STAMPA
DELLI ORIGINARJ
DI
LONATO
Ora abitanti in varj Luoghi del
Sereniſs. Dominio Veneto
AL LAUDO.

Privileggio Avverſario.

1441. 7. Settembre.

FRanciſcus Foſcari Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob. , & Sap. Viris Marco Mauroceno de ſuo Mandato Poteſtati , & Jacobo Lauredano Capitaneo Brixiæ, & ſucceſſoribus ſuis fidelibus , dilectis, ſalutem , & dilectionis affectum . Fidelis Communitas Noſtra Lonadi , inter cætera Nobis ſupplicavit , ut proviſiones , & conſuetudines , & ordinamenta Statuta , & Pacta Datio &c. ſolito vigere in ipſa Terra Lonadi in præterito tempore &c.

Omiſſis .

Item petunt quod nullus de Lonado , nec habitans in ipſa Terra poſſit effici Civis alicujus Civitatis , vel Loci in damnum vel præjuditium dictæ Terræ Lonadi &c.

Ad hoc quidem Capitulum deliberamus, & declaramus quod omnes illi qui efficientur Cives aliorum Locorum teneantur nihilominus pro Bonis, quos habent in Lonado, & Diſtrictu ad Factiones, & Angarias cum Lonado.

Omiſſis.

Dat. in Noſtro Ducali Palatio die 7. Septembris Indict. quinta 1441.

Primo Acquiſto della mettà del Venzago.

1408. 8. Giugno.

IBique cum hoc ſit, quod Sp. Miles D. Bernardus de Madjs promiſerit, & promiſſionem fecerit per Publicum Inſtrumento Petro de Veraſijs de Lonato, & Antoniolo de Panitjs de Lonado habitantibus dictæ Terræ, & etiam mihi Jacobo de Cocalio Not. infraſc. omnibus ſtipulantibus, facientibus, & recipientibus nomine, & vice, & ad proprium comodum, & utilitatem Communis, & Hominum Terræ de Lonado, venditionem facere, & vendere medietatem pro diviſo Caſtri, Domorum, Sediminum, Terrarum, Pratorum, Vinearum, Buſcorum, Fictorum, Decimarum, Aquarum, jurium, Juriſdictionum, & quorumcumque honorum, & aliorum Bonorum, & Commoditatum Caſtri, Territorj, Curiæ, & Pertinentiarum prædicti D. Bernardo, & quæ eidem ſpectant, & pertinent maxime vigore, & prætextum jurium, de quibus ſupra in primo Iſtrumento plenius continetur, & hoc pro prætio, & finito Mercato L. 2300. de quibus L. 2300. pl. ipſe D. Bernardus recepit a præd. Anto-

toniolo Panitia, & Petro de Verasij ementibus, stipulantibus, & recipientibus ut supra pro ratha, & pro parte solutionis, & venditionis fiendæ per ipsum D. Bernardum prædictis Communis, & Hominibus de Lonado de præfacta medietate pro diviso prædictorum Bonorum, & jurium . . . . . spectantium, & pertinentium præd. D. Bernardo, & . . . . L. 300. pl., prout constat Instrumento præfactæ promissionis Venditionis, & Solutioni dictæ Rathæ L. 300. pl. rogato, & subscripto per me Jacobum de Cocalio Not. infr. sub die 22. Mensis Madj 1408. Ind. prima.

Cumque ipse D. Bernardus alias præfactam medietatem prædictorum omnium bonorum, & jurium divisa sint, & coherentiata, ut infra vid.

Dedit, vendidit, & tradidit, & expedite, & jure proprio, & in perpetuum ad mundum, francum, & expeditum Allodium præfactis de Lonado agentibus, & ementibus, ac stipulantibus nomine, & vice, & ad proprium comodum, & utilitatem prædictorum Comunis, & Hominum de Lonado præfactam totam partem Castri, & præfactas omnes Domus, Sedimina, Terras Vineas, Buscus, seu nemora, Ficta, Decimas, juras, Jurisdictiones, & quoscumque honores, Bona, Curia, honorantias, & comodi-

ditates quaſcumque, nec non exemptione, & immunitatem, & cum omnibus exemptionibus, & immunitatibus conſuetis, de quibus ſupra fit mentio eidem D. Bernardo ſpectantia, & pertinentia, ad habendum &c.

Pro pretio, & finito mercato L. 1300. pl. quas L. 2300. pl. eidem D. Bernardus in præſentiam, & ad iſtantiam prædictorum de Lonado ſtipulantium, inſtantium, & ementium ut ſupra dixit, & confeſſus fuit ſe bene habuiſſe, & recipiſſe pro prætio, & finito Mercato præfactorum Bonorum, & jurium Venditorum computatis in dictis L. 2300. pl., præfactis L. 300. pl. alias habitis, & receptis per ipſum D. Bernardum a præfacto Petro de Veraſiis Antoniolo de Panitiis, de qua ſupra fit mentio, renuntiando &c.

1408.

Ommiſſis.

ITem debet dare quos recepit a ſupraſcriptis die 22. Maii ſup. a Baruſello Viole Maſſario Deputato ſuper Denariis venditionis factis Jacobi Zaniboni de una Domo poſita in Contrata Pozzoli, & ſcriptis in debito dicto Baruſello in iſto in F. 227. ——————L. 58: 1.

Ommiſſis.

Item debet dare pro Zerlis 17. Vini, Vernatis ſibi datis per Benvenutam de Felinis prætio Libr. 25. Imp. pro Plauſtro die ſupraſcripto——L. 36:—

Item debet dare pro Zerlis 17:½. Vini Vernatis ſibi datis per Criſtinum, Panitiam, & Laurentium Garde, & Fædericum Sotini die ſupraſcripto ——————L. 30:—

Item

Item debet dare ſcriptos ſibi in Credito in iſto in margine ſeguenti in uno Capitulo ſignato E——L. 1734:—

Ommiſſis.

Item debet dare numeratos Marcheſio de Zanibonibus nomine ſupr., ex verbo dicti Jacobi——L. 1:14

Ommiſſis.

Item debet dare numeratos Zanoni de Segalis pro Caſeo dato Jacobo delle Mura nomine dicti D. Bernardi die 10. Septembris——L. 4:—

Item debet dare numeratos Benvenuto de Facinis die 8. Decembris 1408. vigore Litterarum ipſius D. Bernardi pro Vino per ipſum D. Bernardum ab ipſo Benvenuto——L. 16:—

Item debet dare pro Datio Vini ſupradicti empti a D. Benvenuto de Menſe Decembris 1408. computato Datio Modj dimidj Olei conducti Brixia——L. 112:—

Ommiſſis.

Item

Item numeratos Ziliano Fortamaſi pro Modio uno Oleo dati ipſi Jacobo die ſupraſcripto——————L. 14: 8

Item numeratos Zeno de Segalis pro penſibus duobus ex Lib. 9. Caſei dati die ſupraſcripto prædicto Jacobo——————L. 4:15

Ommiſſis.

Item debet dare numeratos præfacto D. Bernardo die 20. Menſis Julii in D. 25. Auri valoris ſolid. 48. Imper. pro Ducato numeratis per Petrum de Veraſiis, & Antoniolum Panitiam Zanoni de Rambaldis, & Fachini Pauli de Oriano—L. 84:—

Item debet dare numeratos ſibi in Domo Zanoni de Rambaldis per Petrum de Veraſiis, & Benvenutum qu. Bertoli de Segalis, & Antonium de Panitiis de Lonado die 23. Menſis Auguſti——————L. 491:—

Ommiſſis.

Acquiſto dell'altra mettà del Venzago.

1416. 18. Gennaro.

IBI Magn., & Excelſus DD. Io: Franciſcus de Gonzaga Mantuæ Imperialis Vicarius, ac Populi ejuſdem Civitatis Mantuæ Capitaneus Generalis, ac natus, & Hæres bonæ memoriæ Magn., & Excell. DD. qu. Franciſci de Gonzaga, ac Capitaneus, & tamquam Capitaneus dicti Populi, ac Hæres, & Hæreditario jure prædicto per ſe, ſuoſque Hæredes, & Succeſſores dedit, vendidit, & tradidit Franciſchino de Bocca d' Aſinis, ac Petro de Veraſiis, & Antoniolo de Panitiis omnibus de Terra Lonadi Juriſdictionis præfacti D. D. Jo: Franciſci ibi præſentibus, ac pro ſe, & eorum propriis nominibus, ac nomine, & vice totius Comunis, & Hominum præſentium, & futurorum dicti Comunis dictæ Terræ Lonadi ementibus, & acquirentibus, ac omnia, & ſingula in hoc Inſtrumento contenta, appoſita, & inſerta agentibus, ſtipulantibus, recipientibus, & acceptantibus jure proprio, & in perpetuum, & in allodium libere, & expedite medietatem pro di-

diviſo totius Terræ ; & Territorj Villæ , & Loci de Venzago Diſtrictus Brixiæ , & Territorii Brixienſis cum omnibus , & ſingulis Curtivis, Murachis , Domibus, Petiis Terranum, Pratis, Vineis, Nemoribus, Paludibus, Campis, Campaneis , Acquis , Seriolis, Aqueductibus, Paſcuis , Onorantiis, præminentiis, juribus , juriſdictionibus, exemptionibus , & prærogativis quibuſcumque dicti Territorj , & quæ quoquomodo ad ipſum Territorium ſpectant , & pertinent; cujus quidem medietatis pro diviſo dicti Territorii hj ſunt Confines videlicet. Et cætera.

Ad habendum, tenendum , & poſſidendum , & quid quid eiſdem Franceſchino , Petro, & Antoniolo ibi præſentibus pro eis, & eorum, ac Succeſſorum eorum nominibus , ac nomine, & vice dicti Comunis, & Hominum Lonadi ſtipulantibus.

Et cætera.

Et hoc pro prætio, & finito Mercato dictarum rerum, jurium, præminentiarum , juriſdictionum, & honorantium in ſumma noningentorum Ducatorum boni Auri, & juſti ponderis, quod quidem totum prætium, ſeu totam dictam quantitatem pæcuniæ memoratus Magn., & Exc. Dom. Jo: Franciſcus

ſcus de Gonzaga Capitaneus, & ut Capitaneus Mantuæ, ac ut Hæres, & Hæreditario nomine prænominati qu. ſui Patris ſolemniter, ſponte, & expreſſe contentus, & confeſſus fuit ſe revera abuiſſe, & recipiſſe hoc modo, videlicet quadrigentos Ducatos boni, & legalis Auri, ac juſti ponderis depoſitatos per Antoniolum Panitiam, & Franciſco de Bocca de Aſinis prædictos nomine, & vice totius Communis, & Hominum dictæ Terræ, & Communitatis Lonadi, ex ac tamquam de denariis Hominum ipſius Terræ, & Communitatis Lonadi ſuper Banco Gabrielis de Farano, ac penes eumdem Gabrielem tunc Campſorem die 24. Menſis Februarii Anno Dom. 1414. de conſenſu, & ſcientia prælibati Magn., & Exc. DD. Jo: Franciſci pro parte ſolutionis totius prætii prædicti, & ſic præfactus Magn. DD. Jo: Franciſcus ibidem, & in præſentia Teſtium dictorum, & mei Notarii ſupraſcripti dixit, & eſſervit, & ſolemniter contentus, & confeſſus fuit, ac ſic fore rei veritatem proteſtatus fuit expreſſe. Et quingentos Ducatos boni, & legalis Auri, ac juſti ponderis ibidem in præſentiam Teſtium jam dictorum, ac mei Jacobi Not. ſæpe dicti dictos, traditos, & numeratos antefacto Mag. D.D. Jo: Franciſco

ciſco per Franciſcum de Bocca d' Aſinis, Petrum de Veraſiis, & Antoniolum Panitiam dantes, tradentes, numerantes, & ſolventes nomine, & vice totius Communis, & Hominum de Lonado, ut præmittitur, & pro integra, & completa ſolutione, & ſatisfatione totius prætii nonigentorum Ducatorum Auri vigore, ſeu cauſa, aut occaſione præfactæ medietatis pro diviſo totius Terræ, & Territorii, Villæ, & Loci de Venzago ut ſuperius.

Omiſſis.

Fede dell'Archiviſta di Breſcia.

Adi 16. Decembre 1758.

Breſcia.

AQualunque Illuſtr., & Ecc: Giudice, Tribunale, o Magiſtrato faccio fede, & atteſto io Nodaro ſottoſcritto, & Archiviſta nella Città di Breſcia d'eſſermi ad inſtanza delli Originarj del Minor Eſtimo della Comunità di Lonato portato nella Cancell. di eſſa Comunità, e di aver con diligenza reviſto, eſaminato un Libro ſcritto di Carattere antico eſiſtente in detta Cancell. a me eſibito, che contien le Proviſioni ſtabilite della Comunità dell'Anno 1389. ſino l' Anno 1427., e di non aver ritrovate in eſſo Libro Parti, o Proviſioni alcune, con le quale ſia ſtà deliberato di fare acquiſto dello Stabile del Venzago, & eſſer il detto Libro ſegnato con numeri recenti a riſſerva delli primi fogli ſegnati con numeri antichi, qual Libro in qualche parte non conſerva l' ordine de tempi, e che anche re-

religato posteriormente alla facitura del medesimo, come pure attesto di aver esaminato altro Libro, o sia Regiſtro pure di Caratteri antichi che contiene li tempi anteriori all' Anno 1408. sin l' Anno 1416., & altri tempi posteriori, & di aver ritrovato in esso Parte, o Partita alcuna concernente le Taglie impoſte per l' acquiſto di detto Stabile fatto per detta Comunità con li Inſtromenti 8. Zugno 1408., e 18. Gennaro 1416., & eſſer il detto Libro mancante di varj fogli, come ſi deſſume delli numeri antichi notati ſopra eſſi fogli, e come è oſſervabile nel Regiſtro medeſimo.

Giudicio contro Boccacio.

1442. 20. Gennaro.

FRanciſcus Foſcari Dei Gratia Dux Ven. &c. Fid. Comunitas Noſtra Lonadi Diſtrictus Brixiæ alias nobis ſupplicavit, ut quædam poſſeſſio Venzaghi, quæ alias empta fuit per ipſam Communitatem, & Homines Lonati a March. Mantuæ, & eidem ſolutum quod fuit Duc. 950. reſtuitui deberet &c.

Omiſſis.

Deliberamus, & terminamus, quod dicta poſſeſſio pleno jure ſpectet, & pertinere debeat, & ſit ipſius Comunitatis Lonadi ut in Inſtrumento ſuæ emptionis continetur.

1455.

Pagamenti fatti a Boccacio per la preteſa del Venzago.

Omiſſis.

Item numeravit ſupraſcripto Ziliano, quos numeravit ſupr. Jo:, & Paulo Agamnenoni filio ſupradicti Martini de Bocatiis pro reſto, & completa ſolutione primi termini Ducatorum 825. auri.

Estimo Generale.

HIc describuntur Bona Sp. Comunitatis Leonati ad omnem bonum finem, & effectum, sive Extimo tamen, cum super eisdem non destribuantur onera, sed inter Homines dictæ jurisdictionis more solito, & ipsius consuetudinis ut in Statuto dictæ Comunitatis F. 167.

Domus cum Horto Leonati in Contracta Cononiali, cohæret, via, & Caini, in qua habitat Medicus.

Omissis.

Alia Burgo Clivi cum Tezzone pro Salnitro, & Horto retro possesso ad Livellum a PP. Zambellis.

Possessio Centenari cum Fenili plurium tractuum, quæ fuit empta nomine Originariorum ut in Instrumento 1587. ultimo Februarii in executione Partis 21 Decembris 1586.

Octo Possessiones Averoldæ, & L. Co. cum Fenilibus, diversi in Contracta Rettule, & aliis Contractis.

Se

Sequuntur alia Bona anteſcriptæ Comunitatis.

Viginti Poſſeſſionem formatæ ex Bonis reſtitutis a Livellarjs Anno 1695. in Contracta queſtionum, & aliis Contractis cum Fenilibus diverſis, & Hortibus.

Montes, & Nemora diverſa in diverſis Contractis, quæ incantantur omni quinquennio ut in Libro Terrenorum.

Alii Monter, & Nemora in diverſis Contractis, quæ incantantur omni ſeptenio ut in dicto Libro.

Tria Molendina ad Canalum Senum, aliud ad Lavatorem, & aliud ad Fullum cum omnibus ſuis Utenſilibus, tribus Rotis, & Canalibus.

Edificium Macinæ cum *Edificio* Fulli annexo cum ſuis Ordinibus.

Omiſſis.

Eſt, & Venzagum diviſum in Poſſeſſionibus ſeptuaginta octo ultra Locum, qui dicitur Traverſino, & Eccleſia S. Mariæ, quæ vocatur Madonna diſcoperta cum Domibus pro Colonno, & aliis pro Capellano, cui Capellano aſſignatur aliqua Bona circa dictam Eccleſiam, & Domus cum Hortis in quo Venzago adeſt Caſtrum, & Eccleſia S. Joannis, & Lavagnanum cum Caſino, & fere omnibus dictis Poſſeſſionibus eſt aſſignata portio Fenilium poſitorum in *dicto*

Ven-

Venzago ; quod vi retum judicatarum eſt Originariorum Lonati , & Forenſes ne eo nihil participiant.

Ad ſunt in dicto Venzago multi Montes , & Nemora, quæ incantur omni quinquennio , & Plonigo, quæ incantantur omni ſeptennio.

Tratta dal Libro &c.

Il Sig. Canc: Pref. fece copiare, e ſottoſcrivere &c.

1518. 23. Luglio.

MAgn. D. Cap. &c. ſedens auditis in Contraditorio Jo: Formagiario de Lonado, & Lanfranco qu. Petris de Lanfranchis Interv., nomine Forenſium dictæ Terræ petentibus quod non debeant exigi Talæ donec extiterint Intractæ dicti Com. de quibus Intrades ſolvantur occurrentia in dicto Comuni, quibus tamen defficientibus, & eo tunc exigantur Talæ generales ut poſſint ſolui Angaries, & factiones occurrentes &c,, & ex adverſo auditis D. Franciſco Panitia, & Laurentio Stella Interv. nomine Com. de Lonado contradicentibus, & dicentibus ac petentibus Taleas exigi debere pluribus hinc inde dictis. Sententiando terminavit, quod quo adfuerint Intratæ Comunis , ipſæ Intratæ præponantur ad ſolvendum Angarias.

1520. 17. Ottobre.

Spazzo di Laudo della ſudetta Sentenza C. N.

Accordo.

1560.

COſtituiti d' avanti a me Nod. infraſcritto come Publica Perſona, & ſtipula, & riceve per nome del Comun de Lonato, & di ciaſcuna Perſona aveſſe, o foſſe per aver intereſſe in queſta coſa, le infraſcritte Perſone tutti Foreſtieri habitanti nella Terra, & Territorio de Lonato, volontariamente hanno detto, & confeſſato per loro particolar intereſſe, non voler per modo alcuno conſentir, nè contentar che alcuni Foreſtieri abitanti in eſſa Terra, & Territorio facciano Lite alcuna contro il Commune de Lonado per cauſa de' Beni aquiſtati per eſſo Comune, & ſuoi Progenitori come è il Luogo del Venzago, nè voler eſſer nominati in alcun Sindicato per la Cauſa predetta, & in caſo che alcuni de loro foſſero ſtà nominadi, & nunc da quello ſi removeno, & ſpecialmente in quella parte, dove ſi dice per far Lite contro detto Co-

mune

mune. Nelle altre veramente parti, dove ſi dice a componer, & accettar, lo nottificano, & approbano in tutto come ſtà, & nunc accettano la oblazion per eſſo Comune fatta nell' Officio delli Clariſs. Signori Aud. Novi in tal Cauſa quà ſotto regiſtrata, come oblation oneſta, e ragionevole, & tagliano volontariamente ogni Sentenzia, che fuſſe in contrario in f. C. omni meliori modo &c.

Cujus oblationis tenor talis eſt.

Avendo noi Interv. per il Comun di Lonato veduto, che il Magnif. miſs. Vettor Michiel olim Capitanio di Breſcia per una ſua Sententia fatta ſotto il dì 5. Febraro 1522. hà dato ſiniſtra Interpretazione alla Sententia del Magnif. ſuo Preceſſor del dì 23. Luglio 1518., & laudata nell'Eccellentiſſimo Conſeglio di 40. nel Meſe d'Ottobre 1526., volendo, che tutte le Entrade dal detto Comune d'ogni ſorte Beni etiam delli acquiſtadi per li Homeni di eſſo Comune, ſiano, & s'intendino regolati ſecondo li Comunali, & ſozaſino alla Sententia del Magnif. miſ. Giacomo laudata, che non fù mai oppinione nè del Magnif. miſs.

miſs. Giacomo, nè dell' Eccellentiſs. Conſiglio di 40. d, confonder li Beni proprj del Comune, & acquiſtadi per li Huomeni, con li Comunali che ſono di natura ſeparadi, & diverſi, come per molte deciſioni del Sereniſs. Dominio appare, & perchè con giuſtiſſimo, e legaliſſimo fondamento abbiano rimeſſo alla Conſura dell' Eccellentiſs. Conſiglio la detta Sentenza del 1522. del dì 5. Febraro del prefatto Magnifico miſs. Vettor Michiele, & acciò li Aud. Noſtri chiamati Foraſtieri abitanti nella Terra, & Territorio di Lonato non abbiano cauſa di eſclamare, che tagliata queſta Sententia s' egli potria mettere difficoltà nelli altri Beni oltre li acquiſtadi per li Noſtri Progenitori, per la preſente Scrittura diciamo, & dichiariamo, che per il Taglio di detta Sententia appellata, & rimeſſa, non intendiamo di conſeguir altro beneficio, ſe non quanto aſpetta al Luogo Noſtro del Venzago, como Luogo, che per la verità non è nè può eſſer compreſo dalla antedetta Sentenza del prefatto miſſier Vettor Michiele 1518., inſta che quello reſti a comodo, & beneficio de noi Eredi, & Deſcendenti di quelli, che lo acquiſtarono, come conſta per Publici Do-

cu-

cumenti , & in reliquis la Sentenzia abbia la ſua eſecuzione , che bensì debbano eſſi Avverſarj contentar , perchè detta Sententia ſtarà , & ſarà eſſequita nelli Beni Communali , Monti , Terreni , e Legne di Valſarda di San Querino , & della parte di ſotto co' ſuoi Paſcoli , & co' quelli di Polada , & appreſſo di Dazj del Pane , Vino , Carne , & Traverſia, e le tre Caſe, de Molini delle Taglie , & condanaſoni , & brevitet in ogni altra ſorte d' Intrade deſſa Comunità , eccettuando ſolamente il detto Luogo del Venzago acquiſtado ut ſupra . Et ſiamo contenti metter fin , & ſilenzio a tutte le coſe paſſate quomodocumque , & qualitercumque , & non li poter dimandar reſtituzion di coſa alcuna per conto del beneficio, che aveſſero avuto ſin al preſente giorno per conto di detto Venzago , con queſta etiam dichiarazione, che tutte le ſpeſe , fazioni , & ogn' altro carico ſi haverà da fare per conto di eſſo Luogo del Venzago predetto , ſian fatte , e ſoportade ſolamente per Noi ſoli , & la preſente abbi Luogo ſeguita la inciſione della detta Sententia in Eccellentiſſimo Conſeglio, & ſine præjuditio , expenſis &c.

1558.

1558. 3. Maii.

Præſentata coram Nob. Dom. Capit. de 40. Civili Novo Parte Sp. Comunitatis Lonati, in Cauſa quam habet cum Forenſibus habitantibus in dicta Terra, & Territorio Lonadi qui mandant eam regiſtrari, & parti intimari &c.

Michael Panitia Canc. eſtrahere fecit, ſubſcripſit &c.

I Diviſione del Venzago.

1561. 20. Luglio.

Eſſendoſi d'Ordine del General Conſiglio della Terra de Lonado, & de licentia Domini Magn., & Gen. DD. Sebaſtian Malipiero Digniſſimo Prov., & Paulo Malvezo Podeſtà d' eſſa Terra a Suon de Campana giuſto il ſolito, ridotta l' Univerſità di detta Terra, nella quale vi erano tutti

ti li Capi di Famiglia di legitima età d' Originarj di detta Terra, ſeu ſaltem la maggior parte al N. di 349., quali eccedano delle tre parti le doi, eccettuando gl'Infermi, & Abitanti, fù in detta Congregazione, & alla preſenza de' prefatti Sign. Rettori, & per li Conſoli d'eſſa Terra eſpoſto, che eſſendo ſtà per Grazia, & Bontà del Miſericordioſiſſimo Signor Iddio dalli buoni, & antichi Noſtri Padri con li ſuoi proprj Denari, & con privarſi delle proprie particolari Facoltà comperata la Poſſeſſion, & Beni del Venzago a beneficio loro, e de ſuoi Poſteri, & Deſcendenti, come de tali Acquiſti ne conſta Publici Inſtromenti, & che eſſendo detto Luogo per la maggior parte mal coltivato, & non così fertile, come ſarebbe ſe foſſe meglio lavorato, & bonificato, ſaria buona, & util coſa a proveder, che foſſe meglio, & con più diligenza lavorato, & bonificato a beneficio univerſale, maſſime de poveri Omeni Originarj di queſta Comunità, come coſa ſua propria, ſiccome fà tutto il Mondo, & in ſpecie, come fanno l' Illuſtr. Eccell. Sigg. circa alla bonificazione de Beni incolti, e ſul Padovano, ſul Poleſene, & come anco hà fatto, &

fan-

fanno le Terre , & Comuni circonvicini , cioè Monticaro , Ghedi, Calcinato, Viole, Mazzano , & molte altre Terre non ſolo del Territorio Breſciano , ma de infiniti altri Luoghi , & Territorj , & præcipue eſſendo in queſta Terra grandiſſimo numero de Perſone , & quaſi tutte ſenza induſtria alcuna , eccetto di quella dell' Agricoltura alle quali biſogna proveder , che con le fatiche , & induſtria loro poſſino aquiſtarſi il vivere , & che non habbino cauſa d'abſentarſi , & andar mendicando per altri Paeſi , come hanno biſognato far in queſti paſſati tempi careſtioſi ; molti di eſſa Terra quali ſono andati e ſul Milaneſe , e ſul Piamonte , e ſul Genoveſe per aquiſtarſi il vivere , eſſendo maſſime il Territorio di Lonato poco magro, ſterile , e montuoſo, come è notiſſima a tutti quelli che ne hanno cognizion , onde fatti ſopra tal Negozio molti, & varj diſcorſi, & ragionamenti, & deſiderando eſſa Univerſità in trattener nella ſua Terra gli ſuoi Compatriotti Originarj , & darli modo con le ſue fatiche di poterſi aquiſtare il vivere , fù meſſa per eſſi Conſoli finalmente queſta Parte.

Che

Che tutti li Luoghi , & Beni d' eſſa Poſſeſſione del Venzago atti ad eſſer lavorati , & per via di coltura bonificati , eccettuando gli Boſchi , & altri Luoghi incolti quali ſaranno deſſignati per gli Deputati, ſi debbano aſſegnare alli detti Originarj d' eſſa Comunità, & Terra per gli dodeci Deputati a tal impreſa elletti da eſſer ben lavorati, migliorati , & non deteriorati , & con queſto eſpreſſo patto , che non ſi debba per modo alcuno ſvigrar , nè romper li Luoghi appradati , qual aſſignazione ſi debba fare in queſto modo , cioè ſopra l' avere di cadauno d' eſſi Originarj deſcritti nel Libro dell' Eſtimo Generale d' eſſo Comune , quall'Eſtimo pero prima ſia reviſto , ſeu reformato , & come parerà al Conſiglio d' eſſa Terra , & ſopra le Teſte di tutti li Maſchj sì grandi come piccoli ſia di che ſi voglia , dummodo ſint in humanis di detti Originarj , talchè ogni Teſta s'intenda una Lira d'Eſtimo groſſo , & tanto ſia aſſegnato a cadauna d' eſſe Teſte , quanto a cadauna Lira d'Eſtimo ut ſupra con quel miglior , & giuſto modo , che poſſibile ſarà, & con quelli altri Capitoli , patti, e condizioni, che ſaranno oltra gli deſcritti nella preſente Parte fatti per eſſi

De-

Deputati, o per la maggior parte di loro, quali però patti, & Capitoli da eſſer fatti ut ſupra ſiano inſieme per eſſi Deputati con li Correttori, che ſaranno eletti per il General Conſiglio reviſti di nuovo, & ben conſiderati, & poſcia letti nel General Conſiglio, & da quello approbati, & confirmati, quall' aſſegnazione durar debba per Anni nove continui proſſimi futuri da eſſer incominciati a S. Martino . . . . . , e che finiranno al S. Martino dell'Anno &c.

Omiſſis.

1569. 7. Luglio.
Sentenza del Pod. di Lonato contro gl'Originarj non Abitanti.

Sentenza Rettori di Breſcia a favor Originarj non Abitanti.

1569. 10. Febraro.

MAgnif., & Clar. D. Jacobus Emo Brixiæ, & Diſtrictus Cap. digniſſimus ſed. &c. Audito Petro de Caravatio deLonado præſente, & eo nomine agente Jo: Mariæ de Paganinis, & aliorum LL. CC. Originariorum de Lonado Ven. habitantibus, petente incidi debere per præſentes Clar. D. Capit. Sententiam latam per Magn. Dom. Poteſtatem Lonadi inter ipſos Actores ex una, & Comune Lonadi ex alia, qua liberavit ipſum Comune Lonadi a petitis per dictos Actores petentes pro eorum Teſtis, & ſuorum Filiorum ſibi aſſignari ſuam contingentem portionem Venzagi, & pro ut in ea diei 7. Menſis Julii p. p. ad quam impugnative relatio habeatur, tamquam Sententiam iniquam, indebitam, & ingiuſtam P. quia Poſſeſſio, & Bona Venzagi acquiſita fuerunt per Progenitores

ipſo-

ipſorum Actorum ſimul cum aliis de Terra Lonadi de eorum propriis Pecuniis, & ſe privando eorum proprjs particularibus Facultatibus ad eorum, & eorum Poſterum, & Deſcendentium benefitium, prout conſtat Publicis Documentis, & procmio Partis Captæ in Vicinia Comunis Lonadi 20. Julj 1651., & in omnes æquale, & idem jus habeant in dictis Bonis; quibus ſtantibus non potuerunt dictum Poſſeſſionem, & Bona dividi, niſi data debita portione, & Teſtis ipſorum Actorum prout, & data fuit, & aljs Originarjs. Item quia aliæ dictæ Terræ circumvicinæ, & fere omnes Terræ Territorj Breſciani in diviſionibus Bonorum Communium idem ſervaverunt, dando eorum portiones Teſtis Originarjs, & abſentibus, prout oſtenſum fuit ex fide Comunis Calcinadi, & Comunis Carzagi Communium vicinorum, & contiguorum Territorio Lonadi. Item quia per dictam Partem captam in Vicinia dictæ Terræ Lonadi dici 20 Julj 1561. captum fuit, quod de dictis Bonis darentur eorum portionem Teſtis Originariorum Maſculorum, cujuſque ætatis dummodo ſint in humanis, & ſic Originarj Maſculi omnes ubique reperiuntur, dummodo vivant, & in Mundo ſint ad hanc diſtributio-

tio-

tionem vocantur , & per conſequens ipſi Actores, ut, & alj Originarj de Terra Lonadi admittendi equaliter ſunt cum maxime habitent in Civitatæ Venetiarum &c.

Omiſſis.

Et pluribus hinc inde dictis , & allegatis , & omnibus maturæ conſideratis, ſententiando incidit Sententiam prædicti Sp. D. Pot. Lonati , qua liberavit ipſum Comune Lonati a petitis per dictum Jo: Mariam, & alios Actores, & ut in ea diei 7. Julj p. p. cum oblatione dictorum Actorum , de qua in calcæ primæ eorum extenſionis, & in expenſis omni meliori modo.

In præſentia dictorum ſ. Jo: Mariæ Ballerini, & Sotium acceptamtium in partibus.

Et in præſentia D. Jo: Antonj de Zanibonis Interv. nomine dictæ Comunis de Lonato.

Giudizio X. Savj tra Originarj de' Maggior, e Minor Eſtimo di Lonato.

1594. 18. Gennaro.

SOpra gli Gravami contenuti nella Supplicazione preſentata davanti la Signoria a nome dell'Univerſità della Terra di Lonato.

Omiſſis.

L'anderà Parte, che per Autorità di queſto Collegio ſia preſo, e fermamente deliberato, che pagate prima tutte le Gravezze, ſpeſe occorrenti per gli Beni del Venzago, il reſtante dell'Entrate con Poſſeſſioni di quello ſiano diviſe ſopra Teſte, e Bocche, non potendo per alcun modo io avere eſſer partecipe di dette Poſſeſſioni d'Entrate.

St. B Adv. c. 98.

1595. 19. Febraro.

RIdotti, e congregati nella Parrochial Chieſa di Lonato gli Capi di Famiglia Originarj di eſſa quali ſono al numero de 238.

Omiſſis.

Fù eſpoſto in eſſa per gli Conſoli, che ſotto il dì 15. dell'inſtante Meſe furono elletti Deputati del Conſeglio Gen., che aveſſero Carico di formar Capitoli per benefizio, e

con-

conſervazion del Loco del Venzago, quali dappoi per eſſi ſono ſtà formati, e che però ſarà bene approbargli in detta Univerſità per poter poi devenire alla Diviſione di detto Loco ſecondo la Deciſion, e Sentenza in tale propoſito nuovamente fatta per gl'Eccell. Sigg. X. Savj con gl'Aggionti del Senato di Venezia ſotto il dì 18. Gennaro 1594. p. p. Però

L'anderà Parte

Omiſſis.

Primo. Che ciaſcun Capo del Colonello inſieme con le ſue Pontelle debba pagar al Commun di Lonato di Anno in Anno quel tanto ſarà poſto per il Conſeglio Gen. di tempo in tempo per pagar le Angarie, Fazioni, ed altre ſpeſe occorrenti a benefizio della Poſſeſſione di Venzago, e manutenzione di eſſo, e ſue ragioni ſolamente.

Omiſſis.

1594. M. V. 21. Febraro.

Lettere X. Savj a favor Segalla, e L.L. C.C. Originarj non abitanti eſecutive del Giudizio 1594.

1595. 10. Febraro.

Spedizione Eccell. Preſſidenti X. Savj a favore Originarj non abitanti conferma le Lettere ſudette.

1595. 21. Febraro.

Lib. Parti Communità Adv. c. 280.

Parte dell'Univerſità con cui delega il Conſeglio Generale per opporſi alle Lettere 17. corr. impetrate dall'Ongarini abitante in Treviſo per partecipare Quota del Venzago dovuto ſolo a quelli, che ſoſtengono Carichi, e Fazioni perſonali in detta Terra.

1595. 9. Agoſto.

Sentenza P. A. a favor Ongarini, e L.L. C.C. Originarj di Lonato, ma non abitanti gl' Eccell. Preſſidenti XX. Savj, e contro Univerſità di Lonato.

1595. 24. Settembre.

NEL Publico, e General Conſeglio del Commun, e Uomini Originarj della Terra di Lonato convocato, e congregato al modo, e loco ſoliti di licenzia, ed alla preſenza del Magn., e Gen. Sig. Ercole Gadaldo di Lonato, e ſue Pertinenze Pod. &c. come anche L T. del Clariſs. Sig. Prov. di eſſa Terra.

Fù preſo, e deliberato per Balle aff. 49. ſola contraria, e che a requiſizione dei Conſoli preſenti, ò futuri ſi debbano convocar nella Parrochiale Chieſa di queſta Terra tutti gli Capi di Famiglia di legitima età delli Originarj di eſſa Terra, quali non hanno li loro Padri vivi, eccettuando però l'Infermi, abſenti, ed impotenti acciochè in eſſa ſi poſſa

trat-

trattar, diſcorrer, e riſſolver intorno alla Diviſion della Poſſeſſione del Venzago ſtante le Lettere de' Clariſs. Sigg. Preſſidenti preſentate ad eſſo Magn. Sig. Pod. come Luogotenente del detto Clariſs. Sig. Proved. ad iſtanza di Piero Bonetto, ed altri abitanti in Venezia, quali pretendono, che gli ſia aſſegnata la porzione della detta Poſſeſſione del Venzago ſopra le loro Teſte, e Bocche, e come in eſſe Lettere, alle quali &c.

1595. 4. Ottobre.

DOvendoſi in queſta Univerſità ridotta nella Parrochial Chieſa di queſta Terra in eſecuzione della Parte preſa nel General Conſiglio di queſta Terra ſotto il dì 24. Settembre p. p., di licenzia però, ed alla preſenza del Magn. m. Ercole Gadaldo degn. Pod. e L. T. del Clar. Sig. Prov. di Lonato fatte prima le debite Citazioni juſta il ſolito a tutti gli Capi di Famiglia degl'Originarj ~~di~~ queſta Terra di legitima età gli quali non hanno i loro Padri vivi, eccettuati gl'infermi, abſenti, ed impotenti, trattar, diſcorrer, e riſſolver intorno alla Diviſione della Poſſeſſione del Venzago, e Lettere delli Clar. Sigg. Preſſidenti dell'Eccell. Collegio dall'Ecc: Senato del Ser. Duc. Dom. Noſtro di Venezia preſentate ad iſtanza di Pietro Bonetto, ed altri abitanti in Venezia quali pretendono che gli ſia aſſegnata la porzione della detta Poſſeſſione del Venzago ſopra le loro Teſte, e Bocche, e come in eſſe Lettere

tere, alle quali &c. quali ſono ſtate per eſſi Clar. Sigg. Preſſidenti confermate ſotto il dì 9. Agoſto p. p. P. A., e come in eſſa confermazione, alla quale &c. è conveniente coſa dargli riſſoluzione intorno a ciò però

L'andarà Parte a chi pare, e piace che ſia fatta nuova Diviſione dell'Entrate, e Poſſeſſioni di detta Poſſeſſione del Venzago, incorporando nel numero de' Colonelli, che ſi faranno le Teſte, e Bocche di detti Abitanti in Venezia Originarj di queſta Terra, itache, & a a dette loro Teſte, e Bocche ſia aſſegnata la loro contingente parte, & porzione di eſſe Entrate, e Poſſeſſioni, come ſi fà agl'Originarj abitanti in queſta Terra, & ſuo Territorio, e nelli luochi, che ſoſtengono gli Carichi reali, e perſonali con queſta Terra, metta la ſua Balla nella Buſſola bianca, & a chi non pare, metta la detta ſua Balla nella Buſſola roſſa, la qual Diviſione abbia a durar Anni ſette proſſimi futuri da eſſer cominciati al S. Martino proſſimo futuro del preſente Anno.

La qual Parte fù preſa di Balle N. 191. aff., & 38. negative ritrovate nel Buſſolo roſſo, ed uno, che non volſe ballottare nè prò, nè contra, fatte prima ſopra eſſe diverſe diſputazioni.

1595. 7. Ottobre.

NEL Publico, e General Conſeglio del Commun, e Uomini Originarj della Terra di Lonato convocato, e congregato al modo,

e lo-

e loco ſoliti di licenzia, ed alla preſenza del Magnif., e Gen. Sign. Ercole Gadaldo Pod., e L T. del Clariſs. Sig. Proved. di eſſa Terra.

Fù preſo, e deliberato per Balle 39. aff., e 2. contrarie, che a ſcruttinio juſta il ſolito ſiano eletti cinque Deputati degl'Originarj di queſta Terra, quali abbiano auttorità, e libertà di reffar gli Capi delli Colonelli, e Pontelle di eſſi, e gli Colonelli della Poſſeſſione del Venzago per la Diviſione ſi ha da fare di eſſa Poſſeſſione tra gl' Originarj di eſſa Terra incorporando in eſſi Colonelli gli abitanti in Venezia juſta il tenor della Parte preſa nell'Univerſità di queſta Terra ſotto il dì 4. inſtante nel numero degl'Originarj abitanti in eſſa, & ſuo Territorio &c.

Omiſſis.

1598. 27. Febraro.

NEL Conſeglio di 60. del Commune, e Uomini di Lonado convocado al modo, e logo ſoliti.

Omiſſis.

Per Balle 31. aff., e 12. neg. fù deliberato, che Criſtoforo Piſtò Maſſaro di Venzago 1598. debba dare alli D. Domenico, Aleſſandro, e Gio: Maria di Ongarini abitanti in Treviſo L. 64. per gl'Anni 1595., e 1596. per la porzione del Venzago ſpettante a Bocche 16. a Lire doi per una all'Anno per detti Anni 1595., e 1596., che non hanno avuto di Venzago, e ciò alla Paſqua proſſima futura &c.

Giudizio XV. Savj.

1597. die 23. Decembris. Poſt. In Coll. Dom. X. Sap. Ord. &c. Excell. Senatus in XV. Adjunctis in executione Partis ipſius Senatus die 30. Junii 1597. reductorum ad numerum decem, & ſeptem.

ESſendo ſtati uditi in eſecuzion della deliberazion dell' Eccell. Senato de dì 30. Zugno paſſato da queſto Collegio in longe diſputazioni l' infraſcritte Parte, cioè D. Hyeronimo Orlandini, & D. Aguſtino Immazoldo Interv. per quelli dell' Eſtimo Mazor, & mezzan della Terra di Lonato, & come del Conſiglio di 60. elletto in eſecuzion della Terminazion de dì 6. Marzo 1596. fatta per el N. H. ſ. Zuanne Paſqualigo V. Prov. di eſſa Terra, che ne dimandavano la confirmazion, & regolazion di eſſo Conſ. come per la Supplicazion loro poſta al Ser. Principe de dì 16. Zugno paſſato con li Ecc. ſuoi Avvocati per una, & per l'altra D. Orlando Balzarin con D. Antonio Cominciol Interv. per il reſto dell' Univerſità di detta Terra di Lonado medeſimamente con li ſuoi Ecc. Avvocati dicenti le coſe per li Avverſ. dimandante non dover eſſer fatte, ma tagliata la Terminazion ſudetta di eſſo N. H. ſ. Zuanne Paſqualigo, laſſando

do il Gen. Conſeglio nella libertà, che ſi attrova, & nell'uſo di far il ſuo inferior Conſeglio delli 60. ſecondo hanno per innanti uſato, che l'Anno 1566. fù confirmato dall'Eccell. Senato, onde eſſendo prima ſtati per eſſo Collegio fatto li ſuoi Preſſidenti ſecondo eſſa Delegazione in virtù, & autorità della qual.

L'anderà Parte, che mettono li Clar. Sigg. M. Orſato Zuſtignan, M. Raimondo Gritti, & M. Benetto Dolfin Onorandi Preſſidenti del detto Collegio &c.

Che ſecondo l'antiqua conſuetudine non ſolamente per molto tempo uſata nella Terra di Lonado nel redur il ſuo univerſal Conſiglio, & da quello ellegger, & formar il Conſiglio di 60. ma anche approbata, & conſirmata l'Anno 1566. dall'Eccell. Senato ſotto di V. . . . reſti anche per l'advenir, ſicchè quelli Fed. Noſtri Originarj tutti di eſſa Terra continuino nel loro ritto, & modo Rimettendo perciò caſſata, & annullata la Terminazion del Nob. Noſtro ſ. Zuanne Paſqualigo de dì 3. Marzo 1596. V. Prov. di eſſa, per la qual veniva eſſo ordine alterato, con queſto però, che eſſo Conſeglio di 60. non poſſi nominarſi Conſeglio Univerſal, ma Conſeglio delli 60., nel qual non poſſi eſſer trattato niuna coſa, nè deliberata, ſe non le ordinarie, & occorrenti da farſi in quella Terra ſecondo

l'an-

l'antiquo ſuo coſtume, & s'abbi da intender ſempre, che abbino a operar le coſe utili a eſſa Univerſità, & non altrimenti, oltra le quali occorrendo per novità di ſpeſe, eccetto, che le comandate per deliberazion del Ser. Dominio per Litti, & ſimil altro non vagli, nè poſſi eſſo Conſiglio deliberar alcuna coſa, nè meno intorno le Intrate, & Governo delle Poſſeſſioni del Venzago, che con eſpreſſa Autorità di eſſo general, & univerſal Conſiglio chiamato, & invitato al ſolito.

Omiſſis.

——— 13
——— 4 Preſa.
——— 0

Supplica Univerſità di Lonato contro Originarj non abitanti.

1603. 17. Decembre.

Copia di una ſimile preſentata nella Cancellaria Ducal a' 17. Decembre 1603. per D. Lucretio di Cavalli, & Colleghe per nome dell'Univerſità di Lonà contra li non Abitanti in detto loco di Lonà per la participazione delli Beni del Venzago.

SERENISSIMO PRINCIPE.

GIA' centenara di Anni ſi ritrova l'Univerſità di Lonado poſſeder alcuni Beni, chiamadi li Beni del Venzago, quali dalli Antichi Originarj di Lonado furono con li proprj Danari acquiſtati a benefizio, & comodo del Comun, & Homeni di detto loco, ſopra le Intrate di queſti Beni in diverſi tempi ſono nate molte conteſe in

che

che modo doveſſero dividerſi, & finalmente l'Anno 1594. 18. Gennaro per Delegazion fatta dalla Ser. Voſtra al Collegio de Clariſſimi X. Savj dell'Eccell. Senato con li Aggionti, reſtò deciſo in Contraditorio Giudizio, che pagate le Gravezze, & Speſe dell'iſteſſo Venzago, il reſto dell'Entrate, & Beni foſſero diviſe frà le Teſte, & Bocche, ſeguita queſta Terminazione fu propoſta queſta difficoltà, ſe le Teſte, & Bocche partecipanti, doveſſero eſſer ſolamente delli Originarj, quali ſi ſono partiti da Lonato alcuni per accidente, altri prendendo altra Patria, & altro Paeſe loco, & foco, & altri morti in altri Paeſi, & ivi procreato nova Prole queſti dubbi dopo detta Terminazion di detti Sigg. X. Savj ſono ſtati promoſſi, & ſono ſtate impetrate Lettere delli Clariſſimi Preſidenti del detto Collegio per aver la partecipazion di dette Entrate, & Beni, & anco in aſſentia ſono ſtate confirmate; Altri Originarj anco ſono, che pretendono partecipar in dette Entrate, & Beni, quali abitano in Lonato, nè da eſſo ſono partiti per ſtar fuori uno, o due Anni per Negozj, o altri legitimi impedimenti. Ma ſi ſono accaſi colla ſua Famiglia non ſolo in diverſe Terre della Si-

Signoria Noſtra, ma anco in Terre aliene, & chi per cinque, chi per 10., e più Anni abitano loco, & foco, in altri luochi, & di più li Figlioli di queſti dopo morti li Padri, ſebben vogliono continuar le abitazioni fuori di Lonato intendono partecipar delle Entrate, & Beni di detto Venzago con tali, & altri inconvenienti, come più amplamente a luoco ſarà eſpoſto, che ſe ciò aveſſe luoco reſterà di breve eſterminata queſta povera Univerſità, & defraudata di quelli Uutili, & comodità gli devono aſpettar queſti ſono ſemi di Lite, che ſi faranno eterne, ſe dalla prudentiſſima mano di Voſtra Serenità non gli vien proviſto con occhio Paterno abilitandola, che con un ſol Giudizio, reſtino deciſe in queſte difficoltà ingiuſtamente promoſſe. Però eſſa Univerſità, che invigila alla quiete, & pace di quelli Popoli, riverentemente ſupplica Voſtra Serenità, che ſi degni delegar tutta queſta difficoltà alli Clar. X. Savj del Corpo dell'Eccell. Senato, con li Aggionti, quali ridotti al numero di 15. debbino terminar, & dar quella regola con un ſol Giudizio intorno queſta preteſa partecipazion de quelli, che non abitano, come gli parerà di ragion, potendo metter

una,

una, & più Parti per la total deciſion di queſta difficoltà, & quello reſterà giudicato ſii così fermo, & valido come ſe foſſe terminato dall' Eccell. Senato per la quiete, & pace di quei Popoli, li quali di continuo pregheranno Noſtro Signore per la felicità di Voſtra Ser.

Fabio Vignola Nod. Duc.

Tratta d' altra eſiſtente nella Filza de Spazzi nell' Archivio del Collegio Eccellentiſſimo de' XX. Savj del Corpo dell' Eccellentiſſimo Senato.

Vicenzo Belluni Nod.

Giudicio di Delegazione.

1703. 30. Gennaro.

22. Marzo 1604. preſentata per D. Lucretio de Cavalli Nuncio, & per nome della Comunità di Lonado.

UDita la Supplicazione dell' Univerſità di Lonado, & l' Avocato ſuo dimandante che la difficoltà vertente trà eſſa, & li Originarj di quella non abitanti in detta Terra circa la partecipazione delle Teſte di quelli, che in varj modi eſſendo di fuori pretendono eſſer compreſi nel benefizio del Venzago, e come più efficacemente in eſſa Supplicazione, e dichiarito doveſſe eſſere delegata alli X. Savj con aggionti del Senato da una parte, & dall'altra uditi gl'Int. per li ſudetti Originarj di fuori pur col loro Avocato riſpondendo atteſe altre ragioni da eſſi addotte dover eſſer licenziati maturamente conſiderato il tutto fu poſto il Boſſolo bianco che la ſudetta difficoltà cum toto negatio ſia delegata alli X. Savj del Senato li quali ſer. ſer., & auditis audien-

diendis debbano con una, o più parti terminare quanto lor parerà convenir di Giustizia, e così &c.

Fù preso &c.

Consiglieri.

f. Nicolò Querini.
f. Gerolamo Donado.
f. Silvan Capello.
f. Benetto Dolfin.
f. Lunardo Mocenigo.

Eſteſa degl' Originarj di Lonato abitanti in Venezia.

1604. primo Decembre.

POichè l'Intervenienti per la Sp. Univerſità de Lonado ſi ſono laſciati intender li giorni paſſati avanti li Clar. Sigg. Preſſidenti del preſente Eccell. Collegio, che per formar altro loro Giudizio, che tentano in eſſo hanno preſentato la Supplicazione altre volte per loro prodotta avanti Sua Ser. la quale intendono, che li ſervi in luoco di Dimanda contra quelli Originarj di Lonato abitanti nelle Terre, e Lochi di queſto Ser. Dominio per occorrere alli Beni poſti nel Venzago ora attualmente, e legitimamente poſſeduti dalli detti Originarj nelli detti Lochi abitanti per loro contingenti porzioni, e che per conſeguenza devono ancora godere nella futura diviſione, che ſi farà per detto Loco di Venzago, però da quella diffendendoſi Noi Originarj abitanti in queſta Città li diciamo, che quando eſſi Intervenienti aveſſero penſiero di offenderſi col predetto loro gagliardo tentativo queſto ſarebbe eſperimento eſorbitantiſſimo non ſolo contrario alla ragione con la quale Noi abitanti in Mantello

di

di queſto Seren. Principe prontiſſimi ad ogni ſuo comando, e biſogno, non potiamo rimaner privi, e ſpogliati delli proprj Noſtri Beni, ma certamente deſtruttivo delli Giudizj altre volte ſeguiti frà di Noi, e la ſldetta Comunità a favor Noſtro li qua,u anco hanno avuto la ſua debita eſecuzione onde Noi abbiamo poſſeduto la continguente noſtra porzione per le Teſte, e Bocche noſtre delli Beni di detto Venzago li quali ora non poſſono eſſere levati come ſarà conſiderato, e però ſtante le coſe ſudette, e Giudizj di queſto Eccell. Collegio a favor noſtro ſeguiti, in quanto non vogliano li detti Interv., che de cætero Noi poſſediamo per le contingenti noſtre porzioni li Beni del detto Venzago inſtiamo eſſer liberati dal predetto loro tentativo, & per conſequens reſti la ſudetta Comunità licenzia, non volendo da eſſo Giudizio conſeguir altro beneſizio ſe non che ſii conoſciuto, che Noi Conſorti abitanti in queſta Magn. Città non abbiamo eſſer privi delle noſtre partecipazioni come non ſiamo ſtati per il paſſato, & in expenſis &c., ſalvis &c, e ſenza pregiudizio delle ragioni ſue quomodocumque &c.

Simile.

1604. 3. Decembre.

CRedevano Noi Conſorti, & Famiglia Segala dover eſſer dal tempo, e colle Giudicature, Terminazioni a favor Noſtro ſeguite protetti, & diffeſi dalli ingiuſti diſturbi, & Litiggj promoſſi in diverſi tempi dall'Univerſità di Lonado, quando da poi l'eſſere altre volte ſopra l'iſteſſo ſtati licenziadi ottenero finalmente Delegazione d'aſſerte loro immaginate pretenzioni contro li non Abitanti tutto che già foſſero, e deciſi, & eſpedite a noſtro favore, la qual Delegazione ſeguita avendo Noi Conſorti ſudetti molte volte avanti li Clariſs. Sigg. Preſſidenti di queſt'Eccell. Collegio preſentato, che per parte di eſſa Univerſità in Scrittura foſſe propoſto li ſuoi Aggravj, affine che ricevendo forma il Giudizio ſi poteſſe incaminare all'Eſpedizione, ſi laſciano liberamente intendere averli già eſpreſſi nella ſua Supplicazione preſentata in queſt' Eccell. Collegio aſſieme con le due Scritture, e Proceſſi, onde Noi Conſorti Segala Sudditi Fedeliſſimi di queſto Sereniſſimo

Sta-

Stato, & di VV. Sigg. &c. veduta eſſa Supplicazione con le tali quali aſſerte preſentazioni, & vanità introdotte da detta Univerſità, abbiamo giudicato non doverle dir altro, ſolo addimandarle l'eſecuzione delle coſe già deciſe, & giudicate, e dalle loro vanità licenziati, non dovendo a Noi eſſer d'aggravio, o detrimento la mutazione del loco, & Abitazione nel Stato di V. Ser., quando che per ſervizio Publico reſtino è la Robba, e le Vite Noſtre, ſempre pronte, & obbligate, come ſiamo veramente potendo, & volendo Noi ſervire a V. Ser. tanto abitando in Salò, quanto in Lonado, o altrove, che perciò non ſiamo eſcluſi di godere di quelli Alimenti che ſi ſono ſtati aquiſtati da Noſtri Progenitori per ſpenderli come facciamo in ſervizio di queſto Sereniſſimo Stato &c.

1604. 3. Decembre.

Preſentata per D. Michiel Grazioli Dot. per nome delli Conſorti Segala.

In Cauſa

Con la Sp. Univerſità di Lonado.

Il-

Illico

Int. a D. Lucrezio Cavalli per nome dell' Univerſità di Lonado.

Tratta dall'Inſerte in Filza Spazzi eſiſtente nell' Archivio del Collegio Eccell. de XX. Savj del Corpo dell'Ecc: Senato.

Vicenzo Belluni Nod.

Simile Ongarini Originario di Lonato abitante in Treviſo.

1604. 9. Decembre.

SE gl'Interv. per la Sp. Univerſità di Lonato in luoco del molto benefizio che li apporta il litigare in queſta Città ſpendeſſero del loro proprio Denaro, ſi diamo a credere Noi Domenico, e Fratelli Ongarini abitanti in Treviſo, che deſiſterebbero di darſi così ingiuſta moleſtia, & che non tentarebbero operazione, così contro la carità Criſtiana, & la propria conſcienza poichè dovriano eſſer ormai chiari da tanti

tanti Giudicj, & nell'Eccell. Collegio, & in queſto graviſſimo Magiſtrato a favor di Noi Ongarini ſeguiti, ſebbene con indicibile noſtra ſpeſe, & deſolazione (poſſiamo dire) delle coſe noſtre, ma la Univerſità che non perde per queſti ſuoi tentativi, anzi che delle proprie noſtre Soſtanze ci fà la preſente Litte conſiderando, che non può ſe non acquiſtare con eſſa, antepone alle Anime loro così ingiuſtiſſimo civanzo indegno di più trattarſi, eſſendo ſtato tante volte deciſo, e terminato, & da eſſa anco in tutto, & per tutto eſequito, ma poichè la Giuſtizia infinita di V. S. Ill. deprende li fini, e parte della grandezza, e della virtù di V. E. licenziare l'Univerſità ſudetta dall' ingiuſtiſſima, & innadmiſſibile ſua Dimanda ſive Supplicazione in luogo di eſſa, ſiccome riverentemente inſtiamo Noi Ongarini tutti Abitanti ſotto la protezione di queſto Seren. Dominio non eſſendo il dovere, che Noi Fedeliſſimi Sudditi di queſta ſacroſanta Republica per la quale con ogni prontezza ſpendiamo, & le Vitte, e la Robba, & viviamo con il core di ardentiſſimo zelo ſegnato, & ſigillato del glorioſo S. Marco, ne ſia levato quello che per ragion di Sangue ci aſpetta per li Acquiſti de Noſtri Antenati, & che per tanti Giudizj, ci è ſta-

to pienamente, & giuſtamente ſtabilito, & decretato, con tanto Noſtro diſpendio, & ſpeſa che poſſiamo con verità dire di avere di gran lunga formato Acquiſto di così fatti Beni.

1604. 9. Decembre.

Preſentato nel Collegio de Clar. X. Savj dell' Ecc: Senato per D. Paulo Freſchi per nome delli Conſorti Ongarini con la preſenzia di Dom. Domenegò uno di detti Conſorti.

In Cauſa

Con la Sp. Univerſità di Lonato.

Giudizio X. Savj a favor degl'Originarj di Lonato abitanti nel Stato Veneto.

1604. 12. Gennaro.

In Collegio D.D. X. Sap. Excell. Senatus ad hoc deputato.

SOno ſtati delegati a queſto Collegio dalla Seren. Signoria ſotto li 30. Zener 1603. li gravami contenuti nella Supplicazione preſentata dinanzi S. Ser. a nome della Sp. Univerſità della Terra di Lonado, ſopra li quali eſſendo ſtati uditi da detto Colleggio con li ſuoi Avvocati li Fedeli Lugrezio di Cavalli, Andrea Felina, & Franceſco Gonella come preſentati per detta Sp. Univerſità da una parte, & D. Michiel Grazioli Dot., nec non D. Hieronimo Prion, & D. Paulo Freſchi per li Nomi intervengono medeſimamente con li ſuoi Avvocati dall'altra, con quanto ambe eſſe Parti ſive Avvocati ſuoi hanno voluto in longhe diſputazioni sì in voce, come in Scrittura dir, dedur, & allegar in tal propoſito per favor delle loro ragioni, & volendo queſto Collegio poner fine alle Liti, & queſtioni che per il tempo ha da venir

fra

fra li ſopradetti per tal cauſa poteſſero occorrere, come è mente di Sua Serenità, però

L'anderà Parte che per auttorità di queſto Collegio ſia preſo, & fermamente deliberato, che li Originarj della Terra di Lonato abitanti fuori del Stato in Terre aliene fino a che ſtaranno fuori ſiano del tutto privi di ogni benefizio delli Beni del Venzago.

——— 7)
——— 0) Datum juram.
——— 0)

Che li Originarj p.ti abitanti fuori di Lonato poſſino conſeguir delli Beni ſopradetti del Venzago per la ſua contingente porzione.

——— 5)
——— 2)
——— 0)

Tratta dalla Filza Spazzi eſiſtente nell'Archivio del Collegio Illuſtr. de XX. Savj del Corpo dell'Eccell. Senato.

Vicenzo Belluni Nod. V. Segr.

Parte della Comunità Avverſaria.

1604. 16. Gennaro.

Omiſſis.

ITem in detto Conſiglio li 4. Maggio 1606. per Balle nu. 23. affermative, nu. 20. Contrarie fu preſa Parte a Fol. 202.

Ed avendoſi a queſta Comunità a trovar Danari per mandar alla Clariſſima Sig. Bernarda per il Cenſo che gli paga queſta Comunità, maſſime eſſendo ſtati avviſati li Signori Reggenti di queſta Comunità molte a Venezia per detta Cauſa. Et non ſi facendo ne patirebbe queſta Comunità molte ſpeſe, nè ſapendo li Conſoli dove trovar Danaro, e per fuggir le ſpeſe mandano parte, che a chi pare, e piace, che li detti Conſoli pigliano ad impreſtito dal Maſſaro di Venzago proprio delli Originarj di queſta Comunità Ducati ſeſſanta Veneziani per doverli mandar ut ſupra, da eſſergli poi reſtituiti per Gio: Giacomo

mo Rezini Maſſaro Ordinario di queſta Comunità l'Anno preſente.

Omiſſis.

Item in detto Conſiglio li 4. Febraro 1607. fu preſa Parte per Balle nu. 37. affermative, e nu. 6. negative.

Che li Conſoli predetti abbiano auttorità di tior dall'Ebreo Banchiero Scudi trenta, e quelli mandar alli Nuncii Noſtri in Venezia per il biſogno della Cauſa, che ſi tratta per eſecuzion di Parte dell'Univerſità, dovendoſi ad eſſo Ebreo far le debite Cauzioni:

Ommiſſis.

Parte della Communità di Lonato.

1605. 10. Febraro.

COnvocata, & congregata l' Univerſità delli Originarj della Terra di Lonado de licenza, & in preſenza del Clar. Sig. Prov., e del Magn. Sig. L. T. Pret. d'eſſa Terra, fù per li Spp. Conſoli mandata l' infraſcritta Parte, vid. &c.

Eſſendo ſtà deliberato per l'Eccell. Collegio de X. Savj dell' Eccell. Senato Delegati dalla Ser. Signoria, che li Originarj della Terra di Lonato abitanti fuori del Stato in Terre aliene, ſino che ſtaranno fuori, ſiano del tutto privi d' ogni benefizio delli Beni del Venzago, e che li Originarj abitanti fuori di Lonato poſſino conſeguir delli Beni ſopradetti del Venzago per la ſua contingente porzione, acciò detta eſpedizione abbi la ſua debita eſecuzion. Però

L'anderà Parte, che ſii fatta nova Diviſione di detto Venzago, e ſii dato anche la ſua porzione alli Originarj nativi di Lonato ſe ben abi-

abitanti fuori, come ſi dà alli Originarj nati, & abitanti in detta Terra di Lonato. Dovendo però, & eſſendo obbligati queſti non abitanti concorrere in tutte le Gravezze, & Fazioni che occorrano in detta Comunità nel modo, & forma, come fanno li altri Originarj nativi abitanti, & partecipanti di detto Venzago.

La qual Parte dopo eſſer ſtà letta una, e più volte a chiara intelligenza d' ogn' uno. & ſopra di quella fatteſi diverſe Diſputazioni fù ballottata, e reſtò preſa da Balle 248. affirmative, & 40. negative.

Jacobus Antonius Montanari Not.,
& Cancell. Prov. &c.

Lettere Preſſidenti a favor non Abitanti contro Univerſità.

1604. 19. Febraro M. V.

Al Proveditor di Lonado.

SI ſono doluti innanti di Noi l'Interv. per li Originarj della Terra di Lonado Abitanti fuori di Lonado ch'eſſendo il Meſe di Gennaro p. ſtato per il Coll. Noſtro a loro favore terminato in Contraditorio con li Interv. di quella Univerſità, che li Originarj predetti Abitanti fuori di Lonado poſſino conſeguir il benefizio delli Beni del Venzago in eſecuzione della qual Spedizione ſono comparſi innanzi V. M. Gio: Maria Ongarino, & Andrea Martarello per nome ſuo, ed altri Originarj d'eſſe Terre Abitanti nelle Terre, e Luochi di queſto Ser. Dominio dimandando che nella compartita di eſſi Beni del Venzago doveſſero eſſere compreſi anco eſſi non dovendoſi far eſtrazion dei Collonelli, ſe anco eſſi non erano incluſi, il che dovendo eſſer fatto conforme a detta Eſpedizion, con tutto ciò par per quanto ci hanno eſpoſto, che Voſtra Magnificenza abbi dichiarito doverſi provedere alla eſtrazione di eſſi Collonelli, coſa che

ci

ci è parſa ſtrana ad intender, onde convenendoſi alla dignità di queſto Coll., che li Giudizj per eſſo fatti abbiano la ſua eſecuzione con le preſenti; Ricerchiamo la Magn. Voſtra, che l'Eſtrazione delli predetti Collonelli abbi per nulla, come ſe fatta non foſſe. Commettendo a quelli dell'Univerſità predetta che non debbino più far Eſtrazioni di eſſi Collonelli, ſe non ſaranno in quelli incorporati li Originarj di eſſo loco ſolo Abitanti fuori delle Terre, ma nelle Terre, e Luochi di queſto Ser. Dom., acciò cadaun dieſſi poſſi conſeguir la ſua debita porzione in tutto, e per tutto giuſto la forma della ſudetta Diviſione non ci dando più occaſione di ſcriver in ſimil materia &c.

(Pietro Canal Preſs:

(Tomaſo Contarini Preſs.

Altra Parte dell'Univerſità.

1605. 24. Agoſto.

ESſendo ridotta l'Univerſità degl'Originarj di queſta Terra de licenza delli Magn. Sign. Rettori, così inſtanti da miſ. Hieronimo Mapella, e Bortolamio Robazzi Conſiglieri del preſente Meſe, fù in eſſa Univerſità, ed alla preſenza d'eſſi Signori Rettori per eſſi Conſoli proggetta l'infraſcritta Parte, che così votata avevano portata, e quella dopo eſſer ſtà da loro letta, ed a quella contradetto, così per li Spp. Sindici, come per altri d'eſſa Univerſità, come che foſſe pregiudiziale ad eſſa Univerſità per le ragioni in eſſa allegate, fù nondimeno per eſſi Conſoli mandata, la qual Parte levata trovoſſi preſa da Balle 181., e 51. negative.

Il tenor della qual Parte ſegue videlicet &c.

L'anderà Parte, che Invocato il Nome dello Spirito Santo, affine che reſtino ſopite, e terminate le quaſi immortali Litti nelle Diviſioni del Venzago, ſia fatta nuova Diviſione di eſſo, nella quale ſiano deſcritti

ti li Originarj abitanti anche fuori di Lonato, purchè non fuori dello Stato di Sua Serenità acciò poſſano conſeguir delli Beni ſopradetti del Venzago per la ſua contingente porzione, laſciando li Originarj della Terra di Lonato abitanti fuori dello ſtato in Terre aliene nella condizione, che s' attrovano conforme alla Sentenza dell'Eccellentiſſimo Collegio delegato 12. Gennaro 1604. alla quale per riverente eſecuzione d' eſſa s'abbia in tutto, e per tutto perfetiſſima relazione &c.

Jacobus Antonius Montanari Not. ex Canc. Prov. extraere fecit &c.

Fede degl' Originarj non abitanti:

1605. 11. Decembre.

CAmillus a Cornu Doct. Decanus Un. Illuſt., & Rev. D. Epiſcopi Tarviſini in Spiritualibus, & Temporalibus generalis. Univerſis, & ſingulis præſentes Noſtras inſpecturis, viſuris, lecturis, pariter, & Legis Audituris fidem facimus, & atteſtamur infraſcriptas de Familia Ongarina, & Aſula reſpective omnes de legitimo Matrimonio procreatas Tarviſii commorantes vivere, & vitali aura veſti, prout Teſtimonio Rev. D. Petri Cecchetti, & Rev. D. Gratioli Sabbani Rectores, & Sacriſtas Parrochialium Eccleſiarum reſpective S. Martini, & Cathedralis Tarviſini ſub queis Parrochis, & Eccleſis deguntur, ac morantur affirmatum Nobis extitit &c.

D. Alexandri Filj qu. D. Pauli Ongarini Annorum 50. vel circa, Vincentiam, & Marietam ejus Filias.

D. Jo: Dominicum Fratrem prædicti D. Alexandri Annorum 40. vel circa, & D. Marietam ejus Uxorem.

D.

D. Jo: Mariam Fratrem ſuprad. Alexandri, & Jo: Dominici annorum 34. vel circa, & Joannam ejus Filiam.

D. Lucietam rel. q. D. Ludovici Ongarini Fratris ſuprad. DD. Alexandri, & Jo: Dominici, & Jo: Mariæ, nec non Paulum, & Cattherinam filios dictorum Jugalium ſcilicet Lucietæ, & Ludvici, quem Paulum atteſtamur habere, & atingere Annos decem, & octo circa.

Admiſſa ſolum pro Ongarinis &c.

1605. 27. Decembre. Simile d'altri Originarj.

1605. 4. Decembre. Simile.

1606. 12. Gennaro. Simile.

Aſſegnazione di porzione dei Beni Venzago alli Originarj non Abitanti in Lonato.

Copia eſtratta dal Libro delli Collonelli delli Originarj di Lonato eſiſtente nella Spet. Comunità di Lonato per la Diviſion del Venzago fatta li 27. Gennaro 1606.

1606. 27. Gennaro.

FU' nell' Univerſità della Terra di Lonato congregato &c. per li Magn. Sign. Rettori fatta elezion a ſorte delli Capi de Collonelli, e Collonelli di Venzago per detto ut infra &c.

Omiſſis.

Copullazione delli Capi de Co[illegible]
Pontille fatta alli 27. Genn[illegible]
nuova Diviſione del Venzago.

Omiſſis.

Bernardino Ongarino——T. 2. B. 2. [illegible] 6.

Omiſſis.

Aleſſandro Ongarino——T. 3. B. 7. B. 13.

Omiſſis.

Parte della Univerſità per diviſion del Venzago.

1611. 13. Marzo.

RIdotta l' Univerſità delli Capi di Famiglia Originarj di queſta Terra di Lonato nel loco ſolito d'ordine delli Conſoli, & con licenza, e preſenza dell' Illuſtr. Podeſtà, e M. Illuſtre Sig. Luogotenente Proviſorio d'eſſa Terra, furono per li Spett. Sigg. Deputati già per eſecuzione di Deliberazione d'eſſa Univertà de dì 16. Gennaro proſſimo paſſato eletti per la nova diviſione delli Beni del Venzago propoſti gl'infraſcritti Capitoli per occaſione di tal diviſione, li quali dopo eſſer ſtà letti a chiara intelligenza di cadauno delli ridotti furono per eſſa Univerſità approbati con Balle 181. trovate nel Boſſolo Bianco, e 20. trovate nel Roſſo.

Omiſſis.

35. Che per rimovere ogni difficoltà, che poteſſe naſcere nella preſente Diviſione accadendo

dendo che alcuno delli Abitanti fuori di queſta Terra, Territorio ſul Stato di queſto Ser. Dominio, li quali non hanno giuſtificato ancora d'eſſere Originarj di queſta Terra, per l'avvenire giuſtificaſſero legalmente tal origine ſua d'eſſa Terra, in tal caſo ſiano fatti Creditori de L. 2. plan. per cadauna Bocca.

Cæteris Omiſſis.

Tenchetta Not., & V. Canc: Sp. Com. Lonati extraere fecit, ſubſcripſit, & ſigill.

Altra Simile.

1615. 21. Novembre.

RIdotta la Univerſità delli Capi di Famiglia Originaria della Terra di Lonato Convocata, e Congregata nel modo, e luogo ſoliti de Licenza, e colla preſenza, e conſenſo dell'Illuſt. Sig. Podeſtà, & Eccell. Sig. Proved. d'eſſa Terra fu in eſſa per li Sop. Deputati eletti a far la nuova Diviſione della Poſſeſſione del Venzago, e compillazione delli Colonelli eſpoſto eſſer il tutto in pronto, & aver eſſi fatti li ſeguenti Capitoli, e mandata Parte per la loro approvazione quali ſono vid.

Cæteris ommiſſis.

34. Che per rimover ogni difficoltà che poteſſe naſcer nella preſente Diviſione accadendo, che alcuno delli Abitanti fuori di queſta Terra, e Territorio ſul Stato di queſto Sereniſſimo Dominio, li quali non averanno giuſtificato ancora d'eſſer Originarj di queſta Terra, per l'avvenire giuſtificaranno legitimamente tal origine ſua d' eſſa Terra, in tal caſo ſiano fatti Creditori di L. 2. plan. per cadauna Bocca all' anno. Quali Capitoli furono approbati per Balle 109. aff., 9. contrarie.

1621. 5. Giugno.

Sindicali.

1622. 13. Febraro.

Parte Univerſità per nuova Diviſione del Venzago.

Parte Comunità Averſ. Delegata.

1622. 7. Agoſto.

COnvocato, & congregato l' Onor. Conſ. di 60. delli Originarj di Lonato al modo, & loco ſoliti di licenza delli Sign. Rettori d' eſſa Terra alla preſenza ſolo dell'Illuſt. Sig. Podeſtà fù per li Spp. Conſoli mandata la Parte che ſegue, cioè che a Scruttinio ſecondo il ſolito ſiano eletti cinque delli Originarj di queſta Terra, quali con titolo di Deputato alla nuova diviſione del Venzago, debbano quanto prima far far Publico Proclama, che chi pretende conſeguir benefizio, ò porzione del Venzago debbano nel termine, che ad eſſi Deputati parerà con la loro fede comparire facendo per li Abitanti fare la ſolita deſcrizione, & poſſino ordinar le Bocche a Colonelli, facendo anco quelli Capitoli, che giudicaſſero eſſere di giovamento alla detta Poſſeſſione da eſſere tali Capitoli letti, & approbati nella Sp. Univerſità, la qual Parte levata, reſtò preſa di Balle 44. affirmative, nulla contraria &c.

Parte Univerſità.

1622. 18. Decembre:

COnvocata, & congregata la Spett. Univerſità delli Capi di Famiglia Originali della Terra di Lonado ſul Palazzo &c.

Item nella medeſima Univerſità, avendo li Spp. Conſoli, & Sindici datto parte a queſta Univerſità di quanto vien tentato, & procurato, dal Sign. Julio, & Conſorti Segali da Salò, & Deſenzano per eſſer admeſſi alla partecipazione della Poſſeſſione del Venzago per preteſa loro Originalità, & con quante vie travagliano queſta Univerſità, non obſtante l'obblatione fatta a detti Segali per nome di queſta Comunità deſideroſa di terminar ogni conteſa, & lite per quella più breve, & meno diſpendioſa via ſia poſſibile, nè volendo queſta Univerſità mancare alle diffeſe delle ſue ragioni. L'anderà Parte che ſia delegata l' Auttorità di queſta Univerſità al Conſiglio di 60. perchè poſſa, & debba far quelle Deliberazioni,

ni, & Speſe che ſaranno neceſſarie, opportune, & eſpedienti per detta Cauſa a Speſe di dette Poſſeſſioni del Venzago, & quello che ſarà fatto, & operato per detto Conſiglio vaglia, & tenga come ſe foſſe fatto per queſta Univerſità, & levata eſſa parte reſta preſa de Balle cento quaranta quattro affermative, & nove negative &c.

Omiſſis.

Parte dell' Univerſità.

1635. primo Luglio.

COnvocata la Sp. Univerſità delli Originarj di Lonato al numero di 87. nel modo, & loco del Conſeglio ſoliti, con licenza, & alla preſenza delli Sigg. Rettori, fu in eſſa mandata la Parte del tenor, che ſegue.

Eſſendo ſtato rifferito in queſta Univerſità il ſtato nel qual s' attrova li intereſſi di queſto Publico per il Venzago, così a Salò per il Debito delle Gravezze come a Breſcia, ſopra le riſpoſte che devono fare gl' Eccell. Signori Rettori di Breſcia, & le oppoſizioni fatte per occaſione di detto intereſſe nel quale viene accennato da quelle E E. dovere nel pagamento delle Gravezze eſſer propoſte l' Intrate del Venzago, & dovendoſi capitar a qualche reſſoluzione per non laſciar in abbandono negozio, dal quale, e non da altro può queſta Comunità ſperar qualche ſollievo, ſenza di che ſi vede manifeſta la rovina del Publico, e del Privato.

L' an-

L'anderà Parte, che a Scruttinio ſiano eletti tre delli Originarj di queſta Terra, quali debbano procurar l' eſpedizione del Negozio di Breſcia, & rappreſentar inſieme le ragioni di queſta Univerſità per procurar di non ricever pregiudizio nelle coſe giudicate.

La qual Parte levata reſtò preſa per Balle 67. aff., 20. neg.

Item in detta Univerſità fu anco mandata la Parte del tenor che ſegue.

Che nonoſtante la Parte ſudetta riſſoluta queſta Univerſità non abbandonar il Negozio di Breſcia, ſia per eſſo Negozio, e per quello di Salò delegata tutta l' autorità di queſta Univerſità al Sp. Conſeglio per puoter prender quelle riſſoluzioni, che ſtimerà neceſſarie, & eſpedienti per conſeguir quel ſoglievo, che ſi ſpera da Sua Ser. in modo però, che le Entrate del Venzago ſiano propoſte a ſolo ſoglievo delli Originarj, & con quelli altri ordini, & regole, che ſaranno ſtimate giovevoli.

La qual Parte levata reſtò preſa per Balle 67. aff., 22. neg.

Michiel Panicia V. Canc. &c.

Supplica.

1635. 8. Luglio.

Illuſtr., & Eccell. Sigg. Rettori.

MEntre la povera Terra di Lonato langue fra mille anguſtie oppreſſa da graviſſimi debiti col Publico, e col Privato, e non vede per ora di poter ricever ſoglievo, che dalla Publica Carità, e Munificenza poichè da ſe medeſima non è certo a riſſorger valevole ſopramodo indebolita, & aggravata, gli Originarj di eſſa per porger qualche rimedio al loro cadente ſtato, ſi riſſolvano a far tutto quello che dal canto di eſſi è poſſibile (hanno come è ben noto alla prudenza di V.V. E.E.) la Poſſeſſione del Venzago poſta nella Giuriſdizione della Riviera, e con eſſa contribuente, comperata dagl'Antenati de medemi Originarj col proprio loro Danaro, e che fra eſſi per eſecuzion de Publici Decreti veniva di 7. in 7. anni di vita della quale appunto l'ultima Diviſione deve terminar l' anno 1636. delle Entrade di queſta ſi contentano terminata che ſia detta ultima Diviſione privarſi, e che queſte a prò ſolamente, come richiede ogni dovere,

vere, & giuſtizia ſiano applicate al pagamento dei debiti, che tengono con Sua Serenità, & con diverſi particolari detratte però le Gravezze che per la medema Poſſeſſione pagano in Riviera, e quel di più che a baſſo ſi eſprimerà: Egli è ben vero che il Venzago va quaſi del tutto incolto, ma col benefizio di qualche tempo, e con affittarlo per via d'Incanto a diverſe Perſone procureranno che ſia ridotto ad ogni poſſibile Coltura a porzione ſi anderanno di tempo in tempo imponendo Taglie fra li non Originarj abitanti conforme all'uſo delle Comunità, e riducendoſi in cumulo, e l'Entrate di quello, e l' Eſazioni di queſte inſieme con quelle poche Rendite della Comunità che ſi propongono anche a beneficio delli abitanti non Originarj, ſi applicheranno le ſumme del Danaro alla ſoddisfazione dei Debiti, non meno che delle ſpeſe, Fazioni, e Gravezze di tempo in tempo occorrenti ma ſempre quelle del Venzago a pro ſolo delli Originarj, frattanto che queſte coſe all'atto pratico ſi riducono è neceſſario che Sua Serenità reſti ſervita di condonar a quella poveriſſima Terra il più che poſſibile ſia dei debiti, che ella tiene in Camera, e di eſentarla per qualche tempo da qualche aggravio col farle inſieme per buon ſpacio di Anni termine al pagamento di

quan-

quanto ſopravanzaſſe, come pure la Publica Paterna Pietà ſi è compiacciuta di fare con molte Terre del Veroneſe alcune del Breſciano, e con i Territorj medeſimi. E pure Lonato, a chi ſi ſia non cede in patimenti, & aggravj la frequenza delli Alloggj la qualità del ſito, i danni della Guerra, e della Peſte, ſono coſe troppo note, e che lo rendono d'ogni comiſerazion degno, oltre che la ſpontanea eſibizione, che ora fanno gl'Originarj deve ſuggellare totalmente il credito delle ſciagure di quel infelice Terra, la quale non può che col beneficio di molti anni riſtorarſi reſta ſolo che la pietà di V.V. E.E. rimanghi ſervita, come umilmente ſupplicano gl'Intervenienti della Comunità di reſpondere a ſuo favore per il ſupplicato meritato, e lungamente bramato ſoglievo, acciò venendo da molte parti applicati rimedj alle calamitoſe infermità di lei, vadi di tempo in tempo riſſanandoſi da tanti languori, e riſſanata prender forza di impiegarſi pienamente, come deſidera, e come è antico ſuo Inſtituto al Servizio del ſuo benigniſſimo Prencipe. Grazie &c.

Terminazione Zorzi per il Venzago tagliata dal Giudizio 1761.

1637. 6. Febraro.

SOpra quello, che con riſſoluta eſpreſſione ci reſta denotato dall' Eccell Senato in Ducali dì 28. del paſſato circa il dover coltivarſi, & affittarſi la Poſſeſſion del Venzago, con applicazion degl' Affitti, che ſi anderanno cavando da eſſa di tempo in tempo all'eſtinzione de Debiti, che tiene la Comunità di Lonato in Camera di Breſcia con altri diverſi particolari, & ad altre ſimili urgenze in ſolievo, e comodo della medema Comunità, & a benefizio ſolo delli Originarj di eſſa, avendo Noi avuto li dovuti rifleſſi, & con l' occaſione del paſſaggio Noſtro per quella Terra a queſta volta, preſe le neceſſarie informazioni coll' aver pure ſentito le ragioni in Scrittura eſibiteci da ſ. Piero Goglione, Cipriano Paganino, Paolo da Colio, Gio: Battiſta Moreſco, ed altri eſponenti, che la Parte con la Scrittura deliberata nel Conſeglio ſpeciale di Lonato ſotto li 8. Luglio 1635.

1635., e la deliberazione ſopra quella ſeguita dal medeſimo Eccell. Senato ſotto li 19. Novembre ſuſſeguente con li Capitoli preparati per l' Incanto di detti Beni del Venzago ſiano coſe ſurretitie, & aſſolutamente pregiudiciali agl' intereſſi degl' Originarj dell' Eſtimo Minore per le cauſe in eſſa Scrittura dichiarite da una, & dall' altra il Sign. Achile Patuzzi, Gerolamo Ceruto, Giovanni Patuzzi, Antonio Savoldi, Gio: Battiſta Mocino, Ottaviano Patuzzo, Giuliano Robazzolo, & Gioan Battiſta Carteri a detta inſtanza, contradicenti, & ricercanti la eſecuzione della Parte ſudetta del Conſeglio Speciale, e deliberazione dell' Eccell. Senato a quella innerente per altre ragioni abbondantemente addotte.

Il tutto da Noi maturamente conſiderato conformandoci alla giuſtiſſima Publica intenzione, e rimovendo gl' oſtacoli, e le cavillazioni con quali è ſtata ſin' ora divertita l' eſecuzione della medeſima Publica Volontà, abbiamo conoſciuto neceſſario di devenire alla preſente Terminazione in virtù della quale con l' Autorità impartitaci dall' Eccell. Senato nelle Ducali predette dì 28. del paſſato, comandiamo eſpreſſamente alli Reggenti della Communità

ſu-

ſudetta , che ſenza alcuna frapoſizione di tempo debbano far dividere in ſuſſicienti , & aggiuſtate porzioni li Beni , & la Poſſeſſione anteſcritta del Vanzago , coſicchè con la Diviſione predetta più facile ne rieſca a parte , a parte l' Affittanza , alla quale ſeparatamente , & con diſtinzione a una per una di qual ſi ſia delle porzioni ſteſſe , doverà poi divenirſi ſecondo l'ordinario all' Incanto, deliberandoſi cadauna d' eſſe porzioni al più Offerente , come ſarà ſtimato più proprio , & vantaggioſo quei che fra i propoſti , & nominati a Noi per la Diviſione , & Fonzione predetta ſarano a cautella maggiore dell' importanza del Negozio da Noi ſteſſi ſcielti , & conoſciuti migliori per opera sì rilevante , & neceſſaria &c.

Il Dinaro , che ſi anderà cavando di volta , in volta da queſta Fittanza , doverà rimaner eſpreſſamente applicato in primo luogo al pagamento de Debiti della Comunità predetta in Camera di Breſcia , & a queſto doverà efficacemente invigilarſi da quel Clar. Sig. Prov., e Succeſſori , con ſignificar di tempo in tempo agl' Illuſt. Signori Cap. di detta Città il preciſo amontar delle Fitanze, onde anco eſſi poſſino biſognando, concorrere alle diſpoſizioni che occorreſſero per la pontuale eſecuzione di quanto è predetto , & ſucceſſivamente reſti poi

il

il Denaro di detta ſpecialità alla ſoddisfazione d' altri particolari Debiti , & ad' altre urgenze di ſopra accennate ſempre a benefizio de ſoli Originarj , ſenza che mai ſia alterata , o in altro ſenſo interpretata queſta Diſpoſizione, che s' aggiuſta , e pienamente dipende dalla ſteſſa Publica dichiarita volontà.

Omiſſis.

1637. 8. Maggio.

Rifforma del Conſ. di Lonato approvata dalle Sindicali 1674. da cui vengono eſcluſi gli Foraſtieri dal Conſiglio.

Omiſſis.

Ogni Conſigliero giurarà di nominar Cittadini Originarj , che ſtimarà per coſcienza eſſere dei più Civili atti , & idonei al carico di Conſigliere &c.

1674. 25. Gennaro.

Sindicali approvative la ſudetta Rifforma.

1674. 25. Gennaro.

Omiſſis.

Ogni Meſe debba ridurſi il Conſiglio giuſto la regolazione dell' Eccell. Senato in pena a quelli , che non capitaſſero dopo dato il ſuono della ſolita Campana , ed Inviti del Fante non avendo legitima cauſa da eſſer conoſciuta dal Conſeglio d' un Ducato per cadauna volta.

Termin. dei Sindici, & Inq. in T. F.

1674. 28. Aprile.

IL motivo, che hà dato ſempre fomento in queſto Territorio alle maggiori confuſioni, e diſcordie, e Litiggj nei Comuni, oſſerviamo eſſere ſtato quello trà Originarj, e Foraſtieri contro l' ammiſſione dei Foraſtieri alla partecipazione delle Cariche, prerogative, entrate, e beneficj delli Originarj poſſeduti. Omiſſis.

Che gli Foraſtieri come ſopra entrino ſenza alcun esborſo al beneficio de' Beni Comunali, e di tutti quegl'altri Beni, che godono i Comuni per antiche Donazioni, ma in caſo, che riceveſſero l'Originalità in un Comune, che aveſſe Entrate particolari acquiſtate da Antiche Perſone Originarie col loro proprio Soldo poſſino godere anche in queſta natura de Beni, quando paghino per una ſol volta quanto poſſi eſſer la proporzione dell'utile &c.

Stampa minor Eſtimo c. 89.

Reviſione Salvini.

1701. 23. Decembre.

Omiſſis.

Summa la ſpeſa per tutto il 1699. pic. L. 436809:13
Summa dell'Entrata anted. pic. — L. 285652:16
Qual'Entrata battuta dalle Speſe ——————
reſtava di ſpeſo ——————— L. 151156:17

Per quali L. 151156:17 picc. ſi doveva gettar Taglie in ordine al Decreto dell'Ecc: Senato 9. Giugno 1619. ſopra la Parte dell' Univerſità di Lonato 28. Ottobre 1615. come in queſto a Foglio X., ma queſte vedeſi ſopite con l' Entrate del Venzago. Omiſſis.

PArticole tratte dalle Taglie formate negl' infraſcritti anni dalla Sp. Comunità di Lonato, e gettate a carico degl'Originarj, Foraſtieri abitanti, non abitanti, e venuti di nuovo ad abitare in Lonato, e ſuo Diſtretto ſopra le ſpeſe incontrate da detta Comunità, ſupplite quelle dei Foraſtieri abitanti, non abitanti, e venuti da nuovo nell' eſazioni ordinarie o ſia Territoriali di detta Sp. Comunità, e le Taglie a carico degl'Originarj ſodisfatte colle Rendite provenienti dai Beni del Venzago.

1 7 1 4.

Taglie per le ſpeſe occorſe alla Sp. Comunità di Lonato l'anno 1714.

Taglie degl'Originarj.

		Eſtimo.	Taglia.
Abitante a Deſenzano.	Ommiſſis &c. Sig. Dot. Girolamo Gallina	L. 4:-:-	L. 33: 8

1 7 1 5.

Taglie degl'Originarj.

Abitante a Deſenzano.	Ommiſſis &c. Sig. Dot. Girolamo Gallina	L. 4:-:-	L. 38:12

1 7 1 6.

Taglie degl'Originarj.

Abitante a Deſenzano.	Ommiſſis &c. Sig. Dot. Girolamo Gallina	L. 4:-:-	L. 31: 8

1 7 1 7.

Abitante a Deſenzano.	Ommiſſis &c. Sig. Dot. Gerolamo Gallina	L. 4:-:-	L. 38:—

1 7 1 8.

Abitante a Deſenzano.	Ommiſſis &c. Sig. Dot. Girolamo Gallina	L. 4:3:2	L. 37: 5

1 7 1 9.

Abitante a Deſenzano.	Ommiſſis &c. Sig. Dot. Girolamo Gallina	L. 4:-:-	L. 46: 4

1 7 2 0.

Abitante a Deſenzano.	Ommiſſis &c. Sig. Dot. Girolamo Gallina	L. 4:-:-	L. 56:—

1 7 2 1.

Abitante a Deſenzano.	Ommiſſis &c. Sig. Dot. Girolamo Gallina	L. 4:-:-	L. 65:—

1 7 2 2.

Abitante a Deſenzano.	Ommiſſis &c. Sig. Dot. Gerolamo Gallina	L. 4:-:-	L. 34:—

1 7 2 3.

Abitante a Deſenzano.	Ommiſſis &c. Sig. Dot. Girolamo Gallina	L. 4:-:-	

1 7 2 4.

Abitante a Deſenzano.	Ommiſſis &c. Sig Ecc. Dot. Girolamo Gallina	L. 4:-:-	L. 5 6 4

Segue.

Eſtimo. Taglia:

1725.

Abitante a Deſenzano. Ommiſſis &c. Ecc: Sig. Dot. Girolamo Gallina——L. 4:—:— L. 62:—

1726.

Abitante a Deſenzano. Ommiſſis &c. Ecc. Sig. Dot. Girolamo Gallina——L. 2:16 L. 29:—

1727.

Abitante a Deſenzano. Ommiſſis &c. Ecc: Sig. Dot. Girolamo Gallina——L. 2:16 L. 27:17

1728.

Abitante a Deſenzano. Ommiſſis &c. Ecc: Sig. Dot. Girolamo Gallina——L. 2:16 L. 28:13

1729.

Abitante a Deſenzano. Ommiſſis &c. Ecc: Sig. Pietro Gallina——L. 2:16 L. :

Ommeſſe l'altre Partite fino all'anno 1760. delli pagamenti fatti da Noi Gallina per conto delle Taglie ſopra gli Noſtri Beni con la porzione del Venzago.

Partita Zaniboni.

1753.

Taglie per le ſpeſe dell'anno 1753.

Taglie degl'Originarj.

Abitante a Verona. Ommiſſis &c. Angelo Zaniboni——L. 5:—:—

1756.

Taglie per le ſpeſe occorſe l'anno 1756.

Taglie degl'Originarj.

Abitante a Verona. Angelo Zaniboni——L. 5:—:—

1759.

Taglie per le ſpeſe occorſe per l'anno 1759.

Taglie degl'Driginarj.

Abitante a Verona. Angelo q. Gio: Battiſta Zaniboni——L. :—:— L. 5:—

Partita Segala:

1714. uſque 1759.

Taglie per le ſpeſe occorſe.

Ommiſſis &c.

Taglie degl'Originarj.

Abitante a Salò. Sig. Gio: Franceſco Segala——L. 1: 7:— L. 11:10

Sig. Aleſſandro Segala——L. :13:— L. 5:17

Abitanti agl' Orzi Nuovi.

Taglie degl' Originarj.

1726.

Omiſſis.

Sig. Sargente Maggior Carlo Bontempo per L. 2:3.——————————L. 29:—

Omeſſi gli Pagamenti fatti con le Rendite del Venzago ad' altri Originarj non Abitanti.

Diſpacio dell' Eccell. Carica di Breſcia all' Eccell. Senato.

1751. 22. Novembre.

Omiſſis.

LA ſeconda diſpoſizione conſiſte in pagar dalla Caſſa del Venzago a quella della Comunità tutte le Partite delle Taglie degl' Originarj cioè per il ricco ſi paga la groſſa Partita toccante il di lui Eſtimo, e la piccola toccante la Teſta, e per il povero ſi paga il ſolo piccolo Teſtatico.

Omiſſis.

St. M. Eſtimo c. 174.

1756. 17. Febraro.

AQualunque io ſottoſcritto faccio giurata fede come fui Computiſta di queſta Sp. Comunità di Lonato l' Anno 1756. per il riparto della Taglia ſolita metterſi ogni Anno, ſiccome il Caratto delle medeſime Taglie compreſo la limitazione vecchia, Suſſidio Taſſa di Gente d' Arme, Taglia Ducale, Ordine di Banca, ed altri Publici Aggravj ſpettanti agl' Originarj della Comunità medeſima ha pagato la Comunità ſudetta con gli proventi del Comun del Venzago a ſoglievo di detti Originarj per eſſo Anno 1756. correnti pic. —L.20521:—

Io Girolamo Aſtolfi Computiſta.

Pagamento del Campatico per Noi Gallina.

1756. 22. Giugno.

ATteſto io ſottoſcritto Eſattore della Sp. Comunità di Lonato d' aver fatto il pagamento nella Magnif. Ducal Camera di Breſcia alle quì ſottonotate Famiglie degl' Originarj dell' ora importar del Campatico con gli proventi delle Rendite del Venzago, come da Parte di queſto Onor. Conſ. al quale &c. Ommiſſis.

Sig. Dot. Pietro Gallina————————L. 28: 3

Io Gio: Maria Gallinetti Eſattore del Venzago.

St. B Adv. c. 184.

Bilancio Adv. al Magiſt. dei R.R.

1758.

Omiſſis.

Bilancio del Dar, & Aver della Sp. Comunità di Lonato, come Proprietaria dello Stabile, oſſia Poſſeſſione del Venzago a pro di eſſo, ed a benefizio de ſoli Originarj poſto queſto, e giudicato nella Giuriſdizione di Salò &c. Omiſſis.

Speſe per tante, che ſi devono pagare a ſoglievo dell' Eſtimo, e Teſte degl' Originarj ſopra le L. 31094. che ha di maggior Speſa alla Rendita. Omiſſis.

Per tanti al pagamento dei Campatici caricante gli Beni dei ſudetti Originarj eſecutivamente al Decreto 1757.——————L. 8613:12

Summa Dar—L. 48876:—

Rendita Venzago——————L. 51570:—

St. B Adv. c. 187.

Bil. del D. della Comunità di Lonato.

1758.

Omiſſis.

Speſa——————L. 73645:—

Tutta l' Entrata——————L. 52549:—

Mancano—L. 21094:—

Per quali L. 21094. vengono gettate Taglie a tenor dei Statuti di Lonato riſſultando il Caratto a peſo degl' Originarj per il reſpettivo loro Reale, e Teſtatico in pic. L. 17636:18 che viene ſuplito coi proventi del Venzago &c.

Altra eſtratta dal detto Libro Proviſioni al f. 348.

Andrea Manerba con Famiglia &c. admeſſo con Parte 10. Febr. 1658. per Balle aff. n. 25., neg. n. 4., e coll'effettivo pagamento ivi enonziato di pic.——————L. 700:—

Giorgio Avoſto con Famiglia &c. adm. con Parte 23. Mag. 1658. per Balle aff. n. 18. neg. 12., e coll' eſibizione di pl.——————L. 550:—

Altra eſtratta dal detto Libro Proviſioni f. 357.

Girolamo Cavagnino qu. Gio: con Famiglia &c. admeſſo con Parte 16 Giugno 1658. per Balle aff. n. 22. neg. 8., e con l'eſibizione di pl—L. 400:—

Criſtoforo Ricetto con Famiglia &c. admeſſo con la ſudetta Parte per Balle aff. n. 27. neg. n. 3., e con l'eſibizione di pl.——————L. 700:—

Andrea da Monte qu. Zeno con Famiglia &c., admeſſo con la ſudetta Parte per Balle aff. n. 27., neg. n. 3., e con l'eſibizione di pl.——L. 500:—

Paulo Belengo qu. Girolamo con Famiglia &c. admeſſo con la ſudetta Parte per Balle aff. n. 21., neg. n. 9., e con l'eſibizione di pic.—L. 500:—

An-

Andrea, e Fratelli qu. Ottavio Piecено con loro Famiglia &c. admeſſi con la ſudetta Parte per Balle aff. n. 21., neg. n. 9. coll' eſibizione di pl.——————————L. 700:—

Jo: Tenchetta Not., & V. Canc: Spect. Comunitatis Leonati extraere fecit, ſub., & ſigil. &c.

1791.

Nota delle Perſone Foreſtiere gli di cui Auttori furono aggregati l'Anno 1643., ed intervengono nel preſente Giudizio a contendere la loro Quota del Venzago agli Antichi Originarj non abitanti.

Sebaſtiano Apolonio Procuratore de L.L. C.C. Aſſuntori di Giudizio.

Luigi Pizzocolo qu. Bortolamio.

Gia-

Giacomo qu. Gio: Battiſta Pizzocolo.
Lorenzo Pizzocolo.
Domenico Pizzocolo qu. Domenico.
Giuſeppe Cavagnino qu. Lorenzo.
Agoſtino Maſcarino qu. Carlo.
Gio: Manerba qu. Michel.
Domenico Avoſto qu. Sebaſtian.
Gio: Battiſta da Monte.

Omiſſis.

N. 54.

Fede Comunità Avverſaria.

1712. 18. Luglio. Lonato.

SI fà fede per l'Offizio della Sp. Comunità di Lonato, ſiccome la medeſima, ha, ed ha avuto in queſti ultimi tempi d' annua Entrata che cava dalla Poſſeſſione del Venzago propria degli Originarj della medeſima D. 5000. in circa &c.

Omiſſis.

Simile.

1712. 17. Luglio. Lonato.

SI fa fede per l'Offizio della Cancellaria della Sp. Comunità di Lonato, ſiccome li Beni della Poſſeſſione del Venzago propria degli Originarj della medeſima ſono ſtà diviſi ſopra le Boche, e Teſte di detti Originarj con li altri Effetti di detto Venzago con li Capitoli di tempo in tempo deliberati, da tutte le Speſe, e Gravezze d' eſſo Venzago, in virtù del Giudizio 18. Gennaro 1594., e ciò dall' Anno 1595. incluſive per ſino, ch' è ſtà eſeguita la Terminazione Zorzi 1637. 6. Febraro come appare dalli Atti di detta Cancellaria a quali &c.

Michiel Panitia Vic. &c.

Simile.

1712. 8. Agoſto. Lonato.

Si fà fede per l'Offizio della Canc: della Sp. Comunità di Lonato ſiccome la medeſima dopo l'Anno 1634. era aggravata di Capitale, e Cenſuarj, e Livellarj in ſomma di Lite ottanta ſette mille ſettecento quattordeci de Moneta Breſciana, come anco era aggravata d'altre Lire ventimilla in circa di detta Moneta per Cenſi a quel tempo corſi, e non pagati quali debiti al dì d'oggi ſono quaſi affatto eſtinti, eſſendoſi adoperate l'Entratte, & Effetti del Venzago proprio degl'Originarj, ad eſtinguere la maggior parte di detti groſſi Debiti come appar da Regiſtri di detta Canc: dico Moneta

Breſciana per Capitali——————L. 87714:—
Cenſi, e Livelli in circa——————L. 20000:—

Summa in tutto——L. 107714:—

Michiel Panitia Vic. &c.

Fede Comunità Avverſ.

1790. 23. Decembre.

SI fà fede per l'Offizio della Canc: di queſta Sp. Comunità come Proprietaria del Luogo del Venzago &c.

Omiſſis.

Fede Comunità Averſ. in propoſito d'Aggravj.

1712. 3. Settembre. Lonato.

SI fà fede per l'Offizio della Canc: della Sp. Comunità di Lonato, ſiccome con l'Entrate del Territorio della medeſima può attualmente pagar tutte le Gravezze, ed impoſizioni di Sua Ser. tanto per dette Cauſe, come per li Dazj di Macina, e Ducato per Botte, ricavandoſi dalle medeſime ſue Rendite annualmente tanto, quanto baſta per adempire alli ſudetti Pagamenti di Gravezze, e Dazj intieramente, e di più ancora

per

per altre ſpeſe che occorrono alla medeſima, come appar da Regiſtri di detta Canc:, a quali &c., in fede &c.

Michiel Panitia Vic. ſcripſit, & ſubſcripſit.

Terminazion.

1725. 21. Aprile.

Omiſſis.

TErzo. Col fine d'impedire la troppa arbitraria diſpoſizione delle Rendite della predetta Comunità, come s'è rilevato in altra occaſione non potrà dalla medema intraprenderſi più de cætero alcuna Lite nè attiva, ne paſſiva a qualunque Foro ſe non precederà la permiſſione del N. H. Proveditor di Lonato pro tempore, il qual eſaminandone la neceſſità, e conoſcendone le vere cauſe, avrà facoltà d'accordargliela con quelle riſerve, e condizioni che vagliano a divertire gli eccesſivi diſpendj, giovandoſi confida-

dare anderanno con queſto metodo più regolate le coſe, e ſi toglieranno li motivi de' reclami a Contribuenti.

Omiſſis.

Mandato Eccell. Preſſidenti.

1759. 5. Settembre.

NOI Preſſidenti Sopra gl' Officj Deputati all' Eccell. Conſeglio di XL. al Criminal.

Commettemo a voi Nodaro, Scrivan, & altri a chi ſpetta all'Officio di Fontico de Tedeſchi, che dobbiate laſciar eſercitar il Carico di Nodaro, o ſia Scrivan al Libro Roſſo in detto Officio di Fontico de Tedeſchi il Fedel Giuſeppe Cherubini de D. Luca come Principal rappreſentante l'Aquiſto fatto dal Magiſtrato de Spett. Preſſidenti alle Vendite da Zan Domenico Ruſteghello de Zan Andrea, giuſto al poſſeſſo 1749. 11. Marzo ſopra la Vita del detto Zan Domenego Ruſteghello, e come da Coſtituto annottato in detto Magiſtrato de Spettabili Preſſiden-

denti alle Vendite ſotto li 10. Febraro 1758. & oggi il ſudetto Giuſeppe Cherubini approvato in Eccell. Conſiglio di 40. al Criminal per eſſer ſtato admeſſo da Noi. In quorum fidem &c.

(Zuanne Contarini Preſſid. ſopra gl'Officj.
(Pier' Antonio Malipiero Preſſid. ſopra gl'Offizj.
(Zorzi Zorzi Pteſſid. ſopra gl'Officj.

Paulo Tavaruzzi Nod.

Fede Comunità Avverſaria.

1760. 30. Aprile.

SI fà fede per l'Offizio della Cancell. della Sp. Comunità in Lonato, come il dì 31. Decembre 1759. in cui fu fatta la riforma del Conſeglio per l'Anno 1760. a norma de' Publici Decreti, Giudizj, e Terminazioni gli Conſiglieri prevarſi furono al numero di 63. tra tutti, che per la rinuncia poi delli deſcritti come ut infra de' morti per il lievo d' Eſazioni, e per non poter eſſer in numero di tre d'una ſol Famiglia, rimaſero in numero di 53. come da Regiſtri; in fede &c.

Omiſſis.

Sig. Luca Cherubini.
Sig. Dot. Giuſeppe Cherubini Figlio.

Fede dell'Abitazione Gallina.

1790. 22. Decembre.

FAccio giurata fede io Nod., e Canc. di queſto Sp. Comune, che la Famiglia delli Sigg. Gallina ſono da 90. Anni, che è venuta ad abitare in queſto Paeſe, e che l' Ecc. Dot. Raimondo Gallina Medico condotto Figlio del qu. Ecc. Sig. Pietro, e l' Ecc. Sig. Dot. Girolamo, e M. Rev. Sig. D. Carlo, e Sigg. Armelina, Mattea, Livia, Giuſtina Fratelli hanno ſempre abitato, ed attualmente abitano in queſto Luogo di Dezenzano. In fede &c.

Dezenzano li 22. Decembre 1790.

Ego Antonius Pezzotti Filius D. Caruli V. A. N., & Canc. Sp. Comunis ſuprad. manu mea fid. ſcripſi, & ſub., & Sigillo Sp. Comunitatis ſignavi ad Laudem &c.

Fede dell' Aſſegnazione fatta a Noi della Rendita Venzago.

1756. 22. Giugno. Lonato.

ATteſto io ſottoſcritto Eſattore della Sp. Comunità di Lonato di aver fatto il pagamento nella Magn. Duc. Camera di Breſcia alle quì ſotto annotate Famiglie de' Originarj dell'ora importar del Campatico con gli proventi delle Rendite del Venzago come da Parte di queſto Onor. Conſiglio, al qual &c.

Omiſſis.

Sig. Dot. Pietro Gallina——L. 28: 3

Io Gio: Maria Gallinetti Eſattor del Venzago dell' Anno 1756.

1762. 14. Gennaro.
Simile del ſudetto.

Decreto di Delegazione al Conſ. Ser. di 40. al Criminal trà gli Originarj di Lonato del Maggior, e Minor Eſtimo.

1751. 24. Febraro.

Al Pod. V. Cap. di Breſcia.

OLtre quanto con eſatezza hanno eſpoſto le Lettere del Preceſſor Voſtro 22. Novembre paſs., in relazione alle Ducali 15. Maggio precedente ſu le vertenze trà li baſſi Originarj della Comunità di Lonato da una, & alcune Famiglie doviziose dall'altra per la diſtribuzione delle Rendite provenienti dalla Poſſeſſione detta del Venzago ſi è pur udito quanto hanno rappreſentato in loro Scrittura gli Avvocati Fiſcali della Signoria Noſtra per le direzioni da tenerſi, onde ridur a termine un affare pendente da lungo tempo concorrendoſi nel ſentimento

di

di eſſi Avvocati Fiſcali, ſi delega il Conſiglio di 40. al Criminal, dove a produr abbiano quelli dell'Eſtimo Minore li loro riccorſi, anche ſul fondamento delle Carte nuovamente ritrovate, e ciò in confronto agl'Originarj predetti dell' Eſtimo Maggiore ad effetto inteſe dalla virtù drl Conſ. ſteſſo G. D. tutte le reciproche ragioni delle Parti abbia deciderſi quanto ſarà conoſciuto di giuſtizia &c.

Coſtituto Comunità Avverſ.

1760. 3. Ottobre.

COſtituito nel preſente Eccell. Conſiglio di 40. al Criminal G. D. l' Ecc. Girolamo Purini Interv., e per nome della Comunità di Lonato, e volontariamente dichiara in ordine alla Parte del General Conſiglio di detta Comunità 4. Agoſto p. p. con ſua Legalità Pretoria del giorno 7. Agoſto ſudetto, con cui li viene impartita facoltà di annotare il preſente volontario Coſtituto, qual Parte fu da me Nodaro veduta, letta, ed al medeſimo reſtituita, alla quale &c., dichiara di non voler eſſa Comunità

in-

ingerirſi nella Pendenza vertente in queſto Seren. Conſiglio G. D. trà li Originatj del Maggiore, e li Originarj del Minor Eſtimo, ma che ſtarà al Giudizio che ſeguirà dalla Sovrana Giuſtizia dello ſteſſo Sereniſſimo Conſiglio G. D. in detta Pendenza, ſalvis &c.

Io Girolamo Purini Interv., e per nome della ſudetta Comunità di Lonato in ordine alla facoltà impartitami con la Parte ſopranominata 4. Agoſto paſs. aff. quanto ſopra.

Giudizio del Conſ. Ser. di 40. al Criminal a favor Originarj poveri.

1761. 8. Maggio.

IUDiti li poveri Originarj del Minor Eſtimo di Lonato nominati nella Procura 3. Maggio 1758., ed altri Aſſuntori di Giudizio come nel Coſtituto 30. Decembre 1758. umilmente iſtanti che a fronte delli dovizioſi di Lonato dell'Eſtimo maggiore venghi deciſo, come nell' Eſteſa di detti poveri Originarj del minor Eſtimo 12. Giugno 1758., e ſuſſeguenti Scritture preſentate nel preſente Ser. Conſ. G. D. come ſegue.

Primo. Sarà terminato, che la diſpoſizion delle Rendite proveniente dalla Poſſeſſion detta del Venzago non poſſa per alcun riguardo eſſer fatta nel modo, con cui viene ora praticata in aperto defraudo a pregiudizio de poveri Originarj del minor Eſtimo, reſſiſtendovi evidentemente ragione, e Giuſtizia, e quanto fù alla ſapienza del Conſ. Ser. Sovrano Giudice addotto, e conſiderato, e tanto ſarà deciſo con il Taglio in quanto occorra nelle Termirazioni, e Decreti coi quali ſi pretendeſſe di far oppoſi-

zio-

zione alla libera deciſione del preſente Capo, e per queſto ſolo effetto, e non altrimenti per far riffuſa per le coſe paſſate.

Secondo. Dovendoſi ſtabilire un metodo certo, & innalterabile per l'impiego, e diſtribuzion delle Rendite della ſudetta Poſſeſſione del Venzago ſarà dall' autorità, e Giuſtizia del preſente Ser. Conſ. G. D. terminato, che pagate prima tutte le Gravezze, e Speſe occorrenti per li Beni detti del Venzago, il rimanente d' eſſe Entrate ſia diviſo ſopra le Teſte, e Bocche degl'Originarj di Lonato, il che in maſſima deciſo reſti per altro ſalve per il riparto da farſi ſopra le Teſte, e Bocche degl'Originarj ſudetti cadaun effetto di Giuſtizia.

E per togliere qualuoque benchè vano preteſto ad ogni artifizioſa introduzione di quelli dell'Eſtimo maggiore, con la quale pretendeſſero di continuar negl'arbitrj, e diſperſioni dette Rendite quantunque fori di biſogno ſi dichiarano di non voler conſeguire l' annua loro tangente delle medeme Rendite, ſe non averanno prima ſupplito alle Gravezze a cadauno di eſſi ſpettanti, come nella loro Scrittura 31. Luglio 1759.

E per l'effetto delli ſudetti due Capi inſtanti detti poveri Originarj del Eſtimo d' eſſere aſſolti dalli due Converſi contenuti nella Scrittura degl' Originarj dell' Eſtimo maggior

gior 14. Marzo 1759., e repetiti nella loro Regolativa 24. Aprile 1760. per quanto fu alla Giuſtizia, e Sapienza del Conſ. Ser. G. D. detto, dedotto, e conſiderato da una.

E dall' altra, uditi gl' Originarj del maggior Eſtimo di Lonato dichiariti nel Coſtituto 23. Gennaro 1759. M. V. umilmente dimandanti eſſer aſſolti, e liberati dalli due Capi di Principale dell'Eſteſa Adv. col Laudo delle mal impugnate Terminazioni, Decreti, e Giudizj a norma; e per l'effetto delli ſeguenti Converſi:

E ſarà in primo Converſo fermato, che colle Rendite della Poſſeſſione del Venzago non ſolo debba eſſer continuato il pagamento di tutte le Gravezze, e Speſe occorrenti per li Beni del Venzago ſteſſo, ma ancora il pagamento dell'altre tutte Publiche Gravezze Aggravj, e Debiti, e ſpeſe di Comunità di tempo in tempo occorrenti a benefizio di tutti gl'Originarj, e che dovrebbero da medeſimi eſſer reſpettivamente ſupplito a raguaglio dell'aver Teſte, e Bocche in conformità del pratticato, regetta l' idea nuovamente riaſſunta col Nome d' eſſi ſoli Originarj del minor Eſtimo, che ſupplito alle ſole Gravezze, e Speſe per li detti Beni del Venzago abbino le Rendi-

te

te di queſte a ripartirſi ſopra le ſole Teſte, e Bocche degl' Originarj, e ciò per quanto fu conteſtato nella Scrittura 14. Marzo 1759., & in tutto, e per tutto come nel primo Capo di Converſo della Scrittura Regolativa 24. Aprile 1760. d'eſſi Originarj del maggior Eſtimo, e per quanto fu conſtderato.

Ft in ſecondo Capo di Converſo ſarà fermato, e deciſo, che adempito colle dette Rendite alli pagamenti tutti come ſopra, ſe in qualche Anno vi foſſe Civanzo di dette Rendite abbia in tal caſo di detto Civanzo a farſi il riparto ſopra l'avere, e Teſte nel modo ſteſſo, che ſi ripartirebbe l'Aggravio, quando le Rendite non foſſero in qualche Anno ſufficienti a ſupplire alle Publiche Gravezze, Speſe, Aggravj, e Debiti come ſopra, ed in tutto, e per tutto come nel ſecondo Capo di Converſo della Scrittura Regolativa ſudetta 24. Aprile 1760. d' eſſi Originarj del maggior Eſtimo.

Repetita la dichiarazione fatta in fine della Scrittura predetta 14. Marzo, e con proteſto ſolenne, & eſpreſſo alla tal qual dichiarazione preteſa farſi per parte Adv. ingiuſta, innadmiſſibile, deceptoria, e declinante anco da quanto la ſteſſa Comunità s'era dichiarita nel paſſato Giudizio 1713., e che

non

non oſtante non gli riuſcì ſoſtenere come fu conſiderato.

E quanto al primo Capo di Principale.
L'anderà che manda la Ser. Sign. Preſſidente all'Eccell. Conſ. di 40. al Criminal G. D. il Boſſolo bianco giuſto l'Eſteſa degl' Originarj del minor Eſtimo di Lonato, il verde giuſto l'Eſteſa degl'Originarj del maggior Eſtimo di Lonato, il roſſo non ſincero, e fu preſo nel Boſſolo bianco.

E quanto al ſecondo Capo di Principale.
L'anderà che manda la Ser. Sign. Preſſidente all'Ecc: Conſ. di 40. al Criminal G. D. il Boſſolo bianco giuſto l'Eſteſa degl'Originarj del minor Eſtimo di Lonato, il verde giuſto l'Eſteſa degl' Originarj del maggior Eſtimo di Lonato, il roſſo non ſincero, e fu preſo nel Boſſolo bianco.

E quanto al primo Converſo.
L'anderà che manda la Ser. Sign. Preſſidente all'Ecc: Conſ. di 40. al Criminal G. D. il Boſſolo bianco giuſto l'Eſteſa degl' Originarj del minor Eſtimo di Lonato, il verde giuſto l'Eſteſa degl' Originarj del maggior Eſtimo di Lonato, il roſſo non ſincero, e fu preſo nel Boſſolo bianco.

E quan-

E quanto al ſecondo Converſo.

L'anderà che manda la Ser. Sign. Preſſidente all'Ecc: Conſ. di 40. al Criminal G. D. il Boſſolo bianco giuſto l'Eſteſa degl' Originarj del minor Eſtimo di Lonato, il verde giuſto l'Eſteſa degl' Originarj del maggior Eſtimo di Lonato, il roſſo non ſincero, e fu preſo nel Boſſolo bianco.

Per tanto col prefatto Ser. Conſ. G. D. cometтemo, che la Parte ſopradetta ſia in tutte, e ciaſchedune coſe contenute, oſſervate, eſſequite da Noi fatte adempire in tutto, e per tutto come nella predetta Parte ſi legge, e ſi contiene, e come in eſſe Lettere Ducali a quali &c.

Lonato li 20. Maggio 1761.

Hieronimus Gallinetti Cancell. Prov. Mand. &c.

Supplica Communità di Lonato.

Illuſt. , & Eccell. Sig. Pfoveditor di Lonato.

SI preſentano a Voſtra Eccell. Illuſt. li Deputati Publici di queſta Communità Amminiſtratrice de' proventi de' Beni del Venzago colla riverente notizia d' aver in obbedienza del Mandato 20. Marzo ſpirato eſecutivo d' oſequiate Lettere 17. Febbraro precorſo di Sua Ecc: il Sig. Girolamo Gradenigo Conſiglier , e Colleghe del Conſeglio Sereniſſimo di 40. al Criminal G. D. ſtato pur intimato alli Originarj del Maggior Eſtimo , ad iſtanza delli Originarj medeſimi dell' Eſtimo Minor , & in ordine a varj eccittamenti per parte dei ſudetti del Maggior Eſtimo avuti , fatto eſtender li riparti delle Rendite provenienti da Beni ſudetti del Venzago , che ſino ad ora trovanſi in iſtato proſſimo da diſtribuirſi , e ciò con li tre diverſi metodi infra deſcritti , onde eſſi Sign. Deputati mantenerſi in quell' incenſurabile indifferenza, che fù dichiarata anche con Coſtituto in detto Sereniſſimo Conſeglio annottato ſotto il dì 3. Otto-

bre

bre 1760. in conſonanza della Parte nel General Conſejo di queſta Communità preſa ſotto il dì 4. Agoſto 1760. ſudetto.

Primo. Comprende il riparto primo le Teſte degl' Originarj tutti deſcritti ne' Regiſtri di queſta Communità ſoggetti alla Fazione del Teſtatico, cioè dall' età di Anni 14., e ſino all' età d'Anni 60., e ciò nella partecipazione delli due terzi d' eſſi Proventi, e Rendite, come pure le Bocche delli Maſchj, e Femmine tutte dall' età delli Anni quattro in poi nella partecipazione dell' altro terzo, come praticaſi anco nella diſtribuzion del pagamento per il Dazio Macina.

Secondo. Comprende il riparto ſecondo le Teſte degl' Originarj Maſchj tutti, che ſono in humanis per la partecipazione delli due terzi antedetti, e le Bocche delle Femmine tutte, rapporto alla partezipazione dell' altro terzo delle Rendite medeſime.

Terzo. Comprende il terzo le Teſte degl' Originarj tutti Maſchj, che ſono in humanis come ſopra nella diſtribuzione delli due

ter-

terzi, e le Bocche degl' Originarj Femmine, commurate anco le Teſte degl' Originarj Maſchj predetti nella diſtribuzione dell' altro terzo.

Li ſopra denotati riparti reſtano a Voſtra Eccellenza umiliati, e preſentati da detti Deputaii Publici coll' umiliſſima Supplica, che ella degni aſſoggettarli a Sovrani rifleſſi del detto Sereniſſimo Conſeglio, per indi riportarne quelle ſpecifiche preſcrizioni, che la ſua Sapienza riputaſſe opportune alla indifferenza, raſſegnazione, & obbedienza de Deoutati Publici ſudetti. Grazie &c.

Riparto Venzago a Gallina.

1765.

Copia eſtratta dalli Libri de' Riparti del Venzago eſiſtenti appreſſo la Spett. Comunità di Lonato, e preſentati in queſta Cancellaria Prov.

Adi principio del Meſe di Marzo 1767.

COnſegnato la Copia del preſente Riparto Venzago dell' Anno 1765. al Sig. Gio: Battiſta Gallinotti per farne li dovuti Pagamenti a chi s' aſpettano.

Omiſſis.

Eccell. Sig. D. Raimondo Gallina——————T. 2: B.2: F.105.

Lettere Preſſidenti XX. Savj a favor Noſtro.

1767. 10. Giugno.

VEnendoſi eſpoſto per parte, e nome delli Sign. Giacomo, e Fratelli Rezzini quond. Pietro, Ecc: Pietro Gallina qu. Girolamo, ed altri L.L. C.C. Originarj, ma non abitanti in Lonato che da Regenti di eſſa Comunità di Lonato Aminiſtratrice delle Rendite proveniente dalla Poſſeſſione detta del Venzago, ſi ricuſi di farli partecipi di eſſe Rendite egualmente che gl' altri Originarj abitanti in Lonato contro la forma del Giudizio Noſtro G. D. 1604. 12. Gennaro. Il che non dovendoſi tollerare V. Sig. Illuſtr. però farà d' ordine Noſtro commettere a' predetti Regenti, ed a chiunque altro occorreſſe, e foſſe ricercata, che eſequir debbano in ogni ſua parte come ſtà, e giace, il predetto Giudicio 1604. 12. Gennaro, facendo partecipi ne' riparti delle Rendite del Venzago anche eſſi Sigg. Giacomo, e Fratelli Rezzini qu. Piero, Ecc: Pietro Gallina qu. Girolamo, e L.L. C.C. Ongarini mà non abitanti in Lona-

to

to , in modo che ſentano egual beneficio che gli Originarj abitanti come fù deciſo Giudicio predetto , facendo in oltre citare avanti di Noi , e Collegio Noſtro eſſi Regenti , e chiunque occorreſſe per il XII. giorno Giuridico , e di riduzione ſe ſarà tale ſe non per il ſuſſeguente tale a veder eſſer le preſenti Noſtre confermate . Così &c.

(Domenego Piſani Preſſidente, e Colleghe.

Voc.
Cavalli

Tratta dal Libro Lettere eſiſtente in Archivio del Colleggio Eccell. de XX. Savj del Corpo dell'Eccell. Senato.

Vicenzo Belluci Nod. V. Seg.

Appellazion Avverſaria.

1767. 5. Agoſto.

EXc: D. Hieronymus Purini Nuntius Fid. Comunitatis Lonati uti Adminiſtrativis Rendi-tum provenientium a Poſſeſſione loci Venzaghi parte, & nomine Dep., ſeu Regentium ejuſdem Comunitatis ſe agg., & app. a talibus qualibus Litteris Spp. D.D. Præſidentium Collegj XX. Sap. ex Corpore Exc: Senatus die 10. Junii p. p. relaxatis ad inſtantiam, & ad favorem D.D. Jacobum, & Fratrum Riſini, Exc: Petri Gallina qu. Hieronymi, & aliorum LL. CC. Originariorum, ſed non abitantium in Lonato ad grave damnum, & præjud. dictæ Comunitatis uti Adminiſtratoris ut ſupra tenoris, & continentiæ ut in eis, ſimul cum omnibus ann., conn., antec:, ſubſeq., depend., & quoquomodo præjud. tamquam a Litteris, cum omnibus ut ſupra male, indebite, & cum diſordine relaxatis ad grave damnum, & præjud. dictæ Comunitatis ut ſupra Appell. nomine, & cauſis, & juxta formam Scripturæ producendæ.

Scrittura Averſ. al Taglio.

1767. 12. Agoſto.

DOpo un Secolo, e più di eſecuzioni diverſe compariſce aſſai ſtrana la nuova idea con cui gl'Originarj non abitanti in Lonato, malamente figurano di far riſſorgere il vantato Giudizio 1604. 12. Gennaro con ſorpaſſar li tanti ſolenni Decreti, e Giudizj poſteriormente ſeguiti, e ſpecialmeute gl' ultimi del Conſ. Ser. di 40. al Crimiual G. D. dell' Anno 1761. con dichiarazioni come in eſſe.

Vedendoſi però impetrato le Lettere del dì 10. Giugno paſs. dagl' Ecc: Sigg. Preſſidenti de XX. Savj del Corpo dell'Ecc: Senato per l' inadmiſſibile effetto d' eſeguir uuicamente il detto Giudizio 1604. 12. Gennaro ſenza riſleſſo a quanto poſteriormente è ſeguito fu decretato, e giudicato appellare dette Lettere in queſto Ser. Conſ. per parte dell' intimata, e citata Comunità, come Amminiſtratrice delle Rendite provenienti dal Luogo del Venzago ſe ne implora il Taglio, onde non poſſa in preſente da Originarj non abitanti nella Comunità dì Lonato ravivarſi la mal profeſſata eſecuzione di detto

Giu-

Giudizio 1604. 12. Gennaro ſorpaſsando le coſe tutte ſeguite, e giudicate nel corſo di un Secolo, e mezzo, come ſi vede malamente diviſato.

Reſtando in oltre eccittati quelli, che impetrarono le Lettere ora appellate a dichiarir li Nomi de LL. CC. che intendono abbracciati con dette Lettere, onde poſſano poi aver luogo tutti, e li veri effetti di Giuſtizia, ſalvis &c.

Præſens Scriptura præſentata fuit ad Exc: Conſ. de 40. C. N. per Exc: Hieronymus Purini n. q. i.

In Cauſa ſuper Appell. diei 5. Auguſti curr.

Cum D. Jacobo, & Fratribus Rizzini q. Petri, Exc: Petro Gallina qu. Hieronymi, & aliis LL. CC. Originariis ſed non abitantibus in Lonato.

Parte Comunità Averſaria.

1767. 6. Settembre.

COnvocata &c. Preſente l'Illuſt. Sig. Podeſtà: Vedendoſi queſta Sp. Comunità come Amminiſtratrice delle Rendite del Luogo di Venzago dalle per altro riſpettabili Lettere del Coll. Ecc: de XX. Savj del Corpo dell'Ecc: Senato del dì 10. Giugno ultimo ſcorſo, ottenuto ad aſſerta inſtanza delli Sign. Giacomo, e Fratelli Reſini qu. Pietro, Ecc: Pietro Gallina qu. Girolamo, & altri LL. CC. Originarj, mà non abitanti in queſta Fortezza, e ſuo Diſtretto per l' effetto come in eſſo, e maſſime per preteſa eſecuzione dell' ennunciato Giudizio 12. Gennaro 1604. nelle Lettere ſteſſe, ſopra cui dovranno eſſer fatte a Fori competenti le opportune conſiderazioni, e diffeſe neceſſarie, e perciò mandaſi Parte

Che a nome di queſta Sp. Comunità come Amminiſtratrice, & a ſpeſe del Venzago ſia, e reſtino incaricati li Spp. Sign. Deputati, che ſaran a Scrutinio creati a dover render im-

immediatamente inſtrutti l'Illuſt. Sign. Avvocati N. H. Sandi, Cordellina, e Svario, ò altro in logo d'eſſi dato mai che fuſſero ex adverſo prevenuti &c. Dell' emergenza tam in ordine, quam in merito &c.

Omiſſis.

Riſpoſta Noſtra.

1767. 3. Decembre.

COL riſpettabile Giudizio 1604. 12. Gennaro del Coll. Ecc: allora de X. Savj del Corpo dell'Ecc: Senato G. D. fù bensì giudicato nel primo Capo che gl'Originarj di Lonato abitanti fuori dello Stato in Terre aliene fino che ſtaranno fuori ſiano del tutto privi d'ogni benefizio de Beni del Venzago, mà altresì nel ſecondo Capo fù definitivamente deciſo, che gl'altri Originarj quantunque abitanti fuori di Lonato poſſino conſeguire il benefizio delli Beni ſopradetti del Venzago per la ſua contingente porzione.

La

La Comunità di Lonato che è l' amminiſtrataria delle Rendite d' eſſo Venzago in tutti li tempi uniformemente doveva certamente eſeguire il predetto venerabile Giudizio, e non farſi lecito a proprio talento ora di eſeguirlo, facendo partecipi gl' Originarj abitanti nel Veneto Dominio, ora tenendoli privi, il che hà dato giuſto motivo alli DD. Giacomo, e Fratelli Rezzini qu. Pietro, Ecc: Pietro Gallina qu. Girolamo, ed altri LL. CC. Originarj dichiariti col Coſtituto del giorno d'oggi, non abitanti in Lonato, mà tutti abitanti in queſto Ser. Stato d'impetrare le riveribili Lettere degl' Ecc: Preſſidenti del Coll. Eccell. de XX. Savj del dì 10. Giugno p. p. per la dovuta eſecuzione del predetto Giudizio 1604. che deve reſtar eſeguito, e non deluſo.

Con ben giuſta ſorpreſa ſi viene a rilevare delle Lettere ſteſſe eſſere ſtata interpoſta l'Appellazione in queſto Ser. Conſ. dal Nunzio della Comunità di Lonato ſino li 5. Agoſto p. p., che vedeſi poi accompagnata dalla tal qual Scrittura 12. Agoſto ſcaduto il tutto con ſtrana, & oſſervabile formalità fatto intimare per Stridor de Vivi, ſorpaſſando perſino la Perſona dell'Interv. che è ſcritto al margine delle Lettere d'Appellazione.

zione. Come però all' inſidioſa direzione praticata eguali nella ſua ingiuſtizia ſono gl'errori, e convinti aſſunti introdotti nella predetta Scrittura per tentar di ſottrarſi dall'eſecuzione del predetto Giudizio 1604. che reſtano in ogni ſua parte amplamente, e ſolennemente proteſtati, così riverenti implorano li predetti LL. CC. tutti Originarj bensì non abitanti in Lonato non però in Terre aliene, mà in queſto Seren. Veneto Dominio delle mal appellate Lettere il Laudo per l'effetto d'eſſere anche eſſi partecipi delle Rendite del Venzago in tutto, e per tutto come nelle Lettere ſteſſe eſecutive del ſudetto Giudizio, ſalvis &c., & in expenſis &c.

Coſtituto Noſtro di Dichiarazione de LL. CC.

1767. 3. Decembre.

COſtituito &c. D. Gio: Cavalli Interv., e per nome delli DD. Giacomo, e Fratelli Rezzini qu. Pietro, & Ecc: Pietro Gallina qu. Girolamo, e LL. CC. Originarj, mà non abitanti in Lonato, e per divenire alla legale Eſpedizione della Cauſa vertente nel preſente Ser. Conſiglio trà li ſudetti da una, e la Comunità di Lonato, come Amminiſtratrice delle Rendite provenienti dalla Poſſeſſione del Venzago, e dei Deputati, e Reggenti della ſteſſa dall'altra ſopra l' Appellazione da eſſa Comunità, e Deputati interpoſta li 5. Agoſto p. p. dichiara che li LL. CC. predetti ſono li ſeguenti cioè

Il Rev. Sig. D. Giammaria Gallina, e Fratelli qu. Girolamo
D. Biaſio Gallina qu. Alviſe
Antonio Ghirelli qu. Bortolo, & ſic &c.

Ex Exrraord.

Exc: Conſ. de 40. C. N.
Martinelli Not.

Fede Comunità Averſaria.

L. D. 10. Decembre 1767.

Lonato.

Si fà Fede per l'Officio della Cancellaria di queſta Spettabil Comunità di Lonato come Amminiſtratrice delle Rendite della Poſſeſſion, e Luogo del Venzago &c.

Omiſſis.

Riporto Venzago dall'anno 1765. uſque 1779. Originari non Abitanti.

Copia eſtratta dalli Libri de Riparti del Venzago eſiſtenti appreſſo la Sp. Comunità di Lonato, e preſentati in queſta Cancellaria Proviſoria,

Adi principio nel meſe di Marzo 1767.

Conſegnato la Copia del preſente Riparto Venzago dell' anno 1765. al Sig. Gio: Battiſta Gallinetti Eſatore per farne li dovuti pagamenti a chì ſi aſpettano.

Omiſſis.

Ecc. Sig. Dott. Raimondo Gallina——————————T.2 B.2 L.105:—

Adi 28. Giugno 1767.

Riparto del Venzago dell' Anno 1765. raſcoſſo dall' Eſatore Giuſeppe Frera, cioè per pagare alli ſopradetti la ſumma a cadauno diſtribuita de pic. L.22:12 per cadauna Teſta, e L.11:6 per ogni bocca.

Omiſſis.

Ecc.

Ecc. Sig. Dot. Raimondo Gallina-T. 2. B. 2 L. 67:16

Riparto del Venzago per l' anno 1766. la Copia fu preſentata dico conſegnato all'Eſator Bortolameo Pizzocolo il primo Agoſto 1768.

Omiſſis.

Ecc. Sig. Dot. Raimondo Gallina-T. 2 B. 2 L. 66: 6

Riparto 1769.

Polizza del Riparto del Venzago dell'anno 1767. conſegnato da pagare a Dom. Antonio qu. Franceſco Combino Eſator Venzago ſono, come ſegue.

Omiſſis.

Ecc. Sig. Dot. Raimondo Gallina-T. 2 B. 2 L. 65:16

Riporto Venzago 1770.

Da pagare dal Sig. Uberti Maſſaro Venzago.

Omiſſis.

Ecc. Sig. Dot. Raimondo Gallina-T. 2 B 2 L. 79:10

Riparto Venzago 1771.

Ecc. Sig. Dot. Raimondo Gallina-T. 2 B 2 L. 52: 4

Adi 19. Luglio 1773. Lonato.

Scomparto di L. 5220:17. di avanzo del Stabile di Lonato, che dovrà eſſer pagato dal Sign. Criſtoforo Barſoni Maſſaro Venzago dell'

dell'anno 1771. all'infraſcr. Teſte, e Boc-che, come da ſaldo fatto da Spp. Sigg. Raggionati, coſicchè ogni Famiglia tocca la ſumma a cadauno all' incontro annotta-ta, ed è videlicet.

Omiſſis.

Rev. Sig. D. Carlo Gallina—T.1 B.1. L. 88:10

Caſtel Venzago.

Carlo Lodolo———————T.3 B.3 L.132:15

Centenaro.

Gio: q. Bortolameo Pappa——T.8 B.8 L.354:—
Antonio Gallina———————T.2 B.3 L.113:15

Omiſſis.

Andrea Livello———————T.4 B.2 L.146:10
Margaritta Girella———————T.2 B.3 L.103:15
Maddalena Girella———————T.3 B.4 L.148:—
Gio: Girello———————T.2 B.1 L. 73: 5

Riparto Venzago 1774.

Omiſſis.

Sig. Armelina q. Sig. Dot. Pietro Gallina———————L. 31:—

Riparto 1775.

Conſegnato da pagare al Sig. Pietro Bonatelli Procur. del Maſſaro Venzago 1773.

Omiſsis.

Sig.

Sig. Armeſina q. Sig. Dot. Pietro Gallina———————T. B.2 L. 31:—

Nomi, che devono raſcuotere lo avvanzo del Venzago dal Sig. Pietro Bonatelli Maſſaro dell' Anno 1775., e deve ripartirſi l' Anno 1777.

Omiſſis.

Rev. Sig. D. Carlo Gallina— T.1 B.1. L. 47:12

Centenaro.

Gio: Maria Pappa q. Franceſco-T.2 B.2 L. 95: 4
Bortolameo Pappa q. Franceſco- T.7 B.6 L.317: 4
Antonio q. Carlo Gallina———T.2 B.3 L.111: 4
Sig. Benedetto Panizza———T.1 B.4 L. 95:12
Andrea Pappa———————T.2 B.2 L. 95: 4

Riparto del Venzago, che deve pagarſi all' Originarj il Sig. Franceſco Callinetti 1776. pagato nell' Anno 1778.

Omiſſis.

Rev. Sig. D. Carlo Gallina—T.1 B.1 L. 43:—

Centenaro.

Gio: Maria q. Bortolomeo Pappa T.2 B.2 L. 86:—
Bortolomeo q. Franceſco Pappa T.7 B.7 L.301:—
Sig. Benedetto q. Donato Panizza———————T.1 B.1 L. 43:—

Nomi

Nomi, che devono raſcuotere lo avvanzo del Venzago, che deve pagare il Sig. Gio: Antonio della Maeſtra Maſſaro dell'Anno 1777., e deve pagare dell' Anno 1779.

Rev. Sig. D. Carlo Gallina—T.1 B.1. L. 47:18

Centenaro.

Gio: Maria Pappa q. Bortolomeo T.2 B.2 L. 95:16
Bortolameo Pappa q. Franceſco— T.2 B.5 L.145:—
Sig. Benedetto Panizza———-T.1 B.1 L. 47:18

Riparto 1780. pagato dal Sig. Gio: Maria Carella Maſſaro Venzago 1778.

Omiſſis.

Rev. Sig. D. Carlo q. Pietro Gallina———————————T.2 B.2 L. 88: 6

Centenaro.

Gio: Maria q. Bortolomeo Pappa T.3 B.2 L.117: 6
Giuſeppe q. Franceſco Pappa—-T.5 B.3 L.190: 9
Antonio q. Carlo Gallina——T.2 B.3 L.103: 9
Sig. Benedetto Panizza—— —-T.1 B.1 L. 44: 3

Jacobus Antonius Montanari Not., & Cancell. Prov. &c.

Fede Cancellaria di Salò:

1767. 12. Settembre.

SI fà fede per l'Offizio della Cancellaria della Magn. Patria di Riviera, ſiccome il Comun di Venzago è nel numero de Comuni di queſta Magn. Patria, che ſoſtiene, ed ha ſempre ſoſtenute le fazioni con la medeſima, e trà il numero delle quattrocento Cernide porta il peſo de Soldati giuſto il comparto dell' Eſtimo Generale. In fede &c.

Data in Salò dalla Canc: della Magn. Patria di Riviera li 12. Settembre 1767.

Dominicus de Marchis Magn. Patriæ Rivieræ V. Canc. ſcripſit, ſubſcripſit, & ſigillavit &c.

Simile.

1790. 9. Decembre.

PER l' Offizio della Cancellaria della Magn. Patria di Riviera ſi fa fede, ſiccome la piccola Villa di Centenaro ſul Tener di Venzago è ſituata ſopra il Diſtretto di queſta Riviera di Salò, ed è ſoggetta al Foro medeſimo di Salò tanto in Civile, che in Criminale. In fede &c.

Salò li 9. Decembre 1790.

Filippo Marcheſini Canc: della Magn. Patria di Riviera ſcriſſe, ſoſcriſſe, e ſigillò &c.

1780. 19. Decembre.

Reviſione fatta dalli Ragionati dell' Eſattoria Venzago 1778.

1780. 24. Decembre.

Parte Comunità approvativa.

Cattaſtico degl'Originarj di Lonato a quali ſi diſtribuiſce la Quota del Venzago.

1778.

Copia eſtratta dal Libro Nominaglia dell' Anno 1778. eſiſtente preſſo la Sp. Comunità di Lonato, e preſentato in queſta Canc: Proviſoria.

Ommiſſis.

Ottavio di Giuſeppe Zaniboni
Angela Moglie

Gio-

Giovanna)
Giuſeppe Franceſco) Figli
Antonio)
Quinto) Fratelli
Rev. D. Franceſco Zio

Copia eſtratta dal Libro Riparto Venzago 1779.
Anno in cui il Sign. Gio: Antonio della Maeſtra Eſatore deve pagar all' infraſcritti Originarj di Lonato.

Angela rel. qu. Pietro Lodolo——————L. 16: 8
Pietro qu. Gio: Battiſta Galinetti——L. 31:10
Sig. Ottavio di Giuſeppe Zaniboni——L. 190:16

Jacobus Antonius Montanari Not., & Canc: Proviſarius extrahere fecit ſubſcripſit, & ſigill. &c.

Fede Conſervatori alle Leggi.

1790. 18. Decembre.

FAccio giurata fede io ſottoſcritto Miniſtro del Magiſtrato Eccell. de Sigg. Conſervatori, e Governatori delle Leggi, come il Sig. Quinto Zaniboni Interv. Veneto non Collegiato ſtà deſcritto nella Tanſa degl'Interv. eſercenti dall' Anno 1773. ſino al cadente Anno 1790. In quorum &c.

Dall' Officio del Magiſtrato ſopradetto il dì 18. Decembre 1790.

Giorgio Zandiri Nod.

Lettera Communità Adverſ. all' Ongarini.

Lonato 8. Giugno 1786.

Illuſtr. Sign. Sign. Collendiſs.

LE circoſtanze de decorſi giorni alquanto critici per la ſcarſezza di Foglia ad uſo de Cavaleri, e l' arrivo ſucceduto de Noſtri Sigg. Inviati nella ſera del paſſato Venerdì ebbero a ridurſi in oggi per corriſpondere a quanto abbiamo rimarcato non tanto da ben accolta Sua, quanto dalla Voce de ſudetti, che ci fà confeſſare oltremodo tenuti, e nel debito di diſtintamente ringraziarla, riconoſcendo non ſolo l' amor verſo la ſua Patria, ma ancora gl' effetti della di lei virtù lontana perſino da quell' intereſſe, che coſti corre, e riſſulta inevitabile, V. S. Illuſtr. degnerà porſi in tempo, ed accertarſi, che le indelebile ſarà una sì doveroſa memoria, che ſi conſtituiſce in un coſtante eſſere.

Di V. S. Illuſtr.

Dev., ed Obbl. Serv.
I Deputati Publici.

Parte Communità Averſ. per Centenaro.

1785. 18. Decembre.

COnvocato &c. Preſente l' Illuſtriſſimo Signor Podeſtà.

Eſſendo preſcritto da oſſequiato Spazzo del Ser. Conſeglio al Criminal 1760., che verun abitante, e fazionante con queſta Sp. Communità conſeguir non poſſa la ſua tangente ſopra le Rendite del Venzago, che d'Anno in Anno vien ripartata a ſenſo ſudetto, e ſiccome li Originarj nella Contrata di Centenaro abbenchè fazionante con la ſteſſa, ma però non Contribuente nelle Publiche Gravezze a differenza di que' Originarj quì abitanti, e fazionanti colla medeſima, così credeſi doveroſo il mandar Parte.

Che de cætero conſeguir non abbiano quella quota, che foſſe per competerli, ſe non nel caſo faccino conſtare il pagamento anco delle Pub. Gravezze tutte verſo queſta Sp. Comunità al pari d'ogni Originario fazionante, e quì abitante come ſopra, e non altrimenti &c.

Letta ballottata prevalſe per Balle 53. affirmative, e 13. negative.

Jacobus Ant. extrahere fecit, ſub., & ſigillavit Montanari Not.

Parte Communità Averſ.

1786. 27. Agoſto.

COnvocato &c., præmiſſis &c.; Preſente l'Ill: Sig. Podeſtà.

Illuſtriſs. Pubblico.

LE Sovrane Deliberazioni alle quali ogni Suddito deve oſſequioſo inchinar la fronte, e ſingolarmente li ſpezioſi Giudizj 9. Giugno 1610. dell'Eccell. Collegio de X. Savj del Corpo dell'Eccell. Senato con li XV. Aggiunti a ciò Deputati, e 27. Aprile 1711. pur dell'Eccell. Collegio nati in Contraditorio contro la Riviera di Salò, ed a favore di queſta Illuſtr. Communità, che perciò gli ha ſempre geloſamente annoverati tra li moltiplici ſpezioſi Privileggj ſuoi, ed in ogni tempo ha invigilato per la loro piena eſecuzione vogliano, che la Contrata di Centenaro (quali Giudizj) per quello riguarda il Reggio diritto della Giuriſdizione Civile, e Criminale, come anche per il Dazio Macina denominato Dazio Nuovo ſia ſoggetta a Salò, ma che per tutti li Dazj Vecchj quali tiene in limitazione queſta Ill. Communità, e quanto ſi eſtendono li Diritti

ritti ſuoi, eſſa Contrata di Centenaro ſia a lei ſoggetta, e debba con lei contribuire qual parte dello ſteſſo ſuo Territorio, e così di fatti è ſtato ſempre eſequito, concorrendo eſſa Contrata con queſta Illuſtr. Comunità al pagamento de Dazj Vecchj, pagando le Taglie, che ſecondo le occorrenze ſue vengano da lei impoſte, e ſoſtenendo al pari d'ogni altra Contrata del Territorio le Fazioni tutte reali, e perſonali, reſtandole ſolo il vivo diſpiacere di non poter eſſer anche per il reſtante all' immediata condizione degl' altri Abitanti in Lonato, e ſuo Diſtretto.

Siccome però eſſa Contrata di Centenaro al pari d' ogni altra di queſto Territorio porta li aggravj, e li peſi, così queſta Illuſtr. Comunità comune Madre incenſurabile ha ſempre voluto, che a parte pur ſia de benefizj, che eſſa comparte a Figli ſuoi, e ſpecialmente, che ſia a parte delli effetti del Sovrano Giudizio 1760. del Conſeglio Ser. di XL. al Criminal di cui eſſa pure ne fù L.L. C.C.

Su tale pacifico poſſeſſo in cui per volontà di queſto Illuſtr. Pubblico ſulla baſe dell'equità, e della Giuſtizia ritrovanſi li Originarj Abitanti in la Contrà di Centenaro di godere li effetti del detto Sovrano Giudizio 1760. riccorrono eſſi con queſta umiliſſima loro Supplica alla maturità di que-

ſto Onorando Conſiglio per il giuſtiſſimo effetto d'eſſer preſſervati nel poſſeſſo ſteſſo, ſicuri, che dalla incorrotta ſua Giuſtizia avranno un nuovo eccitamento a porger preci all'Altiſſimo per la ſua conſervazione, ed eſaltazione, e della Grazia &c.

Umiliſs. Dev., ed Obblig. Servitori tutti li Originarj di Lonato Abitanti nella Contrata di Centenaro.

Dì detto.

CHE conſtando pur troppo eſſer tenuti gli Abitanti nella Contrata ſudetta a tutte le Fazioni reali, e perſonali con queſta Spettabil Communità come in fatti ſono ſtate da eſſi ſin a queſti tempi al pari di qualunque Originario abitante in queſto Recinto, e ſuo Diſtretto, abbenchè tal Contrata giudicata ſoggetta, ma ſol in Civile, e Criminale alla Giuriſdizione di Salò, e reſa reſponſabile alla Riviera per il Dazio Nuovo, qual è quello della Macina, e ciò ſenza ſua colpa, come è ſtato do-

documentato con particolar prontezza riſcontrata nelle Ceſſioni ſopra ciò ſeguite, ſii perciò pienamente accettato, e prevalendo, s' abbia per abortita, e preciſamente per annullata la Parte 18. Decembre 1785. preſa in tale propoſito, come ſe non foſſe in rerum natura.

Letta ballottata prevalſe per Balle 30. affermative, e 24. negative.

Jacobus Antonius Montanari
Not. &c.

Fede Comunità Avverſ.

1786. 17. Giugno. Lonato.

AQualunque a quali &c. ſi fà certa, ed indubitata Fede per l'Offizio della Cancell. di queſta Magn. Comunità, qualmente le Rendite provenienti dallo Stabile detto del Venzago amminiſtrate da eſſa Sp. Comunità, pagate però prima le Publiche Gravezze, e le Speſe occorrenti, e caricanti lo Stabile del Venzago medeſimo, vengono d' Anno in Anno ripartite, e pagate alle ſole Famiglie Originarie fazionanti con la ſteſſa, abbenchè in queſte ſe ne ſiino de' Cittadini di Breſcia, da dove le Rendite ch'è del pari amminiſtrano la ſudetta Sp. Comunità di ragione della Caſſa del ſuo Territorio ſeparatamente da quella del Venzago, vengono queſte impiegate a prò, e benefizio tanto delle Famiglie Originarie, quanto di quelle de' Foreſtieri Abitanti, e Conferenti, non che Fazionanti con la ſteſſa abbenchè nel numero di eſſe ſe ne ſiino Cittadini di Breſcia, e ciò in eſatta ſequella del loro reſpettivo Cattaſtico come chiaro ſpicca da ſuoi Regiſtri a quali &c., ed eſecutivamente a Giudizj. e Spazzi emanati in tale propoſto a quali pure &c. T. A. Carolus Panizza Not.. & Canc. Sp. Com. Leonati ſcripſit, ſub., & ſign.

Nota eſtratta da Fedi, e Libri della Sp. Comunità di Lonato delli Originarj di Lonato, a quali fu pagata la loro quota Venzago, ſebbene abitanti in altri Paeſi di queſto Seren. Dominio Veneto.

1765. 1766. 1767. 1770. 1771. 1773. 1774. 1777. 1779.

Ecc: Sig. Dot. Raimondo Gallina Rev. Sig. D. Carlo Fratello Sig. Armelina Madre qu. Sig. Dott. Pietro Gallina	1790. 3. Decembre. Fede che li controſcritti abitano in Deſenzano
1773. Carlo Lodolo	1767. 12. Settembre. Fede che l'oltraſcritto abita in Caſtel Venzago
1773. Gio: qu. Bortolamio Pappa Antonio Gallina Andrea Girelo Margarita Girela Ommiſſis &c.	1790. 9. Decembre. Fede che li oltraſcritti abitano nella Villa di Centenaro
1779. Sig. Quinto Zaniboni	1790. 18. Decembre. Fede che l' oltraſcritto abita in Venezia.
1790. Pietro qu. Luigi Gallina	1790. 4. Decembre. Fede che l' oltraſcritto abita a Rivoltella
1790. Nob. Sig. Giulia Zambelli con Famiglia	1790. 9. Decembre. Fede che l' oltraſcritta abita in Breſcia
1790. Sig. Amadio quond. Franceſco Greco	1790. 10. Decembre. Fede che l' oltraſcritto abita in Breſcia
1790. Giuſeffa Barzoni Monaca	1790. 11. Decembre. Fede che la controſcritta abita in Verona
1790. Sig. Luigia, Mariana, e Cladia Sorelle Cerutti	1790. 11. Decembre. Fede che le oltraſcritte abitano a Verona.

Fede dell'Abitazione di Pietro Gallina qu. Luigi, a cui fu assegnata la sua porzione del Venzago.

1790. 4. Decembre.

FAccio giurata Fede io infrascritto, che Pietro Gallina qu. Luigi fino dall'Anno 1766. fino l' Anno corr. 1790. abita con la sua Famiglia nella Casa de Nobb. Sign. Coo: Traccagni di Salò in Contrata della Venga Parochia di Rivoltella Riviera di Salò, come rilevasi da Libri Stato d'Anime della Parochia di S. Biaggio di Rivoltella. In fede &c.

Dalla Parochiale di S. Biasio di Rivoltella li 4. Decembre 1790.

P. Zanerio Pasetti Curato di detto Luogo.

1 7 8 6.

Cattastico degl'Originarj a quali fu assegnata la loro porzione del Venzago tratto dai Libri Aversi.

Omissis &c.

Pietro qu. Aloisio Gallina)
Domenica Moglie) alla Venga.

Fede dell'Abitazione di Angelo q. Angelo Fellina a cui fu assegnata la sua porzione del Venzago.

1790. 17. Decembre.

FAccio giurata Fede io Nod., e Canc. di questo Sp. Comune, siccome d'Angelo q. Angelo Felina per quanto rilevo da più antichi Registri di questo Sp. Comune hà sempre abitato,

tato, & abita nella ſua reſpettiva Caſa poſta ſopra queſto Territorio in Contrata detta le Colombare, e paga il Dazio Macina a queſta Comunità a norma d'antica Convenzione, in fede &c. pronto ovunque &c.

Ego Antonius Pezzotti Not., & Canc.

1790. 22. Decembre.

Simile di Gio: Battiſta Fellina qu. Franceſco abitante in Deſenzano.

1790. 10. Decembre.

Simile del Rever. D. Ottavio Papa abitante in Verona.

1790. 10. Decembre.

Simile del Rever. D. Luigi Frera abitante in Verona.

1791. 2. Gennaro.

Simile di Barbara Barichelli abitante in Breſcia.

1791. 12. Agoſto. Lonato.

FAccio Fede io Eſattore ſottoſcritto delle Rendite del Venzago Anno 1789. qualmente frà li Compartecipi delle Rendite di detto Venzago ſono ſtate aſſegnate nel Riparto fatto in queſto Meſe di Agoſto per ordine della Sp. Comunità di Lonato le contingenti perſonali porzioni.

Alla Famiglia di D. Angelo qu. Angelo Fellina——————L. 220:10

Alla Famiglia di D. Gio: Battiſta Fellina qu. Franceſco——————L. 111:—

In fede io Ottavio Zaniboni Eſattore delle Rendite del Venzago 1789.

1791. 8. Agoſto. Lonato.

FAccio Fede io ſottoſcritto Eſattore delle Rendite del Venzago Anno 1789., qualmente frà li Compartecipi delle Rendite del detto Venzago ſono ſtate aſſegnate al recente Riparto formato nel corr. Meſe di Agoſto per ordine della Sp. Comunità di Lonato le contingenti perſonali porzioni.

Alla Famiglia del Sig. Giacomo qu. Sig. Bortolameo Ceruti per le Perſone abitanti in Lonato, e per le Sigg. Luigia, Marianna, e Claudia di lui Figlie eſiſtente nel Monaſtero di S. Bortolameo detto della Levata di Verona L. 264.

Alla Famiglia del Sig. Dot. Amadio Guò, compreſo detto Sig. Dot. Amadio abitante in Breſcia, e li altri Individui abitanti in Lonato Lire cento, e nove, ſoldi dieci.

Alla Famiglia del Sig. Andrea qu. Sig. Marc' Antonio Zambelli per le Perſone abitanti in Lonato, e per il Sig. Marc'Antonio Zambelli di lui Nipote abitante in Breſcia Lire 153.

Alla Famiglia del Nob. Sig. Pietro q. Sig. Andrea Zambelli tutti abitanti in Breſcia Lire 198. in fede

Io Ottavio Zaniboni Eſattore delle Rendite del Venzago 1789.

Fede del metodo dei Riparti del Venzago.

St. Adv. c. 328.

1791. 5. Agoſto.

Ommiſſis &c.

COsì ſi fà fede, che dopo il Sovrano Spazzo del Conſiglio Ser. di 40. al Criminal 176112. il ſudetto Libro Nominaglia ha ſervito, e ſerve di baſe alli medemi Computiſti per la Diviſione nel ſeguente Anno delli avanzi Venzago per due terzi alle Teſte, & altro terzo alle Bocche degl' Originarj, che furono vivi, & abitanti nell'antecedente Anno delli Civanzi Venzago di cadauna Maſſaria locchè tutto ſi riporta ſopra altro Libro, che ſi nomina riparto Venzago &c.

1790. 30. Novembre.

Eſtratto delle Famiglie Originarie ſcritturate tali quali ſono deſcritte, e regiſtrate nella Nominaglia dell' Anno 1790. per parte delli Sigg. Computiſti di detto Anno &c. ommeſſe l'altre.

Sig. Silveſtro qu. Andrea Barichelli

Non abitanti
- Angela
- Andrea) Figli
- Paula)
- Anna Maria
- Gio:
- Eliſabetta

Ommiſſis &c.

Sig. Marc'Antonio qu. Marino Appolonio
- Cattarina)
- Gioſeffa)
- Giuſeppe)
- Giacinta)
- Angela)
- Lugrezia)
- Laura) Zie
- Domenica)
- Domenica Madre.

Carlo Panizza Cancell.

1791. 23. Ottobre. Lonato.

Copia de' Nomi de Riparti eſtratti dalla Cancell. &c.

Ommiſſis &c.

Sig. Domenica q. Marino Appolonio Teſte 3. Bocche 9. L. 294

Girolamo Gallinetti Nod., e Canc.

1791. 21. Ottobre. Lonato.

Faccio fede io Eſattore ſiccome dai regiſtri del Riparto formato di Venzago l'Anno corr. da Sigg. Computiſti di queſta Sp. Comunità ſtati a me conſegnati per i reſpettivi pagamenti ſi rileva eſſer ſtata aſſegnata la perſonale porzione o ſua quota delle Rendite del Venzago al Sig. Pietro q. Sig. Marino Appolonio Originario di Lonato da molti Anni abitante fuori di Lonato, e del ſuo Territorio, e come &c.

Io Ottavio Zaniboni Eſattore delle Rendite Venzago 1789.

1791. 10. Luglio. Lonato.

COnvocato &c.

Preſente l'Eccell. Sig. Podeſtà.

Letto a queſto General Conſiglio il ſaldo firmato nel giorno d'oggi dalli Sigg. Raggionati della Maſſaria Venzago 1785. abboccata da D. Stefano Manerba, & eſercitata dal Sig. Pietro Pappa Proc. di detto Manerba viene fatto inteſo il medemo Conſiglio, che nel numero degl'Originarj, che hanno già conſeguito lo riparto Venzago di detta eſazione 1785. s'attrovi intruſo alcuno Originario benchè non abitante.

Ommiſſis &c.

Credono opportuno gli Sigg. Conſoli il mandar Parte, che ſij approvato il ſaldo predetto, a condizione però, che ciò non abbia ad apportar alcun pregiudizio alle ragioni, e diffeſe di queſta Comunità nella Cauſa contro gli Sigg. Originarj diſperſi &c.

Entrata, ed Uſcita della Comunità ſudetta.

Summario delle Speſe fatte dalla Sp. Comunità di Lonato dell' Anno 1778. raccolte, per formar le Comp. delle Taglie, che diciamo eſſer repartite ſopra l' Eſtimo, e Teſte de Originarj Foreſtieri Abitanti, e non Abitanti, e venuti di nuovo ad abitar a norma de Noſtri Statuti, Decreti, e Proviſioni, a quali &c.

Pagamenti fatti nella Magn. Ducal Camera di Breſcia, e come ſegue.

Per limitazione vecchia compreſi li Bolettini, e Sachetti di B. V.——L.6260: 8
Suſſidio ordinario compreſi ut ſupra——L.2014:14
Ordine di Banca ut ſupra—L.1293: 9
Taglie Ducali ut ſupra——L.1190:16
Campatico 1777. ut ſupra—L.1268: 7

Taſſa

Taſſa de Genti d' Arme ut ſupra——————L. 157: 5
Trentacinque per 100. battuto quello, che paga la Communità di Carpenedolo——————L. 337: 1

L. 12523:—

Perdita delle Monete in detta ſumma——————L 3635:14

——————L. 16158:14

Speſe fatte dalli Sign. Conſ. di Gennaro, Febraro Marzo——————L. 1339:18
Aprile, Maggio, e Giugno——————L. 2700:—
Luglio, Agoſto, e Settembre——————L. 1607: 2
Ottobre, Novembre, Decembre——————L. 2913:14
Deputati di Palazzo delli primi ſei Meſi——————L. 1730:11
Detto delli ultimi ſei Meſi——————L. 973: 4
Deputazion alla Conſerva——————L. 2504:13
Detta della Curazione——————L. 1919: 1
Detta alli Edificj——————L. 3005: 8

L. 618:18

Detta

Detta alle Strade——————L. 968:18
1026. L. 3226.
Detta alli Aquedotti per il Signor
Appolonio——————L. 4252:—
Alli Sign. Deputati al Paſcolo——L. 36:—
Alli Sign. Deputati al Mercato——L. 42:—
Alli RR. Sacerdotti——————L. 1047:13
Al Rever. Capitolo della Spettabile
Comunità——————L. 420:—
Al Rev. Sig. Curato per la leſſione
del Ss. Paſſio——————L. 42:—
Alli RR. PP. Soccolanti, e RR. MM.
Capucine——————L. 280:—
Alli Sign. Raggionati——————L. 252:—
Al Signor Podeſtà per ſuo Onora-
rio——————L. 141:15
Al Sig. Cavalier di Comunità——L. 51: 4
Alli Sign. 3. Sindici——————L. 82:—
Al Signor Cancellier, e Vice Can-
cellier——————L. 548: 6
Al Sig. Canc: Prov.——————L. 250:—
Al Sig. Nod. alle Accuſe——————L. 25:16
Alli Sign. Medici Maeſtra, e Do-
nati——————L. 3500:—

Alli

Alli Sigg. Chierurghi Gio: Veroneſe, e Gaetano Macini, e Luigi Bonati——L. 2730:—
Al Sign. Organiſta——L. 100:—
Al Sign. Cherubini Noncio in Venezia——L. 248:—
Al Sign. Conti Noncio in Breſcia—L. 140:—
A Lugrezia Zaccarina, e Soſtituta—L. 100:—
Al Sig. E. ordinario——L. 2840:—
A chi hà mantenuto li Utenſili al Rev. Padre Predicator——L. 90:—
Alli Sigg. Deputati alli Termini——L. 7:—
Alli Sigg. Deputati alli Fenilli——L. 10:10
Al Forrier delle Ordinanze——L. 56:—
Al Monicionere——L. 30:—
Al leva Mariteci, e Adobator della Parrochiale——L. 60:—
Al Toroſano——L. 500:—
Al Sopraſtante al Mercato——L. 40:—
Al Anciano——L. 180:—
Al Maſſarolo——L. 54:18
Alli Servitori Pappa, e Fontane——L. 696:—
Al Balottino——L. 14:—
Alla Guardia della Seriola——L. 140:—
Al Sepoltore——L. 360:—
Alli Stematori della Campagna——L. 56:—

Alli

Alli Miniſtri Proveſori——————L. 178:—
Alli Miniſtri Pretorj——————L. 756:—
Al Officiale——————L. 266:—
Al medeſimo per intimazion di Accuſe——————L. 31:18
Al ſudetto per intimazion di Beſtie Bovine——————L. :—
Al Sign. Deputato alla Beata Vergine del Gilio——————L. 105:—
Perdita fatta dalla Comunità delle Taglie de' Foraſtieri non abitanti limitati nell' Eſazion Cerubini——————L. 521: 5
Bonificazione alle Poſſeſſioni ſive Reſtauri fatti alli Fenili——————L. 568: 7
Alli Sigg. Deputati allle Compartide per ſuo Onorario——————L. 21:—
Alli Sigg. Computiſti, e Coadiutor—L. 191: 7
Alli Sigg. Compartitori de Boſchi—L. 78: 4
Al Sign. Pianta Stampa Camerale per li Proclami——————L 8:—
Alli Sigg. Deputati alle Poſſeſſioni del Territorio——————L. 65:16
Per decorſi alla Ven. Scola del Suffraggio per la Caſa Pelli——L. 8:—
Per altre della Ven. Scuola del Ss. Sacramento——————L. 8:—

Per

Per Reſtori con Parte di queſto Gen. Conſiglio——————L. 100:—
Per Miglioramenti agli Edifizi——L. 227: 9
Al Bolador Publico——————L. 28:—

Summa——L. 59068:12

1 7 7 8.

Nota tratta dal Proceſſo Adv. G

Entrata della Sp. Comunità di Lonato——————L. 59601:12
La Sp. Comunità di Lonato ha ſpeſo l' Anno 1778.——————L. 59068:12

---

1 7 7 8.

Entrata degli Originarj amminiſtrata dalla Comunità Avverſ.——L. 75878:—

1782. 31. Agoſto.

COnvocato &c.

Preſente l'Illuſtr. Sig. Podeſtà.

Omiſſis.

Secondo. Che la proſſima Locazion ſii, ed eſſer debba di ſoli Anni 14. principiabili appunto dal dì 11. Novembre 1783., e terminabili gli 10. detto 1797. con il preciſo obbligo di dover aver pagato d'Anni in Anno per li 11. Novembre di cadauno de ſucceſſivi Anni l'intiero Affitto del reſpettivo Abboccamento al Maſſaro Venzago pro tempore in aggiunta a L. 4. che è fiſſato dal Fieno, e Decima pagabile ut ſupra, ed eſſer ſoggetti gli Abboccatori alle Fazioni in Publico Servigio a Rottolo il tutto a norma di Publici Decreti a tenor de quali potranno eſſer ſummariamente convenuti, e e giudiziariamente eſeguiti.

Omiſſis.

Fede Entrata Venzago.

1790. 4. Decembre.

FAccio fede io infraſcritto Eſator delle Rendite del Venzago dell'Anno 1789. qualmente la Scoſſida integra di detto Anno di ragione dell'Eſazione ſudetta aſcende in pieno a picc. L. 102000. come ſpicca dai Libri, e Regiſtri della ſteſſa preſſo me eſiſtenti. In fede &c.

Ottavio Zaniboni Eſatore delle Rendite del Venzago dell'Anno 1789. aff. m. p.

Fede, che Noi poſſediamo Beni Stabili in Lonato.

1790.

SI fà Fede per l' Officio della Canc: di queſta Sp. Comunità qualmente le Famiglie dell'-Ecc: Sig. Dott. Raimondo, e Fratelli Figli del qu. Ecc: Sig. Pietro Gallina, e dell'Ecc: Sig. Dott. Giuſeppe qu. Sig. Leone Ongarini, del Sign. Quinto Zaniboni, e del Sign. Bortolo qu. Pietro Reſini poſſedono Beni Stabili, e Caſe ſopra queſto Territorio, come rilevaſi dalli Cattaſtici della medeſima a qual &c. In quorum &c.

Tenchetta Not., & V. Canc: Spect. Comunitatis Leonati ſcripſit, ſubſcripſit, & ſignavit.

Partite tratte da Libri Avverſ.

Partite tratte dalla Stampa Avverſ. B a carte 222., e 223. per la Taglia degl'Originarj.

Omiſſis.

Teſte di Originarj ——————N. 745:—
De Foraſtieri Abitanti-——N. 384:—
De non Abitanti, e venuti
di nuovo ad abitare——N. 24:—

N.1153:—

Per ogni Lira d' Eſtimo toc-
ca ——————————L. 39: 2
Per ogni Soldo tocca———L. 2:—
Per ogni Teſta tocca———L. 14:13

Taglia degl' Originarj.

Omiſſis.

	Eſtimo
Sig. Ottavio di Giuſeppe Zaniboni——L.—:—:	3

Omiſſis.

Rev. Sign. D. Carlo Gallina————L.—:—:

Aſſunzion di Giudizio di Giuſeppe Gallina.

1790. 15. Decembre.

COſtituito &c. D. Zuanne Cavalli Proc. dell' Ecc: Giuſeppe Gallina q. Gio: Battiſta Originario di Lonato abitante in Breſcia, appar Procura 7. Settembre corr. rogata in Atti del Sig. Paulo Giuſeppe Buffonelli Pub. Nod. di Breſcia, con ſua Legalità Pretoria de dì 9. Settembre ſudetto, con facoltà di far Atti volontarj come in quella, e nella Cauſa pendente in queſto Ser. Conſ. ſopra l'Appellazione 5. Agoſto 1767. trà la Fed. Comunità di Lonato da una, e li Signori Giacomo, e Fratelli Reſini qu. Pietro, Ecc: Pietro Gallina qu. Girolamo, ed altri L.L. C.C. Originarj, ma non abitanti in Lonato dall'altra, unitamente a detti Reſini, Gallina, e L.L. C.C. aſſume volontariamente Proc. Nom. ut ſupra il Giudizio nella Pendenza ſudetta, intendendo diffenderſi anch' eſſo nella medeſima, & eſſer citato in qualunque Atto, che s'intendeſſe di fare, avendo giurato in mano degl'Ecc: Sigg. Capi d'aver intereſſe giuſto le Leggi &c.

Ex Extraord.

Exc: Conſilii de XL. C. N.

1790. 15. Settembre.

Simile di Bortolo Reſini.

Simile Ongarini, e Zaniboni.

1790. 25. Settembre.

RIfferì il Comand. del Conſeglio d'aver avuto parola dalli Sigg. Ecc: Leone Ongarini, e Quinto Zaniboni Originarj di Lonado, ma abitanti in Venezia, che D. Giovanni Cavalli Interv. poſſa a di loro nome annotare il ſeguente Coſtituto d' Aſſunzion di Giudizio, e giurar in forma.

Illico

COſtituito &c. D. Zuanne Cavalli in vigor delle ſudette parole nella Pendenza vertente nel preſente Seren. Conſiglio ſopra l'Appellazion 5. Agoſto 1767. tra la Fedel. Comunità di Lonato da una, e li Sigg. Giacomo, e Fratelli Reſini qu. Pietro, Eccell. Pietro Gallina qu. Girolamo, ed altri L.L. C.C. Originarj, ma non abitanti in Lonato dall'altra, aſſume il Giudizio per li ſudet-

ſudetti Sigg. Leone Ongarini, e Quinto Zaniboni nella Pendenza ſudetta unitamente alli ſudetti Reſini, e LL. CC., intendendo d' eſſer citato in qualunque Atto che intendeſſe fare detta Comunità nella Pendenza medeſima, avendo giurato avanti gli Eccell. Sigg. Capi d' aver intereſſe giuſto le Leggi, & ſic &c.

Ex Extraord. &c.

Simile Gallina di Dezenzano.

1790. 9. Decembre.

COſtituito &c. D. Zuanne Cavalli Proc. delli Ecc: Sigg. Raimondo, Rev. Don Girolamo, e Rev. Don Carlo Fratelli Gallina qu. Ecc: Pietro, appar Procura de dì 11. Settembre p. p. in Atti di Antonio Pezzotti Nodaro Publico di Dezenzano, con ſua Legalità Pretoria di Lonato, con facoltà di far Atti volontarj, come in quella, e nella Cauſa pendente in queſto Ser. Conſiglio ſopra l'Appellazione 5. Agoſto 1767. trà la Fed. Co-

mu-

munità di Lonato da una , e li Sigg. Giacomo , e Fratelli Reſſini qu. Pietro , Ecc: Pietro Gallina qu. Girolamo loro Padre , aſſume Procuratorio nomine ut ſupra nella ſudetta Pendenza in ſe il Giudizio per detto qu. Ecc: Pietro , intendendo diffenderſi nella Pendenza ſteſſa, & eſſer citato in qualunque Atto, che s'intendeſſe di fare avendo giurato in mano degl'Eccell. Sigg. Capi d'aver intereſſe giuſto le Leggi, & ſic &c.

Ex Extraord. &c.

Fede Eſattor Venzago.

1791. 11. Marzo. Lonato.

AQualunque &c. atteſto io ſottoſcritto Maſſaro del Venzago dell'Anno 1789. , & a cui incombe di pagare tutti li Aggravj , e Speſe caricanti lo Stabile del Venzago ſteſſo per il ſolo Anno 1790. dovendo paſſare tutto il reſto dell' Entrata nell' Anno corr. 1791. alli Originarj a norma &c., di avere pagate in ordine all'Ordinamento Nu. 8. rilaſciato dal Sp. Sig. Conſole Carlo Verdina li 28. Decembre 1790. piccole Lire cinquemillacinquecento , e cinquanta per ſupplire a ſpeſe in allora in detta data 28. Decembre già occorſe a Venezia in ordine a Parte di queſto Conſiglio della Sp. Communità del dì 7. Novembre pr. p., nella Cauſa pendente trà detta Comunità , e li LL. CC. Originarj non abitanti, e come &c.

Ottavio Zaniboni Maſs. Venzago 1789.

Coſtituto Noſtro di Aſſunzion di Giudicio per la morte de L. L. C. C.

1791. 18. Aprile.

COſtituito &c. D. Giovanni Cavalli Interv., e per nome dell' Eccell. Giuſeppe Gallina qu. Gio: Battiſta, nec non Eccell. Signor Raimondo, Rev. D. Girolamo, e Rev. D. Carlo Fratelli Gallina qu. Eccell. Pietro, & altri L. L. C. C. Aſſuntori di Giudizio, & atteſa la morte ſeguita delli Rev. Signor Gio: Maria, e Fratelli Gallina qu. Girolamo, nec non di Biɛſio Gallina qu. Alviſe, & Antonio Girelli qu. Bortolo L. L. C. C. dichiariti col Coſtituto 3. Decembre 1767. nella Cauſa vertente nel preſente Sereniſs. Conſiglio trà li ſudetti Coſtituenti da una, e la Comunità di Lonato, & Aſſuntori di Giudizio dall'altra, & atteſa la morte delli ſudetti come ſopra, e per la regolare eſpedizione della Cauſa, e come Procur. delli ſudetti Ecc: Raimondo, Rev. D. Girolamo, e Rev. D. Carlo Fratelli Gallina appar Procura 11. Settembre p. p. Atti Antonio Pezzati Nodaro di Deſenzano con ſua Legalità

Pref-

Preffettizia di Lonato, & Eccell. Giuſeppe Gallina qu. Gio: Battiſta appar Procura 7. Settembre p. p. Atti Sig. Paulo Giuſeppe Buffoncelli Pub. Nod. di Breſcia con ſua Legalità Pret. 9. Settembre ſudetto con facoltà d'annottare Coſtituti volontarj, & Aſſunzioni di Giudicio come in quelle Procuratorio Nomine ut ſupra per li ſudetti Fratelli Gallina qu. Girolamo, Biaſio Gallina qu. Alviſe, & Antonio Girelli qu. Bortolo aſſume in ſe il Giudicio intendendo d' eſſer citato in qualunque Atto, che intendeſſe di fare detta Comunità, & Aſſuntori nella Pendenza medeſima, avendo giurato in mano degl'Eccell. Sigg. Capi d' aver intereſſe giuſto le Leggi, & ſic &c.

Coſtituto Noſtro di dichiarazione de Litis Conſorti.

1791. 18. Aprile.

COſtituito &c. D. Gio: Cavalli Intervenien-te, e per nome dell'Eccell. Sig. Dott. Rai-mondo, Reverendo Don Gerolamo, e Re-verendo Don Carlo Fratelli Gallina quond. Eccell. Pietro, Eccellente Giuſeppe Gallina quond. Gio: Battiſta, Eccellente Leone On-garini, e Signor Quinto Zaniboni Aſſun-tori di Giudizio Originarj, ma non abi-tanti in Lonato, e per devenire alla lega-le Eſpedizione della Cauſa vertente nel preſente Sereniſſimo Conſiglio trà li ſudetti da una, e la Spettabil Communità di Lo-nato per qualunque di lei azione, e tito-lo ſopra la Poſſeſſione del Venzago, & Aſſuntori di Giudizio dall' altra ſopra l'-Appellazione da eſſa Communità interpo-ſta li 5. Agoſto 1767., e regolata col Co-ſtituto 28. Gennaro p. p. dichiara, che le perſone, ch'intervengono unitamente ad eſſi

Co-

Coſtituenti nella Pendenza ſudetta come L.L. C.C. ſono li ſeguenti, cioè

Sig. Giuſeppe Zaniboni qu. Gio: Maria.

Sig. Franceſco Gallina qu. Gio: Battiſta tanto in propria ſpecialità, che come Curatore de' Figli del qu. Rizzardo Gallina di lui Fratello, & ſic &c.

Lettere Noſtre di notizia agl'Originarj abitanti in Lonato.

1790. 23. Settembre.

Illuſtr., & Eccell. Sigg. Coll.

IN pronta eſecuzione delle riverite Lettere dell' E. V. del dì 15. andante preſentatemi il dì 18. medemo per parte, e nome dell' Eccell. Sig. Dot. Raimondo Gallina abitante in Deſenzano del tenore, che ad inſtanza delli Sigg. Bortolo Reſini q. Pietro anche come Aſſuntor di Giudizio del qu Giacomo di lui Fratello, nec non dell'Eccell. Giuſeppe Gallina qu. Gio: Battiſta, nec non dell'Ecc: Leo-

Leone Ongarini, nec non del Sig. Quinto Zaniboni tutti Aſſuntori di Giudizio come in Coſtituto, & altri L.L. C.C. Originarj del Comun di Lonato, ma non Abitanti, ho fatto d'Ordine, e Mandato di V. E. dar Notizia per Stridor de Vivi alli luoghi ſoliti, e conſueti alli Cittadini Originarj abitanti di queſta Sp. Comunità della Pendenza vertente avanti di V. E., e lui Conſiglio ſopra l'Appellazione 5. Agoſto 1767. annotata da detta Sp. Comunità, e ciò ſi ſua putant intereſſe, & ad inſtanza delli ſudetti Reſini, e L.L. C.C. come ſopra Originarj, ma non abitanti in detto Coman di Lonato. Tanto ho fatto eſeguire con Mandato eſecutivo affiſſo alla Publica Colonna nel giorno 20. detto, come da Relazione di Domenico Patella Miniſtrale, e con ciò le bacio divotamente le mani.

Lonato li 23. Settembre 1790.

Umil., & Oblig. Serv.
Alviſe Piero Corner Prov.

Illuſtr., & Eccell. Sig. Stefano Valier Capo del Conſiglio de XL. C. N., e Colleghe

Venezia.

Nota.

1790.

Nota degl' Aſſuntori di Giudizio uniti con la Sp. Comunità di Lonato nella pendenza al Conſeglio Seren. di 40. C. N. in confronto degli non Abitanti Originarj di Lonato.

Originarj Aſſuntori di Giudizio——N. 306
Originarj componenti il Sp. Conſeglio di Lonato per la Terminazion 1760. del Magiſtrato Eccell. de R. R.——N. 100
Originarj di Lonato Maſchj, e Femmine regiſtrati ſopra il Libro intitolato Nominaglia preſentato al Conſeglio Ser. di 40. C. N.——N. 2456

Simile.

1791. 28. Luglio.

Nota di reclamati contro l'Accordo 6. Maggio 1791.

Conſiglieri componenti la Communità Noſtra——N. 69
L.L. C.C. regiſtrati nelle Procure ſeparate——N. 100

N. 169

1790. 21., e 31. Decembre 8. 10. 14. 12. 22. 24. 25. 26. Gennaro 1791., primo Marzo 1791. Procure LL. CC. Avverſ. in Stainer con facoltà di far Atti volontarj.

1790. 11. Gennaro.

Prima Aſſunzion di Giudizio Adv. di 104. Perſone.

1790. 24. Gennaro.

Secondo Coſtituto Adv. d' Aſſunzion di Giudizio d' altri 90.

Parte Comunità Avverſaria.

1791. 6. Gennaro.

Essendoſi fatto rifleſſo, che nelle Lettere 10. Giugno 1767. ottenute dalli Sigg. Fratelli Reſini, Pietro Gallina, ed altri L.L. C.C. dalli Eccell. Sigg. Preſſidenti del Colleggio Eccell. de XX. Savj del corpo dell' Ecc. Senato, viene la noſtra Comunità convenuta

con

con le Lettere ſteſſe col titolo di Amminiſtratrice delle Rendite provenienti dalli Beni del Venzago, rilevandoſi parimenti dalli Atti di Appellazione, e Scrittura 5., e 12. Agoſto 1767., non che dalla Parte di Comunità preſa ſotto li 6. Settembre ſuſſeguente, ſecondata tale denominazione; ad oggetto però che da tale ſola denominazione ripetuta nelle Parti preſe nell' Anno decorſo, puoteſſe mai eſſere inteſo di deſſumerſi alcun preteſto per reſtringer unicamente all' Amminiſtrazion di dette Rendite le ragioni tutte, e titoli di eſſa Comunità ſopra il loco, & Poſſeſſione del Venzago, credono perciò opportuno li Spp. Sigg. Conſoli di mandar Parte.

Che ſii impartita facoltà alli Spp. Sigg. Deputati Publici sì uniti che ſeparati, preſenti, e Succeſſori di puoter regolar, e corregger il ſudetto diſordine, onde abbia a correr in Cauſa la Rubrica della Comunità di Lonato per qualunque lei azione, e titolo, o come meglio ſaranno conſigliati da probi, ed eſperti Ecc: Diffenſori, potendo pure comparir a qualunque Illuſt., & Eccell. Magiſtr., Tribunale, Ser. Conſigli, e Colleggj, ed etiam a piedi di Sua Serenità, ed ivi produr Scritture, e Riſpoſte, annottar, e ſottoſcriver Atti, e Coſtituti di qualunque genere, & etiam volontarj, dar in nota Teſti-

ſtimonj, aſſumer, e diferir ad altri ogni lecito giuramento, eſſer preſenti alla trattazione d' ogni Cauſa, ed eſpedizion di Terzo Conſiglio, operando tutto quello, e quanto in ordine, ed in merito ſaranno come ſopra conſigliati a vantaggio di queſta Sp. Comunità contra detti Sigg. Reſini, e Gallina nuovamente dichiariti Aſſuntori di Giudizio, ed altri, che fuſſero LL. CC., con facoltà pure di ſoſtituire uno, o più Procur. colle ſteſſe, o limitate facoltà; Io che venendo preſo dovranno li Sigg. Conſoli rilaſciar li corriſpondenti ordinamenti a ſpeſe della Caſſa del Venzago, e ſopra il Maſſaro dello ſteſſo da renderne però conto a norma &c.

Letta &c. balottata prevalſe per Balle nu. 79. aff., nu. 2. neg., e n. 2. non ſincere.

Coſtituto Avverſ. dl regolazion d'Appellazion.

1790. 28. Gennaro.

COſtituito &c. l'Ecc. Angelo Stanier Procur. delli Molto Illuſtri Sigg. Gio: Battiſta Cerubini, & Carlo Gallinetti Deputati, Filippo Antonio Reſino, Girolamo Gallinetti, Ecc. Felice Arrighi Sindici, Gioan Battiſta Gallinetti, & Andrea Carella Conſoli componenti il Corpo delli Spettabili Spp. Deputati Pubblici di Lonato, appar Procura del giorno 7. corrente, rogata negl' Atti del Signor Gio: Battiſta Sperini Nodaro, e Cancellier di detta Spettabil Communità con ſua Legalità Proviſoria di detto giorno, e con facoltà ſufficiente, come in quella, & in ordine alla Parte preſa in detta Spettabil Comunità li 6. Gennaro ſudetto, regolando l'Appellazione, e Scrittura in queſto Ser. Conſ. interpoſta li 5. Agoſto 1767., e Scrittura al Taglio 12. detto ove viene chiamata la Spettabil Comunità di Lonato come ſemplice Amminiſtratrice delle Rendite provenienti dalli Beni del Venzago, dichiara do-

ver

ver eſſer rubricata la Comunità ſudetta di Lonato per qualunque di lei azione, e titolo tanto nella ſudetta Appellazione, e Scrittura, quanto in qualunque Atto per parte delli Sigg. Reſini, e LL. CC., & Aſſuntori di Giudicio s'intendeſſe di praticare, & a norma del preſente doveranno intenderſi regolate tutte le precedenti Conteſtazioni, e Coſtituti, & ſic &c.

Scrittura Avverſ. Regolativa al Taglio.

1790. 28. Gennaro.

SEnza contraperare agl'antichi ſolenni Originarj Titoli 1408., e 1416. del Comune, & Uomini di Lonato da quali è coperto il Luogo, e Poſſeſſione del Venzago, e ſenza far una violenza ad ogni principio di ragione, e giuſtizia a fronte maſſime delle coſe tutte dopo li Titoli ſteſſi, e dipendentemente corſe, & eſeguite dagl'Abitanti nel Comun medemo ſopra li Beni di detto Venzago, mai può riuſcir admiſſibile, che le Perſone, e Famiglie abſentateſi da detto

Co-

Comune per abitar in altri Luochi, ſebben del Dominio Ser. Veneto, che niun peſo, nè Officio più ſoſtengono nè per detti Beni, nè in detto Comun abbiano l' effettiva real compartecipazion delle Rendite de' Beni ſteſſi come foſſero abitanti al medeſimo, & ſoſtenenti li carichi, aggravj, & peſi antedetti.

Fù perciò nel corſo de' tempi con replicati Decreti, Giudizj, & Spazzi riconoſciuto alli detti abſentati, innegabil bensì di poter conſeguir anch' eſſi la loro contingente porzion, ma non d' eſſerne effettivamente fatti partecipi, ſe non quando ritornaſſero ad abitar nel detto Comun, venendo la ſteſſa mai alterabile maſſima non contravenuta, ma ritenuta, anzi nel Giudizio 1604. che ora ſi tenta di diformar in diſtruzion di tutto ciò, che per cadaun riguardo di giuſtizia era già conoſciuto, decretato, deciſo, & eſeguito precedentemente con ſovverſion total parimenti delli ſtabilimenti, & deciſioni relativi anche poſteriormente coll' innadmiſſibil oggetto di rinovar realmente, & far riſſorger in preſente l' aſſunto ne' tempi andati dagl' Abitanti fuori d'eſſo Comun mal immaginato, & replicatamente come ſopra repreſſo; nè può averſi nè riſcontro, nè confronto più chia-

chiaro, e più certo di tale ſtrano, obbliquo, & inadmiſſibile diviſamento di quello ſpiegato dalle Lettere 10. Giugno 1767. in preteſa eſecuzione del detto Giudizio 1604. ottenute dall'Ecc. Preſſidenti del Coll. de' XX. Savj dell'Ecc. Senato per parte, e nome delli Sigg. Giacomo, e Fratelli Reſini qu. Pietro, e Pietro Gallina qu. Girolamo col nome anco di altri LL. CC., e più ſtranamente ſoſtenute, mentre quand' anche mancaſſe ogn' altro documento, baſtarebbero ſolo le dette Lettere in confronto del Giudizio medeſimo a manifeſtare l' ineſcuſabile abuſo, che colle ſteſſe, e ſuſſeguita Scrittura al Laudo ſi è macchinato di fare del Giudizio predetto.

Per toglier però ogn'adito a tutti gl' accorti, ſebben affatto vani, cavilloſi attachi della detta Scrittura al Laudo riſſultanti, preteſi erroneamente deſſumerſi a fronte delli ben giuſti riccorſi della Comunità di Lonato appellante le Lettere antedette, e per accorrer al ben giuſto riparo delle ulteriori manifeſtate terribili conſeguenze, proteſta detta Comunità amplamente, & nella più vigoroſa forma eſſa tal qual Scrittura al Laudo prodotta dalli detti Sign. Reſini, & Gallina li 3. Decembre 1767., & meglio nella preſente raccogliendo, ſpiegando, &

in

in quanto occorra regolando la ſua precen dente Scrittura de dì 12. Agoſto 1767. i Cauſa di graviſſimo argomento, & effetto, eſſa Comunità ſempre Pupilla, implora riverentiſſima, non che li poveri Originarj del Minor Eſtimo Aſſuntor di Giudizio, come nel Coſtituto del giorno 11. corr., e gl'altri Originarj degl'altri due Eſtimi Aſſuntori di Giudizio nel giorno 24. pur corr. delle Lettere appellate pieniſſimo Spazzo di Taglio, e ſarà deciſo, che coll' abuſo chiaramente ſpiegato dal detto Giudizio 1604. dagl' Originarj abitanti fuori del Comun di Lonato, ſebben in Stato Veneto, ſoſtenerſi non poſſa in ſuſſiſtenza della loro abſentazione dal Comun medemo l' effettiva compartecipazion delle Rendite del Venzago, & Comun medeſimo, reſiſtendo al ributante, e ſtrano aſſunto, che ora pretendeſi far riſſorger abuſivo dal Giudizio predetto, e mai admiſſibile in alcun confronto, tutti li riguardi di ragion, e giuſtizia in dipendenza del titolo antedetto, e di quanto è relativamente ſeguito, non meno, che tutte le coſe riconoſciute, decretate, e ſolennemente giudicate, & eſeguite come ſarà conſiderato.

Di-

Dichiarandoſi per altro ingenuamente la detta Comunità, non che li ſudetti Aſſuntori di Giudizio, che come non hà eſſa mai atteſo, che gl'Originarj abitanti nel Veneto Dominio, ma fuori del Comun di Lonato, reſti fiſcata l'azione, cioè di poter conſeguire la contingente porzion delle Rendite del Venzago, mentre ſono nella libertà di reſtituirſi ad abitar nel Comun medemo, così ſarà ſempre pronta ad admetterli all'effettiva egual compartecipazion delle Rendite ſteſſe, quallora realmente ſi reſtituiſcono ad abitar nel Comun ſteſſo. Salvis &c.

Steffano Steffani Avvocato.

1790. 28. Gennaro.

Coſtituto Avverſario.

Procura di varj Originarj di Lonato abitanti in Breſcia in Reſini.

1764. 27. Gennaro. Breſcia.

Omiſſis.

QUI' preſenti gli Sigg. Carlo Gallinetti qu. Pietro.

Omiſſis.

Tutti Originarj della Sp. Comunità di Lonato, ed abitanti in queſta Città facendo per ſe &c. hanno fatto, coſtituito, ed ordinato loro Proc. &c. il Molto Illuſt. Sigg. D. Gio: Paulo Reſini qu. Pietro a poter in nome di detti Sigg. comparir avanti qualunque Illuſt., ed Eccell. Tribunale, e Magiſtrato Ser. Conſigli, e Collegj della Seren. Dominante, ed ivi impetrar qualunque ordine, e ſuffragio, che baſti per obbligar in ordine alli Sovrani Giudizj ſeguiti la Comunità di Lonato, e di lei Direttori a diſtribuir, e partecipar le annue Entrate dello Stabile del Venzago anco alli ſudetti LL. CC. Origi-

ginarj quantunque non abitanti in detta Comunità.

Omiſſis.

1790. 10. Gennaro.

Procura del Sig. Carlo Gallinetti qu. Pietro nel Ecc: Stainer per aſſumer Giudicio contro gl' Originarj non abitanti.

St. Adv. p. 195.

24. detto.

Coſtituto del ſudetto Gallinetti C.N. d'Aſſunzione di Giudicio contro gl'Originarj non abitanti.

Terzo Coſtituto Adverſ. di Aſſunzion di Giudizio.

1790. primo Febraro.

Omiſſis.

Cattarina rel. qu. Giuſeppe Cherubino
Maria rel. qu. Antonio Ongarino
Anna qu. Angelo Bertazolo
Veronica Figlia qu. Franceſco Pappa

Appollonia rel. qu. Paulo Bertazol
Paſqua qu. Giacomo Cavagnino
Margarita rel. qu. Franceſco Gallina
Margarita rel. qu. Giacomo Pappa
Giulia rel. qu. Steffano Pappa
Margarita rel. qu. Giacomo Ongarino
Paola rel. qu. Gio: Antonio Bertazzol
Cattarina rel. qu. Biaggio Pappa
Giulia rel. qu. Giuſeppe Franceſchini
Diamante rel. qu. Giuſeppe Franceſchini
Maria rel. qu. Graziadio Molinari
Cattarina rel. qu. Giuſeppe Barbirol
Sig. Armelina rel. qu. Antonio Cerubini
Sig. Laura rel. qu. Dot. Franceſco Frava
Lucia rel. qu. Michiel Manerba
Vittoria rel. qu. Cipriano Pappa.

1790. 9. Ottoare.

Lettere XX. Savj impetrate dall'Interv. Manetta ad iſtanza della Comunità Adv.

1790. 9. Febraro.

Coſtituto Manetta come Proc. di Bortolo Reſini di Taglio in f. C. delle Lettere Noſtre 1767.

Partita tratta dalla Polizza Speſe dell' Eccell. Giuſeppe Cherubini Nuncio Avverſario.

1790. 16. Febraro.

1790. 16. Febraro. Date all' Interv. Manetta come da Lettera 10. corr. per Coſtituto LL. CC. Comunità——————L. 22: 1

Scrittura Noſtra di Riſpoſta:

1790. 21. Febraro.

CHE per il ſolenne Giudizio 1604. ſeguito in confronto dell' Univerſità della Terra di Lonato ſii ſtato deffinitivamente deciſo che gl' Originarj abitanti fuori di Lonato, ma però nel Veneto Dominio poſſino anch' eſſi partecipare delle Rendite de Beni del Venzago per la loro contingente porzione, e che in fatto la detta Sovrana Deliberazione abbia riportato il ſuo effetto, ſono queſte due verità incontraſtabili, e che baſta a conoſcerle la ſemplice lettura del Giudicio predetto, ed il confronto delle coſe in via eſecutiva ſeguite.

Immaginata nell' Anno 1767. dalla Communità di Lonato che amminiſtra certamente, e ripartiſce le Rendite di detti Beni l' indebita novità di ſoſpendere, e negare agl' Originarj non abitanti la loro Quota, ed impetrate da eſſi incenſurabili Lettere 10. Giugno 1767. degl' Eccell. Preſſidenti del Collegio Ser. de XX. Savj eſecutive di eſſo

Giu-

Giudizio, tanto ne fu riconoſciuto da detta Communità la forza, quanto in appoggio dell' Appellazione interpoſta ſi è ridotta a ſoſtener ſovvertito il Giudizio predetto, e reſo innoperoſo a pretesto dell' introdotte coſe occorſe nei tempi ſuſſeguenti.

Se in queſto inſoſtenibile aſſunto francamente azzardato ſi ſono trovati convinti gli valoroſi Diffenſori di detta Communità è veramente diſperato il cambiamento che riſſulta dopo 23. Anni di penſamento, ed appariſce dall' ultima loro Scrittura 28. Gennaro p. p. in cui confeſſando tuttavia ſuſſiſtente, ed operativo il predetto Giudizio, ora pretendono che ſia anzi dal meſimo eſcluſa la partecipazione di detti Originarj non Abitanti, nè ſono meno rifleſſibili gl' altri Forenſi infeliciſſimi raffinamenti mandicaci per ſoſtenere l' ingiuſtiſſima odioſa eſcluſione di detti Originarj da quel beneſizio di detta Rendita contrario alla ragione, al giudicato, al riconoſcimento, ed all' eſecuzione di tanto tempo.

Qualunque ſianſi per altro gli nuovi elaborati ſtudj, e ritrovati, ſi compiacciono gli ſudetti Originarj, ed accettano, che ſi confeſſi ſuſſiſtente, ed attendibile il predetto

Giu-

Giudizio, e ſoſtenendo in conſeguenza con ſempre maggior fermezza le Lettere 10. Giugno 1767. che non ſono altro che eſecutive del medeſimo, proteſtano nel più valido modo gli vaniſſimi Forenſi ſubterfuggj, e ripieghi, che altro non ſervono che a dimoſtrare nella maggior eſtenzione la diffidenza, ed il proprio convincimento, e riverenti implorano delle Lettere ſteſſe pieniſſimo Spazzo di Laudo al ſolo, ed unico effetto che debba il detto Giudizio 1604. riportare come in paſſato anche per l'avvenire la dovuta ſua eſecuzione, mai potendo eſcluderſi dal benefizio, ed uguale partecipazione delle Rendite del Venzago li ſudetti Originarj non abitanti in Lonato, ma però abitanti nello Stato Veneto innatendibile eſſendo il preteſto del loro lontano Domicilio come fù giudicato, proteſtate le illuſorie riſſerve in detta Scrittura inneſtate di admettergli alla compartecipazione quallora ſi trasferiſſero in Lonato.

Il che unicamente deciſo ſaranno nel reſto ſalvi gli effetti tutti di Giuſtizia in qualunque altro rapporto, e Pendenza.

Non

Non diſſentendo come mai hanno diſſentito eſſi Originarj non abitanti come ſopra d' eſſer poſti ad egual condizion degli Originarj abitanti in Lonato nel pagamento degli aggravj tutti, e ciò per tutto quello, e quanto ſarà conſiderato, ſalvis &c.

Vicenzo Silveſtrini Avvocato.

1790. 21. Febraro.

Coſtituto Noſtro di Riſpoſta.

Atti ſeguiti:

1790. 24. Decembre.

Prima Preſentazion Noſtra di Scritture, e Stampa.

---

24. detto.

Citazion Noſtra a Pender.

Detto.

Seconda Preſentazion Noſtra di Scritture, e Stampa.

1790. 11. Gennaro.

Giornata di Pender alla C. N.

Detto.

Prima Aſſunzion di Giudicio Avverſ.

1790. 21. Gennaro.
Preſentazion Avverſ. di Stampa, e Proceſſi.

---

26. detto.
Giornata di Pender C. N.

Detto.
Seconda Aſſunzion di Giudizio Avverſ.

---

28. detto.
Coſtituto Avverſ. di Regolazion Appellazion.

Detto.
Scrittura Avverſ. Regolativa al Taglio.

Detto.
Coſtituto Avverſ. di Proteſto.

1790. primo Febraro.
Terza Aſſunzion di Giudizio Avverſ.

---

8. detto.
Giornata di Pender C. N.

---

12. detto.
Coſtituto Maneta Proc. Reſini di Taglio in f. C.

---

18. detto.
Giornata di Pender alla C. N.

---

21. detto.
Riſpoſta Noſtra.

Detto.
Coſtituto Noſtro di Proteſto.

19., e 28. Febraro.
Altre Citazioni Noſtre a Pender.

---

24. detto.
Primo Atto Ecc: Capi per regolazion di Giudizio.

---

28. detto.
Citazion avanti Ecc: Capi.

Detto.
Terza Preſentazion Noſtra di Scritture, e Stampa.

1791. primo Marzo.
Giornata di Pender.

Detto.
Quarta Aſſunzion di Giudizio Avverſ.

---

2. detto.
Seconda Preſentazion Avverſ. con regolazione di data del Giudizio 1583.

Detto.
Secondo Atto ex Offitio che preſcrive termine alla Aſſunzion di Giudizio.

---

7. detto.
Giornata di Pender C. N.

Det-

Detto.
Terza preſentazion Avverſ. di Proceſſo, e Stampa B.

Detto.
Coſtituto Avverſ. di Proteſto.

---

8. detto.
Quarta Citazion a Pender.

---

11. detto.
Coſtituto Noſtro di Riſpoſta.

---

15. detto.
Quarta Preſentazion Noſtra di Scritture, e Stampa.

---

18. detto.
Giornata di Pender N. P.

1791. 12. Febraro.
Atto a favor Noſtro preſcrive termine ad Averſ. per aſſumer Giudizio.

1791. 18. Marzo.
Coſtituto Adv. di Contradizione ad iſcrizioni.

---

19. detto.
Quinta Aſſunzion di Giudizio Adv. di perſone num. 11.

Coſtituto Noſtro.

1791. 19. Marzo.

COſtituito &c. D. Zuanne Cavalli Int., e per nome dell'Ecc: Giuſeppe Gallina Aſſuntori di Giudizio, e LL. CC. Originarj di Lonato, ma non abitanti, e mentre la Comunità di Lonato, e ſuoi Aſſuntori di Giudizio hanno eſſi creduto di cambiar diffeſa, e conteſtazione con le varie regolazioni, e dichiarazioni annotate, ſi vanno ora immaginando, che anche eſſi Coſtituenti abbiano ſeguito il loro eſempio, altro eſſi non hanno implorato, nè implorano dall'autorità del preſente Ser. Conf. che il Laudo delle Lettere 10. Giugno 1767. per l'effetto dalle ſteſſe conteſtato a norma appunto, e per l'effetto della Scrittura 3. Dec. 1767., e ſuſſeguente 21. Febraro p. p. con le dichiarazioni come in eſſa, e perciò alle convinte rinovate ſuppoſizioni del Coſtituto Adverſ. 18. Marzo corr. vien applicato il ben meritato proteſto, come egualmente viene proteſtato all'infelice giuſtificazione al di già confeſſato praticato raggiro continuato con al-

altri poſteriori ripieghi per eternar ſe foſſe poſſibile l'Eſpedizione della Cauſa.

Come poi nel raffinato laboratorio delle forenſi cavillazioni ſi è per vero tratto di diſperazione perfin ritrovato un nuovo ripiego di potere impedire la facitura del Pender nel giorno 18. corr. con contradire per fine l'inſerizioni innocenti, e le Carte iſteſſe, che non ſono ſtampate dagl'iſteſſi Adv., perciò per non trovare nuovi oſtacoli all' Eſpedizione della Cauſa ſaranno nella Stampa preſentata coperte l'inſerizioni proteſtate, e ſoſtituito alla Carta contradettela l' iſteſſa Carta ſtampata dagl' Avverſ., coſicchè anche per tal parte dovrà aver termine l'Avverſ. ſtancheggio.

Quanto poi alla Carta ſtampata da eſſi Conſtituenti a c. 277. ſi ſono baſtantemente ſpiegati con il Coſtituto del giorno 11. corr. al di cui ſentimento intieramente ſi riportano. Proteſtando unicamente all' eſpreſſioni d'arbitrio, e falſità in tal parte ſcritte in eſſo Coſtituto non già per ſentimenti de' Diffenſori Avverſarj, ma dall' animoſità di chi veramente abuſa del nome della Communità Avverſ. niente ad eſſi concludendo, che la Carta ſteſſa ſii piuttoſto in una data, che nell' altra dopo aver eſſi Coſtituenri formata la preſente Riſpoſta al Coſtituto Adv. 11 corr. *dichiarano*

che

che qualunque ulterior Coſtituto poſſa eſſer per parte Avverſ. annotato, non ſarà da eſſi Coſtituenti riſpoſto, laſciando pure che gli Avverſ. ſi ſcapricciano con quante eſagerazioni, invenzioni, e ſupplanti ſanno eſſi immaginare, mentre queſti ſerviranno anzi a maggiormente render odioſa, e ributante la preſente per ogni riguardo certamente indebita, ed ingrata veſſazione, & ſic &c.

Detto.

Quinta Preſentazion Noſtra di Carte, e Stampa

Detto.

Citazioni Noſtre a Pender contro nuovi Aſſuntori.

Detto.

Citazion Noſtra avanti Eccell. Capi.

Polizze Averſ. per le Speſe incontrate fino dal giorno primo Decembre 1790. fino all' Accordo 6. Maggio 1791.

1791. 7. Marzo.

PAgherà il Sig. Giuſeppe Gallinetti Maſſaro del Venzago Ducati N. 200. V. P. &c. per paſſare all'Ecc: Sign. Felice Arighi Sindico aſſiſtito dall'Ecc: Sig. Gio: Battiſta Sperini Cancell. ambidue Inviati a Venezia per la pendente Lite di Venzago———L. 1850:—

Gio: Battiſta Gallinetti Conſole, e Coll.

Polizza Arighi, e Sperini.

Omiſſis.

1791. 9. Marzo. Per ſolita corriſponzione per Viaggio da quì alla Dominante———L. 176:—

10. detto. Per Conſulto all' Ore 15. con l'Ecc: Avocato Cromer per informarlo dell'affare Originarj diſperſi———L. 44:—

16. Marzo. Conſulto con l'Ecc: Sig. Co: Ceſare Santonini &c.——————L. 88:—
24. detto. Per Conſulto con l' Ecc: Steffani per eſame della Scrittura di Riſpoſta——————L. 88:—
25. detto. Per Conſulto con l' Avocato Gallino in eſaminare lo ſtato della noſtra conteſtazione in confronto dell'Averſ.——————L. 44:—
Per Giornate dell'infraſcritto Sindico &c.——————L. 230:—
Simili per il Cancell. Sperini——————L. 230:—
Alla Livrea Gio: Pappa a ragione di L. 4. per Giornata, e Cibarie &c. L. 92:—
6. Aprile. Conſulto con l'Ecc: Gallino per Originarj nuovi——————L. 44:—
Omiſſis.

L. 1600:—

Il reſto poi delle Speſe occorſe, e Giornate è ſtato riportato in altra Polizza &c.

1791. 10. Aprile.

Il Sig. Giuſeppe Gallinetti Proc., & Eſattor Venzago 1790. dii al Sign. Bortolo Martarelli pic. L. 1156:5 a pagamento di ſimile ſumma ſcoſſa dalli Sign. Ecc: Felice Arighi Sindico, e Gio: Battiſta Sperini Canc. Inviati a Venezia &c.

Pietro Carella Conſole.

1791.

1791. 14. Aprile.

Il Sig. Giuſeppe Gallinetti Procur. del Maſſaro Venzago 1790. pagherà a Noi Conſoli pic. L. 299:7 M. V. per quelle corriſpondere alli Sign. Inviati di Venezia &c.

Pietro Carella Conſole.

Altra Polizza Sperini, & Arighi.

1791. 13. Aprile.

Segue la continuazione della Polizza Speſe, e Giornate fatte in Venezia &c.

1791. 10. Aprile. Per Barca da Padova a comodo della Livrea——L. 2:—
Per Giornate Num. 12. ſpettanti all' Ecc: Sindico &c.——L. 120:—
Simili a me Cancell. Sperini——L. 120:—
Per la Livrea &c.——L. 48:—
Per ſolita Corriſponzione del Viaggio——L. 176:—

L. 1299:—

Saldate &c.

Polizza dell' Eccell. Giuſeppe Cherubini Nunzio Averſ.

1791. 13. Aprile.

D. D. Sp. Comunità di Lonato dopo li Conti ſpeditigli il dì 11. o 12. Gennaro già ſaldate.

Omiſſis.

1791. 13. Aprile. Conſulto all'Avocato Lorenzoni ordinato con Lettera 10. corr. ſull' Eſtragiudiziale, ed Avogareſca degl'Originarj diſperſi ſpedito a Spp. Publici &c.— L. 44:—

23. detto. Barca per andar da cinque Patrizj una mattina di tutta Pioggia——————————L. 3:—

Come Comiſſionato con Lettere Spp. Publici 21. corr. prender Stainer meco——————————L. 16:—

Ordine del Sig. Pietro Carella Conſole da cui fù ſottoſcritto l'Accordo 6. Maggio 1791.

1791. 29. Aprile.

Il Sig. Giuſeppe Gallinetti Proc. &c. dell' Eſattor Venzago 1790. pagherà a Noi Conſoli Du-

Ducati eff. N. 400. per quelli impiegare nella Cauſa pendente al Conſ. Seren. di 40. C. N,, che caderà gli 6. Maggio paſs., eſſendo ſtato ottenuto il Pender dagl' Originarj diſperſi ſotto il dì 27. ſpirante &c.——————————L.3700:—

Pietro Carella Conſole.

Polizza di Speſe delli Sign. Pietro Carella Conſole, e Gio: Battiſta Cerubini Deputato, da quali fù ſottoſcritto l'Accordo 6. Maggio 1791.

1791. 27. Aprile.

Polizza di Speſe fatte da Noi ſottoſcritti Inviati nella Cauſa vertente trà queſta Sp. Comunità &c.

1791. 27. Aprile. Conſulto con l' Ecc: Steffani——————————L. 44:—
All'Ecc: Stainer &c.——————————L. 16:—
Detto. Poſt all'Ecc: Facini Avocato Interuttor ſolo——————————L. 22:—

Omiſſis.

28.

28. detto. All' Ecc: Avocato Gallino
due Ore——————————L. 88:—

Omiſſis.

3. Maggio. Alle Ore 3. di Notte all'
Ecc: Avocato Cromer————L. 48:—

Omiſſis.

Conferenze per il Terzo Conſ.
compreſo l'Interv.———N. 40.

L.2055:13

Polizza dell' Ecc: Angelo Stainer Interv. Averſ.

1791. 9. Aprile.

La Sp. Comunità di Lonato per Speſe contro non Abitanti.

Omiſſis.

1791. 6. Maggio. Preſentazion AccordoL. 215: 8

Tocca per metà——L. 107: 9
Saldato dalli Spp. Sign. Publici di
Lonato Carella, e Compagni.
Angelo Stainer Interv.

1791. 6. Maggio.

Speſe incontrate, & esborſi fatti dall'Eſattor del Venzago per la Cauſa contro gl' Originarj non abitanti apparenti dalle Polizze, & Ordinamenti Averſ. fino al giorno 6. Maggio 1791.———L.14046: 9

L. D. 18. Maggio 1791. Lonato.

D'Ordine &c.

Polizza di Giornate impiegate dalli ſottonotati Originarj dell'Eſtimo minore nel trasferirſi alla Ser. Inclita Dominante per eſſer preſenti alla Trattazione della Cauſa trà queſta Sp. Comunità, & Originarj Abitanti Aſſuntori di Giudizio da una, e gli Sign. Originarj diſperſi per il Ser. Dominio Veneto dall'altra avanti il Conſ. Ecc: di 40. C. N., e ciò per ſuggerimento degl' Eccell. Avocati Veneti, che giudicando utile la preſenza degl' Intereſſati Poveri Originarj LL. CC. inſinuarono la miſſione dei medeſimi, quali ſono.

D. Giuſeppe Bontempo Giornate N. 9. cioè dal giorno 2. Maggio ſino gli 10. detto impiegate in andar a Venezia, fermarſi colà, e ritorno a Lonato a L. 2. per Giornata oltre le Speſe Cibarie già ſupplitegli danno picc.——————L. 18:—

Omiſſis.

L. 137:—

Speſo per loro Cibarie——————L. 162:—

Gio: Battiſta Sperini Nod., e Canc.

Minuta dell'Accordo 6. Maggio 1791. ſcritta dall'Ecc: Steffano Steffani *Avocato Averſ.* col ſolo intervento Averſ. rimaſta nelle mani del Sig. Pietro Carella Deputato da cui fù ſottoſcritto l'Accordo medemo.

Accordo.

1791. 6. Maggio.

LA Cauſa cadente oggi in Terzo Conſ. trà li Eccell. Sign. Dott. Raimondo, e Rever. D. Girolamo, e Rever. D. Carlo Fratelli Gallina quond. Ecc: Pietro, Ecc: Leone Ongarini, Sign. Quinto Zaniboni, Sign. Giuſeppe Zaniboni qu. Gio: Maria, e Franceſco Gallina qu. Gio: Battiſta tanto nella ſua ſpecialità, quanto come Curatore de Figli del qu. Rizzardo Gallina di lui Fratello, & Eccell. Sig. Giuſeppe Gallina qu. Gio: Battiſta tutti Origina-j di Lonato, mà non Abitanti Aſſuntori di Giudicio, e LL. CC. dichiariti da una, e la Sp. Comunità di Lonato, come Aminiſtratrice delle Rendite del Venzago, e L. L. C. C. Aſſuntori di Giudicio dall'altra reſta deffinita, tranſata, & pro bono pacis compoſta nel modo ſeguente.

Vada il Laudo delle Lettere 10. Giugno 1767. eſecutive del Giudicio 1604. 12. Gennaro per l'effetto, che gl' Originarj di Lonato Abitanti fuori di Lonato, mà però nel Veneto Dominio compreſi nel preſente Giudicio non ſolo, mà anche qualunque altro

Ori-

Originario , che foſſe fuori di Lonato, mà Abitante nello Stato Veneto , e non compreſo nella preſente Pendenza, e così pure li loro Diſcendenti Maſchj, e Femine (oſſervando però quanto alle Femine il metodo fin ora praticato con quelle Abitanti in Lonato) habbiano ad eſſere partecipi dell' Entrate del Venzago in perpetuo , à riſſerva del ſolo caſo , in cui trasferiſſero la loro Abitazione, e Domicillo in Stato Eſtero , nel qual caſo s'intenderanno decaduti fino al loro ritorno , e permanente Abitazione nel Veneto Stato.

E con oggetto della conſervazione in Patria delle Famiglie, ed Individui, onde impedir l' emigrazioni , che riuſcirebbero troppo fatali , ſtabilir volendo le parti , che intervengono nel preſente Accordo tutti partecipi del detto Venzago una coſtante regola in avenire per gl' Originarj , tutti però ora unicamente Abitanti in Lonato , reſta convenuto , e dichiarito , che gl' Originarj Abitanti come ſopra , che da oggi in avvenire ſi abſenteranno dalla Patria con tutta la lor Famiglia trappiantandoſi in altro Luogo ancorchè nel Veneto Stato alle Famiglie ſteſſe, e Perſone debba eſſer corriſpoſta la loro Quota Venzago come a qualunque altro Originario in Lonato , e ciò per Anni vinticinque unitamente , oltrepaſſati li quali non repreſtinandoſi con fermo

mo Domicillo in Patria, decadano per ſempre da qualunque benefizio, e reſtino privi della ſudetta Quota del Venzago; all' iſteſſa Legge dovendo parimenti eſſer ſoggetto qualunque altro Individuo ora abitante in Lonato che ſi abſentaſſe dal detto Luogo, e rimaneſſe da quello lontano per Anni 25. come ſopra.

Quanto finalmente alle porzioni decorſe in tempo di Pendenza, e reſpettivamente competenti alli ſudetti Ongarini, Zaniboni, e Gallina, che attualmente intervengono, e ſono con il loro Nome dichiariti nel preſente Giudizio, e così pure per le ſpeſe fatte nella preſente Cauſa, reſta convenuto, che alli ſudetti Ongarini, Zaniboni, e Gallina, come ſopra, o di loro legitimi Procuratori venghi esborſata la ſumma di Zecchini Veneti all' uſo, e corſo della Piazza mille ſeicento cinquanta, e queſti pagabili in due Ratte, cioè Zecchini mille entro il Meſe di Agoſto proſſimo venturo 1791., e l' altra Ratta in Agoſto 1792., che ſarà l' altra ſumma di Zecchini ſeicento cinquanta, col di cui esborſo s' intenderà perpetuamente rinunciata qualunque preteſa per Conto di Decorſi, Civanzi, e Speſe, e s' intenderà ſaldata fino al giorno d' oggi qualunque preteſa, dovendoſi dal giorno d' oggi unicamente principiare l'eſazione della compettente Quota a norma dei ri-

riparti che foſſero fatti ; e così in avvenire a metodo del preſente Accordo.

Ed il preſente ſarà aſſoggettato alla Sovrana approvazione di queſto Ser. Conſ. perchè ottenghi in ogni tempo , e caſo l' innalterabile ſua eſecuzione.

(Io Gio: Battiſta Cerubini Deputato attuale di detta Spettabil Communità di Lonato in ordine alla Parte di eſſa Communità 6. Gennaro 1 7 9 1. affermo quanto ſopra.

(Io Girolamo Gallinetti Sindico attuale della Sp. Communità di Lonato in ordine a Parte 6. Gennaro 1791. della detta Sp. Comunità aff. quanto ſopra.

(Io Pietro Canella Conſole della Sp. Communità di Lonato affermo quanto ſopra in ordine a Parte 6. Gennaro 1791. della detta Sp. Comunità.

(Io Leone Ongarini affermo quanto di ſopra.

(Quinto Zaniboni aff. quanto di ſopra per nome mio.

(Io

(Io Quinto Zaniboni come Procur. del Sign. Francesco Gallina qu. Gio: Battista tanto in sua specialità, quanto come Curatore de Figli del qu. Sig. Rizzardo di lui Fratello, appar Procura del giorno 25. Settembre 1790., nec non come Proc. delli Sign. Ecc: Raimondo, Ecc: Sig. D. Girolamo, e Rev. D. Carlo Gallina qu. Ecc: Sign. Pietro appar Procura del giorno 11. Settembre 1790., nec non come Proc. dell'Ecc: Sig. Giuseppe Gallina qu. Gio: Battista appar Procura del giorno 7. Settembre 1790., nec non come Proc. del Sig. Giuseppe Zaniboni qu. Gio: Maria appar Procura del giorno 9. Settembre 1790. con le facoltà come nelle Procure sudette aff. quanto sopra.

(Angelo Stainer come Procur. della Sp. Comunità di Lonato appar Procura 7. Gennaro 1790|91, nec non come Proc. delli LL. CC. Assuntori di Giudizio come dalle Procure 21., e 31. Decembre 1790., nec non 8. 10. 11. 12. 22. 24. 25., e 26. Gennaro 1790|91, e primo Marzo 1791. con le facoltà come nelle stesse aff. quanto sopra.

Ex Libro Accordiorum,

Exc: Cons. de 40. C. N.
Joannes Caffuro Coad.

1791. 6. Maggio.

Spazzo di Laudo C. N. approvativo del sudetto Accordo.

1764. 26. Gennaro.

Procura del Sig. Carlo Gallinetti in Reſini per obligar Direttori della Comunità Avverſ. a contribuirgli in quota Venzago come Originario non Abitante.

1791. 6. Maggio.

NOta delli Deputati, Sindici, e Reggenti della Comunità Adv. principiano primo Gennaro 1790. M. V., e terminano 31. Decembre 1791.

Omiſſis.

Sig. Carlo Gallinetti q. D. Pietro Dep.
Sig. Pietro Carella Conſole)
Sig. Gio. Battiſta Cherubini Dep.) ſottoſcritti
Sig. Gerolamo Gallinetti Sindico) nell'Accordo.
Ecc: Felice Arrighi Sindico
Ecc: Gio: Battiſta Sperini Canc:

Ecc: Giuſeppe Cherubini Nunzio Zio del Sign. Arighi Sindico.

Ecc. Angelo Stainer Interv. Adv. da cui fu ſottoſcritto l'Accordo.

1790. 1791.

Pendenza trà la Sp. Com. Adv. da una, e gli Sigg. Frontiſti dall'altra C. V. Interv. per detta Comunità Ecc: Stainer.

Adi

Adì 12. Agoſto 1791.

Aſcolto ſopra Decreto dell'Ecc: Senato tra la Magn. Città, e Territorio di Breſcia, e Comunità di Lonato Interv. per Lonato Ecc. Stainer.

1791. 23. Novembre.

Pendenza trà Foraſtieri di Lonato, e Comunità Adv. Interv. per Com. Adv. Ecc: Stainer.

1791. 13. Agoſto.

Citazioni Noſtre a Pender all'Ecc: Stainer come Proc. de LL. CC. Adverſ.

1790. 11. Gennaro.

Coſtituto dell'Ecc: Giuſeppe Cherubini come Nunzio Adv. C. N. dichiara di non voler aver alcuna ingerenza nella Cauſa per la Com. per eſſer anch'egli Originario di Lonato non abitante.

Polizza Speſe fatte dall'Ecc: Giuſeppe Cherubini come Nunzio della Sp. Comunità Adv.

D. D. Sp. Comunità di Lonato 1791.

Omiſſis.

1791. Copie Procure, e Spazzo date al Nod. C. N. preſenti gli Sigg. Inviati——L. 16:10

Per

Per eſame ſulle voluminoſe ſtampe, ed altre Carte per veder di ſovertir Accordo all' Interv Stanislao Boncio———L. 132:—
Per ſimil Cauſa all'Ecc. Avvocato Orſetti ———L. 44:—
Omiſſis.

L. 1502:—

1791. 16. Maggio.

Dallo Sp. Sig. Conſole Carella ho ricevuto io Giuſeppe Cherubini come ſopra il Saldo in queſto giorno 16. Maggio 1791.

1791. 29. Giugno.

IL Sig. Giuſeppe Gallinetti Maſſaro Venzago pagherà all'Ecc: Sig. D. Giuſeppe Cherubini Nunzio picc. L. 500. a pagamento de ſuoi ſtraordinarj incomodi ſofferti per la Cauſa contro Originarj non Abitanti, ed altre utili fatiche, e Maneggi fatti per l'altre emergenze del Venzago come &c., e cio in ordine a parti del general Conſ. 7. Novembre, e 8. Decembre Anno 1790.. e per ordine anco del Sp. Conſ. Speciale–L. 500:—

Pietro Carella Conſole.

1791. 18. Maggio.

IL Sig. Giuſeppe Gallinetti Proc. del Maſſaro Venzago 1790. pagherà al Sig. *Gerolamo* Galinetti Sindico, e Gio: Battiſta Sperini Canc:

L. 817:17

L. 817:17 a pagamento di loro giornate, ed altro per il Viaggio fatto alla Dominante per la Cauſa contro Originarj diſperſi &c.
Pietro Carella Conſole, e Coll.
Omiſſis.

1791. 22. Maggio.

IL Sig. Giuſeppe Gallinetti Proc. del Maſſaro Venzago 1790. pagherà al Sig. Gio: Tinchetta picc. L. 47. a pagamento di ſue giornate fatte per raccoglier le Fedi delle Famiglie Oallina neceſſarie nella Cauſa contro Originarj diſperſi come &c., e da ſua Polizza alla quale——————L. 47:—
Pietro Carella Conſole, e Coll.

1791. 22. Maggio.
Simile per pagar il Servitor per dette Fedi.

1791. 21. 28. Maggio 13. 19. 20. 23. Luglio, e 6. Agoſto p. p.
Procure di varj Originarj in Apolonio, e Zambelli con ſoſtituzione nell'Ecc: Munari Avvocato Adv. per impugnar l'Accordo Atti di Pietro Gallinetti Figlio del Sig. Gerolamo Sindico da cui fu ſottoſcritto l'Accordo.

Parte Com. Adv. per impugnar l'Accordo.

1791. 10. Luglio.

MOſſo queſto general Conſ. dalle dimoſtranze univerſali di queſta Patria ſopra il tal qual Accordo 6. Maggio p. p.

Omiſſis.

1791. 28. Luglio.

Nota de' reclamanti contro l'Accordo 6. Maggio 1791.

Conſiglieri componenti il Conſ. 10. Luglio ——— N. 69.

LL. CC. regiſtrati nelle Procure Appolonio, e Zambelli fino al giorno ſudetto 28. Luglio ——— N. 100.

Altri LL. CC. uniti a quelli intervenuti in Giudizio prima dell' Accordo ſuma in tutto ——— N. 358.

Originarj di Lonato Maſchj, e Femine regiſtrati ſopra il Libro intitolato nominaglia preſentato al Conſ. Ser. di 40. C. N. ——— N. 2456.

1791. 21. Luglio.

IL Sig. Giuſeppe Gallinetti Proc. del Maſſaro Venzago 1790. pagherà alli *Sigg.* Franceſco Bonatelli qu. Piero, e Franceſco Bonatelli qu.

qu: Antonio eff. n. 400. &c. per la Cauſa da principiarſi per il Taglio dell'Accordo 6. Maggio dec. contro gl'Originarj non Abitanti in ordine a parte jeri preſa in queſto General Conſ.——————L. 3700:—

Franceſco Franceſchini Conſole.

1791. 14. Agoſto.

Ordine ſimile——————L. 3700:—

1791. 16. Agoſto.

Ordine ſimile——————L. 925:—

1791. 16. Agoſto.

Dinaro esborſato da Decembre 1790. uſque 16. Agoſto 1791. per la Cauſa contro gl' Originarj non Abitanti——————L. 23869:—

a

1791. 21. Maggio.

Lettere Noſtre eſecutive dell' Accordo.

1791. 2. Giugno.

Obbedienziali Noſtre.

1791. 17. Giugno.

Deputazion di Levo di pena per gli 28. Luglio.

Dimanda Adverſ. di Taglio dell' Accordo.

1791. 28. Luglio.

E' Tanto incompetente, ed ultronea, e tali ſono le conſeguenze, e i rapporti della tal qual Carta malamente intitolata Accordo de dì 6. Maggio decorſo colla quale a preteſto di tranſiggere, e componer la Pendenza nel Conſeglio Ser. di XL. C. N. allora vertente, fù tutto ſovvertito, ed aſſolutamente ſagrificata ogni diffeſa della divotiſſima Communità di Lonato per ogni ſua azione, e titolo degli altri Originarj L.L. C.C. Abitanti in detta Fortezza, quantoche baſta la ſemplice materiale lettura della Carta ſteſſa per riconoſcerla inſoſtenibile.

Anguſtiata, e ſenſibile tutta quella Popolazione, e Communità in viſta dei peſanti effetti di detta Carta, e dell'aſſoluto ſagrifizio delle ſue ragioni da eſſa aſſoggettate in quella Pendenza al Giudizio, ed alla Sovrana Autorità di eſſo Ser. Conſiglio ritorna eſſa con fiducia in ſeno del ſuo Prencipe, e del ſuo Giudice, e dietro il benigno aſſenſo ottenuto dagl'Eccell. Sigg. Capi del Seren. Conſeglio, e in ordine alla Parte preſa da quel

Ge-

Generale Conſiglio, umilmente implorano tanto detta devotiſſima Communità per ogni ſua azione, e titolo, quanto li Sigg. Sebaſtiano qu. Sigg. Giuſeppe Appolonio, e Stefano qu. Stefano Zambelli Originarj Abitanti per ſe, e come Proc. degli Originarj Abitanti dell'Eſtimo Maggiore, Mezzano, e Minore di detta Carta di malintitolato Accordo incompetente, ed ultronea, ed innadmiſſibile, rapporti, ed effetti il Taglio, onde ſollevata, e diſciolta dalle gravi influenze della Carta ſteſſa poter anche riaſſumere l'eſercizio delle ſue ſagrificate ragioni nella Pendenza malamente preteſa conſumarſi nella Carta predetta nella quale dovranno ſempre eſſer ſalvi gli effetti tutti di Giuſtizia, e la reciproca diffeſa delle Parti &c.

Felice Sartori Avvocato Veneto.

Tratta dalla Filza Dimande dell' Offizio Illuſtr. di Petizion.

Z. Antonio Domeſtici Coad.

Coſtituto Noſtro al Petizion.

1791. 2. Agoſto.

COſtituito &c. Domino Zuanne Cavalli Interveniente, e per nome dell' Eccellente Giuſeppe Gallina, e L.L. C.C. Aſſuntori di Giudizio, e ſe gli Deputati della potente, e più dovizioſa Communità di queſto Sereniſſimo Dominio deſtinati con Parte 6. Gennaro proſſimo paſſato con le facoltà come in eſſa per la vertente Pendenza al Conſeglio Sereniſſimo di XL. C. N. ſopra l'Appellazione di detta Communità interpoſta alle Lettere 10. Giugno 1767. degl' Eccellentiſſimi Preſſidenti del Collegio de XX. Savj del Corpo dell' Eccell. Senato unitamente alli moltiplici Aſſuntori di Giudizio de' quali era Procuratore l' Eccellente Angelo Stainer Interveniente nel giorno in cui cadeva la trattazione del Terzo Conſiglio eſſendo ſtati abbandonati da tutti i loro valenti Diffenſori, piuttoſtochè laſciar ſeguire uno Spazzo abſente di Laudo delle Lettere predette che ſarebbe ſtato il ſecondo

do ſopra l' iſteſſo argomento , e che non aveva più Priſtino , dopo aver prima eſaurite tutte le poſſibili vie del ſtancheggio , e raggiro per render ineſpedita detta Pendenza malizioſamente circuirono detti Coſtituenti acciò condiſcendeſſero ad un Accordo , e dopo due giorni della più inſiſtente recredenza di eſſi Coſtituenti hanno ſottoſcritto quell' Accordo , che fù eſteſo ſenza loro intervento dall' Eccellente Stefano Stefani Avvocato della Communità , che ha altresì la Firma di tutti tre gli Deputati , e del di loro Interveniente Stainer Procurator de' L.L. C.C. , ed auttorizato in ſeguito nel giorno 6. Maggio proſſimo paſſato dal Sovrano Spazzo di Laudo del Conſeglio Sereniſſimo di XL. C. N. , ſono compatibili eſſi Coſtituenti ſe rimaſero eſtremamente ſorpreſi dalla fattagli intimazione della Dimanda di Taglio con mala fede prodotta dell' Accordo ſudetto a nome della Communità ſteſſa , e di alcuni altri ſuſcitati L.L. C.C. , il di cui numero compreſo quello di componenti eſſa Communità , non aſcende a cento , e ſeſſanta potuti ſoltanto indurre in una Popolazione aventе egual azione di duemille , e cinquecento non reclamanti.

Vera-

Veramente eſſi Coſtituenti credevano che eſſendoſi determinati a firmare detto Accordo per terminare le queſtioni, e le diſcordie con la loro Patria, e ſollevarſi da ulteriori ben peſanti diſpendj in fatto non doveſſero più riſſorgere, ma ingannati dalla loro buona fede vedono che il genio di predominatori della Communità anche per oggetto d' intereſſe, e per conſumar le Rendite del Venzago che doverebbero eſſer ripartite ſopra gli poveri Originarj col preteſto di nuovi Litiggj, hanno creduto di nuovamente ſuſcitarle in un modo, e forma molto peggiore ſenza riguardo alla fede corſa, e coſe tutte ſeguite. Si addattano però eſſi Coſtituenti alla loro ben dura fatalità, e certi che la Pendenza in merito ſopra le Lettere appellate dalla Communità, e dalla ſteſſa in qualunque ſua introdotta figura voluta continuarſi non potrà aver un deſtino diverſo da quello dell'altra volta, che il Pender era ottenuto, ſorpaſſano quelle validiſſime ragioni, che loro ſarebbero competenti a diffeſa dell' Accordo ſudetto, anche per non moltiplicare le queſtioni pur troppo per parte Adverſaria vagheggiate, ed abbandoneranno *ben volentieri* l' Accordo medeſimo onde ritornare in quello ſtato, ed eſſere in ogni rapporto

come

come lo erano avanti il naſcere dello ſteſſo, ciò che viene eſpreſſamente accordato dall' effetto, e riſſerve ſcritte nella tal qual Dimanda di Taglio 28. Luglio proſſimo paſſato preſentata due giorni innanzi che cadeſſe la Deputazione di Levo di Pena per l' innobbedienza alle repplicate Lettere degli Eccellentiſſimi Signori Capi nell' atto pertanto che raſſegnati eſſi poveri Coſtituenti alla loro ben dura fatalità, ed ingiuſtiſſima retribuzione alla buona fede da eſſi preſtata, proteſtano la Dimanda di Taglio in ogni ſuo rapporto, e ſi riſſervano l' uſo libero di tutte le primiere loro ragioni, ed azioni, nell' eſercizio delle quali dalla Sapienza, ed Autorità del Conſeglio Sereniſſimo non ſolo verrà diſapprovata, ma con ribrezzo rilevata la ſerie ſcandaloſa delle ſeguite Avverſarie direzioni precedenti all' Accordo, l' ineſecuzione poſteriormente con tanta inſiſtenza, e mala fede ſoſtenuta, e gl' oggetti vergognoſi da quali furono determinati quelli, che per apportare nuove veſſazioni fecero riſorgere le preſenti moleſtie, & ſic &c.

Coſtituto Noſtro di Taglio in forma Conſilj.

1791. 2. Agoſto.

RIff. Gio: Domenico Toſana Com. del Petizion aver oggi avuto parola dall'Ecc: Leone Ongarini, nec non D. Quinto Zaniboni qualmente volontariamente contenta che D. Zuanne Cavalli Interv. poſſi a di loro nome annottar, e ſottoſcrivere il preſente Coſtituto di Taglio in f. C. nel preſente Ill. Magiſtrato.

Illico

COſtituito &c. D. Zuanne Cavalli Int., ed in vigor delle ſudette parole, e come Procur. dell'Ecc: Giuſeppe Gallina qu. Gio: Battiſta appar Procura del giorno 3. Settembre 1790. rogata negl'Atti di Dom. Paulo Buffoncelli Nod. Ven. con ſua Legalità Pret. del giorno 9. Settembre 1790. con facoltà di far Atti volontarj come in quella; nec non come Proc. del Sig. Franceſco Gallina qu. Gio: Battiſta facendo tanto per ſe quanto come Curatore de Figli del qu. Sign. Rizzardo Gallina di lui Fratello appar Procura del giorno 25. Settembre 1790. rogata negl'Atti

ti di D. Giuſeppe Martinengo N. V. con ſua Legalità Pret. del giorno 25. Settembre 1790. con facoltà pure di far Atti volontarj come nella medema, nec non come Proc. delli Ecc: Sig. Raimondo N. D. Gerolamo, e N. D. Carlo Fratelli Gallina qu. Ecc: Pietro appar Procura del giorno 11. Settembre 1790. in Atti di D. Antonio Pezzotti N. Ven. con ſua Legalità Pret. del giorno 13. Settembre 1790., e con facoltà di far Atti volontarj come in quella, nec non D. Quinto Zaniboni come Proc. del Sign. Giuſeppe Zaniboni qu. Gio: Maria appar Procura del giorno 9. Settembre 1790. con facoltà pure di far Atti volontarj, e come in quella tutti LL. CC. Originarj di Lonato ma abitanti in queſto Ser. Dominio Aſſuntor di Giudicio volontariamente tagliano in f. C. l' Accordo 6. Maggio 1791. preſentato al Conſ. Ser. di 40. C. N. a norma, e per l'effetto, della Dimanda di Taglio prodotta dalla Comunità di Lonato, e LL. CC. nel preſente Eccell. Magiſtrato nel giorno 28. Luglio ſpirato, & ſic &c.

(Gio: Cavalli come Proc. ut ſupra, ed in vigor di dette parole aff.

(Quinto Zaniboni Proc. ut ſupra aff.

Coſtituto Noſtro.

1791. 3. Agoſto.

COſtituito &c. D. Zuanne Cavalli Interv., e per nome delli Ecc: Giuſeppe Gallina, e Raimondo Gallina Aſſuntori di Giudizio, e LL. CC. Originarj di Lonato, mà non abitanti, e ſiccome per l'Atto ex Offitio degl'Eccell. Sign. Capi del preſente Sereniſs. Conſ. del giorno 2. Marzo 1791., che preſcrive il termine alle Aſſunzioni di Giudizio non ne potrebbero eſſere ulteriormente annotate, ad ogni modo eſuberantemente procedendo eſſi Coſtituenti, e perchè ſe alcun'altro delli Originarj di Lonato voleſſe intervenire nella pendente controverſia, quando entro il termine di giorni dieci dal giorno dell'Intimazione del preſente Coſtituto venghi aſſunto il Giudizio, non ſaranno eſſi Coſtituenti per opponere ad alcuno, bramando, che chiunque crede aver diffeſa ſi preſenti pure in Giudizio, ſpirato poi detto termine, come tali Aſſunzioni di Giudizio ſarebbero tendenti ad impedire la facitura del Pender, & offender il venerabile Atto ſude,to, così in tal unico caſo ſaran-

no compatiti eſſi Coſtituenti ſe umigliaranno i loro competenti riccorſi.

E poichè nelle varie Procure fatte dalli reclamanti Originarj contro l' Accordo vi ſono delle Perſone denominate col ſolo titolo di Eredi, così come queſte in tal figura non ponno comparire in Giudizio, come può ben eſſer noto al valente, & oneſto Diffenſor Averſ., perciò volendo queſti continuare in Giudizio dovranno legitimar la loro figura a divertimento de diſordini, e per la regolar Eſpedizione del Giudizio, a correzione del qual diſordine venghino eccitati li Averſ. Diffenſori, & ſic &c.

Nota delli riparti ſeguiti dell'Entrate del Venzago, e di quanto fù aſſegnato a cadauno Maſchio, e Femina nelli quì ſottodeſcritti anni tratta dagli autentici regiſtri della Comunità Adv.

Per l'anno 1765. Ecc: Sig. Dot. Raimondo Gallina Teſte 2. Boche 2.——————L. 105:—

Sono L. 35. per cadaun Maſchio, e L. 17:10. per cadauna Femina.

Per l'anno 1773. Rever. Sig. D. Carlo Gallina Teſte 1. Bocche 1.———L. 88:10

Al Maſchio——L. 59:—
Alla Femina——L. 29:—

Per l'anno 1774. Sig. Armelina q. Sig. Dot. Piero Gallina Teſte—Boche 1. L. 31:—

Alle Femine——L. 31:—

Per l'anno 1777. Rev. Sign. D. Carlo Gallina Teſte 1. Bocche 1.———L. 47:12

Al Maſchio——L. 32:—
Alla Femina——L. 16:—

Per l'anno 1778. Angela Lodolo Boc:
che una——————————L. 16: 8

Per l'anno 1787. Sig. D. Amadio Gre-
ci Teſte 2. Boche 1.——————L. 81:—

Al Maſchio——L. 33:—
Alle Femine——L. 17:—

Per l'anno 1788. Ecc: Amadio Greci
Teſte 2. Bocche 1.——————L. 96:—

Al Maſchio——L. 39:—
Alla Femina——L. 19:—

Per l'anno 1789., come da Fede 16.
Agoſto 1791.

Al Maſchio——L. 43: 8
Alla Femina——L. 22: 5



Al Sig. Francesco dall' Anno 1782. usque 6. Maggio come sopra sono Anni 9. a L. 32. all'Anno sono Eff. D. 36., fanno ——— L. 288:—

Alli Maschj ——— L. 3488:—

Alla Sig. Lucia Moglie dell'Ecc: Pietro, e ciò dall'Anno 1767. usque 1782. inclusive sono Anni 16. a Lire 16. all'Anno sono Eff. D. 32., fanno ——— L. 256:—

Alle Sigg. Armelina, Mattea, Livia, e Giustina Sorelle dall'Anno 1767. usque 6. Maggio 1791. sono Anni 24. a L. 16. all'Anno per ciascuna sono Eff. D. 192., fanno ——— L. 1536:—

Alla Sig. Teresa Moglie dell'Ecc: Raimondo, e ciò dall'Anno 1770. fino li 6. Maggio 1791. sono Anni 21. a L. 16. come sopra sono Eff. D. 42., fanno ——— L. 336:—

Alla Sig. Lucia dall'Anno 1774. fino 6. Maggio 1791. sono Anni 17. a L. 16. come sopra sono Effettivi D. 34. fanno ——— L. 272:—

Alla Sig. Candita dall'Anno 1778. fino 6. Maggio 1791. sono Anni 12. a L. 16. come sopra sono Effettivi D. 24., fanno ——— L. 192:—

Alla Sig. Maria dall'Anno 1785. fino 6. Maggio 1791. sono Anni 6. come sopra a L. 16. sono Effettivi D. 12., fanno ——— L. 96:—

Alle Femine ——— L. 2688:—

Alli Maschj come sopra sono ——— L. 3488:—
Alle Femine ——— L. 2688:—

Fanno ——— L. 6176:—

Nelle quali L. 6176. battendo L. 600. circa conseguite dall'Anno 1767. usque in presente, restano ——— L. 5576:—

2

A Albero

Della Famiglia dell' Eccell. Pietro Gallina L.L. C.C. Originario di Lonato abitante i Deſenzano, da cui furono impetrate le Lettere 10. Giugno 1767. appellate.

✠

Eccell. Pietro Gallina morto 1774. 30. Aprile
in
✠ Lucia morta 1782. 28. Decembre

Armelina	Livia	Mattea	Giuſtina	Ecc: Raimondo in Teresa	Ecc: D. Girolamo	Rev. D. Carlo

Lucia nata 1774. 12. Decembre	Candita nata 1778. 16. Ottobre	Franceſco nato 1782. 25. Decembre	Pietro nato 1771. 3. Ottobre	Maria nata 1785. 21. Novembre

Maſchj ——— N. 6
Femine ——— N. 9

Dovendoſi aſſegnare a cadaun Maſchio col riguardo al tempo della di lui naſcita fino alla di lui morte, e reſpettiva ſuſſiſtenza ſole L. 32. all'Anno, e L. 16. alle Femine della Quota Venzago, e ciò dall'Anno 1767. uſque 1791. 6. Maggio, ſtando anche alli riparti Avverſarj, competirebbero a cadauno le ſumme quì ſotto dichiarite.

All'Ecc: Pietro dall'Anno 1767. uſque 1774. incluſive ſono Anni otto, a L. 32. all'Anno ſono Eff. D. 32. fanno ——— L. 256:—

Alli Ecc: Raimondo, Rev. D. Carlo, e Rev. Dot. D. Girolamo dall' Anno 1767. uſque 6. Maggio 1791. ſono Anni 24. a L. 32. per ciaſcuno all'Anno come ſopra ſono Eff. D. 288., fanno ——— L. 2304:—

Al Sig. Pietro dall' Anno 1771. fino al giorno 6. Maggio 1791. ſono Anni 20. a L. 32. all'Anno ſono Eff. D. 80. fanno ——— L. 640:—

Al Sig. Franceſco dall' Anno 1782. uſque 6. Maggio come ſopra ſono Anni 9. a L. 32. all'Anno ſono Eff. D. 36., fanno ——— L. 288:—

ſono Eff. D. 132. fanno ——

Al Sig. Rizzardo dall' Anno 1767. uſque all' Anno 1789. ſono Anni 22. a L. 32. come ſopra ſono Effett. D. 88., fanno —— L. 704:—

Al Sig. Giuſeppe, e ciò dall' Anno 1781. uſque 6. Maggio 1791. ſono Anni 10. a L. 32. all' Anno ſono Eff. D. 40. fanno —— L. 320:—

Al Sig. Gio: Battiſta dall' Anno 1785. uſque 6. Maggio 1791. ſono Anni 6: a L. 32. come ſopra ſono Eff. D. 24. —— L. 192:—

Al Sig: Angelo dall'Anno 1788. uſque 6. Maggio 1791. ſono Anni 3 a L. 32. ſono Eff. D. 12. fanno —— L. 96:—

Alli Maſchj —— L. 3712:—

Alle Femine.

Alla Sig. Terzia dall'Anno 1767. uſque 1775. ſono Anni 9. a Lire 16. all'Anno ſono Eff. D. 18., fanno —— L. 144:—

Alla Sig. Candita dall'Anno 1772. tempo del ſuo Matrimonio uſque 6. Maggio 1791. ſono Anni 19. a Lire 16. all'Anno ſono Eff. D. 38. —— L. 304:—

Alla Sig. Bianca dall'Anno 1767. uſque 1781. ſono Anni 15. a L. 16. come ſopra ſono Eff. D. 30. ſono —— L. 240:—

Alla Sig. Eugenia, e ciò dall'Anno 1785. tempo del ſuo Matrimonio uſque 6. Maggio 1791. ſono Anni 6. a L. 16. ſono Eff. D. 12. —— L. 96:—

Alla Sig. Rizzarda per Anno uno D. 2. —— L. 16:—

Alla Sig. Terzia dall'Anno 1775. uſque 6. Maggio 1791. ſono Anni 16. a L. 16. all'Anno ſono Eff. D. 32. fanno —— L. 256:—

Alla Sig. Angela dall'Anno 1779. uſque 6. Maggio 1791. ſono Anni 11. a L. 16. all'Anno ſono Eff. D. 22. fanno —— L. 176:—

Alle Femine —— L. 1232:—

Alli Maſchi —— L. 3712:—

Sono in tutti —— L. 4944:—

3

Albero

Della Famiglia del Sig. Girolamo Gallina L.L. C.C. Originario di Lonato abitante nel Comun di Padenghe.

✠
Girolamo

✠
Bianca
morta l'Anno 1781.

✠
Gio: Battiſta
morto 20. Gennaro 1783.
in
✠ Terzia
morta 31. Maggio 1775.

✠
Rev. D. Gio: Maria
morto l'Anno 1779.

Ecc: Giuſeppe

Franceſco
in
Candita &c.
1772.

✠
Rizzardo
morto 16. Ottobre 1789.
in
Eugenia &c.
1785.

Terzia
nata 1775.

Angela
nata 1779.

Giuſeppe
nato 1781.

Gio: Battiſta
nato 1785.

Angelo
nato 1788.

Rizzarda
nata 1790.

Maſchj——————N. 8
Femine——————N. 7

Al Sig. Gio: Battiſta dall'Anno 1767. uſque 1783. ſono Anni 15., a L. 32. all' Anno ſono Effettivi D. 60. fanno——————L. 480:—
Al Rev. Don Gio: Maria dall' Anno 1767. fino all' Anno 1779. ſono Anni 12. a L. 32. all'Anno ſono Eff. D. 48., fanno——————L. 384:—
All'Ecc: Giuſeppe , e Franceſco dall' Anno 1767. uſque 6. Maggio 1791. ſono Anni 24. a L. 32. all'Anno ſono Eff. D. 132. fanno——————L. 1536:—
Al Sig. Rizzardo dall' Anno 1767. uſque all' Anno 1789. ſono Anni 22. a L. 32. come ſopra ſono Effett.——————L. 704:—

tiva ſuſſiſtenza ſole L. 32. all'Anno, e L. 16. alle Femine della Quota Venzago, e ciò dall'Anno 1767. uſque 1791. 6. Maggio, ſtando anche alli riparti Avverſarj, competirebbero a cadauno le ſumme qui ſotto dichiarite.

Al Sig. Biaggio dall'Anno 1767. uſque 1776. ſtante morte ſono Anni 10. inclusive a L. 32. all'Anno ſono D. 40. Eff. fanno —— L. 320:—

Al Sig. Angelo dall'Anno 1767. uſque 1767. ſtante morte, ſono Anni 20. a L. 32. all'Anno ſono Effettivi D. 80., fanno —— L. 640:—

Al Sig: Giovanni dall'Anno 1767. uſque 1791. 6. Maggio ſono Anni 24. a L. 32. all'Anno ſono Effettivi D. 96. fanno —— L. 768:—

Al Sig. Gio: Battiſta dall'Anno 1767. uſque 1791. 6. Maggio ſono Anni 24. a L. 32. all'Anno ſono Effett. D. 96. fanno —— L. 768:—

Al Sig. Pietro dall'Anno 1767. uſque 1791. 6. Maggio ſono Anni 24. a L. 32. all' Anno ſono Effettivi D. 96. fanno —— L. 768:—

Al Sig. Alviſe dall'Anno 1767. uſque 1783. ſtante morte ſono Anni 19. a L. 32. all' Anno ſono Effettivi D. 76. fanno —— L. 608:—

Al Sig. Bortolo dall'Anno 1767. uſque 6. Maggio 1791. ſono Anni 24. a L. 32. all' Anno ſono Effettivi D. 96. fanno —— L. 768:—

Alli Maſchj —— L. 4640:—

Femine.

Alla Sig. Mattea dall' Anno 1776. uſque 6. Maggio 1791. ſono Anni 16. a L. 16. all'Anno ſono Eff. D. 32. fanno —— L. 256:—

Alla Sig. Laura dall'Anno 1770. uſque 1788. ſono Anni 19. a L. 16. all'Anno ſono Eff. D. 38. fanno —— L. 304:—

Alla Sig. Domenica dall'Anno 1767. uſq. 1771. ſono Anni 5. a L. 16. all'Anno ſono Eff. D. 10. fanno —— L. 80:—

Alla Sig. Maria per Anno uno —— L. 16:—

Ad altra Sig. Domenica dall'Anno 1767. uſque 1769. ſono Anni 3. a L. 16. all'Anno ſono Eff. D. 6. fanno — L. 48:—

Alla Sig. Paola dall'Anno 1767. uſq. 1774. ſono Anni 8. a L. 16. all'Anno ſono Eff. D. 16. fanno —— L. 128:—

Alla Sig. Madalena dall'Anno 1767. uſque 1773. ſono Anni 7. a L. 16. all'Anno ſono Eff. D. 14. fanno — L. 112:—

Alla Sig. Angela dall'Anno 1772. uſq. 1791. 6. Magg. ſono Anni 20. a L. 16. all'Anno ſono Eff. D. 40. fanno — L. 240:—

Alla Sig. Domenica dall'Anno 1767. uſque 1791. 6. Maggio ſono Anni 24. a L. 16. all'Anno ſono Effett. D. 48. fanno —— L. 384:—

Alla Sig. Margherita dall'Anno 1769. uſque 1791. 6. Maggio ſono Anni 22. a L. 16. all'Anno ſono Effett. D. 44. fanno —— L. 352:—

Alla Sig. Catterina dall'Anno 1789. uſq. 1791. ſono Anni 3. a L. 16. all'Anno ſono Eff. D. 6. fanno —— L. 48:—

Alle tre Figlie del Sig. Gio: Battiſta in tutte —— L. 384:—

Alle Femine —— L. 2350:—

Alli Maſchi —— L. 4640:—

Sono in tutti —— L. 6550:—

Della Famiglia di Biaggio Gallina L.L. C.C. abitante in Rivoltella del quel'era Procur. l'Eccell. Raimondo Gallina come da Procura 2. Giugno 1767., e fu dalli altri L.L. C.C. aſſnnto Giudicio per dare a cadauno degli componenti la Famiglia del ſudetto Biaggio la ſua porzione a norma del preſente riparto.

✠
Alviſe
morto 21. Novembre 1776.

Piero in Domenica Viventi

✠ Biaggio morto 1776.

Primi Voti in ✠ Domenica 1771. morta — Gio: Battiſta in &c. — 2di Voti in Angela 1772. Moglie

Margarita | Bortolo Alviſe in Cattarina Moglie 1789. | ✠ Añgelo morto 177. in Mattea Moglie dall'Anno 1776. | Domenica | Paola | Madalenna | tre Figlie

Maria nata 1770. maritata 1788.

Giovanni nato 1767.

Laura nata 1774., e morta l'iſteſſo Anno

Maſchj——————N. 7
Femine——————N. 4

Dovendoſi aſſegnare a cadaun Maſchio col riguardo al tempo della di lui naſcita fino alla di lui morte, e reſpet tiva ſuſſiſtenza ſole L. 32. all'Anno, e L. 16. alle Femine della Quota Venzago, e cio dall'Anno 1767. uſqu 1791. 6. Maggio, ſtando anche alli riparti Avverſarj, competirebbero a cadauno le ſumme qui ſotto dichia

D

Della Famiglia di Bortolo Ghirelli L.L. C.C. Originario di
qual era Proc. l'Ecc: Raimondo Gallin

ritornate

Giuſeppe
in
Maddalena
ritornato in Patria l'Anno 1779.

Andrea

Gio: Battiſta
in
Eliſabetta
ritornato in Patria nel 1779.

ritorn

Maria Tereſa
nata 1775., e ritornata in Patria 1779.

Maſchj-
Femine-

Dovendoſi aſſegnare a cadaun Maſchio col riguardo al tempo della di lui naſ
L. 16. all'Anno alle Femine della Quota Venzago, e cio dall'Anno 1767.
le ſumme quì ſotto dichiarite.

Ad Antonio Ghirelli dall'Anno 1767. uſque 1779. ſono Anni 13. a L. 32. all'A
A Sebaſtiano dall'Anno 1767. uſque 1779. ſono Anni 13. a L. 32. all'Anno ſon
A Gio: Battiſta dall'Anno 1767. uſque 1779. ſono Anni 13. a L. 32. all'Anno
Ad Andrea dall'Anno 1767. uſque 1779. ſono Anni 13. a L. 32. all'Anno ſonc
A Giuſeppe dall'Anno 1767: uſque 1779. ſono Anni 13. a L. 32. all'Anno ſonc

Alle Fe

Ad Elena dall'Anno 1767. uſque 1769. incluſive ſono Anni 3. a L. 16. all'An
A Catterina dall'Anno 1767. uſque 1779. ſono Anni 13. a L. 16. all'Anno ſon
Ad Anna Maria dall'Anno 1774. uſque 1779. ſono Anni 6. a L. 16. Anno ſon
A Maddalena dall'Anno 1767: uſque 1779. ſono Anni 13. a L. 16. all'Anno ſo
Ad Eliſabetta dall'Anno 1767. uſque 1779. ſono Anni 13. a L. 16. all'Anno ſc
A Maria Tereſa dall'Anno 1775. uſque 1779. ſono Anni 5. a L. 16. all'Anno

Albero

di Lonato abitante in Rivoltella, ora ritornato a Lonato, del
ıllina come da Procura 2. Giugno 1767.

✠

Bortolo Ghirelli
rnato in Patria nell'Anno 1779.

Antonio
in
Elena

Sebaſtiano
in
Cattarina
ritornati in Patria 1779.

Anna Maria nata 1774., e ripatriata 1779.

chj ——————— N. 5.
ıine ——————— N. 6.

naſcita fino alla di lui morte, e reſpettiva ſuſſiſtenza ſole L. 32. all' Anno, e
767. uſque 1791. 6. Maggio, ſtando alli riparti Avverſ. competirebbero a cadaun

all'Anno ſono eff: D. 52. ſanno ——————— L. 416:—
› ſono eff: D. 52. fanno ——————— L. 416:—
ıno ſono eff: D. 52. ſinno ——————— L. 416:—
ſono eff: D. 52. fanno ——————— L. 416:—
ſono eff: D: 52: ſanno ——————— L. 416:—

e Femine

Alli Maſchj ——— L. 2080:—

l'Anno ſono eff: D. 6. fanno ——————— L. 48:—
› ſono eff: D. 26. fanno ——————— L. 208:—
ſono eff: D. 12. fanno ——————— L. 96:—
ıo ſono eff: D. 26. fanno ——————— L. 208:—
ıo ſono e ff: D. 26. fanno ——————— L. 208.—
ıno ſono eff: D. 10. fanno ——————— L. 80:—

Alle Femine ——— L. 848:—
Alli Maſchj ——— L. 2080:—

Sono ——— L. 2928:—

ſono Anni 8. a L. 32. per ciaſcuno ſono Eff. D. 96. fanno

Al Sig. Quinto dall'Anno 1767. uſque 1791. 6. Maggio ſono Anni 24. a L. 32. all'Anno ſono Eff. D. 96. fanno——L. 768:—

Al Sig. Giuſeppe Fortunato dall'Anno 1771. uſque 1774. ſono Anni tre a L. 32. all'Anno ſono Effettivi D. 12. fanno——L. 96:—

Al Sig. Natale dall'Anno 1785. uſque 6. Maggio 1791. ſono Anni 7. a L. 32. all'Anno ſono Eff. D. 28. fanno——L. 224:—

Al Sig. Giuſeppe per Anno uno ſono Eff. D. 4. fanno——L. 32:—

Alli Maſchj——L. 4704:—

Alle Femine.

Alla Sig. Giovanna Madre, e Barbara Figlia dall' Anno 1767. uſque 6. Maggio 1791. a L. 16. per ciaſcuna all'Anno Eff. D. 96. fanno——L. 768:—

Alla Sig. Anna Maria dall'Acno 1767. uſque 1781. ſono Anni 15. a L. 16. all'Anno ſono Eff. D. 30.——L. 240:—

Alla Sig. Giovanna dall'Anno 1773. uſque 1787. ſono Anni 14. a L. 16. all'Anno ſono Effettivi Due 28. fanno——L. 224:—

Alla Sig. Anna Maria dall'Anno 1782. e 1783. ſono Anni 2. a L. 16. all'Anno ſono Eff. D. 4. fanno—D. 32:—

Alla Sig. Maria Tereſa per Anno uno D. 2. Eff. fanno——L. 16:—

A la Sig. Giovanna 1790., e 1791. ſono Anni due a L. 16. all'Anuo fanno Eff. D. 4. ſono——L. 32:—

Alla Sig. Angela dall'Anno 1767. uſque 1774. ſono Anni 8. a L. 16. all'Anno ſono Eff. D. 16. fanno——L. 128:—

Alla Sig. Tereſa dall'Anno 1779. uſque 1791. ſono Anni 13. a L. 16. all'Anno ſono Eff. D. 26. fanno——L. 208:—

Alla Sig. Domenica dall'Anno 1790. uſque 6. Maggio 1791. ſono Anni 2. a L. 16. all'Anno ſono Effett. D. 4. fanno——L. 32:—

Alle Femine——L. 1680:—

Alli Maſchi——L. 4704:—

Sono——L. 6384:—

Dalla qual ſumma ſi dibattono Anni 11. pagati al Sign. Quinto nel tempo che abita a Venezia a L. 32. all'Anno ſono Eff. D. 44. fanno L. 352.——L. 352:—

Aſpetta in tutto a detta Famiglia——L. 6032:

Albero

Famiglia del Sig. Giuſeppe Zaniboni L.L. C.C. Originario di Lonato abitante in Monzambano.

Giuſeppe Zaniboni Aſſuntor di Giudizio

in

Giovanna

Ottavio in Aagela nato 1746. tornato in patria 1774	Quinto nato 1749. abſentato 1761.	**Barbara nata 1752.**	Giovanni Maria in Tereſa nato 1757.	Anna Maria nata 1754. maritata 1781.	**Antonio nato 1759.**	**Gio: Battiſta nato 1762.**	Aleſſio in Domenica nato 1764.

Giovanna nata 1773. ripatriata 1787.	Giuſeppe nato 1771. ripatriato 1774.	✠ Anna Maria nata 1782. morta 1783.	Natal Antonio nato 1785.	**Maria Tereſa nata 1788.**	**Giavanna nata 1790.**	**Giuſeppe nato 1791.**

Maſchj——————N.10
Femine——————N.10

Dovendoſi aſſegnare a cadaun Maſchio col riguardo al tempo della di lui naſcita fino alla di lui morte, e reſpettiva ſuſſiſtenza ſole L. 32. all'Anno, e L. 16. alle Femine della Quota Venzago, e ciò dall'Anno 1767. uſque 1791. 6. Maggio, ſtando anche alli riparti Avverſarj, competirebbero a cadauno le ſumme qui ſotto dichiarite.

Alli Sigg. Giuſeppe Padre, Gio: Maria, Gio: Battiſta, & Aleſſio Figli dall'Anno 1767. uſque 6. Maggio 1791. come ſopra ſono Anni 24. a L. 32. per ciaſcuno all'Anno ſono Eff. D. 384. fanno——————L. 3072:—

Alli Sigg. Ottavio, ed Antonio dall'Anno 1767. uſque 1774. tempo di loro abitazione in Monzambano ſono Anni 8. a L. 32. per ciaſcuno ſono Eff. D. 64. ſ fanno——————L. 512:—

Al Sig. Quinto dall'Anno 1767. uſque 1791. 6. Maggio ſono Anni 24. a L. 32. all'Anno ſono Eff: D. 96.——————L. 768:—

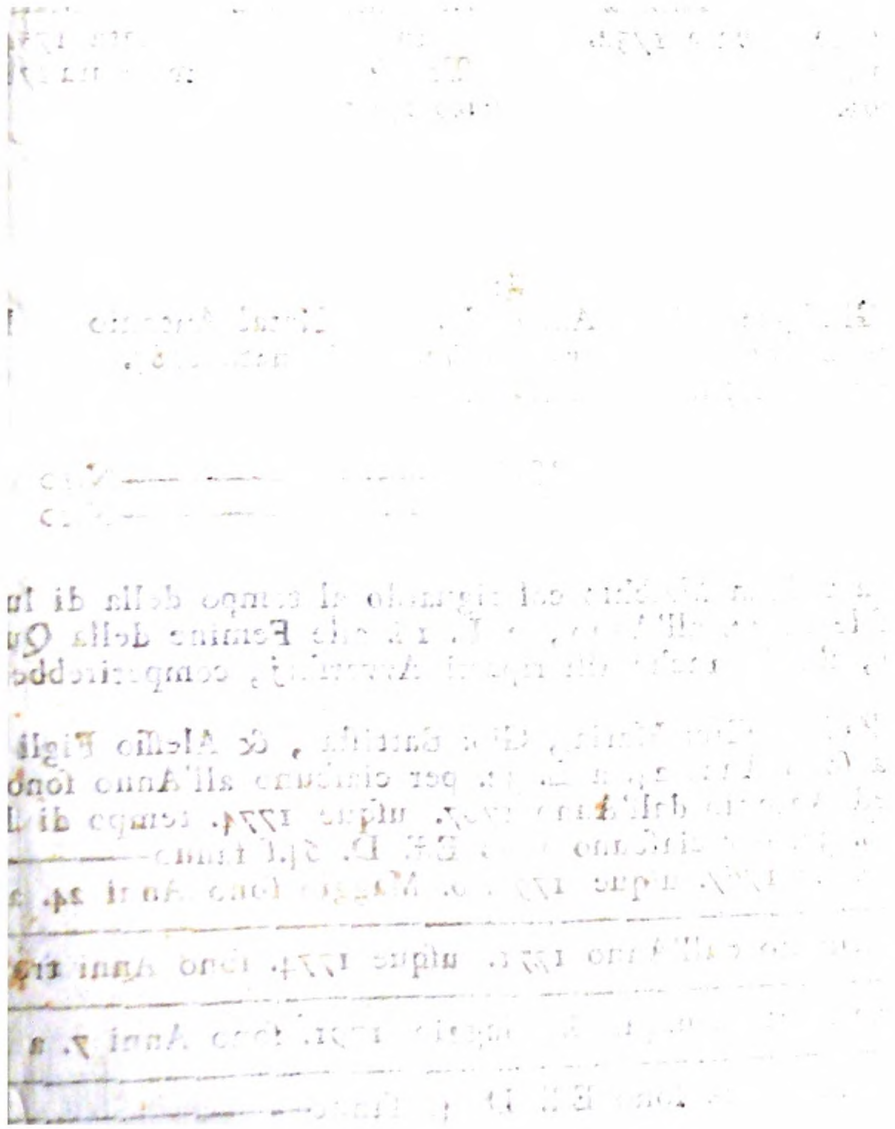

F Albero

Della Famiglia del Sig. Zoſimo Ongarini Abitante in Lonato con ſua Famiglia.

✠

Gio: Ongarino Ongarini

Zoſimo Ongarini

Siria Barbara Carlo Gio: Leone

Partito da Lonato l' Anno 1767., e venuto a Venezia.

All'Ecc: Leone Ongarini aſpetta per ſua Quota Venzago dall'Anno 1767. uſque 6. Maggio 1791. a L. 32. all' Anno eff. Ducati 96. fanno——————————L. 768:—

1791.

COnto riſtretto di quanto quò competire per la Quota Venzago dell' Anno 1767. tempo dell' inſtituita Pendenza fino al giorno 6. Maggio 1791. a norma dell' Accordo agl' Ecc: Giuſeppe Gallina, e LL. CC. Aſſuntori di Giudizio, e loro Famiglie giuſto gli riparti fatti dalla Com. Adv.

Alla Famiglia dell'Ecc: Pietro Gallina come da Conto A——————L. 5576:—
Alla Famiglia dell'Ecc: Girolamo Gallina come da Conto B————L. 4944:—
Alla Famiglia di Biaſio Gallina come da Conto C——————L. 6990:—
Alla Famiglia d'Antonio Girello come da Conto D——————L. 2928:—
Alla Famiglia del Sig. Giuſeppe Zaniboni come da Conto E————L. 6016:—
All'Ecc: Leone Ongarini come da Conto F——————L. 768:—
Speſe come da Note, e Polize de Miniſtri dall'Anno 1767. uſque 6. Maggio 1791.——————L. 13540:—

Fanno—L. 40762:—

Ac-

Accordati dalla Com. Avverſ. Zecchini num. 1650. fanno de picc.—L. 36300:—
Quali detratte dalle——————L. 40762:—

Abbiamo rilaſciate——————L. 4462:—

Le ſudette L. 36300. ripartite ſopra 2576. Originarj di Lonato, che hanno già conſeguita a Caratto la ſumma ſpettante negl'Anni paſſati alli ſudetti Originarj LL. CC. non Abitanti toccarrebbe per una volta tanto a cadauno L. 14. circa, coſicchè nell' Anno venturo 1792. in vece di conſeguir L. 32. per cadauno per la loro Quota Venzago eſigerebbero L. 18.

Scrittura Averſaria.

1791. 5. Agoſto.

DOvuta levarſi dal Mondo dalli Sign. Eceell' Giuſeppe Gallina Aſſuntor, e L.L. C.C. Originarj non Abitanti in Lonato la tal qual Carta di mal profeſſato Accordo 6. Maggio decorſo di quell'indole, e Caratte-re, che fù rimarcato colla Dimanda di Taglio di quella Divotiſſima Comunità per ogni di lei titolo, e azione, e di quei poveri Originarj del Minor Eſtimo, non che di quelli dell' Eſtimo Medio, e Maggiore Aſſuntori di Giudizio, riaſſumano eſſi in viſta maſſime degl'equivoci, che con induſtria di Foro ſi hà profeſſato deſſumere da una ſiniſtra intelligenza dall' uſata diffeſa, l'innocente eſercizio delle loro ragioni dalli medeſimi ſottomeſſe al Sovrano Giudizio di queſto Seren. Conſ. coll'Appellazione interpoſta ſin dall'Anno 1767., ed innerenti, e ſucceſſive ſue conteſtazioni nell'importante argomento.

Men-

Mentre il riparto de Beni coi reſpettivi titoli poſſeduti dai ſudetti Comuni hà formato un oggetto di univerſale Sovrana legislazione, onde le Rendite da quei Beni provenienti formar doveſſero un equilibrio inſieme, ed un compenſo alle Fazioni, e ai peſi dei reſpettivi Comuni, ed Abitanti in eſſi, e che un tale principio uniforme alla ragione, ed addattato a quelle maſſime di Providenza Sovrana, che ſi vedono eſpreſſe nelle Publiche Leggi in queſta materia, emanate fù anche in tutti i caſi revelito, e raffermato; compariſce certamente innadmiſſibile, e di troppo gravi conſeguenze, ed effetti l'eſperimento intentato dalli predetti Sign. LL. CC. Originarj non abitanti, li quali a preteſio, e con abuſo dell'allegato Giudicio 1604. vorrebbero far riſſorgere l'ingiuſtiſſimo aſſunto, e ſovertire la Sovrana Legislazione, che a toglimento appunto degl'aboliti metodi hà voluto ſottomettere alle preſcritte univerſali diſcipline il riparto, e partecipazione de Beni, e Rendite trà gl'Originarj Abitanti ne' reſpettivi Comuni, e che effettivamente ne ſoſtengono le Fazioni, ed i peſi.

Tanto

Tanto fu per parte Avverſaria ricconoſciuta l'importanza di tali verità, quantochè con artifizio di Foro, hanno eſſi cercato colla tal qual loro Scrittura 20. Febraro decorſo d' infinger le abbandonate dalla predetta divotiſſima Comunità, & Aſſuntori; quando anzi colla di lei precedente Scrittura 28. Gennaro raccogliendo, e ſpiegando la primitiva ſua diffeſa, ne ha ritenute eſpreſſamente le baſi ſoſtenendo il Taglio delle Lettere controverſe col fondamento appunto non ſolo di ogni principio di ragione, e di giuſtizia, ma anco di quanto fu poſteriormente ricconoſciuto decretato, e ſolennemente giudicato, ed eſeguito.

Colli ſteſſi fondamenti di ragione ſi diffendono eſſi anche in preſente dal graviſſimo intentato effetto, diretto a voler ravvivare un metodo di riparto abolito, e riprovato dalle Leggi, per cui con total ſovverſione delle providenze Sovrane, ed i principj di Giuſtizia tutti quelli Originarj, che in qualunque tempo, ſi ſono abdicati dalla Patria, che hanno piantato altrove, nei molti Sudditi Luoghi il loro Domicilio, che non ſoſtengono con gl' altri Originarj abitanti le Fazioni, & i peſi della Comunità del Venzago, e con tutti i loro Diſcendenti in tut-

ti i tempi, ſarebbero admeſſi a richiamare altrove, e fuori di Patria, le Rendite, & il Frutto dei Beni del Venzago predetto in pregiudizio di quelli, che abitano in Patria, e ne ſoſtengono le Fazioni, ed i peſi a publico, e privato beneficio.

Queſt' è il graviſſimo effetto ſenza confine per garantirſi dal quale invocano tanto eſſa divotiſſima Comunità per ogni ſua azione, e titolo, quanto li predetti Originarj Abitanti Aſſuntori di Giudicio, l' Auttorità, e Giuſtizia di queſto Eccellentiſs. Conſiglio, e proſtato ogni coltivato artifizio, umilmente implorano dell'appellate Lettere degli Eccellentiſſimi Sigg. Preſſidenti del Collegio Eccell. de' XX. Savj del Corpo dell' Eccellentiſſimo Senato 10. Giugno 1767. pieniſſimo Spazzo di Taglio; onde con ſoverſione delle coſe tutte ſovranemente decretate, giudicate, & eſeguite aver luogo non poſſa in preſente il graviſſimo tentativo per quanto ſarà in ragione, ed in fatto, ed in cadaun altro confronto addotto, ed allegato.

Repetita la dichiarazione già ſcritta in calce della precedente Scrittura 28. Gennato proſſimo paſs. che quallora ritornaſſero ad abi-

tare

tare in Patria, ſaranno fatti partecipi delle Rendite del Venzago, ſalvis &c.

Giuſeppe Alcaini Avocato Veneto.

Adi 5. Agoſto 1791.

La preſente Scrittura fu preſentata al Conſ. Ecc: di 40. C. N. per l'Ecc: Giuſeppe Pelleati n. q. i., & Aſſuntor di Gindizio

In Cauſa

Con l'Ecc: Zuanne Cavalli n.q.i., & Aſſuntor di Giudico.

D. D.

Int. al ſudetto R. P. C.

Ex Philtia Scripturarum.

Excell. Conſilii de 40. C.N.
Franciſcus Nympha Coad.

Coſtituto Avverſario.

1791. 5. Agoſto.

COſtituito &c. l'Eccellente Giuſeppe Pelleati Interveniente, e per nome della Divotiſſima Comunità, e LL. CC. Originarj abitanti di Lonato è ben contenti che la Giuſtizia del riccorſo praticato in ordine ad una Parte dalla medeſima preſa con tutti li Voti, e voluto in oltre da quaſi 200. Capi di Famiglia contro il tal qual Accordo 26. Maggio decorſo venga ſolennemente riconoſciuta dalle confeſſioni iſteſſe degli Avverſarj i quali non furono in grado di ſoſtenerlo, ed hanno anzi dovuto volontariamente tagliarlo in Forma Conſilj a norma della prodotta Dimanda di Taglio vogliono ſorpaſſare affatto gli inutili sfoghi del precedente Coſtituto 2. Agoſto 1791., e le di cui eſagerazioni, molto arbitrarie che ven-

vengono validamente proteſtate, mai ſarebbero opponibili ad un corpo pupillo, ed ad una innocente Popolazione, ed in vece di garire con inutili dicerie, ſi riſſervano nella trattazione del terzo Conſiglio di raſſegnare le loro ragioni, e diffeſe alla Sapienza del Giudice Sovrano, & ſic &c.

Tratta dall' Eſtraord. dell' Offizio Illuſtr. di Petizion.

1791. 13. Agoſto.

Seſta Aſſunzion di Giudizio de L.L. C.C. Avverſarj.

---

20. detto.

Citazioni Noſtre all'Ecc: Stainer Procur. de L.L. C.C. Avverſ. a Pender.

Riſpoſta Noſtra:

1791. 22. Agoſto.

NElla fiducia d'un' evidentiſſima Cauſa ſopra le Lettere 10. Giugno 1767. de Preſſidenti del Coll. Eccell. de XX. Savj del Corpo dell' Eccellent: Senato eſecutive del ſolenne Giudizio 1604. , che ha deciſo capaci gl' Originarj di Lonato ivi non Abitanti , ma per altro domiciliati nello Stato Veneto di partecipar delle Rendite de Beni del Venzago , hanno gli Signori Giuſeppe Gallina , e Litis Conſorti Aſſuntori di Giudizio tagliato in f. C. l'Accordo 6. Maggio p. p. , ma ſarà ſempre diſapprovabile la peſſima fede con cui ha proceduto quella Comunità, che ridotta a dover laſciar ſeguire in abſenza uno Spazzo di Laudo di dette Lettere , ha progettato, eſteſo, e perſuaſo ad eſſi Conſorti l'Accordo, che ha poi impugnato.

Gli nuovi preteſti, coi quali dopo gli replicati precedenti cambiameti ſi avanza eſſa Comunità , e LL. CC. Aſſuntori di Giudizio nella Scrittura 5. Agoſto p. p. a tentare il Taglio di dette Lettere, non fanno, che dimoſtrar ſempre più il di lei convincimento mentre negar non potendo che con il ſolen-

ne

ne Giudizio 1604. ſia ſtata deciſa a favor di detti Originarj Abitanti nello Stato la pertecipazione delle Rendite di detti Beni, e meno ſoſtenere, che ſia lo ſteſſo abordito per le coſe ſuſſeguenti ſi è riffugiato alle Leggi, e Decreti ſeguiti in propoſito d' Originarj, e Foraſtieri con le quali non ſi sà veramente intendere come pretender voglia di far sfumare, e diſtruggere il detto Giudizio, e la ſucceſſiva eſecuzione, che ha riportato per tanto tempo.

Coſtanti all'incontro eſſi berſagliati Conſorti nell' uniforme loro diffeſa appoggiata alla ragione, al giudicato, ed al fatto corſo proteſtano ai vani sforzi, e diſperati riffugi d' una pertinace inſiſtenza, e giacchè per opera d'un ineſcuſabile mala fede ſono nuovamente controverſe le dette incenſurabili Lettere tali riconoſciute, e confeſſate ſolennemente dalla ſteſſa Comunità protteſtati nel più valido modo gl' infelici ſempre peggiori ripieghi, e ſutterfugi coltivati nella Scrittura ſudetta, implora umilmente delle Lettere ſteſſe pieniſſimo Spazzo di Laudo, al ſolo, ed unico effetto, che abbia il detto Giudizio 1604. a riportare come in paſſato anche per l'avenenire la dovuta eſecuzione, ne poſſano in onta al medemo eſcluderſi dal beneſizio, e partecipazione della Rendita del Venzago gli detti Originarj

Abi-

Abitanti fuori di Lonato domiciliati per altro nel Veneto Stato inattendibile eſſendo il preteſto del loro Domicilio lontano ne mai admiſſibile per privarli di detta partecipazione.

Il che unicamente deciſo ſaranno nel reſto ſalvi gl'effetti tutti di Giuſtizia in qualunque altro rapporto, e Pendenza.

Non diſſentindo, come mai hanno diſſentito eſſi Originarj non Abitanti come ſopra d' eſſer poſti ad egual condizione degl'Originarj di Lonato nel pagamento degl' aggravj tutti, e ciò per tutto quello, e quanto ſarà conſiderato.

Vicenzo Silveſtrini Avvocato Veneto.

Nota degl' Avverſ. Diffenſori.

1791. 20. Agoſto.

1767.

N. V. ſ. Vettor Sandi)
Ecc: Sig. Carlo Cordelina) Avvocati.
Ecc: Sig. Andrea Svario)
Ecc: Andrea Purini Int.

1790.

Ecc: Sig. Co: Ceſare Santonini)
Ecc: Sig. Antonio Lorenzoni)
Ecc: Sig. Steffano Steffani) Avvocati.
Ecc: Sig. Gio: Battiſta Cromer)
Ecc: Sig. Tomaſo Gallino)
Ecc: Sig. Antouio Faſſini)
Ecc: Angelo Stainer Int.

1791.

Ecc: Sig. Co: Giuſepppe Alcaini)
Ecc: Sig. Felice Sartori) Avvocati.
Ecc: Sig. Bortolo Munari)
Ecc: Sig. Co: Giuſeppe Pelleati Interv.

De-

Deputati, e Direttori incaricati della Comunità Adv. per diffeſa della Cauſa, e venuti a Venezia.

1790.

Ecc: Sig. Gio: Battiſta Sperini Canc:
Sig. Bortolo Martarelli Deputato.

1791.

Sig. Sebaſtian Appolonio Proc.
Ecc: Sig. Gio: Battiſta Sperini Canc:
Ecc: Sig. Felice Arighi Dep.
Sig. Pietro Carella Conſole
Sig. Gio: Battiſta Cerubini Dep.
Sig. Gerolamo Gallinetti Deputato
Sig. Franceſco Bonatelli qu. Pietro Deputato
Rev. D. Giuſeppe Avoſti
Sig. Franceſco Bonatelli altro Deputato.

Stampe uſate dagl'Avverſ. nel paſſato Giudizio.

Stampa corr.——————————Num. 262
Stampa B——————————Num. 339

Lettera.

1791. 30. Maggio.

Ill., ed Ecc: Sig. Sig. Coll.

IL Capitolo XXIV. della Terminazione di queſto Magiſtrato 11. Agoſto 1760. approvata da Sovrano Decreto dell' Eccell. Senato 27. ſteſſo per un miglior ſiſtema dell' Ecconomico, e del Governo della Comunità di Lonato preſcrive che li Ragionati della Comunità medeſima debbano di Anno in Anno preſentare a codeſta Preffitizia Carica li Bilanzj diſtinti dello ſcoſſo, e ſpeſo aſſieme colli reſpettivi Libri di Caſſa ſopra le Reviſioni che dovranno aver fatte agli Eſatori, ed Amminiſtratoti delli Danari della Comunità medeſima perchè il tutto ſia traſmeſſo al Magiſtrato Noſtro onde poterſi confrontare, e conoſcere ſe le ordinazioni ſtabilite con detta Terminazione abbiano riportata la dovuta obbedienza.

Non è a cognizione del Magiſtrato ſe ſia ſtato eſeguito quanto riguarda la comandata diſciplina verſo la Carica di V. E. ben ſapiamo eſſere del tutto defficiente la traſmiſ-

ſio-

ſione al Noſtro Magiſtrato di quanto ſopra è preſcritto. E dovendo le Leggi riportare la debita oſſervanza, ricerchiamo il zelo dell' E. V. a far che ſia ſupplito al diffetto mediante un'eſtraordinaria Reviſione che ordinerà ſia praticata alla detta Comunità, e ſuoi Amminiſtratori per Anni dieci addietro col mezzo di perſona eſperta, e fedele a di lei ſcielta, avvanzando poi l'effettuata Reviſione al Magiſtrato Noſtro per l'opportuna conoſcenza, e determinazioni ſopra un corpo computabile trà le più dovizioſe Comunità della Provincia, che intereſſa le attenzioni del Precide Noſtro Offizio, e ce le raccomandiamo.

Dat. dal Magiſtrato de' RR. RR. dell' Entrate Publiche li 30. Maggio 1791.

(Filippo Calbo R. R., e Colleghe.

Giudizio Montechiaro confinante di Lonato.

Inveſtitura della Campagna di Montechiaro.

1167. 8. Aprile.

IN Chriſti Nomine. Die octava exeunte Aprile in Caſtu Montiſclari. Præſentibus Ottone de Sapientibus, Robino de Robinis, Freſcolata de Moreſchis, Antonio de Allano & Contado foliazione habitatoribus Montis Clari Teſtibus rogatis. In præſenti Comites Nariſius Vvizolus, & Azlo de longis D. N. Imp. Comites, & Comites, & Montis Clari, Aſulæ Moſii, & aliarum Terrarum ab Imperatore ſibi conceſſarum ſedentes ſuper tribus Cappaneis de ligno, profittentes, & aſſeverantes ſe ſe lege Romana vivere, & ſtipulatione ſtipulantes ad ſuum utile, comodum, & honorem, & obligationem ſuorum; Deſcendentium, Succedentium, & Hæreditantium, ex certa eorum animi ſcientiam per unam corrigiam balthei habente dicti Comitis Narciſii quam altelutrum invicem coœperant, & retinebant in eorum propriis ſuis manibus Inveſtitionis nomine, ſpe, & jure Feudi honorabilis, & nobilis inveſtiverunt, & infeudaverunt unitim

tim de ſuo omnium vero, & bono conſenſu, & voluntate certa & ſic Inveſtitionem, & Infeudationem honorabilem, & nobilem fecerunt in Joanninum Zamnum, Bertolinum Moreſchum, Picinum Bruſchi, & Gualdum Coccacinum omnes Hominrs de Monte Claro ibi in præſenti aſtantes, & præſentialiter præſentes tamquam veros Procuratores, Tutores, & deſignatos ad hoc per Homines Terræ Communis Montiſclari, ut de eorum deſignatione, & Bailia ego Not. infraſcriptus fui rogatus, & qui homines omnes ore uno, & voluntate confirmanter promiſerunt bona fide, & ex eorum animi conſcientia contra dictos Comites pro dicta Terra, & ejus Hominibus eorumque veros Deſcendentes, Succedentes, & Hæreditantes ſinceram, & bonam ſtipulationem. Et ſic antelati Comites illos ſuſcipientes eos inveſtiverunt ad veram affranchiſiam, honorantiam, & perpetuam Poſſeſſionem de Campanæ quæ eſt a ſero parte dictæ Terræ, & cui cohæret a mane parte ipſa Terra cum ejus Curia ab aliis Confinis Calviſani, Ghedi, Formignani, Motironi, Virlarum, Caſtignetuli, Millani, Montisboni, Civergj, Calcinati, Mezzani, Aquæ frigidæ, & aliarum Terrarum bibulcarum quarumcumque menſurarum cum ſuis Nemoribus, Juriſdictionibus, aquis, paludibus, venationibus, aucupationibus, ſpuatj, furatio, fonta-

tanili , & aliis ad eam ſemper pertinentibus, & pertinenturis, & de omnibus cavamentis , & diſcavamentis , cleoſis , ac de omni alio jure ſibi ab Imperatore conceſſo in reliquis bonis univerſaliter tam ſuper Montem S. Zenonis , S. Margaritæ , Marzagarum , quam in aliis Campaneiis dictæ totius Curiæ, & ſui Comitatus Montiſclari . Cum iſto tamen quod dicto Comune , Terra, & Homines de Monteclaro, qui ſunt Caput Curiæ Comitatus pro honorantia dictæ Inveſtituræ ex eorum animi conſcientia a modo per in antea ſint obligati dare, facere, & præſtare dictis Comitibus bonam, puram, & mundam fidelitatem &c.

Altro Aquiſto.

1475. primo Decembris.

COnſtitutus coram Sp., & Sap. Legum Doct. D. Rizero de Porcellagis , & Carulo de Bornard Conſulibus Quarteriarum Juſtitiæ Brixiæ ſedentibus pro Tribunali ſuper quodam Banco poſito in dicta Cancell. quod Bancum, & quum locum ipſi D. Conſules ſibi aligerunt, cum alignat ſpetialiter, & actum Paulus Filius qu. Nicolini de Cagnis ha-

habitator Terræ de Monteclaro Diſtrictus Brixiæ ſponte cum ex ſua certa animi ſui ſcientia, & non per aliquum eorum donavit, & titulo Donationis ſitque vivos dedit, & tradidit, pure, mure ſimpliciter, & irrevocabiliter Danielis de Tabaris de Monteclaro Sindico Comunis, & Hominum Terræ de Monteclaro Diſtrictus Brixiæ, ibi patib. ſtipulantibus, & recipientibus nomine, & vice Comunis, & Hominum Terræ de Monteclaro Diſtrictus Brixiæ, & etiam ad cautelam mihi Baldeſſari de Canc. Not. Civi Brixiæ, ut pub. perſ. ſtipulanti, & recipienti nomine, & vice dictorum Comunis, & Hominum de Monteclaro Diſtrictus Brixiæ.

Nominatum unam petiam Terræ arrat. partim prat., & partim vid. cum uno Curtivo, & Domibus, & Fenili ſuper ea exiſtentibus jacentem ſuper Territorio de Monteclaro Diſtrictus Brixiæ in Contracta Vighizzoli interius cui de ſuper tot coheret a monte, & mane Flumen Eliſſis a ſero Seriola Comunis de Monteclaro, a meridie Iſepinus Sachi partim, & partim Jo: Franciſcus de Tabaris, ſive Hæredes, Jo: de Polacco ſal. aliq. coherentiis &c. quæ poteſt eſſe plodiorum centum, & quamcumq. ſit, & eſſe reperiatur in dictas coherentias, attento tamen, & reſſervato ſibi Paulo, & penes ſe uſufructum ipſorum bonorum toto tempore

vi-

vitæ ſuæ, & attenta etiam facultate, & arbitrio teſtandi de ipſis Bonis ſuis uſque ad ſummam Lib. 25. pl. ſi ſibi indebitiq. , & placuerit, ad habendum , tenendum , gaudendum, & poſſidendum dicta Bona donata, & quicquid ipſi Comunis, & Hominibus de Monteclaro, ſalva ſemper ipſo Uſufructu reſſervato per dictum Paulum toto tempore vitæ ſuæ ut ſupra, & ſalvis etiam Capitulis, & pactis infraſcriptis de eis deinceps perpetuo placuerit fiendum una cum omnibus, & ſingulis quæ infra præd. continent. confines, vel alios ſique forent veriores acceſſibus , ingreſſibus , & egreſſibus ſuis ſuperioribus , & inferioribus undiſq. uſque in vias publicas, & ad omnibus , & ſingulis quæ dicta Bona donata ut ſupra habent ſupra &c.

1557. 28. Ottobre.

Aquiſto a nome di Comunità di Poſſeſſione , e Caſe da Gabrieli.

1618. 3. Gennaro.

Altro ſimile.

1630. 22. Marzo.

Altro ſimile.

1661. 2. Maggio.

Altro ſimile.

Diviſione de' Beni della Campagna trà gl' Originarj.

1548. 6. Gennaro.

Omiſſis.

UNicuique Maſculo, ex dictis Familiis antiquis cujus ſuis ætatis ſit, dummodo nunc in humanis vitam degat plodia, duo Terræ

Omiſſis.

Non poſſint, & dicta bona dividenda, & in Ephiteuſim danda ut ſupra ullo unquam tempore directe, nec per indirectum, vendi, alienari, permutari, nec ad tempus impegnari, nec ſub aliquo colore, vel alio titulo trasferri in aliqua Perſona Com. vel Univerſitate, quæ non ſit de Hominibus, & Familii antiquis, & Originariis dicti Comunis, & quæ non ſit deſcripta ſub Libro Comunis, in quo deſcripta ſunt, & ſcribuntur Capita, ſeu teſte dictorum Hom. de Mon. eclaro. Quibus Perſonis, & Familiis antiquis tantum poſſit vendi, & alienari cum hoc quod prius admoneatus Conſules, aut Rationatores dicti Comunis p. alienare volentes de dicta alienatione fienda.

Omiſſis.

Convenzione trà gl' Originarj del Territorio di Breſcia da una, e gli Foraſtieri dall'altra approvata con Decreto dell'Eccellentiſs. Senato.

1724. 13. Gennaro.

Omiſſis.

QUarto. Volendo poi le Famiglie, che reſtaranno come ſopra aggregate partecipar di quella porzione di Rendite, e Proventi, che per vigor del preſente accordato reſta preſſervata agl'Originarj, doveranno per una ſol volta pagare alla Comunità tanto Capitale, quanto corriſponda col raguaglio del cinque per cento all'utile annuale, che ſaranno per riſſentire delle Rendite preſſervate come ſopra preſa la miſura dal cumulo di dieci Anni, dovendo gli Capitali ſudetti eſſer convertiti a benefizio de ſoli Originarj.

Decreto Senato.

1764. 7. Settembre. In Pregadi.

SI dichiara pertanto con la norma della Deciſione generale, che in queſta materia fù fatta nel giorno 28. Aprile 1674. con l'autorità del Maggior Conſ. dalli Sindici Inquiſitori in Terra Ferma publicata anche in Breſcia, e che fù eſeguta nel Territorio di Verona con così buon ſucceſſo, e della quale ſi è ordinata l' eſecuzione con li citati Decreti del Territorio di Bergamo, che li Foraſtieri che ſiano paſſati, o paſſeranno da Comune a Comne, o del Territorio di Breſcia, o di altre Giuriſdizioni, che ſiano dello Stato Noſtro debbano avere 50. Anni di permanenza in quel Comune, nel quale voranno godere il beneſizio dell Originalità, havendo fatto, e facendo nel corſo di queſto tempo tutte le Fazioni reali, e perſonali, che ſaranno occorſe, ed occorreranno nel Comune medeſimo, così che all'ora s'intendino Originarj, e ſiano a parte d'ogni Offizio, e Beneficio.

Quelli poi di alieno Stato, che ſi porteranno ad abitare in alcun Comune del Territorio Breſciano, come fù già preſcritto per il Ter-

Territorio Bergamaſco debbano godere 10. Anni d'Eſenzione già loro accordata dalle Publiche Leggi, e facendo per altri 10. Anni le Fazioni ordinarie ; Sicchè tutti ſiano 20. Anni di Abitazione all'ora s' intendino Originarj, e ſiano parteeipi d' ogni Officio di Comune.

Si vuole altresì che li Foraſtieri entrino ſenza alcun esborſo al Benefizio de Beni Comunali, e di tutti quegl'altri Beni, che godono li Comuni per antiche Donazioni, con queſto però, che nel caſo ricercaſſero l'Originalità in un Comune, che aveſſe Entrate particolari aquiſtate da antiche Perſone Originarie col loro proprio Soldo, poſſano godere anche di queſta natura de Beni, quando paghino per una volta tanto , quanto poſſa eſſere la proporzione dell'utile, la qual cognizione dovrà eſſer fatta non dai Communi, mà dal Conſeglio del Territnrio, in caſo di diſparere trà li Comuni, e le Perſone abilitate, come fù preſcritto nel 1674. dai Sindici Inquiſitori.

E poichè non è tollerabile, che li Comuni arbitrariamente s'impongano Taglie, con danno univerſale degl' Abitanti, e con rovinoſe conſeguenze, riconfermando li ſuoi Decreti ſtatuiſce pur riſſolutamente il Senato , che

non

non ſi poſſano imponer Taglie ſulli Beni, e Perſoue degl' Abitanti, e Contribuenti, che nelle ſole miſure neceſſarie per ſoddisar le Publiche Gravezze, e coll' Entrate, e Proventi del Comune debbano eſſer pagate tutte le ſpeſe ordinarie, & eſtraordinarie niuna eccettuata dal Comune medeſimo ſenza imponer Taglie, e ſe non baſteranno all' ora ſi ſuppliſca colle Taglie ſopra Beni, e Perſone degl' Abitanti, e ſe ſopravanzeranno ſiano a benefizio d'eſſi Abitanti.

Omiſſis.

Terminazione Grimani eſecutiva.

1764. 5. Novembre.

CHE ſe dalli Vecchj Originarj ſi poſſedeſſero Entrate Particolari profeſſandole aquiſtate da Antiche Perſone Originarie col loro proprio Soldo, le reſta riſſervata azione di dimoſtrarlo, e verificarlo nel frattempo di ſei Meſi, e trattanto ordiniamo, che dette Entrate provenienti o da Beni, o da Aque, o da Stabili, o da Edifizj, ed altro, ſiano

po-

poſte immediatamente nel poſſeſſo, e godimento del Comune, per aver da incorporarle nella maſſa delle altre comuni rendite, e diſporle nei modi ſueſpreſſi : mentre poi lorcchè i ſudetti Vecchj Originarj averanno ottenuto tal Carica Prefetizia la legitimazione della loro preteſa proprietà ſopra di eſſe , allora il Comune ſia in debito di sborſagli quel Capitale per una volta tanto , quanto poſſa eſſere la proporzione dell' utile , ſecondo la liquidazione da farſene nel modo preſcritto dalla ſuddetta Noſtra Terminazione, e ſin a tanto che il Comune non gli esborſerà effettivamente il Capitale predetto, debba contribuirgli l' annuo Prò del due, e mezzo per cento, che s' intenderà principiato a correre da queſto momento.

Omiſſis.

Terminazion Grimeni che eſclude Lonato dalla Legge 7. Settembre 1764. per l'aggregazioni.

1764. 10. Novemare.

Noi Franceſco Grimani per la Ser. Reppublica di Venezia &c. Cap. V. Pod. di Breſcia, e nell'affare preſente coll' iſteſſa immediata Vutorità dell' Eccell. Senato impartitaci nelle ſpecioſe Ducali 27. Settembre 1764.

NEll'attenzione che ſi ſiamo data di far eſeguire ne' Comuni di queſta Provinzia le Paterne maſſime della Statntaria Sovrana Deliberazione dell'Eccell. Senato 7. Settembre decorſo, abbiamo preſa in eſame anche la Coſtituzione del Governo della Comunità della Fortezza di Lonato, che hà ſeparazione dal Territorio Breſciano. Avendo perciò rilevato che dalla particolare Terminazione 25. Gennaro 1674. degl'Eccell. Inquiſitori in Terra Ferma, coll'Autorità che tenevano dal S. M. C., fu approvato come conveniente alli riguardi Publici in eſſa Fortezza quel metodo, che per la Polizia della Comunità fu già ſpecialmente inſtituito cogli Ordini 8. Maggio 1637. dell' Eccell.

Sig.

Sig. Proc. Alviſe Zorzi Prov. Gen. in T. F. li quali Ordini furono anche riconfermati con la recente Terminazione 11. Agoſto 1760. dell'Eccell. Magiſtrato de' RR. RR. dell'Entrade Publiche approvata dall'Eccell. Senato, però terminiamo che le ſpeciali Providenze per il Governo della Communità della Fortezza di Lonato inſtituire, e riconfermate col vigor delli ſudetti riſpettabili Documenti, reſtar debbano ferme nella loro Coſtituzione a beneplacito dell'Ecc. Senato.

Ma preſtateſi dal zelo Noſtro le debite rifleſſioni all'Ecconomia di eſſa Communirà, e riſſultato eſſendoſi correr il coſtume, che alli Conſiglieri ogni volta che intervengano al Conſiglio, ſi corriſponda la ricognizione di quattordeci ſoldi per uno, cioè ſoldi otto della Caſſa delle Rendite della Communità, e ſoldi ſei da quella delle Rendite del Venzago; Terminiamo, e ſtatuimo che ſia ſcanzata ad eſſi Conſiglieri una tale recognizione, come incongrua per la iſpezion loro, ed anche diſmeſſa, anzi dalle Leggi Inquiſitoriali vietata in quegli ſteſſi Luoghi del Territorio, ove ſembrava più confacente alle Vicinie, dovendo però eſſer ferme l'obbligo ad eſſi Conſiglieri d'intervenir a' Conſigli ogni quando occorreſſero, e vi foſſero con i ſoliti modi chiamati, in pena, om-

ommettendo, di un Ducato per uno, giuſto il preſcritto dalla predetta Terminazione Inquiſitoriale 1674. 25. Gennaro. d'importar però della ſudetta annuale Recognizione, la di cui ſumma dovrà rilevarſi col riſcontro del Decennio p. p. ordiniamo che reſti impiegato fn ſaldare il Caratto dell' aggravio della Teſta, che ſul cader ſopra li Foraſtieri Sudditi, & Eſteri che abitano nella Fortezza, e Diſtretto di Lonato, così noi perſuaſi, e indotti da' particolari motivi, e da ragioni di Publica Maſſima.

Parimenti teniamo che a correzion dell' abuſo, o arbitrio introdotto di eſentare della tangente delle reſpettive Gravezze, o Taglie gli Averi della Comunità, debbano per l'avvenir gli Stabili, Acque, Edifizj, e qualunque Avere di eſſa eſſer carattati ſecondo l'Eſtimo alla giuſta tangente al pari d'ogni altro Poſſeſſore, o Contribuente privato.

Ed a ſollievo della Communità medeſima terminiamo egualmente che per le intiere ſpeſe della curazione, & eſcavazione della Seriola, e Foſſato nuovo, debbano eſſer aggravati a raguaglio dell' Eſtimo così gli Edifizj, che li Beni che ſentono il beneſizio delle Acque.

Con

Con tali Diſpoſizioni, e Regolazioni , reſtando per parte noſtra incontrati gli oggetti del ſolievo della Communità , e del Popolo , non che la giuſta eguaglianza nel diſtribuirſi li peſi, come ſtatuiſce la predetta Deliberazione dell' Eccell. Senato 7. Settembre , ſaranno le preſenti regiſtrate ove occorre, e notificate a chi ſpetta per la loro eſecuzione. In quorum &c.

Breſcia li 10. Novembre 1764.

(Franceſco Grimani Cap. V. Pod.

Franceſco Egidj Canc. Preff.

Tratta dal Regiſtro Terminazioni regolative li Comuni eſiſtente in Canc. Pref. Superiore.

Il Coad. Pref.

Decreto Senato.

1765. 25. Maggio.

Al Rappreſentante di Breſcia.

NElla Terminazione 2. Novembre decorſo eſecutiva dalla Staturia Deliberazion preſa dal Senato per oggetti maſſimi di Stato del giorno 7. Settembre p. p. eſteſa dalla virtù del benemerito Preceſſor Voſtro Grimani, & approvata dalla Publica Autorità colle Ducali 24. Novembre ſteſſo vi ſono li due Capitoli 23., e 33. alli quali ſi è conoſciuto per novi eſami renderſi neceſſario alcune dichiarazioni, onde non reſti luoco all' interpretazioni diverſe, e ſiano perciò a tutti di più facile intelligenza. Al 23. per tanto doverà eſſer aggiunto alli Poſſeſſori predetti, de quali in eſſo ſi tratta de Beni, Acque, & Intrate acquiſtate d' antiche Particolari Perſone Originarie col proprio Soldo, ſia, e s'intenda (ſalva la Publica Maſſima, e Deliberazion 7. Settembre anche ſul punto) libero di competente riccorſo. In quanto alli modi di renderla ad eſecuzion coll' indemnità di eſſi Poſſeſſori, perchè trattandoſi in ciò del loro privato intereſſe, deve eſſer libero il riccorſo per gl' effetti di giuſtizia a metodo delle Leggi &c.

Terminazione a favor Nigolera Comune del Breſciano.

1 7 6 5.

Noi Pietro Vettor Piſani per la Ser. Republica di Venezia &c. Capitanio Vice Podeſtà di Breſcia, e ſua Giuriſdizione nell' affare preſente coll' immediata Autorità dell' Eccell. Senato impartitaci nelle Sovrane Ducali 17. Settembre, e 24. Novembre dell' Anno ſcorſo.

IL Comune di Nigolera ſuole contrapore l'annuale ſua Rendita conſiſtente in Lire 2365. circa a ſoddisfazione delli Aggravj Publici, e Comunali, e getta in Taglia la ſumma di L. 2644. ad ogni modo abbiſogna egli di qualche riforma ſopra le Partite delle ſpeſe. E mentre ſiamo applicati a verſare ſopra la di lui Ecconomia per eſecuzione delle premeſſe Ducali, e preſcriverli addattato ſiſtema conforme alla Sovrana Statutaria maſſima 7. Settembre, e alla relativa

tiva Terminazione dell' Eccell. Preceſſor 2. Novembre ſuſſeguente, ſtimiamo niente meno opportuno di fiſſar regola al ſuo Governo di Pulizia.

Col fondamento per tanto de' lumi raccolti da due de' Reggenti, e dal Cancellier, & altresì da due elletti Foraſtieri, coll' Autorità come ſopra impartitaci decretiamo, e terminiamo.

Che eſſendo cento circa li Capi di Famiglie Originarie Nuovi, e Vecchj di quel Comune d'Anni 25. in sù, e tutti quelli ancora, che andaſſero giungendo all' età medeſima debbano intervenir nella Vicinia nel giorno determinato, e ſolito di farſi per devenire alla Nomina, & Ellezion delle Cariche per l'annuale Governo &c.

Tutte l'Entrate del Comun medeſimo a tenor della Sovrana Deliberazione 7. Settembre, eccettuato quanto quì appreſſo ſarà dlchiarito, ſaranno contrapoſte prima di tutto a pagameuto delle Publiche Gravezze, indi nelle ſpeſe ordinarie aſſentite, e ſtraordinarie, che foſſero per inſorger, oſſervando riſpetto a queſte eſattamente li Capitoli relativi della mentovata Terminazione 2. Novembre.

E poi-

E poichè ſi riſſulta da Scrittura di Allegazione, e da altre Carte legali prodotte, che fino nell' Anno 1481. con Inſtromento 12. Gennaro relativo ad altri precedenti 21. Maggio 1453., e 1454. il Commune, Univerſità, e Uomini per eſſi preciſamente, e i loro Diſcendenti Maſchj legitimi, e naturali furono inveſtiti con Titolo di Feudo Nobile, e antico dal Ven. Monaſtero di S. Giulia di queſta Città Padrone diretto, di una Campagna in allora incolta con Fenile, e varj Monti, e Boſchi tutto ſituato nelle Pertinenze della Terra medeſima, la qual Campagna in forza di Convenzione 13. Febraro 1557. fu diviſa trà li Cittadini ſotto nome di Univerſità, ed il Comune, ed Uomini rappreſentanti gl'Originarj, laſciati indiviſi li Boſchi, e i Monti a tenore della ſteſſa Tranſazione, ſupplicando ora gl' attuali Originarj di eſſer preſſervati nel godimento di quanto poſſedono in vigor della prefatta Inveſtitura per ragion di Eredità, e per il titolo de primi Inveſtiti, e loro Diſcendenti Maſchj che eſſi Inſtanti rappreſentano eſcluſivamente da ogn'altro Abitante, e Contribuente, conoſciuta giuſta la ricerca, e competente l'azione, decretiamo, e terminiamo col fondamento dell' eſame

pre-

preſtato agl' Inſtromenti , e alle condizioni appoſte dal Monaſtero infeudante, e agl'altri molti legali titoli , che ſia, e s'intenda confermato , e rimanen anzi debba libero il poſſeſſo , e il godimento della mentovata Campagna, e Boſchi agl'Antichi ſoli Originarj , e Diſcendenti loro in perpetuo , e reſpettivamente riguardo alla Parte diviſa , e indiviſa appartenente all'Univerſità de Cittadini, giuſto il titolo dell'Inveſtitura Feudale col benefizio delle Legna , e de Paſcoli , come fin' ora ſi è praticato , e che non dovrà alterarſi a pregiudizio dell' una Parte , o dell' altra , e ciò come Beni , che per la loro qualità , e natura non ſono ſoggetti alle diſpoſizioni della Sovrana Deliberazione . Si preſcrive bensì , che reſtano a ſoli Originarj ugualmente , che alla Univerſità per le reſpettive porzioni in vigore de' preſenti noſtri ſtabilimenti eſſi Beni Feudali , la Communità non abbia più ragione di eſiggere la ſolita contribuzione che amminiſtrava delli ſoldi dieci planet per ogni cento Tavole di Terreno della Campagna , che s' impiegavano , a ſoddisfazione di Aggravj , e a ſupplemento di ſpeſe ; Ma che la nuova Univerſità degli Originarj Antichi , cui ſe ne ade-

aſſegna, e diſpone il libero godimento, debba ſoſtenere a tutti gli Aggravj, e Peſi anneſſi a medeſimi Beni, e che poteſſero in qualunque tempo ſuccedere per la ragione del loro particolar godimento, come Diſcendenti da primi Infeudati &c.

Fede.

Tratta da una Stampa della Comunità di Montechiaro c. 234.

Adi 26. Gennaro 1766.

Breſcia.

A Qualunque &c. ſi fà fede per l'Officio della Cancell. del Spett. Territorio Breſciano, ſiccome li Nobili, e Cittadini concorrono con le Comunità d' eſſo Territorio per il ſolo avere ſopra Beni che poſſedono Cattaſticati alle Comunità ſteſſe nell' Eſtimo Gen. di Conf. dell' anno 1641. reſtando il Colonato ſopra Beni ſteſſi a carico

co dei loro Coloni : Ma le Fazioni perſonali di Soldati delle Cernide , batter Strade , far Guardie ſopra Campinilli , & altre ſimili ſono ſoſtenute inſieme con i Territoriani da quei ſoli Cittadini , che eſercitano opere Rurali , ed occupano il luoco dei Contadini , e ſono inſieme caricati anche del triplice riparto d'Avere, Collonato , e Teſte , ceme appariſce dagl'Eſtimi eſiſtente nella Cancellaria ſudetta . In quorum &c.

Scrittura Originarj Nuovi di Montechiaro.

1766. 30. Maggio.

SE è ſortito alli Vecchj Originarj del Comun di Montecchiaro nel venerabile Spazzo 15. Marzo proſs. paſs. del Conſiglio Seren. di XL. C.N. di far tagliar la Terminazione di S. E. Capitanio Vice Podeſtà de dì 5. Novembre 1764. purchè non poteſſe con eſſa devenirſi all' aſſoluto ſpoglio de Beni, e Rendite da loro poſſeſſe, ſenza che aveſſe prima a procedere la cognizione della proprietà de Beni ſteſſi, mai ſarà però di giuſtizia che abbia con un tal preteſto a reſtar deluſa la Sovrana Maſſima ſtatutariamente fiſſata dall' Eccell. Senato col Decreto 7. Settembre 1764., che vuole, che li Foraſtieri riceveſſero l'Originalità ne' Comuni entrino ſenza alcun esborſo al benefizio de Beni che godono li Comuni medeſimi con la ſola riſſerva, che nel caſo vi foſſero nel Commun Entrate particolari aquiſtate da Antiche Perſone Originairie col proprio Soldo loro, poſſino anche godere di queſta natura de Beni, quando paghino per una volta tanto, quanto poſſa eſſere la propoſizione dell'utile da eſſer conoſciuto

ſciuto, e liquidato dal Conſeglio del Territorio.

Per troncare però li poveri Originarj nuovi di eſſo Comune di Montecchiaro ogni ſtudio d' Articoli, che furono ſempre il lavoro coltivato dagl' Antichi Originarj di detto Comune, hanno riſſoluto, uſando anco delle riſſerve contenute nella Scrittura delli predetti Vecchj Originarj 11. Febraro p.p. admeſſe dallo Spazzo predetto di preſentarſi riverenti all'Autorità, e Giuſtizia di queſta Ecc: Carica, ed umilmente implorare, che a fronte delli Vecchj Originarj di detto Comun reſti terminato, e deciſo come ne ſeguenti Capi.

Primo. Sarà terminato, e deciſo, cha li Nuovi Originarj del Comun di Montechiaro abbiano ſenza alcun esborſo a conſeguire ad eguaglianza degl' Antichi Originarj il benefizio della partecipazione dell'Entrate tutte sì de Beni Comunali, che di tutti gl' altri Beni poſſeſſi da eſſo Comune per antiche Donazioni eccettuate le Rendite di quei Beni poſſeſſi dal Comune ſteſſo che foſſero aquiſtati da Antiche Perſone Originarie col loro proprio Soldo come fu chiaramente ſtatuito dal venerabile Decreto ſudetto 7. Settembre 1764. e ciò dal tempo del Decreto medeſimo, per quanto ſarà conſiderato.

E perchè dalle Carte prodotte ſi vedono poſſeſſi dal detto Comune Beni che furono acqui-

ſta-

ſtati a nome del Comun medeſimo, e pagati col Soldo di eſſo Comune, quali non poſſono eſſer certamente della natura eccettuata dalla ſudetta Legge Statutaria, perciò in ſecondo Capo ſarà parimenti terminato, e deciſo, che per li Beni da eſſo Comune poſſeſſi, che ſi vedono acquiſtati a nome del Comune, e pagati col Soldo del Comun medeſimo, non poſſa ſoſtenerſi dagli Antichi Originarj, che per tali Beni abbiano ad eſſer obbligati li Nuovi Originarj a ſottoſtare ad esborſo veruno di Capitale per goderne la partecipazione delle Rendite de medeſimi, non eſſendo tal natura de Beni delli eccettuati dal Sovrano Decreto 7. Settembre ſudetto, pronti per altro dichiarandoſi eſſi Nuovi Originarj di ſottoſtare all'esborſo per quei Beni, che realmente foſſero acquiſtati col proprio loro Soldo da Antiche Perſone Originarie unicamente eccettuati, come fu preſcritto dalla Statutarla Legge predetta, e per quanto ſarà conſiderato, ſalvis &c.

Riſpoſta Originarj Vecchj.

1766. 15. Giugno.

DOpo che con il venerabile Spazzo di Taglio ſeguito nel Conſiglio Ser. di XL. C. N. a favor degl' Antichi Originarj della Comunità di Montechiaro fù corretta la ingiuſta idea poſta a campo dalli Nuovi Originarj, e Contribuenti di detta Comunità di ſpogliar eſſi Vecchj Originarj delle Rendite dipendenti dalli Titoli già prodotti nel Sovrano Giudizio, che confeſſano di dover riſpettare, e che hanno procurato con tanto impegno di ſoſtenere non eſſer delli riſſervati dal Statutario Decreto dell' Eccell. Senato 7. Settembre 1764., come chiaro riſſulta dalle triplicate loro Scritture prodotte in detto Ser. Conſeglio, ſorprende la nuova artifizioſa Scrittura 30. Maggio paſſato prodotta avanti queſta Ecc: Carica Preff. con il nome ſoltanto delli Nuovi Originarj, da quali fingono da eſſer diſtaccati li Nobili, e facoltoſi Contribuenti, che ſono li veri Autori, e fautori della tanto inſiſtente conteſa.

Per rilevare la cognizione che ben hanno del proprio loro, e la loro diffidenza di poter ſoſtenere li effetti, che coltivano ſopra li Titoli ſteſſi già combattuti, ed eſaminati nel riſpettabile Spazzo, baſta riflettere non ſolo alla troppo accorta induſtria con cui hanno ſtudiato nel primo Capo di detta Scrittura prender di mira la Feudale Inveſtitura fatta ſin dall'Anno 1167. dalli Coo: di Montechiaro alli Procuratori elletti per tal effetto dagli Uomini di detta Communità, ſenza però aver corraggio neppure di nominarla, benchè prodotta, eſtampata nel paſſato Giudizio, ma anche di nuovamente opponere con il ſecondo Capo gli altri titoli con le ſteſſe cavillazioni, che furono già reggette, benchè accompagnate dalla ſteſſa deceptoria mal penſata dichiarazione, che ora rendeſi ſempre più deluſoria, & implicante.

Proteſtano perciò amplamente li Vecchj Originarj di detta Comunità al mal teſſuto Forenſe lavoro, e diffendendoſi dagl' inſidioſi Capi con detta Scrittura propoſti, riverenti implorano di eſſer da quelli aſſolti per l' effetto come ſegue.

Quanto al detto primo Capo che ſarebbe propoſto fuori di propoſito, quando foſſe fedelmente traſcritte le parole del venerabile

De-

Decreto 7. Settembre 1764., vedendoſi con aperta inſidia diretto anco ad offendere il Sovrano Spazzo, con cui furono tutellati eſſi Vecchj Originarj, che ſtà, e vive, non meno che ad abuſare di quanto fù ſtatuito con il Decreto ptedetto. Seguirà la reggezione del primo Capo medeſimo, non già per opponere alla maſſima preſcritta con lo ſteſſo Decreto, che ſarà ſempre venerato dalli Vecchj Originarj di detta Communità, ma atteſa l'accorta forma, come vedeſi concepito per condurſi alle inſidioſe mire, che ſaranno conſiderate.

Ed anzi in quanto ſi pretenda con una parte del Capo ſteſſo prendere di mira la Feudale Inveſtitura 1167. già ſtampata, e combattuta nel paſſato Giudizio, quale però non v' è corràggio di nominare ſarà per Converſo deciſo a ſvello delle ſtudiate inſidie, che le Rendite provenienti da Beni dipendenti da detta Feudale Inveſtitura conceſſa alli Procur. eletti dagl' Uomini della Comunità di Montechiaro con li gravoſi peſi, e condizioni che in eſſa ſi leggono, ſoſtener non ſi poſſa, che abbiano ad eſſer ſenza alcun esborſo a benefizio delli Nuovi Originarj non eſſendo le Rendite dipendenti dalla Feudale Inveſtitura predetta della Claſſe di quelle, che eſſer debbano a tut-

te

te comuni ſenza verun esborſo, pronti per altro dichiarandoſi li Vecchj Originarj d'admettere li Originarj Nuovi al godimento de Beni predetti, ridotti anco alla preſente feliciſſima coſtituzione colli ſoli ſudori, e diſpendj de Vecchj Originarj, quando paghino per una volta tanto, quanto poſſa eſſere la proporzione dell' utile, e ciò per quello, e quanto ſarà conſiderato.

Omiſſis.

E ſarà con l' aſſoluzione in ſecondo Converſo deciſo, che volendo li Nuovi Originarj goder dell'Entrate che ha detta Comunità acquiſtate con il loro proprio ſoldo dalle antiche Perſone Originarie, che ſole in allora componevano la Comunità predetta, debbano anzi fare l'esborſo che fù preſcritto dal Statutario Decreto &c.

1767. 30. Marzo.

Spedizion abſente a favor Originarj Nuovi.

1767. 8. Aprile.

Appellazion Originarj Vecchj.

1767. 11. Febraro.

Secondo Spazzo di Taglio P. A. C. N. a favor Originarj Vecchj.

Fede tratta dalla Stampa B Adv. a c. 27. Montechiaro.

1791. 14. Gennaro.

AQualunque &c. ſi fa certa, ed indubitata fede per l'Offizio della Cancell. di queſta Comunità, qualunque dalli Regiſtri, Proviſioni, e Capitoli della Comunità medema, conſta eſſer ſtate ſempre ripartite ſopra ciaſcun di tutti gli Originarj quì abitanti, e facenti le Fazioni reali, e perſonali colla Comunità ſteſſa le Campagne Feudali di ragione ſpeciale degli Originarj ſteſſi, eſſendo ſtati eſcluſi gl' Originarj non abitantì nè facienti le Fazioni ſueſpreſſe, quali poi vengono admeſſi a tal participazione nel caſo ritornaſſero a ſtabilire il loro domicilin ſul Tener di Montechiaro nella nuova ripartizione delle Campagne ſudette. In quorum &c.

Tomaſo Breda Cancell. del Comun ſudetto.

Omiſſa Legalitate.

Fede Cancell. di Montechiaro.

1791. 14. Agoſto.

AQualunque a cui &c. faccio fede io Cancellier infraſcritto della Comunità di Montechiaro, qualmente nella diviſione delle Campagne di ragione proprietaria delli Oriondi della Terra ſudetta che ogni ſei Anni vengono fatte, reſta a ſorte aſſegnata la ſua porzione a qualunque Teſta di Maſchio Originario abitante in queſta Terra, e che paga le ſolite Gravezze, ed al caſo poi qualcuno sloggiaſſe da detta Terra, gode nonoſtante in detta locazione tal porzione toccatagli. In fede &c.

Tommaſo Breda Cancell. della Comunità ſudetta.

Fede dell' Eſator di Montechiaro.

1791. 13. Agoſto.

AQualunque io infraſcritto Eſatore faccio indubitata Fede qualmente ſopra la Diviſione, e porzione de' Beni di Proprietaria ragione delli Originarj di Montechiaro ſpettante a qualunque Individuo abitante in Montechiaro, o pure in qualunque altro Paeſe, o Città, non ha altro Aggravio, che il puro Seminario, ſia una quarta di Grano per cadauno pezzo di Terra Seminato, abbenchè dal abitante, o non abitante venghi alienata, come dalle Parti di coteſta Sp. Comunità &c., e come conſta da miei Libri d' Eſazione.

In fede io Bortolo Carli Eſatore della detta Comunità di Montechiaro.

Comandamento Noſtro Capi C.N. all' Eccell. Traccani Sindico del Territorio di Breſcia.

1791. 9. Agoſto.

RIff. io ſottoſcritto Pub. Comand. aver oggi fatto ut infra, vid.

D'Ordine degl' Illuſtr., & Eccell. Sigg. Capi del Conſiglio Seren. di 40. C. N., e ſtante Pendenza trà l' Ecc: Giuſeppe Gallina, e LL. CC. Originarj di Lonato mà non abitanti Aſſuntori di Giudizio da una, e la Sp. Comunità di Lonato, e LL. CC. Aſſuntori di Giudizio dall'altra, ſi fà Comandamento a Voi Ecc: Giuſeppe Traccani Originario di Montechiaro Sindico del Territorio di Breſcia, che nel termine di giorni tre preſentar dobbiate al Conſiglio Noſtro le Carte tutte, e relativi documenti comprovanti l'eſazione, e godimeuto delle Rendite ſopra gli Beni di ragione degl'Antichi Originarj di Montechiaro tanto fatte da Voi, quanto dall'Ecc: Tomaſo Traccani Avv. in Breſcia voſtro Padre, e ciò dal tempo che

che tanto l'Ecc: voſtro Padre quanto voi vi ſiete trattenuti in Breſcia, e ciò per averne Copia, e per gl' effetti di Giuſtizia, & ad iſtanza del ſudetto Ecc: Giuſeppe Gallina, e LL. CC. Originarj, mà non abitanti in Lonato.

Canali.

(Lorenzo Nicolò da Ponte Capo del Conſiglio di 40. C. N.

Girolamo Ciotti P. C.

Coſtituto Traccani C. N.

1791. 18. Agoſto.

COſtituito l'Ecc: Sig. D. Giuſeppe Traccani, quale in eſecuzione del riveribile Comandamento degl'Illuſtr., ed Eccell. Sigg. Capi del Conſiglio Ser. di 40. C. N. 9. Agoſto corr., con cui dalli Sigg. Ecc: Giuſeppe Gallina, e L. L. C. C. Originarj di Lonato non Abitanti, viene detto Coſtituente precettato a dover termino tridui preſentare non ſolo le Carte tutte, ch'egli ſi trova avere, indicanti il Riparto, e Diviſione degli emolumenti Comunali del Comun di Montechiaro ma anco quelle, che poteſſero eſiſtere appreſſo l'Ecc: D. Tomaſo Traccani di lui Padre: s' eſprime perciò, e ſi dichiara che non avendo alcuna delle dette Carte, il riparto delle Campagne viene ogni cinque, o ſei Anni fatto ſopra tutte le Teſte de' Maſchj tanto domicialiati continuamente in detto Paeſe, quanto abitanti in Città, purchè ſiano Originarj, ſenza fare ad eſſi la benchè minima eccezione, avendo ciò eſperimentato in eſſo lui che è nato, ed ha ſempre abitato nella Città di Breſcia con tutta la Famiglia ſtandovi diverſi Anni ſenza nep-

neppure portarviſi a Villegiare un giorno, ed hà goduta uſufruttuata, e poſſeduta la porzione ſpettante di Campagna, come pure l'ha goduta un ſuo **Zio Paterno** da ventitre Anni a queſta parte **Prevoſto** in Pralbonio, e di tanto per eſſere la pura, e mera verità, & ad evacuazione di detto venerato Comandamento, ha ricercato annottarſi &c., & ita &c., omni &c.

St. Adv. 274.

CASI AVVERSARJ.

Livemo.

1 5 5 9.

Sentenza di Breſcia in prima inſtanza a favor Comunità di Livemo contro Originarj non abitanti.

1599. 19. Luglio.
Spazzo di Laudo Collegio XII.

1559. 18. Gennaro.

CLariſſimus D. Petrus Maurocenus degniſſimus Capit. Brixiæ auditis in contraditorio Juditio Partibus infraſcriptis.

Jacobo qu. Alberti de Ginnamis de Livemo Vallis Sabj Diſtrictus Brixiæ, & Baptiſta qu. Caruli de dictis Ginnamis abitantibus in Loco Moſſanici &c.

Et ex adverſo M. de Sonaliis, & Bartolameo de Ligolinis Int. nomine Comunis, & Hominum

minum dictæ Terræ Livemi una &c. cum D. Ippolito Cociano dei Roſis eorum Proc., & Sp. Dott. Benedicto Zecco eorum Advocato dicentibus prædicta minime fieri debere, & minus dictum Comune condemnari poſſe in aſſertis pænis de quibus in dictis præceptis, ſtante quod præceptum 13. Decembris fuit, & eſt conditionatum donec ſteterit proviſio de qua fit mentio in eo, cum dicta aſſerta proviſio amplius non ſtet propter proviſionem poſteriorem factam ſub die 7. in Statutis revocantem, & annullantem dictam priorem proviſionem quia, & nulla, & invalida erat quod ſentiem M. V. C. L. voluit Comunitatem poſſe facere aliam proviſionem contrariam prædicto &c.

Omiſſis.

Et etiam cum Bona Comunalia relicta ſint per Illuſt. Dominium pro uſu, & comoditate habitantium, non debent illi qui non habitant, & qui nulla Signorum cuſtodiam habent parteciparet, & ſatis eſt quod non habitantes participient pro ſuo Eſtimo ſicut per dictam proviſionem diſpoſitum eſt.

Omiſſis.

Et ſubvertere ordines Communium, quibus pro liberi non poteſt quin proviſiones faciant

de

de Intratis eorum ad ſui libitum cum in re ſua quilibet ſit moderator, & arbiter, & Comunia maximi Vallis Sabii habent ab Illuſt. Dominio libertatem condendi proviſiones, & ab initio, & ante ſecula ita ſervatum fuit.

Omiſſis.

Sententiam declaravit quod proviſio nuperime facta per dictum Comune Livemi ſub dicta die 7. inſtantis exequatur omni meliori modo &c.

1559. 12. Luglio.

Giudizio X. Savj di Laudo.

St. Adv. c. 283.

Pezaze Comune di Valtrompia.

1768. 16. Gennaro.

Fede, che alli non abitanti non s'accorda diſpenſare, ma ſolamente agl' Originarj abitanti.

1778. 19. Giugno.

Fede della Valtrompia, che dichiara accordarſi la partecipazione anche alli Cittadini di Breſcia Originarj di Valtrompia.

Stampa Adv. c. 271.

Comunità di Cimo.

Terminazione Cap. di Breſcia.

1780. 13. Decembre.

TErzo. Le Rendite de Beni, e Livelli denominati Carità del Comun eſſendo ſtate ſempre in paſſato ripartite trà gl'Antichi Originarj Abitanti eſecutivamente al Capitolo 36. Parte prima Statutario di detta Valle. Omiſſis.

Stampa Adv. c. 276.

Rezzatto.

Sentenza Cap. di Breſcia a favor Rezzatto.

1746. 6. Ottobre.

L'Illuſt. &c.

Udito Girolamo Palazzo Soldato &c. umilmente iſtante che come Originario &c.

E li Sindici, e Reggenti della Comunità di Rezzatto, umilmente iſtanti d'eſſer licenziati, & aſſolti dall'ingiuſto attacco di detto Palazzo

lazzo ſtante il ſolenne Giudizio dell'Eccell. Sig. Daniel Dolfin primo fu Cap. di queſta Città del dì 30. Agoſto 1698. che ſtà, e vive, e ſempre eſeguito, con cui reſta fiſſato, che gl'Originarj non Abitanti in detta Comunità non poſſano, nè debbano aver nè conſeguir il peovento del Scudo annuale ſopradetto.

Non meno, che ancora le Parti ſucceſſivamente preſe dalla Comunità ſudetta una delle privileggiate, avalorate parimenti dalli Decreti degl'Ecc: Rappreſentanti &c.

Stampa Adv. c. 283.

Bovegno.

1767. 19. Decembre.

Parte del ſudetto Comune eſclude gli non Abitanti dalla partecipazione.

Stampa Adv. c. 284.

Leno.

1790. 30. Decembre.

AQualunque ſi fà certa, & indubitata Fede per l'Offizio della Cancell. di queſta Sp. Comunità del Territorio Breſciano qualmente in ordine all'anticheproviſioni &c.

Stampa Adv. c. 295.

Carpenedolo.

Libro Raccolta Privileggj &c.

1732.

c. 413.

LA Terra di Carpenedolo è ſoggetta nelle Cauſe Civili al Podeſtà di Lonato eſſendo in arbitrio dell'Attore di chiamar il Reo, o avanti gli Giudici Civili di Breſcia, o avanti il Podeſtà di Lonato.

1555. 7. Decembre.

Giudizio Capi dell'Eccelſo, che il Podeſtà di Lonato non abbia nella Terra di Carpenedolo, che è una di quelle del Territorio Breſciano alcuna Giuriſdizione Criminale.

1784. 21. Novembre.

Parte del Comune di Carpenedolo eſcluſiva dal riparto degl'Originarj non abitanti.

Stampa Adv. 297.

Ghedi.

Parte del ſudetto Comune.

1761. 16. Gennaro.

Omiſſis &c.

XVII. CHE ſia ſervato il Capitolo X. come nelli Conſigli Generali 22. Decembre 1702. , che chi non abita continuamente non abbia Campagna.

Stampa Adv. c. 301.

Breno.

1791. 14. Luglio.

PER l'Offizio della Cancell. Publica della Comunità di Breno di Vallecamonica ſi fà Fede ſiccome la Famiglia del Sig. Orazio Simoni di Bienno è Originaria antica del Comune di Breno , e che a queſta vengono bensì contrapoſte le Entrate del Comune per gl'Aggravj de Beni, che poſſedono in queſta Comunità , ma per non eſſer attualmente abitanti vengono eſcluſi dal benefizio delle Diſpenſe, che ſi fanno ſopra l'Eſtimo Teſtatico, e Foghi di queſto Comune. Quali diſpenſe vengono diſpoſte a ſolo beneficio delli Abitanti.

Stampa Adv. c. 302.

Vallecamonica.

1791. 15. Luglio.

PER l'Offizio.

Omiſſis.

Il ſopravanzo delle Rendite ſteſſe pagate le Taglie come ſopra viene diſtribuito, e diſpenſato a benefizio d'eſſi Originarj ſopra il loro Eſtimo Teſtatico, Fuoghi, e Bocche ſecondo le Proviſioni di cadaun Comune.

Dalle quali Diſpenſe, e Riparti vengono eſcluſi quelli Originarj, che non abbiano domicilio in quel Comune &c.

Stampa Adv. c. 303.

Mù.

1791. 16. Luglio.

Simile d'eſſa Comunità compreſa nella Vallecamonica.

Stampa Adv. c. 413.

Stampa Roato c. 81. o fia Duzini.

Coccaglio.

1791. 27. Maggio.

Scrittura Tonelli Antico Originario di Coccaglio per aver la ſua Quota delle Rendite di ragione degl'Antichi Originarj.

Roato.

St. Adv. 401.

1461. primo Gennaro.

Omiſſis.

Prædicti itaque omnes in unum congregati ut ſupra &c.

Omiſſis.

STatuerunt ſolemniter quod omni tempore futuro ſolemnibus ſtipulationibus inter ipſos intervenientibus, & etiam per tranſationem, & pactum inter omnes eos, & quemlibet eorum ſolemnibus relatum, & ſtabilitum ita, & taliter, quod in huiuſmodi contractu obligati, ſtricti, annexi, & comprehenti perpetuo, & omni tempore ſint, & eſſe intelligantur in genere, & in ſpecie omnes de ipſo Comunis præſenti, & futuri, & omnis eorum, & cuiuslibet eorum Filj, Nepotes, affines, & Deſcendentes uſque in infinitum omni exceptione, deffentione, & conditione juris, & facti in contrarium remota, & ab ipſis omnibus penitus renunciata hoc modo videlicet, quod iſtud jus Acque, & Seriolæ ſeu commoditas de qua ſupra fit mentio nunquam vendi poſſit tranſfe-

sferunt permutari, obligari, donari in totum nec in parte nec alienari, ſeu in ſoſolutum dam tam inter vivos quam in ultima voluntate quoquomodo vel titulo alicui Perſonæ loco Coll., ſeu Comunitati, quæ non ſoſtunient onera, & factiones cum Comuni, & hominibus Roati ſic quod omnino iſtud ius, & comodum hujus Acquæ, & Seriolæ obligatum, & annexum ſemper remaneat oneribus, & factionibus ipſius Comunis Roadi, & ſi contrafactum fuerit non valeat neque teneat ipſo juræ in præjuditium dicti Comunis &c.

Statuto di Roato.

1641.

Omiſſis.

QUalſivoglia Perſona per l'avenire, che non ſoſtien carichi, e fazioni reali, e perſonali con il detto Comune, e reale, e perſonale non poſſa, nè debba godere il beneſizio, nè Uſufrutto di detta Acqua.

Omiſſis.

Scrittura Roato:

1791. 15. Aprile.

Omiſſis.

PRimo. Seguirà il Laudo di detta parte che leva il benefizio alli ſudetti Sigg. Duſini, e Guadagni fatti Cittadini di Breſcia, e ſarà deciſo, che atteſa la loro aggregazion alla Cittadinanza di Breſcia per cui non ſono più Originarj di detta Comunità ne portano con eſſa gli peſi, e le fazioni perſonali ma hanno anzi aſſunto la figura di ſemplici Contribuenti ſoſtener non poſſano di partecipar della contraposizione delle Rendite dell'Aqua della Seriola Foſſa intitolata il benefizio come foſſero tuttavia Originarj, ed alla ſteſſa condizione di tutti gl'antichi Originarj di detta Comunità, che ſoſtengono con eſſa tutti gli peſi, e fazioni tra quali devono eſſe Rendite ripartirſi in comune in confronto delle Taglie a loro ſoglievo, reſiſtendovi all'ingiuſta preteſa il convenuto, ſtatuito, ed eſeguito in caſi ſimile, e come ſarà conſiderato &c.

Steffano Steffani Avvocato.

Omiſſis.

1791. 30. Agoſto.

Spazzo di Laudo contro Noi a favor Roato Avvocati al Laudo Ecc: Steffano Steffani.

St. Adv. 305.

Cermione Villa Veroneſe.

1780.

Accordo trà Originarj Antichi, e Nuovi con cui fui convenuto di non dar parte delle Rendite ſe non agl' abitanti.

St. Adv. c. 306.

Valezzo Veroneſe.

1785. 16. Maggio.

Accordo con condizione, che gli compartecipi in Valezzo ſiano abitanti.

CASI NOSTRI.

Eſteſa della Sentenza R.R. di Breſcia ſeguita a favor Originarj non Abitanti di Lonato.

1569. 10. Febraro.

Ommiſſis &c.

ITem quia aliæ dictæ Terræ circumvicinæ, & fere omnes Terræ Territorj Brixiani in diviſionibus Bonorum Comunium idem ſervaverunt, dando eorum portiones Teſtis Originarjs, & abſentibus pro ut oſtenſum fuit ex fide Comunis Calcinati, & Comunis Carzaghi Comunium Vicinorum, & contiguorum Territorj Leonati.

Ommiſſis &c.

Et ex adverſo auditis D. Lodovico Segala Sindico &c.

Ommiſſis &c.

Non obſtat quod Comune Calcinato, & Carzaghi de eorum Bonis aſſegnaverunt, & non abitantibus pro eorum Teſtis, & quod etiam aliæ Terræ Territorj Brixiani hoc ſervent, quia reſpondetur quod diviſio facta per Comune Calcinati fuit, & eſt diſſimiles hujus Lonati cum diviſio Lonati ſit ſolum per annos novem, & illa Calcinati fuit, & eſt perpetua &c.

& cuilibet Terræ data eſt facultas de eorum Bonis deſtribuere pro ut videbitur per Illuſtr. Dominium &c.

Adi 4. Novembre 1791.

Breſcia.

AQualunque &c. ſi fà Fede per l'Officio della Canc: dello Sp. Territorio Breſciano, ſiccome per coſtume inveterato, e coſtante nelli Comuni di queſto Territorio ſempre fu pratticato di contribuire anche agl' Originarj non abitanti la loro Quota delle Rendite derivanti da Beni di ragione degl'Antichi Originarj avendo Eſtimo ne' Comuni medeſimi purchè non vi ſiano Parti, Proviſioni, o Accordj con cui foſſe diverſamente convenuto. In fede &c.

Petrus Cimi Sp. Territorj
Brixienſis Canc:

Polizza Speſe Cerulini, ed Ecc: Arighi Deputato, e Sindico Avverſ.

1791. 11. Gennaro.

SPeſe nel Viaggio ſtraordinario, e premuroſo dovuto effettuarſi da Noi Gio: Battiſta Cerulini Deputato, e Felice Arighi Sindico onde rintracciare ne' Paeſi del noſtro Breſciano de' Caſi ſimili al noſtro &c.

12. detto. Pranzo, e Cena di jeri, non che Pranzo di queſta mattina per Noi in tutto &c. ——— L. 21:—
Simile per il Servo, e Cavalcante —— L. 12:—
Notada di Cavalli &c. ——— L. 5:11
Partiti per Chiare dopo eſſer ſtati nel Sp. Territorio in Breſcia &c.

Omiſſis.

Per nollo di due Cavalli, e Sedia non che paga del Cavalcante di giornate 5. ——— L. 67:10
Per giornate Num. 5. per ciaſcuno di Noi ——— L. 270:—
Giornate 5. per il Servo ——— L. 5:—

L. 347: 3

Fedi delli Comuni del Territorio Breſciano, e Riviera.

Piazzatorre.

1778. 5. Luglio.

ATteſtiamo noi ſottoſcritti Sindici del Comune di Piazzatorre ſudetto, che queſta ſteſſa Comunità contribuiſce gli riparti a tutti gli Originarj Antichi del medeſimo ancorchè abitanti in Venezia ò altrove, purchè abbiano Caſa, e Beni nel Comun medemo, e per fede —

Io Pietro Arcoli Sindico.
Io Antonio Avioli Sindico qu. Gio:

Vobarno.

1791. 18. Marzo.

AQualunque &c., & a chi
Si fà publica, & indubitata fede ſiccome tutte le diſpenſe, che vengono fatte del corpo degl' Antichi Originarj del Sp. Comun di Vobarno alli ſuoi individui vengono diſtribuite alli ſteſſi tanto ſe ſono abitanti in Vobarno, quanto ſe abitano in qualunque luogo dello Stato sì Maſchi, che Femine,

ne

ne altra condizion li fanno eſſere capaci, che quella d'eſſere Cittadini Antichi Originarj ò Nuovi admeſſi con lo sborſo del Comun ſudetto di Vobarno. In fede

Data in Vobarno li 18. Marzo 1791.

Gio: Battiſta Toſini Preſſid.
Bortolo Pezzolino V. Preſſid.
Bortolo Prandini Caſſiere.
Angelo Pavoni Agente.

Gardone.

1791. 21. Agoſto.

FAccio fede io ſottoſcritto Nodaro Collegiato del Comun di Gardone, ſiccome da queſto Comune poſſidente Beni, e Rendite Patrimoniali del Corpo de ſoli Originarj Antichi del Comun, vengono gli Civanzi ripartiti alli tre Seſtieri del Comun di Gardone, Faſano, e Morgnaga giuſta la Tranſazione ſeguita, e dalle Quadre reſpettive detratto il biſogno vi foſſe o per le Quadre reſpettive, o per le Chieſe reſpettive vengono diſtribuite alli ſoli Originarj della Claſſe ſudetta tanto abitanti quanto non abitanti in detto Comune. In fede

Antonio Martinelli Nod., e Canc. del Sp. Comun di Gardone.

Sabbio.

1791. 7. Settembre.

A Qualunque faccio fede io Conſole attuale, e Reggente del Comun di Sabbio, ſiccome queſto Comune come poſſidente Beni, e Rendite Patrimoniali di ragione del Corpo delli ſoli Originarj del Comune le Rendite ſteſſe vengono diſtribuite alli ſoli Originarj tanto abitanti in queſto Comune quanto abitanti in altri Comuni di queſta Riviera, & anche abitanti fuori di Riviera, tanto affermo per pratica inveterata del noſtro Comune. In fede &c.

Io Angelo Biavini Conſole, e Reggente del Comune di Sabbio, & in fede come Publico Nodaro ho ſcritta &c.

Manerbe.

1791. 28. Ottobre.

A Qualunque &c. faccio fede io Nodaro infraſcritto, & attual Cancell. della Terra di Montinelle Comun di Manerba ſiccome gli Terrieri Cittadini Originarj tanto abitanti in detta Terra, e Comune ſud. quanto gli non abitanti, abitanti però ne Comuni di queſta Riviera, & anche fuori, pur-

purchè ſiano nello Stato Veneto ſono compartecipi delle diſpenſe di Sale, e Pane, che annualmente vengono fatte, non compreſa però la diſpenſa di Pane dell'Eredità Ottini, che cade a ſolo beneficio delli Cittadini abitanti in detta Terra di Montinelle. In fede &c.

Manerba Terra di Montinelle 28. Ott. 1791.

Ego Philippus Marcheſini Notar., & actualis ut ſupra ſcripſi, & ſubſcripſi, & ſignavi &c.

Villa.

1786. 19. Giugno.

SI fa indubitata, e certa fede per la Cancell. di queſta Comunità di Villa, qualmente coll' Entrate poſſedute da detta Comunità, che tutte derivano da Boſchi, e Beni d'Acquiſto de antiche Perſone Originarie, e come tali gli ſono ſempre ſtate preſſervate, vengono ſupplite tutte le Gravezze Publiche, & ancora la Macina, e Campatico, oltre le altre ſpeſe d'ogni ſorte incombenti per la reſpettiva quota alli Beni eſiſtenti nel tener di detto Comune non ſolo poſſeduti dagli Antichi Originarj di detto Comune, ma ancora dalli Cittadini di Breſcia. In fede &c.

Io Pazino qu. Antonio Scalugia Nod., e Canc. del Comune ſudetto mi ſono di Ven. Aut. autenticamente ſottoſcritto.

1786. 16. Agoſto.
Simile della Villa di Baone.
1786. 17. Agoſto.
Simile della Villa di Cenno.
1790. 15. Decembre.
Simile di Rovigno.

Parte del Comun di Grantorto.

1647. 17. Decembre.

Omiſſis.

L'Anderà Parte propoſta per Noi Maſſari antedetti, che li Beni comuni del Noſtro Comun di Grantorto ſiano diviſi in Vita delle Famiglie li Beni arrativi, che al preſente ſono abili a partecipare delli detti Beni, cioè uno per Caſa come Capo delli altri, fino tanto che ſtaranno uniti, & in caſo di Diviſioni poſſano li Maſchj tutti partecipare per giuſta porzione del ben Publico, con le condizioni inſraſcritte, cioè che quel ben che averà toccato per la Diviſione alle Famiglie loro.

Omiſſis.

1648. 6. Febraro. Poſt.
Spazzo del Conſ. Ser. di 40. C. di Laudo della ſudetta Parte.

Eſteſa degl' Abitanti del Comun di Grantorto contro gl' Originali.

1756. 23. Settembre.

MAſſima di queſto Sapientiſſimo Governo ſempre fu, che li Foraſtieri, che vengono ad abitare nelli Comuni, queſti godano Privilegj tali, che favoriſcono li ſteſſi, perchè ſi poſſi ſempre più aumentare la Popolazione.

Contro tal Publica Maſſima fiſſata da più Decreti, e ſalutari Terminazioni proffeſſa il Comun di Grantorto, non oſtante, che Andrea Moretti qu. Benetto, Zuanne Marcon qu. Domenico, Giacomo, e Gaetano Fratelli Svallarini qu. Zuanne, Giacomo Ongaro q. Baſtian, Antonio Coſta, Mattio, & Innocenzio della Pietà, tutti abitanti nel Comun ſteſſo per lungo corſo di tempo, che oltrepaſſa di molto il Decennio comandato dalle Pub. Preſcrizioni, e che hanno pagate le Gravezze tutte del Comun ſudetto, non abbiano a partecipar come gl'altri Abitanti del Comun ſteſſo a preteſto di Vicinie non addattabili in loro confronto per le coſe corſe, e per le ſteſſe direzioni tenute dal Comun ſudetto verſo li medeſimi al tempo del pagamento di qualunque aggravio, e publica incombenza.

In

In tale ſtato di coſe, e perchè conſeguir poſſano una volta quanto alll ſteſſi aſpetta come Perſone abitanti in detto Comune per tempo maggiore del preſcritto, e che hanno ſempre pagato con pontualità ogni Gravezza, alla quale fu ſoggetto il Comun di Grantorto ſudetto; Riccorono all' Autorità degl' Eccell. Preſſidenti di queſto Sapientiſſimo Collegio, ed umilmente implorano in confronto del Comun di Grantorto, che reſti terminato, che non li poſſa venir negata la parteoipazione de Beneficj, che godono li Terrieri, e ciò per quello ſarà in ragione. & in fatto, e per tutti li riſcontri conſiderato. Salvis &c., & ſine prctjudizio &c., & in expenſis &c.

Riſpoſta Noſtra.

1756. 5. Gennaro.

LA tal qual Eſteſa 23. Settembre p. p. preſentata in queſto Eccell. Collegio per nome di Andrea Moretti, e LL. CC. abitanti nel Comun di Grantorto, ſarà nella variazion, e cambiamento delle loro idee conoſciuta per un di quei tentativi, che furono altre volte reprovati, o abbandonati, a qnali reſiſtono le Maſſime ſtabilite da detto Comune

ne con particolari Proviſioni, la Parte Statutaria di eſſo Comun 1647. 13. Decembre, avvalorata col Decreto di S. E. Podeſtà di Cittadella 17, detto, approvata poi dal Venerabile Spazzo di Laudo del Conſ. Eccell. di 40. C. N. 1648. 8. Febraro, & li ſuſſeguenti Giudizj.

A tale confronto mai al certo potranno ſoſtenere eſſi LL. CC. il mal concepito aſſunto della troppa coraggioſa Eſteſa, e però quella amplamente proteſtata, umilmente ne inſta il povero Comun di Grantorto la reggezione. per l'effetto innocentiſſimo, che da Conſorti abitanti, con li loro troppo generali equivoci preteſti non ſi poſſa alterare, o deluder le Maſſime preteſe, la ſopracitata Parte Statutaria dal ſudetto Sovrano Spazzo di Laudo avvalorata, e le coſe giudicate in propoſito della partecipazione delli Beneficj, che godono li Terrieri, ma bensì abbiano ad aver luoco circa la partecipazione medeſima le coſe preſcritee dal Comun ſteſſo, & a ſuo favor giudicate ; Salvis &c. ſine præjuditio &c., e con riſſerva &c.

Sentenza P. A. a favor Abitanti di Grantorto.

1757. 12. Settembre.

GL'Ill., & Ecc: Sign. Preſſidenti infraſcritti. Uditi Andrea Moretti qu. Benetto, Zuanne Marcon q. Domenico, Giacomo Ongaro qu. Baſtian, & Innocenzo dalla Pietà tutti abitanti per il corſo di lungo tempo nel Comun di Grantorto, come fù a SS. EE. raſſegnato, umilmente iſtanti Giudicio a ſuo favore in tutto, e per tutto giuſto la Scrittura Regolativa di detti poveri Moretti, e LL. CC. de dì 30. Aprile p. p., e con le dichiarazioni come in quella, e con proteſto alle vanità per parte Averſ. diſputate da una.

E dall'altra udito il Comun di Grantorto umilmente iſtante la regezione della ſudetta tal qual'Eſteſa Averſ. per il giuſtiſſimo effetto, che dalli LL. CC. Abitanti non ſi poſſa, nè alterare, o deludere in verun modo le maſſime preſe colla Parte Statutaria d'eſſo Comune 1647. 13. Decembre avvalorato con Decreto di S. E. Pod. di Cittadella, approvata poi dal Venerabile Spazzo di Laudo del Conſ. Ser. di XL. C. N. 1648. 8. Febraro, e dalli ſuſſeguenti Giudicj, mà bensì abbiano ad aver luoco circa la partecipazione de Beneficj, che godono li Terrieri, le coſe ſtabilite colla ſudet-

detta Parte da eſſo Comun, & a ſuo favore deffinitivamente giudicate, & in tutto, e per tutto, come nella di lui Eſteſa 5. Gennaro 1756. e con ogni più ſolenne proteſto alle deluſioni, e deluſorie dichiarazioni, implicanze, e preteſti vanissimi ; coſe tutte diſperatamente introdotte nella tal qual intitolata Regolativa 30. Aprile p. p. dichiarando per altro ex abbundanti di non eſcludere eſſi LL. CC. dal benefizio di poterſi dar in Nota all'Eſtimo per riceverne poi alli ſuoi debiti tempi il beneſizio come ſopra.

Proteſtati li ſudetti L. CC. alle cavilloſe introduzioni, e deluſorie dichiarazioni, iſtando Giudizio a loro favore, e come nella loro Eſteſa.

Onde SS. EE. il tutto ben inteſo, e maturamente conſiderato; C. N. I. a quo &c. due di SS. EE. cioè li NN. HH. ſ. Z. Gabriel Badoer, e ſ. Zuanne Dolfin hanno terminato giuſto l'Eſteſa delli ſudetti LL. CC. Abitanti nel Comun di Grantorto, non eſſendo con eſſi in opinione il N. H. ſ. Marc'Antonio Mocenigo.

(Zuanne Dolfin Preſid.
(Z. Gabriel Badoer Preſid.
(Marc'Antonio Mocenigo Preſid.

Tratta dal Libro delle Terminazioni eſiſtente nell' Archivio del Coll. Ecc: de XX. Savj del Corpo dell'Ecc: Senato.

Alviſe Farinato Nod. V. Seg.

1757. 13. Settembre.
Appellazion C. N.

1791. 27. Agoſto.
Spazzo di Taglio C. N. a favor Originali di Grantorto.

Carte ſtampate dagl' abitanti di Grantorto contro gli Originarj.

1764. 7. Settembre.
Decreto di Maſſima ſtampato dalla Comunità Adv. a c. 250., ed anche nella Stampa B. uſata nel paſſato Giudicio a c. 272.

1765. 26. Marzo.
Memorial per Aſcolto del Territorio di Breſcia ſopra il Decreto 7. Settembre 1764. ſtampato dalla Comunità Avverſ. a c. 266.

1764. 2. Novembre.
Terminazion Grimani ſtampata da Adv. a c. 460.

1765. 7. Settembre.
Decreto di Licenza ſtampato dalla Communità Adv. a c. 267.

Capitoli per il Venzago preſente l'Eccell. Sig. Podeſtà.

1782. 31. Agoſto.

COnvocato &c.

Secondo. Che la proſſima Locazione ſii, ed eſſer debba di ſoli Anni 14. principiabili appunto dal dì 11. Novembre 1783., e terminabili li 10. detto 1797.

Omiſſis.

Od eſſer ſoggetti gli Abboccatori alle Fazioni in Publico Serviggio a rottolo il tutto a norma de' Publici Decreti a tenor dei quali potranno eſſer ſummariamente convenuti, e giudiciariamente eſeguiti &c.

St. Adv. c. 101.

1790. 23. Decembre.

SI fà fede per l' Offizio della Cancellaria di queſta Sp. Comunità come Proprietaria del Luogo del Venzago, e ſue Poſſeſſioni, e come Amminiſtratrice delle Rendite del me-

medeſimo a prò però de' ſoli Originarj di Lonato, e non delli Foreſtieri abitanti, o venuti di nuovo ad abitare, già totalmente eſcluſi da tal partecipazione, &c. qualmente la ſteſſa ha ſempre fatto, come fà tutte le Fazioni reali, perſonali, e miſte caricanti, e pertinenti a detto Venzago cataſticato per uno delli 36. Comuni della Riviera di Salò &c.

Omiſſis.

Polizza Speſe Arighi Sindico, e Sperini Cancell. della Comunità Avverſ.

1791. detto. Per Conferenza con l'Ecc: Sig. Stainer per Eſteſa, Fedi, ed altro——L. 16:—

Lettera Carella à Gallina.

1789. 3. Decembre.

Ill. Sig. Sig. Patron Coll.

SOn con diſpiacere ad avanzarle che jeri preſentato, e balottato nel Gen. Conſiglio il di lei noto Memoriale à fronte d'aver parlato à ſuo favore tanto li Sign. Avoſti, Martarelli, Rizzi, e la mia Perſona, il Memoriale ſteſſo che avuto ſole Balle aff. nu. 14. neg. 39-3 e però V. S. Ill. di tanto reſta riſcontrata per lume, ed in me il rincreſcimento di non averle potuto giovare à fronte anco d'aver fatto regolare, e correggere il Memoriale medemo come mi è ſtato in prevenzione ſugierito dall'attual Sp. Signor Conſole Zambelli che lo riveriſce.

E prepoſta da miei complimenti verſo tutte le ſtimatiſſime di lei Famiglie, e mi creda qual ſinceramente mi proteſto.

Lonato 7. Decembre 1789.

Tutto ſuo Aff. Oſſeq. Amico
e Sig. Pietro Carella.

Illuſt. Sig. Sig. Patron Coll.

Deſenzano 10. Dec: 1789.

Dietro a ſuggerimenti datimi da V. S., e di Spp. Reggenti di coteſta Sp. Comunità, e per dar fine alla pendente queſtione mi ſono indotto à produre il Memoriale da lei ſcritto, e concepito, e unitamente allo Spet. Sig. Conſole riformato, e corretto, mà in una forma che io certamente non averei vololuto mentre (come le hò detto anche in voce) era mia intenzione di domandare la continuazione della quota del Venzago in queſti ultimi tempi ſoſpeſa, per giuſtizia, e non per grazia, e ciò per aver fermo domicilio in Sedena. Giacchè per altro contro anche la mia volontà ſi è creduto di riformar il Memoriale ſudetto, e ſi crede dalla Comunità di Lonato continuare nell'indebita repreſſaglia ſaro in neceſſità di riaſſumere gl'Atti di Giuſtizia per conſeguire ciò che mi è dovuto. In tanto ringraziandola di ogni incomodo per me ſofferto di vero cuore proteſtandomi ſono.

Di V. S. Ill.

Dev. Obblig. Serv.
Raimondo Gallina.

Eſtimo Generale.

Hic: deſcribuntur Bona Sp. Comunitatis Leonati &c.

Ommiſſis &c.

VIginti Poſſeſſione &c.

Ommiſſis &c.

Eſt, & Venzagum quod vi rerum judicatarum eſt Originariorum Leonati.

Accordo.

1 5 6 0.

Ommiſſis &c.

NON intendiamo di conſeguir altro beneficio, ſe non quanto aſpetta al Luogo Noſtro del Venzago, come luogo che per la verità non è nè può eſſer compreſo dall'antedetta Sentenza del prefatto m. Vettor Michele 1518., ita che quello reſti a comodo, e beneficio de Noi, Eredi, e Diſcendenti. Ommiſſis &c.

1572. 22. Novembre.

Giudicio X. Savj trà gli Originarj di Lonato per la Diviſione del Venzago.

1594. 18. Gennaro.

Altro Giudicio per la Diviſione del Venzago trà Originarj de Lonato del Maggior, e Minor Eſtimo.

Parte Comunità Avverſaria:

1595. 23. Aprile.

NEL Publico, e General Conſiglio &c.

Omiſſis.

Fù deliberato per Balle 35. aff., e 6. neg. che Anzolo Cerubino di Lonado ſia fatto Creditor con Piero Verdina Maſs. della Poſſeſſione del Venzago propria degli Originarj di queſta Comunità di L. 34:16. &c.

Parte Comunità Avverſaria.

1602. 10. Novembre.

IN Conſiglio Num. LX.

Omiſſis.

Item nel ſudetto Conſiglio fù poſta l'infraſcritta Parte; videlicet &c. dovendoſi dichiarir per Parte di queſto Conſiglio ſotto qual nome, o titolo s'abbia a nominar in Chieſa di Santa Maria diſcoperta poſta nel Luogo di Venzago proprietà degli Originarj di queſta Terra &c.

Parte dell'Univerſità.

1603. 3. Febraro.

ITem nella ſudetta Univerſità per Balle 267., 4. contrarie fù parimenti preſo, che il Conſiglio di LX. ſudetto abbia Auttorità di metter Parte per la Diviſione della Poſſeſſione del Venzago &c.

Giudizio XV. Savj

1597. 23. Decembre.

Omiſſis.

NE' poſſi eſſo Conſiglio deliberar alcuna coſa, nemeno intorno le Intrade, e Governo delle Poſſeſſioni del Venzago, che con eſpreſſa Auttorità di eſſo General, ed Univerſal Conſiglio chiamato, ed invitato al ſolito.

——13
—— 4 Preſa.
—— 0

Parte della Comunità Avverſ.

1604. 16. Gennaro.

MAndano Parte, che a chi pare, e piace, che detti Conſoli pigliano ad impreſtito dal Maſſaro di Venzago proprio degli Originarj di queſta Comunità D. 60. per doverli mandar ut ſupra da eſſergli poi reſtituiti per Gio: Giacomo Rezini Maſſaro ordiuario di queſta Comunità l' Anno preſente.

Nota tratta dal Lib. Adv. N. II. a c. 169.

Diviſione.

1630. 13.

POſſeſſione di Centenaro propria degli Originarj Piò 16. Terra arrat. vid. ſituata ſopra il Territorio di Dezenſano in Contrata di Centenaro.

Parte della Comunità Avverſ.

1655. 21. Febraro.

SOpra la riverente iſtanza fatta da diverſi Foraſtieri di queſta Terra, che dimandano per carità di queſto Conſiglio eſſergli rimeſſe, e provogato il pagamento di quanto devono all'Ardeſe Maſſaro per occaſione delle loro teſte per l'eguaglianza di quanto ſi è ſpeſo in benifizio univerſale di queſta Comunità delli Dinari del Venzago proprio dei ſoli Originarj.

Omiſſis.

Parte della Comunità Avverſ.

1661. 28. Decembre.

Omiſſis.

CHE per l'avvenire non poſſano i Raggionati, nemeno queſto Conſiglio approvar liſta di ſorte alcuna ſe non ſarà diſtinta realmente la ſpeſa, ed Entrada della Comunità da quella del Venzago &c.

1712. 18. Luglio. Lonato.

SI fà Fede per l'Off. della Sp. Comunità di Lonato ſiccome la medeſima ha avuto in queſti ultimi tempi d'annua Entrata, che cauſa dalla poſſeſſione del Venzago propria degl'Originarj della medeſima &c.

Omiſſis.

1712. 17. Luglio.

SI fà Fede per l'Off. della Canc: della Sp. Comunità di Lonato ſiccome gli Beni della poſſeſſione del Venzago propria degl' Originarj della medeſima &c.

Omiſſis.

1712. 8. Agoſto.

SI fà Fede per l'Off. della Canc: della Sp. Comunità di Lonato ſiccome la medeſima.

Omiſſis.

Quali debiti al dì d'oggi ſono quaſi affatto eſtinti eſſendoſi adoperate l'Entrate, ed Effetti del Venzago proprio degl'Originarj.

Omiſſis.

Nota tratta dal Libro Adv. N. 2.

1713. 14. Maggio.

CHE in conformità de Publici Decreti ſiano meſſi all'Incanto gli Collonelli della poſſeſſione del Venzago propria de ſoli Originarj, omiſſis &c., dovendo il dinaro di detta ragione andar a benefizio de' ſoli Originarj.

Nota tratta dal Libro ſudetto nella prima Carta.

DEvono eſſer deſcritti nel preſente anco gli Beni acquiſtati dalla noſtra Sp. Comunità omiſſis &c. come fatti proprj delli ſoli Originarj da affrancarſi con gl'effetti del Venzago proprio de' medeſimi in virtù di Parte 16. Gennaro 1721., e gli frutti, che ſi cavaranno da medeſimi doveranno tutti ceder a beneficio di detti ſoli Originarj.

1713. 27. Marzo.

Giudizio Pien Collegio trà gl'Originarj del Maggior Eſtimo da una, e gl'Originarj del minor Eſtimo, e Comunità Adv. Aſſuntrice di Giudicio.

Parte Comunità Avverſaria.

1717. 24. Febraro.

Omiſſis.

CHE ſia fatta Boletta alli Sigg. Conſoli di Maggio, e Giugno futuri col Sig. Gio: Zambelli Eſattor di Venzago di tanta ſumma quanta baſti per procedere a nome, e ſpeſe di queſta Comunità degl'effetti di detto Venzago proprio de ſoli Originarj &c.

Parte Comunità Adverſaria.

1744. 23. Agoſto.

DOvendoſi applicar l'Entrate provenienti dallo Stabile di Venzago proprio di ſoli Originarj nel pagamento delle publiche Gravezze, & altri debiti occorrenti alla Communità a beneficio de ſoli Originarj ſteſſi, come reſtò dichiarito del Ven. ſolenne Giudicio 1713. 18. Decembre dell'Ecc: P. Coll. ſtato eſequito con l'oſſervanza delli precorſi e ſuſſeguenti anni, e conoſcendo poter con le medeme ſoccorrer gl'Originarj medeſimi nel particolare di Campatici di Beni dovuti da ſoli Originarj &c.

1756. 22. Zugno.

Fede Eſator del Venzago d'aver pagato per l'Ecc: Pietro Gallina noſtro Padre L. 28:3. per il Campatico dovuto ſopra gli noſtri Beni.

Parte Comunità Adverſaria.

1789. 17. Maggio.

ONorato il dover de Spp. Deputati Publici ; unitamente alli Sign. Deputati alle Poſſeſſioni di ſopra con Parte preſa da queſto General Conſ. ſotto li 26. Aprile p. p. à dover pratticare una Viſita Gen. ſopra detti Beni di ragione di queſta Sp. Comunità come delle due infraſcritte Pezze di Terra di ragione de ſoli Originarj &c.

1791. 11. Genaro.

Speſe nel Viaggio ſtraordinario, e premuroſo dovuto effettuarſi da noi Gio: Battiſta Cerubini Deputato, e Felice Arighi Sindico, onde rintracciare ne Paeſi del noſtro Breſciano dei eaſi ſimili al noſtro nella ripartizione de Beni di ragion- propria degl'Originarij &c.

Relazione all'Eccell. Senato del N. H. Pod. V. Cap. di Breſcia ſopra il Venzago.

1751. 22. Novembre.

Omiſſis.

LA Comunità di Lonato una delle privilegiate in queſta Provincia ha le ſue particolari Rendite provenienti da Stabili, ed Edifizj ſituati nel ſuo Territorio, Dazj, ed altro per l'ammontar di L. 40000. c. all'Anno. Devono queſte Rendite eſſer impiegate per i Publici Decreti, ed Ordini Inquiſitoriali prima in pagamento delle Publiche Gravezze toccanti gli Stabili, ed Edifizj ſudetti, e delle altre Gravezze Publiche, e limitazioni toccanti al Corpo della Communità Proprietaria poi ne Salarj, ed altre tutte ſpeſe ordinarie, ed eſtraordinarie della Communità ſudetta, e per ſupplire a tutto non baſtando l'Entrata, gettar ſi devono per il di più, che annualmente occorre le Taglie.

Omiſſis.

Ciò premeſſo diſſendo ben toſto alla materia controverſa del Venzago. Queſto è un vaſto de Terreni fuori del Diſtretto di Lonato com-

perato

perato a nome de' ſoli Uomini Originarj componenti il Commun di Lonato in due Partite negl'Anni 1408. 1416., ed accreſciuto poi nel 1587. con la compreda, ed incorporazione d'una Poſſeſſione detta del Centenaro il tutto ſituato nel Diſtretto di Salò, e ſoggetto a Salò per le Publiche Gravezze, e per le Taglie, e Fazioni reali, e perſonali, che gl'impongono quella Camera, e quella Riviera.

Omiſſis.

E benchè ridotta poco dopo ſotto gl' auſpizj di Voſtra Serenità queſta Provinzia fù con Ducale 1442. 20. Gennaro terminato in Contraditorio tra la Communità di Lonato, e certo Boccaci che la Poſſeſſione del Venzago ſpetta pleno jure alla Communità ſteſſa come ſi contiene nell' Inſtromento di ſua Compreda, ad ogni modo dovendoſi ricercar meglio nella preſente controverſia l'azione, e proprietà non comparirebbe queſta abbaſtanza negl'accennati Acquiſti, e Terminazione ſe inſorti nuovamente i Boccaci nel 1454. non foſſe ſtato coſtretto il Commun di Lonato ad un pagamento di Scudi d'Oro 1725. per tacitargli delle rimanenti loro preteſe ſopra il Venzago.

Allora per raccogliere il Soldo reſſiduo pagamento della Poſſeſſione ſi vedono impoſte Taglie

nel

nel Commun di Lonato non già a tenor del Capital 168. dello Statuto ſuo, che riguarda le ſole Fazioni, ed Angarie attinenti a quella Communità, le quali ſi compartiſcono cinque ſettimi all'avere, e due ſettimi alle Teſte, e nemmeno con comprendere in queſte Taglie i Foraſtieri abitanti, e gli non abitanti, che ſono ſtatutariamente ſoggetti alle dette Angarie di Lonato, ma trattandoſi d'una Compreda in Società delli ſoli Uomini Originarj furono impoſte Taglie ſopra le ſpecialità di eſſi ſoli Originarj con miſure del tutto nuove, e fuori della regola dello Statuto ritraendo tanto Soldo da una Lira groſſa d'Eſtimo, quanto da una Teſta degl' Originarj medeſimi per compire all'accennato reſſiduo pagamento.

Queſto documento delle Taglie è una delle nuove Carte ultimamente ritrovate in queſto Archivio, la quale ſtabiliſce che all'Acquiſto del Venzago ſono concorſi gl' Originarj poveri, e ricchi, cioè le Teſte, e l'avere, e ſtabiliſce altresì il quanto della reſpettiva Proprietà, cioè che tanto ſpetti del Venzago ad una Lira groſſa dell' Eſtimo degl' Originarj medeſimi. La qual identificazione di Proprietà nata dal concerto, e dall' Acquiſto de' ſoli Originarj, e ſeparate totalmente dagl'intereſſi della Communità di Lo-

nato

nato ſi paleſa dal diverſo modo con cui nel tempo della raccolta del Soldo per il Venzago furono impoſte le Taglie per il pagamento delle Gravezze, ed Angarie della Communità.

Omiſſis.

Queſta ſpecial Proprietà dichiarata ſi vede col fatto dalla Communità medeſima quando ſtabilì con Parte 20. Luglio 1561. di dividere gli Terreni del Venzago.

Ravvivata poi la preteſa con la Parte 1592., e volendo quella Univerſità far un Conto più ſtretto a debito de' Beneſtanti ottenuta Delegazione 1593. nel Collegio de X. Savj, ed Aggionti del Corpo dell' Eccell. Senato conteſtò non ſolo che l'Eſtimo foſſe dichiarato incapace del terzo della Poſſeſſione del Venzago, ma di obbligarlo ancora a portar i ſuoi peſi reali, e naturali a ſcanſo de' pregiudizj che riſſentiva la Communità, ed i ſuoi Contribuenti.

Omiſſis.

Nacque a favor dell'Univerſità medeſima il Giudizio 1594. 18. Gennaro in quattro Capi.

Omiſſis.

Riſ-

Riſſulta da chiari documenti, che fù eſeguito in tutti i Capi il ſudetto Giudizio ſoſtenendo in pace i Beneſtanti (malgrado i Titoli del Venzago cui certamente era concorſo anche l'Eſtimo) che ſopra le ſole Teſte, e Boche degl' Originarj foſſe fatta la Diviſione di cui partecipavano anche eſſi beneſtanti per le loro poche Teſte, e Boche piccol Caratto, e fù queſta la terza volta, che diſtribuite quelle Tenute in 77. eguali parti chiamate col nome de' Colonelli paſſarono dal Commune degl'Originarj nella particolar Proprietà, e godimento degl' Individui.

Omiſſis.

Hò veduto, che nelle maggiori urgenze di quei tempi l'Univerſità ha dovuto prevalerſi a favor della Communità anco del Soldo ritratto dal Venzago col debito però di reſtituzione che ſi vede fatta di quando in quando.

Omiſſis.

Succeſſo a quel tempo il flagello della Peſte, che ſpogliò Lonato di due terzi de' ſuoi Abitanti.

Omiſſis.

Ri-

Ridotti pochi gl' Originarj, e rimaſti per avventura avvanzo della Peſte dai più ricchi ſi principiò con Parte di quel Conſeglio primo Luglio 1635. ad imputar al Venzago i debiti corſi della Communità indi con altra Parte 8. del detto Meſe ballottata da 25. Perſone in Conſiglio Speciale fù preſo di preſentar a queſta Carica Scrittura di volontaria eſibizione in cui ſi vede ſtudiatamente eſpoſto quanto ſegue.

Omiſſis.

E quì ſiccome a preteſto dell'eſpoſto Decreto di Voſtra Serenità 1635. 3. Novembre la materia del Venzago paſſò dal Giudiziario al deliberativo non pur dell'Eccell. Senato, mà d'una Carica Generalizia in T. F. a cui fù commeſſo fermarſi qualche ora in Lonato nel ſuo paſſaggio, e far eſeguir il Decreto medeſimo con quel di più che contengono le quì inſerte Ducali 28. Gennaro 1636. così mi trovo nel ſacro impegno di dichiarare quanto è ſucceduto a danno de poveri con quei liberi ſentimenti di verità &c.

Chiaro riſſulta, che da Lettere del N. H. Prov. di Lonato fù allora moſſo l'Eccell. Sig. Prov. Gen. in T. F. a partecipar in publico alterazioni, che naſcevano nel Conſeglio, e

Go-

Governo di Lonato, e fù appunto poco dopo dopo, che quell' Univerſità con Parte 25. Aprile 1636. dichiarò, che con l' eſecuzion del Decreto 3. Novembre non s' intenda punto derogato alle deciſioni ſeguite intorno il Venzago.

Ebbe appunto quella Primaria Carica l'accennata commiſſione 28. Gennaro, che s' informi toſto paſſando per Lonato, e deliberò poi in Verona ai 6. Febraro ſuſſeguente con ſua Terminazione in queſto modo.

Omiſſis.

S'impoſſeſſorono quindi di eſſe Rendite i ricchi i cui debiti dell'Eſtimo de loro Beni mentre che furono in tal modo pagati introduſſero con l'interpretazione del ſudetto Decreto di V. Ser. 3. Novembre 1635. modo di sbilanciar le reſpettive azioni ſopra il Venzago.

Omiſſis.

Ceſſate le Cauſe, che portorno la materia dal giudiziario al deliberativo, pare, che nella riſſerva di dette Entrate, e del loro Impiego a benefizio degl' Originarj debba ricercarſi della riſpettiva loro azione, e Proprietà.

Queſta

Queſta ſenza dubbio è la coſa più ſuttilmente ventillata più deciſiva nei Giudizj delle Cauſe Civili, geloſa la Giuſtizia di dare a tutti il ſuo, e perciò non sò diſpenſarmi, che all'Acquiſto del Venzago tanto contribuì una Lira d'Eſtimo degl'Originarj, quanto una Teſta degl' Originarj poveri, e ricchi.

Omiſſis.

Scrittura de' Spp. Fiſcali della Ser. Signoria ſopra cui emanò il Decreto di Delegazione.

1751. 18. Febraro.

Omiſſis.

GLI Beni del Venzago alli quali và anneſſa parimenti la Poſſeſſione nel Centenaro, che formano l'argomento preſente ſono un' importantiſſimo Patrimonio di particolar ragione de' ſoli Originarj di Lonato.

Omiſſis.

Coſtituto Comunità Avverſaria.

1760. 3. Ottobre:

COſtituito &c.

Omiſſis,

dichiara di non voler eſſa Comunità ingerirſi nella Pendenza vertente in queſto Ser. Conſ. G. D. tra gl' Originarj del Minor Eſtimo, ma che ſtarà al Giudizio che ſeguira dalla Sovrana Giuſtizia dello ſteſſo Ser. Conſ. G. D. in detta Pendenza.

1761. 8. Maggio.

Giudizio del Conſ. di 40. al Criminal trà Originarj del maggior, e minor Eſtimo.

Suplica Comunità di Lonato agl' Ecc: Preſſidenti del Conſ. Seren. di 40. al Criminal.

SI preſentano a VV. EE. Illuſt. glì Deputati Pub. di queſta Com. amminiſtratrice de proventi de Beni del Venzago.

Omiſſis.

Onde eſſi Sigg. Deputati mantenenti in quell'incenſurabile indiffereoza che fu dichiarata anche con Coſtituto in detto Seren. Conſ. annotato ſotto gli 3. Ottobre 1760.

Omiſſis.

Parte Comunità Avverſaria.

1767. 6. Settembre.

VEdendoſi qneſta Sp. Comunità come Amministratrice delle Rendite del Luogo di Venzago &c.

Che a nome di queſta Sp. Comunità come Amministratrice, ed a Speſe del Venzago [illegible] no, e reſtino incaricati gli Spp. Sigg. Deputati Publici che ſaranno a Scruttinio creati a dover render immediatamente inſtrutti gl' Ecc. Avvocati N. H. Sandi, Cordellina, e Svario, o altro in luogo d'eſſi dato mai, che foſſero ex adverſo prevenuti &c. dell' emergenza tam in ordine, quam in merito &c.

1767. 5. Agoſto.

EXc. D. **Hieronimus Purini Nuntius Fid. Comunitati Lonati uti Adminiſtratricis reddi-tum provenientium a Poſſeſſione Loci Venzaghi.**

Scrittura Avverſaria.

1767. 12. Agoſto.

Omiſſis.

APpellate dette Lettere in queſto Ser. Conſ. per parte dell' intimata, e citata Comunità come Amminiſtratrice delle Rendite &c.

Fede Avverſaria.

1767. 10. Decembre.

SI fa Fede per l' Officio della Cancell. di queſta Sp. Comunità di Lonato come Amminiſtratrice delle Rendite della Poſſeſſione, e Luogo del Venzago &c.

Parte Comunità Avverſ.

1768. 15. Maggio.

NEL debito adoſſato all'obbedienza noſtra d' aſſoggettare in ſcritti il noſtro riverente parere, ſe al Publico intereſſe compla invece d'incantare le nuove Poſſeſſioni di ſopra per l'ordinaria, e ſolita Locazione di Anni 7., e con gli Capitoli già preſcritti &c. per detta attual Affittanza, o la maſſima

ma di prolungar il tempo della Locazione.

Omiſſis.

Prendendo per mano il primo Progetto qual è quello di prolungare il tempo della Locazione ſembra a prima viſta il più accettabile sì perchè &c.

Omiſſis.

Mediante quei Piantaggi che gratis in cadauna proprietà ſecondo il ſuo vuopo andar dovranno eſequiti con il peſo di ſubire anco tutte le Publiche annuali Gravezze sì verſo il Ser. Prencipe come verſo queſta Sp. Comunità in proporzione, e relazione della proprietà, che foſſe così abbocata, ed affittata &c.

Omiſſis.

Primo che a Pezza di Terra in Pezza di Terra componenti le Poſſeſſioni di ſopra N. 9., eſcluſe però, quelle di ſpezial ragione delli Originarj, quali con il ſuo Fenile andar dovranno incantate ſecondo il ſolito, e nell' opportunità, che s'incantano, e deliberano gli Colonelli del Venzago proprio dei ſoli Originarj.

Omiſſis.

Che delle nove Poſſeſſioni diſgiunte dai Beni degl' Originarj.

Omiſſis.

Per ultimo che tali quali ſono dette Poſſeſſioni, eſcluſo però quello degl' Originarj &c.

Parte Comunità Adverſaria.

1768. 4. Decembre.

Omiſſis.

PRima dì determinarſi queſto Publico alla deliberazione dell'eſazione ordinaria della ſteſſa, e della Maſſaria del Venzago di cui queſta Sp. Comunità è Aminiſtratrice.

Omiſſis.

Parte Comunità Adverſaria.

1790. 7. Novembre.

ESſendo ſtate preſentate ſotto li 18. Settembre p. p. per parte dell'Ecc: Sig. Raimondo Gallina &c.

Omiſſis.

Da che però ſi comprende non ſolo impetita in Giudicio queſta Sp. Comunità come Aminiſtratrice delle Rendite del Venzago, mà ancora gli Cittadini Originarj habitanti in eſſa &c.

Chè ſijno, e reſtino incaricati li Spp. Dep. Pub. attuali, e non attuali preſenti, e Succeſſori à dover portarſi alla Dominante in quel numero, che credeſſero &c.

Eſtragiudiziale Originarj abitanti in Lonato.

1791. 6. Aprile.

LI Originarj della Fortezza di Lonato ſono per Acquiſto, per li replicati Giudizj ſeguiti, e per il fatto de Secoli proprietarj del Luogo del Venzago acquiſtato col Danaro de loro Maggiori, e con l' opera, e coi ſudori della loro fronte ridotto a ſtoſo, e della rendita annuale di Lire [illegible]to, e più mille. La Comunità di Lonato poſſede Beni di ſua particolar ragione della Rendita annuale di Lire ottantamille circa, e la diſpoſizione di queſte è dipendente dall' arbitrio de ſuoi Conſiglieri. Se li Direttori della Comunità, o il Conſiglio della ſteſſa crede aver diritto di opponere alla preteſa delli Originarj non abitanti laſciano in libertà la ſteſſa d'uſare qualunque diffeſa, ma eſſendo comparſa in tale Giudizio col titolo di Amminiſtratrice delle Rendite del Venzago, non ſanno comprendere

dere li DD. Benedetto Barbirolli qu. Giuſeppe, Pietro Fellina qu. Paolo, Giacinto Caſſini qu. Lodovico, Giovanni Piceno qu. Orazio, Andrea Segala, & altri LL. CC. Originarj Abitanti in Lonato il cambiamento della figura ſoſtenuta in Giudizio in dipendenza alla Parte 6. Gennaro proſſimo paſſato, con cui per altri profeſſati titoli, azioni, e ragioni ſopra eſſa Poſſeſſione del Venzago profeſſano contendere la compartecipazione alli Originarj non Abitanti ſe però in confronto d'eſſi Originarj non Abitanti col cambiamento di figura, e conteſtazione ſopra la baſe della Parte ſudetta 6. Gennaro, e relativo Decreto approvativo pretendeſſe col ſacrifizio de poveri Originarj, far decidere eſſer la Comunità Averſaria non ſolo Amminiſtratrice, ma anche Proprietaria de Beni del Venzago come ſembra vogli ſoſtenere con l' appoggio di Fedi rilaſciate, e del Coſtituto 28. Gennaro proſſimo paſſato dove s'intitola principalmente Proprietaria del Venzago, e poter con tal inſidioſa forma ſpogliare li Originarj di Lonato della proprietà di eſſo Luogo diſponere indipendentemente da eſſi Originarj di quelle Rendite, e far abbortire tanti ſeguiti Giudizj, & il fatto di quattro Secoli,

coli, non potranno eſſi Originarj LL. CC. veder ſacrificate le ragioni de loro Compagni, nè permettere, che la Comunità di Lonato ſpoglj in tal forma li Originarj delle loro Rendite del Venzago, e queſte venghino diſpoſte a capriccio da eſſa Comunità. Prima perciò di praticare li competenti ricorſi contro tali direzioni, volendo procedere eſſi Originarj nel modo il più cauto, & il più conveniente eccitano la Comunità Avverſaria a dover nel termine di giorni otto ſenza equivoci, e miſterioſe Riſpoſte dichiarir s' intenda con appoggio della Parte 6. Gennaro proſſimo paſſato, e relative Fedi, e Coſtituto 28. Gennaro ſoſtener d'eſſer ella Proprietaria del Venzago, e indipendentemente dagli Originarj di Lonato diſponere de Beni, e Rendite del Venzago, oppure accordi, eſſe tal proprietà competa alli ſoli Originarj, mentre ſiccome non intendono li Originarj ſudetti di pregiudicare in alcuna benchè minima parte le ragioni della Comunità, e ſuoi L. CC. nella Pendenza ſudetta, ma preſſervarſi unicamente il diritto di proprietà ſopra i Beni del Venzago ad eſſi ſoli Originarj competente, così ſe crede la Comunità ſteſſa

giu-

giuſtificare le ſue innocenti direzioni ſenza aver avuto intenzione dell' arrogarſi dritti incompetenti , & allontanare nuove diſcordie in Paeſe col ſacrifizio de ſuoi Abitanti , ſarà facile la giuſtificazione ricercata , la quale unicamente dipenderà le ulteriori deliberazioni di eſſi poveri Originarj , che a ſalvezza de diritti competenti a loro Concittadini per preſſervare nelli Originarj unicamente la proprietà, e diſpoſizione delle Rendite del Venzago con le diſcipline dai Giudizj , e Leggi ſtabilite reclameranno opportunemente alla Giuſtizia del loro Prencipe. E la preſente ſarà poſta negl'Atti del Conſiglio Ser. di 40. C. N. intimata alla Parte, e per ſtridore a chiunque ne aveſſe intereſſe,

Riſpoſta Comunità Avverſaria.

1791. 26. Aprile.

SEnza anche conſiderarſi la qualità dell' inſorgenza, e degli oggetti cui mira la molto oſſervabile, ma realmente avvanzata Eſtragiudiziale negl' Atti del preſente Eccell. Conſiglio intimata li 7. corr. all'Ecc. Giuſeppe Cherubini come Nonzio della Comunità di Lonato, porta eſſa Eſtragiudiziale non ſolo ſuo ſuperficiale aſpetto una tale ſtravaganza che veramente ſorprende qual è, che con un complotto di Nomi, e procurate figure d'alcuni Originarj abitanti in Lonato ſi machini un preparativo di a tra qualunque ſi ſia diviſata conteſa verſo la Comunità di Lonato, qual avanti il Conſeglio Ser. niente altro ſoſtiene, ſe non l' eſcluder della partecipazione delle Rendite del Venzago ſoltanto di quelli d' eſſi Originarj pur di Lonato, che non ſono abitanti in Lonato, punto certamente indiſtintamente avantaggioſo, e proficuo a tutti li Originarj che ſono abitanti, & in conſeguenza anco alli inſorgenti uniti nell' Eſtragiudiziale antedetta.

Ec-

Eccitata poi la Comunità di Lonato dalli infantati ſuppoſti, e dalle accorte figurate interpellazioni dell' Eſtragiudiziale predetta a pieno diſinganno apertamente, e con molto maggior ingenuità ſi ſpiega, che qualunque denominazione nel giro de tempi ſia ſtata data al Governo di Lonato, compoſto di minor, o di maggior numero, fu ſempre queſto Governo formato nel Corpo intiero, & univerſale di tutti gli Originarj, che tanto ſi affetta di far riſſuonare col nome di Univerſità, e che però eſſo Governo traſcielto dal Corpo intiero della così intitolata Univerſità, cioè dal univerſale di tutti li Originarj di Lonato fu, e ſarà ſempre inveſtito, e rappreſentante di tutti li diritti dell' Univerſità medeſima, e degl'Originarj tutti, che la formano, e perciò anche della proprietà del Luogo del Venzago, diritto non eſcluſivo d'alcun Originario abitante, ma anzi incluſivo, e comprenſivo di iutti, per lo che sà comprender come reſtringer ſi voglia colla detta Eſtragiudizial il titolo della Comunità, coſtituendola arbitrariamente un Corpo ſeparato dall' Univerſità dall' intiero della quale è anzianualmente formata, e ne è la reſpettiva rappreſentante.

Da

Da tutte le quali verità eſpoſte chiaramente ſpiegata viene la ſigura di qualunque azione, e titolo come ſtà, e ſi ſoſtiene in Giudizio la Comunità predetta, non per eſcludere dalla proprietà, e Rendite del Venzago, e nemmeno per indebite diſpoſizioni, ma anzi preſſervarne queſte ragioni, e titoli al pieno dell' Univerſità, e conſeguentemente a tutti gl' Originarj ſuoi Abitanti trà quali indubitabilmente ſi comprendono quelli ſteſſi che compariſcono nelli ammutinamenti della Eſtragiudiziale antedetta, che perciò in tutte le ſue malizioſe machinazioni, & inſidioſe interpellazioni, reſta amplamente proteſtata, & in quanto occorra nelle conviute ſue introduzioni anche contradetta l' Eſtragiudiziale ſteſſa riſſultando troppo ragionevoli, competenti, e fondate le regolazioni colla nominata Parte, Decreto, e Coſtituto dichiarite, nè mai dirette a ſpoglio di chi ſi ſia, nè ad amminiſtrazioni arbitrarie, o offenſive del giuſto, e del giudicaro, e del praticato eſecutivamente. Non potendo in oltre ſorpaſſarſi di eſprimer, che rieſce veramente diſperato, ma nel tempo ſteſſo molto avvanzato

zato il tentativo, colle ſuſcitate figure della detta Eſtragiudiziale, e colle coſe come è la ſteſſa compoſta evidentemente manifeſtato di prepararſi a far ſtrada, ſe le riuſciſſe ad un troppo indiretto mal diſſegnato diverſivo alla Cauſa avanti il Conſiglio Sereniſſimo vertente dopo averne ſenza per altro alcun valevole fondamento oſtentata tanta franchezza.

Parte della Comunità Avverſ. con inſtituzione de Procur. contro Noi.

1791. 10. Luglio.

Omiſſis

MAndaſi parte che gli ſudetti Sigg. Franceſco Bonatelli qu. Pietro e Franceſco Bonatelli qu. Antonio unitamente allo Sp. Conſeglio Speziale o ſia Spp. Sigg. Deputati Publici preſenti, e Succeſſori ſiino incaricati a dover a nome di queſta umiliſſima Comunità per qualunque ſua azione, e titolo, o come meglio ſaranno conſigliati da probi Diffenſori divotamente raſſegnarſi all'Illuſt., ed Ecc: Megiſtrati Tribunali &c.

Omiſſis.

operar tutto quello, e quanto in ordine, ed in merito ſaranno come ſopra conſigliati, locchè venendo preſo rilaſciaranno gli Sigg. Conſoli pro tempore gl'ordinamenti ſopra il corriſpondente Maſſaro Venzago &c.

Altra Parte della ſudetta Comunità.

1791. 13. Movembre.

Omiſſis.

CHE a nome di queſto Publico col mezzo di Perſona da deſtinarſi venghino prima di tutto fatti a S. E. gli più umili ringraziamenti per la ſua degnazione ſuplicandolo di continuare nel zelante ſuo impegno incaricando eſpreſſamente li detti eletti, che ſaranno a portarſi alla Dominante unitamente all'Ecc: Sig. Giuſeppe Beccaloſſi Avvocato pieno di zelo per queſto Publico, e che reſterà perciò pregato per render pienamente inſtrutto, ed informato S. E. dello ſtato di dette Pendenze infinitamente per la ſua rilevanza, ed effetti geloſi, ed intereſſanti queſto Publico, incaricando pure, ed impartindo piena facoltà a detti Eletti come ſopra in caſo, che non rieſca il bramato conſigliamento di agire per la diffeſa &c.

Omiſſis.

E ciò a ſpeſe delle Caſſe del Territorio, e del Venzago reſpettivamente.

Altra Parte Comunità Avverſaria per elezion de Procur.

1791. 13. Novembre.

Omiſſis.

CHE venghino incaricati con tutte le facoltà di ſopra eſpreſſe gl'attuali Sigg. Deputati Publici, e Succeſſori unitamente alli ſudetti due Sigg. Franceſco Bonatelli qu. Pietro, e Franceſco Bonatelli qu. Antonio laſciando poi in libertà, e facoltà a medemi di ſtabilirne, e fiſſare tra eſſi quelli che devono come ſopra portarſi alla Domina per gl'oggetti già ſpiegati nella parte co... ſopra eſpreſſa &c.

Nomi delli Componenti il Conſ. ſpeciale, o ſia delli Deputati Publici.

Omiſſis.

Sig. Gerolamo Galinetti Sindico.
Sig. Pietro Carella Conſole del Simeſtre Maggio, Giugno, e Luglio.
Sig. Gio: Battiſta Cherubini Deputato.
Sig. Felice Arighi Sindico.

Omiſſis.

Adi

Adi 27. Ottobre 1791.

Lettere Noſtre obbedenziali contro gli Signori Franceſco Bonatelli qu. Pietro, e Franceſco Bonatelli qu. Antonio fu preſente delle Polizze Speſe.

1791. 5. Decembre.

Deputazion di Levo di pena contro gli ſudetti Bonatelli.

1791. 2. Aprile, 26. Settembre, 8. Novembre, e 28. Novembre. Procure in Angeleri Interv. di quarantaſette Originarj Abitanti in Lonato per ritrattare le Procure fatte nell' Ecc: Stainer, ed Ecc: Munari, c laudare in F. C. la Pendenza a favor Noſtrò.

Coſtituto Noſtro.

1791. primo Settembre.

COſtituito &c. D. Gio: Cavalli Interv., e per nome dell' Ecc: Giuſeppe Gallina, & L.L. CC. Aſſuntori di Giudicio, e nel proteſtar al Coſtituto 23. Agoſto ſpirato a ſcanſo d' equivoci, & ſopracarichi, che ſi vedono pur troppo diſperatamente diſſegnati nell'Adverſ. difeſa, dichiarano che ſeguito l'implorato Giudizio a di loro favore altro non ſaranno per ricercare dall' autorità competente, che la quota del Venzago per la loro reſpettiva ſpettanza a norma de riparti fatti fino ad' ora, che dal giorno dell' inſtituita Pendenza 1767., e fino al giorno dell'effettiva conſecuzione &c.

1791. 28. Novembre. Bergamo.

PER l'Officio della Canc: dello Sp. Territorio Bergamaſco, ſi dichiara qualmente per Originarj abitanti, & aventi fermo Domicilio nel riſpettivo Comune non s' intendono già quei ſoli individui, che vivono, ed abitano nel Comune, ma quelli ancora, che quantunque Abitanti fora del Comune, medeſimo, & anco fuori di Provincia, hanno per altro un Comune l'Originario loro Domicilio aperto, o la loro Famiglia, come Padre, Fratelli Zii, e ſimili, diſtribuendoſi, nel caſo di riparti di Rendite, anco a detti Abitanti fuori ma Originarj, la Famiglia de quali ſi conſerva in Comune, o conſervano il loro Domicilio la loro Quota dalle Rendite ſteſſe; Tanto riſſulta da publici documenti, e per fede.

Gio: Battiſta Bidaſio Imberti Canc:
dello Sp. Territorio Bergamaſco.

Ego Marcus Attilius Roberti Baſſi q. Alexandri Not: Publicus Bergomi fidem faccio, & atteſtor ſupradictam ſub. factameſſe a prædicto Rodaſio ſcriba ut ſupra mihi noto, & pro fides me &c.

Omiſſa Legalitate.

1791. 22. Novembre. Soriſale.

ATteſtiamo noi ſottoſcritti Deputati della Società Originaria di Soriſale, che nei riparti fatti delle Entrate di detta Società ſi è ſempre contriduita, & aſſegnata la reſpetti-

va

va loro porzione agl' Antichi Originarj de Comuni ſteſſi, quantunque foſſero Abitanti in Venezia, o in altri dello Stato della Ser. Dominante, e non aveſſero neppure più Famiglia, nè Caſa in Comune, e per fede.

Io Gio: Caſizio Deputato aff.

Io Giuſeppe Taſſetti Deputato.

Ego Marcus Attilius Raberti Baſſi q. Alexandri Civis ac V. A. N. P. Bergomi fidem faccio, & atteſtor præmiſſas ſub. factas fuiſſe prædicto Caſitio, & Taſſetti, & pro fides me &c.

Omiſſa Legalitate.

1791. 22. Novembre. Ponteranica.

Atteſtiamo noi ſottoſcritti Deputati della Società Originaria di Ponteranica, che nei Riparti fatti anco dei Fondi delle Comunità medeſime ſi è ſempre contribuita, ed aſſegnata la reſpettiva loro porzione agl' Antichi Originarj del Comune ſteſſo, quantunque foſſero Abitanti in Venezia, o altrove dello Stato della Ser. Dominante, e non aveſſero neppure più Famiglia, nè Caſa in Comune, e per fede.

Io Giuſeppe Alebardi Dep.

Io Antonio Aldegani Dep.

Atteſtor ego infr. præmiſſas ſub. fuiſſe manibus probis, & carattere dictorum Joſephi Alebardi, & Antonii Aldegani mihi notis, & pro fide me ſub. ac ſign.

Ego Marcus Attilius Roderti Baſſi q. Alexandri Not. Pub. Bergomi.

Omiſſa Legalitate.

Parte dell'Univerſità degl'Originarj di Lonato.

1595. 19. Febraro.

Omiſſis,

XXI.

SImilmente ſe Donne alcune ſi màritaranno in Foraſtieri sì abitanti, come non abitanti a quelle, ed a ciaſcuna di eſſe foſſe aſſignata porzione alcuna di detti Beni, che ſarà ad eſſi aſſegnata reſti nel Padre loro, e ſe non avrà Padre reſti nelli Fratelli ſoi, & non avendo Fratelli reſti nelli più ſtretti Parenti ſoi ſin al quarto grado, che ſiano Originarj di eſſa, & non avendo delli detti tali, ſubito ritorni nel Comune nel quale poſſa diſponere a ſuo beneplacito.

L. D. adi 20. Lujo 1784. Lonato.

RIdotto lo Sp. Conſ. ſpeciale, e ben eſamina-
to quanto in più volte è ſtato per parte
dell'attual Ill. Sig. Pod. Nob. Sig. Vicenzo
Peroni detto, e proteſtato di non eſſer in ca-
ſo d'ulteriormente tolerare nell'eſercizio, &
Impiego di Canc: nell'Off. Criminale queſto
Sig. Zoſimo Ongarini Nod. ſtato Abbocator
della Canc: predetta per tutto l'anno corr.
atteſe le coſe precorſe vene anco di ricono-
ſcer andar riſcontrato, al qual doveroſo og-
getto preſo per mano non ſolo il ſuo abboc-
camento ſtato garantito dal Sig. Luigi qa.
Sig. Giacomo Antonio Zambelli altro de Si-
gnori Nod. Coll. in figura di Pieggio, e Com-
pagno così ballottato, e con maggiori Voti
detto Abboccatore anco approvato, mà an-
cora s'obbligò di dover eſſer proveduto &c.
venne di determinare che detto Sig. Zam-
belli Nod., e Compagno oltre eſſer Pieggio
abbia à coprir per il Votante di detto an-
no la Canc: predetta con Società del Sign.
Lelio Arighi Nod., e Priore del Coll. pro-
viſionalmente da che è ſtato deſiderato dal-
lo ſteſſo Sig. Zambelli ſino à che ſarà tan-
to anco approvato dal Gen. Conſ. con to-
tal eſcluſione del ſudetto Sig. Ongarini, &

ciò

ciò ad eſempio &c. come hanno ordinato, e decretato &c. trattandoſi &c. In quorum &c.

(Luca Cherubini Dep.
(Franceſco Bertoli Sind.
(Gio: Battiſta Cherubini Dep.
(Franceſco Ceruto Sind.
(Gio: Battiſta Sperini Sind.
(Garlo Antonio Reſini Conſole.

L. D. adi 24. Agoſto 1784.

COnvocato &c. Preſente l'Ill. Sig. Pod.

Inteſo queſto Gen. Conſ. di quanto è ſtato deliberato proviſionalmente dallo Sp. Conſ. ſpeciale in propoſito della Canc: Criminale, e ſuo eſercizio in viſta à quanto è precorſo, e perſino enunciato in ordinamento 20. Luglio ultimo paſs. a dovuta tutela di dirito, e decoro anco della Sp. Comunità tenuta &c. come &c.

Mandaſi perciò che per autorità di queſto Gen. Conſ. ſii approvato quanto ſopra come ſe derivato foſſe dal medeſimo onde con sì provido eſempio veder coperti gli Impiegi che diſpenſa, e delibera la Sp. Comunità ſiino

ſoſte-

ſoſtenuti con tutta la probità, eſatezza, & oneſtà non che ſenza quei ſconcerti, publicità, & avidità che con univerſal ſorpreſa pur troppo cenſurato, e prevalendo riporto in ogni ſua parte la ſua riſecuzione.

Letta &c. Ballotata prevalſe per Ball 42. aff. 11. 11 neg., & una non ſincera.

Jo: Zenelata Not., & V. Canc: Sp. Com. extr. ſub., & ſig.

Santus Prezzato Not., & Sp. Co: Cancellarius &c.

1791. 11. Settembre. Lonato.

ESpongo io ſottoſcritto anziano di queſta Sp. Com. qualmente attrovandoſi il Sig. Zoſimo Ongarin queſta mattina fuori della Bottega da Caffè a diſcorrer con li Sigg. Donato Robazzi, e Catterina Franceſchini per intereſſi della medema ſi è prodotto avanti d' eſſi il Rev. Sig. D. Domenico Carella dicendo al detto Sig. Ongarini che gli cedeva dirò una parte, coſicchè incominciò il diſcorſo con dirgli, ſe era mai tempo di pagarlo, ed eſſo riſpoſe che l'avrebbe pagato, ſe il ſuo Sig. Fratello Pietro non li traverſaſſe il Credito che tiene con li DD. Gio: Battiſta, e Fratelli Giuſeppe Padre, e Figlio Cenedele al quale riſpoſe con parole offenſive con dirli che era una Gabella, ed altre più aggravanti la ſua condizione, età, e carattere di più s'inoltrò a percuoterlo in faccia di una quantità di Popolo in un modo che ſe non fuſſe ſtata Cana d'India il Baſtone ſi ſarebbe infranto. Tanto notifico alla Giuſtizia per debito dei mio Offizio.

Preſenti li ſudetti, ed un infinità di Popolo.

Io Angelo Bailoni Anziano
di queſta Sp. Com.

1791. 5. Decembre.

DAlla Terminazione del Magiſt. Eccell. de' RR. RR. 1760. approvata con Decreto dell' Eccell. Senato fù preſcritto, che gl' Officj dipendenti dalla diſpoſizione della Comunità di Lonato doveſſero per il di loro eſercizio eſſere deliberati annualmente ſopra l'Incanto al maggior Offerente con quei metodi, e regole da eſſa Terminazione ſtabilito. Deliberato l' Officio della Cancell. Criminale per l'Anno 1784. ſopra il Publico Incanto al Sig. Zoſimo Ongarini con la Pieggiaria del Sig. Luigi Zambelli ſupplito avendo anche all'importar dell'aboccamento, ed eſercitato per conſeguenza il Carico per Meſi ſei circa.

Con atto del Conſiglio Speziale di quella Comunità 20. Luglio 1784. approvato con la relativa Parte della ſteſſa 24. Agoſto di detto Anno ſenza Citazione, aſcolto, e diffeſa fù ſenz'Atto di Giudice, e come mancante nel proprio Offizio, e per dar eſempio col di lui diſonorante caſtigo agl' altri fù improviſamente privato dell' abboccato Officio, e furono ſoſtituito nell'eſercizio dello ſteſſo il di lui Pieggio unitamente al Sig.

Le-

Lelio Arighi, che compirono il tempo dell' abboccamento, e da eſſi furono eſatte l'utilità competenti al ſudetto Ongarini Abboccatore.

Oppreſſa da gran tempo la Famiglia Ongarini dalli Direttori di quella potente Comunità la più dovizioſa nel Veneto Dominio, che vollero ſempre eſcluſo da quel Conſiglio il di lei Capo benchè capace, ed uno de più Antichi Originarj; attendeva almeno la di lei riſſorſa con la ſperata ritrattazione degl'infamanti, & ingiuſti Atti ſudetti, ma dalla miſera condizione di queſto infelice Suddito privato anche in ſeguito da qualunque Offizio cogliendo vantaggio, ſi compiacquero veder un'oneſta Perſona di civil condizione comparir odioſa all' aſpetto delli Uomini, ed atteſi gl' Atti ſudetti nell'impoſſibilità di poter occupare alcun Officio.

Altra fiducia però non reſtando a queſto oppreſſo Suddito per redimere l' onore di ſe ſteſſo, e ſua Famiglia unitamenle al proprio intereſſe, che quello di portare li ſuoi giuſti reclami avanti l'acclamata Giuſtizia de Veneti Tribunali un Padre di Famiglia ſagrificato dagl'Atti ſudetti in ogni rapporto hà creduto finalmente per non reſtar vittima

ma benchè innocente della più ingiuſta accuſa interponere dell'Atto del Sp. Conſeglio Speziale 20. Luglio 1784., non che della ſucceſſiva Parte di quella Communità 24. Agoſto di eſſo Anno approvativa come ſopra l'Appello nel preſente Seren. Conſeglio, implorando degl' Atti ſteſſi un pieniſſimo Spazzo di Taglio ad effetto, che tagliati gl'Atti ſudetti improcedibile in qualunque eſame di ragione, di competenza, e di ordine reſtino poi dopo il ſeguito Giudizio, ſalvi, e riſſervati gl'effetti tutti che foſſero di Giuſtizia. Salvis &c.

Antonio Orlandi Avocato.

Polizza Speſe Adv. contro Noi Benatelli Deputato.

1791. 17. Luglio.

POlizza di Speſe, e giornate occorſe in Venezia in eſecuzion di Parte del Gen. Conſiglio 10. andante per implorare il Taglio dell' Accordo 6. Maggio p. p. preteſo firmarſi dalla noſtra Sp. Comunità di Lonato, & Originarj Abitanti Aſſuntori &c. da una, & li Originarj dall'altra &c.

Solita corriſponſione per il Viaggio di Lonato a quì picc.——————L. 176:—

Omiſſis.

21. d'tto. Al Servo dell'Ecc. Sig. Giuſeppe Cherubini L. 1. per traſporto di Carte, e Stampe da ſua Caſa alla Locanda——————L. 1:—

Omiſſis.

Detto. Al ſudetto Sig. Co: Peleati Lire 16. per aſſiſtenza preſtata in Conſulto d' Ore due col ſudetto Sign. Munari——————L. 16:—

21. Luglio. All'Ecc. Sign. Avvocato Felice Sartori per Conſulto Lire quarantaquattro——————L. 44:—

Omiſſis.

30. det-

30. detto. All'Ecc. Sign. Co: Alcaini
per ſimile——————————L. 88:—

Omiſſis.

10. Agoſto. Ad un Ecc. Avvocato per
Conſulto picc. Lire 24.——————L. 24:—

Omiſſis.

11. detto. Al Servo dell'Ecc. Sig. An-
gelo Stainer per porto di Lettera ſ. 10.

Omiſſis.

28. detto. Al Sign. Paulo Bonatelli q.
Antonio la ſolita corriſponſione
del Viaggio per il ſuo ritorno pic. L. 176:—
Detto. Al medeſimo pic. L. 120. per
ſue giornate nu. 11.——————L. 120:—
Detto. A me Franceſco Bonatelli q.
Pietro ſolita corriſponſion del Viag-
gio per il ritorno Lire 88.——L. 83:—
29. Agoſto. A me antedetto Bonatelli
per mie giornate nu. 47. pic.——L. 470:—

Omiſſis.

1791. 2. Settembre. Al Sig. Girolamo
Gallinetti Sindico della Sp. Comu-
nità pic. L. 32. per ſua andata a
Montechiaro, e per recognizioni
fatte colà per aver Documenti fa-

vorevoli alla Cauſa come da ſua Polizza fanno al corſo Veneto——L. 45:—

Summa——L.4139:15

30. detto. Per ſumma di Speſe ſatte dai Sign. Dot. Gio: Battiſta Sperini Canc. rimaſto in Venezia dopo la mia partenza per alleſtire, e terminare il Sumario della Cauſa trattazione, ed eſpedizione del Terzo Conſeglio, e come appare dalla medeſima Moneta Veneta pic.-L.2140:13

L.6280: 8

Polizza del Cancellier Sperini.

1791. 30. Settembre.

POlizza di Speſe fatte da me Gio: Battiſta Sperini Cancell. della Sp. Comunità di Lonato per conto del Venzago proprio della medeſima in Conſulti, e Conferenze con gl' Ecc. Avvocati, Interv. aſſiſtenti alla Cauſa quanto con altre Perſone pratiche del Foro per terminare il Summario della Cauſa, alleſtirli alla trattazione, diriger, e procurar la facitura del Pender, ed eſpedizion del

del Terzo Conſeglio in modo regolare , e giuſto in confronto de cavilli , e forenſe deſterità poſto a campo d-lli noſtri Adv, come ſegue &c.

Omiſſis,

1791. 16. Settembre. Per Conſulto col Sig. Pighini——————————L. 16:—
Ad altra Perſona pratica del Foro-L. 22:—

Omiſſis ,

Per mie giornate nu. 52. cioè dal giorno 14. Luglio ſino a tutto 14. Settembre a conto Venzago, poichè l'altre di mia dimora in Venezia furono poſte in altra Polizza a carico della Caſſa Territorio per aver operato per conto del ſudetto Territorio——————————L. 520:—

L. 2474:—

Conferenze agl' Avvocati Sartori , e Co: Alcaini dal giorno 22. Luglio uſqne 7. Settembre nu. 49. , val Zech. 98.

1791. 2. Decembre.

Terza Lettera Reviſori all'Ecc. Podeſtà di Breſcia comiſſiva al Reviſore Buffoli che entro Decembre corr. 19. ſpedita la reviſione della Comunità Avverſ.

Fede.

1791. 23. Decembre. Borgoſatclo.

A Qualunque a cui &c. Faccio giurata Fede io Nod., e Canc: infr. che per antichiſſima coſtumanza come così hò rilevato il fatto vero, che tutta l'Entrata delli antichi Originarj, prima corriſpnde ai Debiti Publici, cioè all'Aver, Colonato, e Teſte come così al Dacio di Macina per tutti li habitanti Originarj, e per tutti quei Beni deſcritti nei Cattaſtici eſiſtenti in queſta Communità di ragione delle Famiglie medeme, ſebbene queſte ſia abitante in altro Luogo, e caſo che ſopravanſaſſe l'Entrata ſuddetta vien queſta ripartita ſopra le Anime dei ſoli abitanti Antichi Originarj come ſopra, & avendo fin dell'anno 1776. fatta Vendita per la ſomma di piccole L. 600. circa del Patrimonio ſudetto, e ſtate queſte ripartite ſopra le Anime delli Antichi Originarj Abitanti, & anco ſia dato la ſua quota alli Antichi Originarj Abitanti, & anco ſia dato la ſua quota alli antichi Originarj non abitanti che hanno ſaputo tal Vendita. In fede &c.

Z. Battiſta Valzelli Pub. di Ven. Aut. Nod., e Canc: di detta Comunità.

1791. 23. Ottobre. Lonato.

Copia de' nomi de' riparti eſtratti dalla Canc: Proviſoria ſtati ordinati in eſecuzione d'oſſequiate Lettere degl'Illuſt., & Eccell. Sigg. Capi C. N. dì 28. Settembre ultimo paſs. come &c. così &c.

	Teſte	Bocche
Marta q. Oronzio Barichelli T.—	B. 1	L. 20

Omiſſis.

1791. 17. Decembre. Breſcia.

A Chiunque faccio fede io Parroco ſottoſcritto qualmente Marta Eliſabetta rel. del qu. Oronzio Barichelli della Terra di Lonato è viva, e ſerve in Caſa del Sign. Antonio Doſſi Canc: delli Pii Luoghi Oſpitale delle Donne inferme, ed orfanelle della Pietà di queſta Città. in fede &c.

Io D. Giacomo Salodino Curato della Pietà ſteſſa.

1569. 10. Febraro.
Sentenza P. A. Rettori di Breſcia a favor Originarj non Abitanti.

1570. 5. Gennaro.
Dichiarazione Adv. al Coll. Ecc: de X. Savj.

Detto.
Coſtituto Originarj non Abitanti di Taglio in f. C. della Sentenza de' Rettori di Breſcia.

1571. 22. Novembre.
Giudizio X. Savj a favor Univerſità degl'Originarj per la Diviſion del Venzago.

1579. 27. Novembre.
Lettere Originarj non Abitanti eſecutive del Giudizio 1571.

1581. 24. Giugno.
Obbedenziali.

1582. 21. Aprile.
Sentenza P.A. a favor Originarj, e LL. CC. non Abitanti conferma Lettere 14. Giugno 1581.

1583.

1583. 20. Giugno.
Giudicio P. A. X. Savj a favor Originarj non Abitanti, e LL. CC.

Detto.
Lettere Originarj non Abitanti eſecutive del ſudetto Giudicio.

---

29. Luglio.
Sentenza Prov. di Lonato a favor Adv., e contro Originarj non Abitanti.

---

20. Novembre.
Giudicio abſente di Laudo a favor Adv., e contro Originarj non Abitanti.

---

29. detto.
Citazion Originarj non Abitanti per deputazion di Cauſa.

Decreto Senato.

1590. 17. Maggio.

PAſcalis Ciconia Dei gratia Dux Venetiarum &c. Nobb., & Sapp. Viris Laurentio Priolo Equiti de ſuo Mandato Poteſtati, & Nicolao Guſſono Capitaneo Brixiæ, & ſucceſſoribus fidelibus dilectis ſalutem, & dilectionis affectum: Significamus vobis hodie in Conſilio Noſtro Rogatorum captam fuiſſe Partem tenoris infraſcripti.

Che per auttorità di queſto Conſeglio, ſia approbata, & confirmata in tutte le ſue parti, come ſtà, e giace, la Terminazione fatta dai Rettori di Breſcia a 2. d'April paſſ. de tutti quei, che al preſente habitano, & che per l'avvenir habiteranno nei Comuni, Terre, & luochi di quel Territorio, ove ſi trova queſto inconveniente, che li Abitanti, che non ſono Originarj, non poſſono partecipar delli Beni delli Comuni pagando per una volta tantum il valor di quanto Capitale toccheranno ad un' Originario di eſſi Comuni, che fuſſe nel medemo Eſtimo, & Teſte, ſe occorreſſe divider frà loro Originarj eſſi Beni, ſiano ammeſſi agli Utili, & Commodi, come in detta Terminazione, la quale ſia regiſtrata nella Noſtra Cancellaria

Du-

Ducale per l'intiera ſua eſecuzione. Quare auctoritate ſupradicti Conſilii mandamus Vobis, ut ſupradictam Partem obſervetis, ab omnibus inviolabiliter obſervari, ac ubi opus fuerit regiſtrari faciatis.

Dat. in Noſtro Ducali Palatio die 17. Maii Indictione tertia MDXC.

Jeronimo Rannuſio Secr.

Receptæ die 29. Junii MDXC.

Tenor cujus Terminationis ſequitur ut infra videlicet.

L. D. Die Lunæ 2. Aprilis 1590.

COnſiderando Noi Lorenzo Priuli K. Podeſtà, & Nicolò Guſſoni Cap. per la Ser. Signoria di Venezia Rettori di Breſcia, & ſuo Diſtretto li molti inconvenienti, & diſordini, che naſcono dalla proibitione fatta, & uſitata da alcune Terre, & Comuni di queſto Territorio, che hanno Beni propri, che li Abitanti per molto tempo che ſi trovino in eſſi, non eſſendo Originarj, non poſſino in alcun modo partecipar delli Beni delli Comuni, nè intrar nelli Carichi, & del Go-

verno

verno di eſſi, & che per ciò hanno evidente biſogno di proviſione opportuna per levar così fatta inegualità ingiuſta, & ſcandaloſa contraria alla quiete particolar non meno che al ſervizio Publico. Da che naſcono continue Liti, Diſcordie, & Speſe, con notabil danno, & mala ſoddisfazione dell'una, e dell'altra parte; però per levar così fatto abuſo, & dar cauſa alli abitanti delli Comuni, che poſſino viver inſieme quietamente, & unitamente, & invitar in queſto modo piutoſto li Foraſtieri a venirvi abitar, che neceſſitar li abitanti a partirſi.

Con la preſente Terminazione ſi dichiara che tutti quelli, che al preſente habitano, & che per l'avvenir veniranno ad' abitar nelli Comuni, Terre, & luochi di queſto Territorio ove ſi trova così fatto abuſo, & proibitione pagando per una volta tanto, il valore di quanto Capital toccherà ad un' Originario di eſſi Comuni, che foſſe nel medeſimo Eſtimo, e Teſte, ſe occorreſſe divider trà loro Originarj eſſi Beni, ſiano admeſſi agl' utili, & comodi, & ſiino atti a haver carichi, & governo del Comune ove ſi troveranno abitar, come ſe fuſſero Originarj, con obligo, che li dinari, che sborzerano ſieno immediate inveſtiti per benefizio del Comune. Ma ſe occorreſſe che per qualſivoglia cauſa partiſſero con le loro

Fa-

Famiglie, & andaſſero ad'abitar altrove, reſtino privi d' ogni beneſizio, comodo, & utile, che poteſſero aver da eſſi Comuni ſenza poter pretender alcuna reſtituzione di tutto, o di parte di quanto aveſſero esborſato. Et per levar ogni differenza, che poteſſe naſcer nel far la compartita di quello, che foſſero obligati esborſar; ſi dichiara, & ordina, che ciaſcuno di queſti chiamati Foreſtieri, che intendino d' eſſer admeſſi alli comodi ſopradetti, poſſi, & debbi elegger uno dalla parte ſua, al quale inſieme con uno delli Sindici di queſto Territorio debbi far ſopra la conſcienza ſua, & con ſuo giuramento la compartita di quanto venirà a toccar a ciaſcuno di loro a sborſar ſopra l'Eſtimo di quel Comune nel modo ſopradetto. Et ogni differentia, che poteſſe naſcer per la compita eſecutione di queſta Terminazione, ſia deciſa, & ſommariamente giudicata dalli Clar. Capitanj di queſta Città, che ſi troveranno di tempo in tempo, per ogni miglior modo &c.

Die Jovis quinto Julii 1590. Publicatum fuit in omnibus ut ſupra ſub Lodia Platheæ Magnæ Brix. more ſolito aſtantibus &c.

M. Antonius Ceſarenus Not. Cancell. Cap. &c.

Supplica Avverſaria.

Preſentata.

SERENISSIMO PRINCIPE

Illuſtriſſimi Signori.

FEcero a' doi d' Aprile proſſimo paſſato li Clariſſimi Signori Rettori di Breſcia una Terminazione con la quale terminarono, che tutti quei Foraſtieri, che abitaſſero nel Territorio Breſciano pagando certa ſomma di denaro alli Communi dove habitavano foſſero admeſſi a godere tutti quei honori, & utili, comodi, & benefizj, che godono li Originarj di quei luoghi. Queſta anco, così come fu fatta ſenza udire alcuno nell'iſteſſo modo fu confirmata a' 17. di Maggio ſuſſeguente nell'Eccellentiſſimo Senato, & perchè con queſta Terminazione, & ſua confirmazione vien procurato di voler offendere grandemente la ſua Fedeliſſima Communità di Lonato, e far pre-

pregiudizi notabiliſſimi alle ampliſſime ſue ragioni in tal materia. Supplicano riverentemente li Agenti di detta Communità Voſtra Serenità che voglia degnarſi di delegare alli Eccellentiſſimi Savj del Corpo dell'Eccellentiſſimo Senato con XX. Aggionti la detta Terminazione de 2. Aprile proſſimo paſſato con la confirmazione ſopradetta de 17. Maggio li quali ridotti a numero citatis citandis, & auditis audiendis, & ſervatis ſervandis adminiſtrino giuſtizia ſopra di eſſa. Et riverenti a Voſtra Serenità s'inchinano, & raccomandano.

Giudizio a favor Avverſario.

1595. die 19. Februarii in Collegio D.D. X. Sapp. Ordinarium Excell. Senatus cum XX. Adjunctis dicti Excell. Senatus reductos ad numerum decem, & octo in executione Delegationis factæ per dictum Excell. Senatum ſub die 17. Maii 1591.

UDiti D. Hieronymo Ceruto, & D. Jo: Antonio Aſtolfo Nonzj, & Interv. della Sp. Communità di Lonado dimandanti il Taglio della Terminazion fatta per li Clar. miſs. Lorenzo da Priuli Podeſtà, & Nicolò Guſſoni Capitanio, & tunc Rettori di Breſcia fin ſotto li 2. April 1590. inſieme con la confirmazione di eſſa fatta dall' Eccell. Senato ſotto dì 1. Marzo ſuſſeguente in virtù delle Delegazioni fatte per l' Eccell. Senato a queſto Collegio ſotto dì 17. Marzo 1595., & attenta l' abſenzia delli Sindici, e Foreſtieri abitanti in Lonado, & di cadauno pretendeſſe intereſſe citati come nelle Lettere del Magn. miſs. Zuanne Paſqualigo Provedador di Lonado de dì 17. Zenner p. p., e come in eſſe Lettere, & attenta etiam l'abſenzia di D. Vido di Perregrini preſentato al detto Collegio per li ſopradetti Foreſtieri al quale fu intimata

la

la Dequtazion di detta Cauſa, e non comparente fù meſſa l' infraſcritta Parte.

L'anderà Parte, che la Terminazione de 2. April 1690. fatta per li Clar. Sigg. Lorenzo da Priuli Kav. Podeſtà, & Nicolò Guſſoni Capitanio furono Rettori di Breſcia con la confermazion fatta nell' Eccell. Senato ſotto dì 17. Marzo ſubſeguente per Auttorità di queſto Collegio ad iſtanza delli Nonzj della Sp. Comunità di Lonado ſia tagliata, cartata, & annullata come ſe fatta non foſſe retornando le parti nel ſuo priſtino ſtato.

Il Boſſolo B. al T.— | —17 Et inciſa remanſit datum juramentum.
Il Boſſolo V. al L.——— 1
Il Boſſolo R. non S.——— 0

Tratta dai Libro Spazzi eſiſtente nell' Archivio del Collegio Eccell. de' XX. Savj del Corpo dell' Eccell. Senato.

Vicenzo Belluſi Nod. V. Seg.

1764. 7. Settembre.

Decreto di Maſſima per gli Foraſtieri abitanti nel Territorio di Breſcia.

---

10. Novembre.

Terminazion a favor Comunità Adv. che eſclude Lonato dalla Legge 7. Settembre 1764. per l'aggregazione di Foraſtieri.

---

14. detto.

Decreto Senato approvativo.

1764. 2. Novembre.

Terminazione Generale dell' Illuſt. , & Eccell. Sig. Franceſco Grimani per la Ser. Repubblica di Venezia &c. Cap. V. Podeſtà di Breſcia &c.

Eſteſa

Coll' Autorità impartitagli dalle Ducali 27. Settembre 1764. per l'oggetto che la Polizia, & Ecconomia delli Comuni della Provincia Breſciana in ogni luogo unito, e ſeparato debba proceder a tenor delle Maſſime Statutarie della Sovrana Deliberazione dell' Eccell. Senato 7. Settembre ſudetto.

AVendo l'Eccell. Senato con providenza di Principe, ed impareggiabile tenerezza di Padre preſa la Deliberazione 7. Settembre decorſo per il grande oggetto di mettere in perpetuo fine alle controverſie trà gli Originari, e li denominati Foraſtieri di tutti li Comuni di queſta Provincia, hà incaricato il zelo noſtro con le Ducali 7., e 27. detto, di dover diſponer tutti quegl'ordini, e regolamenti, che per noſtra eſperien-

za

za foſſimo per conoſcere li più opportuni, acciò la Deliberazione medeſima riporti invariabile adempimento in ogni qualunque luogo di queſta Provincia sì unito, che ſeparato, e li Abitanti ſiano Originarj, o denominati Foraſtieri, debbano eſſere tra di loro in perpetua eguaglianza, onde ſe portano comuni Aggravj, comuni godano li benefizj, eſcluſo ogni arbitrio, ed eccedenza nelle Taglie Comunali, e con Leggi di Giuſtizia, e di Carità ſiano egualmente governati per quelli grandi oggetti di Stato, che da tali religioſe maſſime emergono. Regnando pertanto il graviſſimo incarico riandante le Terminazioni degli Eccell. Predeceſſori approvate dall' Eccell. Senato, non che gl' Ordini degli Illuſtr., ed Eccell. Sigg. Sindici Inquiſitori in T. F. emmanati nel paſſato, e nel preſente Secolo per il buon Governo dei Communi, coll' auttorità impartitaci nelle ſudette venerate Ducali 27. Settembre, terminiamo, e decretiamo quanto ſegue.

I. Che avendo queſta Carica per mezzo dei Reggenti, e Cancellieri delli Communi della Provincia fatto verificare, e liquidare in preciſe Note quelli tali Capi di Famiglie Sud-

Suddite, che quantunque denominati Foraſtieri riſſultavano eſſere Abitanti nel reſpettivo Commune eſſi, e gli Autori loro almeno da cinquanta Anni in quà, e che in tal fratempo erano concorſi allè Fazioni Reali, e Perſonali impoſtegli dal Commune medeſimo, gli abbiano ſul fondamento di tali Note con noſtro Decreto deſcritti Originarj nel Libro Vicinie dei reſpettivi, ed in pari modo avendo fatto verificare, e liquidare quelli tali Capi di Famiglie, che provenuti da Stati Eſteri riſſultavano eſſer Abitanti nel reſpettivo Commune almeno da venti Anni in quà, ed in tal fratempo aver ſupplito le Fazioni Reali, e Perſonali come ſopra abbiamo per queſti ſul fondamento di eſſe Note con noſtro Decreto deſcritti Originarj nel Libro Vicinie: Libro nel quale preventivamente abbiamo fatto catalogare gli Antichi Originarj, onde gl' uni, e gl' altri debbano in parità godere d'ogni Offizio, e Benefizio. Per le dette Note abbiamo fatto inſtituire due Filze, una che ſerve per li Communi del Piano, e l' altra per quelli delle Valli, acciò in ſerie di numero, e con marca di preſentazione fatta di pugno del noſtro Cancelliere, ſiano conſervate nella Cancellaria Preffettizia

Su-

Superiore unitamente al Regiſtro dei Decreti, che abbiamo pur inſtituito per gl' occorrenti ſucceſſi confronti: Che però troviamo neceſſario, che in ogni conſimile occaſione ſia continuato un tal metodo per adempimento della volontà dell' Eccell. Senato, ſpiegata nella Deliberazione 7. Settembre decorſo.

II. Che ſiccome in ogni Commune è venuta di rimanere una maſſa di Suddite Famiglie denominate, le quali non hanno adempito l'incolato di cinquani'Anni, e di Famiglie Eſtere, che non hanno compito qnello di venti, e trattanto l' une, e l' altre vanno contribuendo le Fazioni reali, e perſonali, che il Commune gl' impone; così allora quando per Atteſtato de' Reggenti, e del Cancelliere, o col mezzo di prove deſſunte da' Libri della Macina, e Scodaroli di Taglie, ſarà liquidato, e verificato, che ſian giunti alli periodi ſudetti, potranno anche li Capi di eſſe ottener Decreto della Carica Preffettizia per la loro Deſcrizione all' Originalità del reſpettivo Commune: Avvertendo che dalle Regolazioni preſenti ſian eſcluſi quei

Com-

Comuni , che aveſſero uſi in contrario a maggior benefizio de' Foreſtieri giuſto la Sindicale Terminazione 28. Aprile 1674.

Ommiſſis.

VI. Che debba continuare nella più eſatta oſſervanza la provida , ed in ogni Comune neceſſaria ellezione delli due elletti Deputati dei Foraſtieri , e Contribuenti non Originagj, & in quei Comuni anche ſeparati, ove non ſi faceva , debba immancabilmente farſi, li quali Eletti abbino l'incombenza di aſaminar li Fogli delle Taglie de' Comuni, al qual effetto i Cancellieri d'ogni Corpo, e Comune , che getta Taglie, doveranno in pena della privazion del Carico, o altre ad arbitrio della Giuſtizia, conſegnar ad eſſi Elletti una Copia dei Fogli predetti quindici giorni prima di preſentarli alla Preffetizia Decretazione, acciò poſſano eſaminarne le Partite & opponerne alla Publica Rappreſentanza gli arbitri, o gli errori , che vi foſſero , e ſuggerire i compenſi, che occorreſſero , rimoſſa

mossa però ogni Conteſtazione di Litiggio giudiziario, perchè non ſerva di pretesto a ſoſpender, o impedir la conceſſion del Decreto in maniera, che dalle Rappreſentanze medeſime ſarà conoſciuta giusta, & opportuna, e perchè non reſti ritardata l' Eſazion a tenor de Publici Decreti, e delle Requiſitorial Terminazioni &c.

Omiſſis.

XXIII. Che ſe in qualche Comune vi foſſero Beni, Acque, Stabili, ovvero Entrate, che ſi proffeſſaſſero acquiſtate da Antiche particolari Perſone Originarie col loro proprio Soldo, locchè dovranno verificare, e dimoſtrare alla Carica nel fratempo di ſei Meſi, ordiniamo che trattanto ſiano anch' eſſi Beni, Acqua, Stabili, Molini, Edificj, e ſimili Rendite poſti immediatamente in poſſeſſo, e godimento del Comune per aver da diſponerli nel modo ſopradetto, ed incorporarne le Rendite nella maſſa dell' altre Entrate del Comun medeſimo, mentre poi quando i Vecchj Originarj Poſſeſſori avranno conſeguito dalla Carica Preffetizia il Decreto, che legitimi la loro preteſa proprietà, & Acquiſto ſopra d'eſſi, allora il Comune ſarà in debito di sborſargli quel

Ca-

Capitale per una volta tanto, quanto poſſa eſſer la proporzione dell'utile, ſecondo la cognizione, e liquidazione, che in caſo di diſparere frà Contraenti ſarà per farne il Conſiglio del Territorio colla Preſſidenza della Carica Preffetizia, e ſe un tal caſo ſi affacciaſſe ne' Luoghi, e Comuni ſeparati, allora la liquidazioee, e cognizione ſudetta, ſarà fatta dalla ſteſſa Cariea dopo preſe l'informazioni locali, e ſino a tanto, che il Comune sborſerà l'effettivo Capital predetto, dovrà contribuirgli l'annuo Prò del 2., e mezzo per cento.

Omiſſis.

Scrittura Avverſaria all'Avvogaria contro Foraſtieri di Lonato.

1765. 6. Marzo.

LA Comunità di Lonato, che per Publica Munificenza gode ſpecioſiſſimi Privileggj dalla Publica Clemenza ſempre mantenuti con moltiplici Decreti dell'Eccell. Senato, Terminazioni, e Giudizj dei Publici Sovrani Conceſſi, e tra eſſi quello della ſeparazione delle Città, e Territorio di Breſcia a forza di che fu ella ſempre conſiderata con particolari Leggi, e Providenze sì nel ſuo Civile governo, come nelle altre tutte materie Publiche, e Private, Privileggj raffermati eziandio dagli Eccellent. Sigg. Sindici Inquiſitori in T. F. con Auttorità del S. M. C. ha avuto il conforto di veder ſegnata Terminazione particolare dell'Eccell. Carica Prefetizia di Breſcia, con Auttorità impartitale dall'Eccell. Senato de dì 10. Novembre 1764., e vederla anco ſuſſeguentemente decretata dall'Eccell. Senato li 24. Novembre ſudetto, in forza della quale eccettuata detta Comunità dalle

le generalità di precedente Terminazione de dì 2. Novembre ſudetto furono preſſervati alla ſteſſa li Privileggj ſuoi Terminazioni, Decreti, e Giudizj.

Fra li Capitoli, che nella general Terminazione erano compreſi da due dei medeſimi, cioè ſeſto, e decimoterzo veniva preſcritto, che dalli Foreſtieri, e Contribuenti non Originarj veniſſero elette due Perſone del loro numero perchè invigilaſſero alle Taglie, che ſi gettano. Ma la Carica Eccell. Prefetizia predetta con Delegata deſſinitiva Auttorità dell' Eccell. Senato imperitale, non così preſcriſſe ſopra la Comunità di Lonato laſciandola anzi nei ſuoi Privileggj, e conſuetudini, ſenza alterarle, non che ſovvertirle.

Eppure ad' onta delle coſe ſopra allegate, e della Terminazion poſteriore, e particolare benchè decretate dall'Eccell. Senato ſi fecero lecito molti Foreſtieri, abbuſando con aſſai oſſervabile arbitrio anco il titolo di Publici Miniſtri, e di Publiche figure far ſeguir adunanze in Caſa privata, nella quall'adunanza fecero far elezione di due, pretendendo in tal modo di ſorpaſſare la particolar Terminazione ſudetta, & il Decreto che l'approvò, e poner la Comunità

di

di Lonato alla condizione degl' altri benchè con particolar Legge eccettuato per farſi così ſtrada a quelli ulteriori graviſſimi effetti che ſaranno ſvellati.

Ciò ha dato giuſto motivo a detta Communità colpita così in tutti li ſuoi Privileggj, e nella particolar Terminazione decretata, d' impetrar dalla Stola Eccell. Avvogaresca le Lettere 22. Febraro paſs. per eſecuzione del Decreto dell' Eccell. Senato de dì 24. Novembre 1764. ad oggetto, che non reſti ſovvertita la Terminazione particolare per eſſa, & il ſudetto Decreto approvativo con quelle conſeguenze troppo funeſte, che le ridurebbero alla più vil condizione, che immaginar ſi poſſa, ed eſprimere, e ſovvertirebbe il di lei intiero eſſere dopo tanti Secoli.

Delle Lettere addunque 22. Febraro ſudetto è in neceſſità l' aflitta Communità d' implorare dalla Stola Eccell. Avvogaresca la confermazione per l' effetto, che in eſecuzione della Terminazione particolare per eſſa ſeguita, e dall' Eccell. Senato decretata non poſſa aver luogo le novità dell'illegitima, & anco irregolare addunanza dei Foreſtieri tenuta nella privata Caſa ſudetta, ne in conſeguenza abbia ad aver luogo la illegi-

tima

tima inadmiſſibile elezione delli due, come ſopra indicata ſovverſiva della Terminazione, e Decreto ſteſſo, non meno, che di tutti li precedenti Decreti, Terminazioni, e Giudizj, che opportunemente in caſo d'inſiſtenza ſaranno raſſegnati.

Non laſciando per altro di ripettere la riſſerva eſpreſſa in dette impetrate Lettere, che quando vogliano li aſſerti Foraſtieri ſcapricciarſi contro la Terminazione, e Decreto ſuſſeguente, che ſtanno, e vivono, ſaper devono le loro incombenze ſopra li ſteſſi, nel qual caſo coi modi legali ſaranno ſalve le ragioni delle Parti nelle maniere competenti &c.

Decreto Senato a favor Averſario.

1765. 5. Giugno.

In Pregadi.

Al Capitanio di Breſcia.

MEritano diſtinta laude le diligenti voſtre Lettere dei 9., e 19. Marzo paſs. , colle quali avete partecipato al Senato li giudiciarj paſſi incaminati dalle due Comunità di Aſola, e Lonato con l'oggetto d' eſcludere in dette Comunità li Deputati de Foraſtieri, e Contribuenti , per eſaminare le Taglie pretendendo le Comunità ſteſſe, che non poſſa aver luogo ne' loro Circondarj la Terminazione 2. Novembre paſs. formata relativamente allo Statutario Decreto 7. Settembre precedente del benemerito Preceſſor Voſtro Grimani per li Comuni tanto uniti , che ſeparati di coteſto Territorio , mà che debbano unicamente riportar la loro eſecuzione le due particolari Terminazioni 5., e 10. del Meſe ſteſſo ſegnate dal medemo voſtro Preceſſore ; Eſſendoſi però

ri-

rimeſſe le accennate voſtre Lettere a queſto Magiſt. de RR. RR. dell'Entrade Publiche, al qual compette l'eſame d'una tale materia dopo averla con mature conſiderazioni fondatamente riconoſciuta, venne di raſſegnare le più accurate individue informazioni dell' ennunciato emergente. Rilevaſi in fatti, che le due Comunità, e Fortezze di Aſola, e Lonato munite ſono di ſpecioſi titoli, e prerogative, che coſtituiſcono una particolar Civiltà ne loro Governi, e Conſiglj, e che manifeſtano inoltre una tal ſeparazione dalla Città, e Territorio di Breſcia, mentre ſono ſoggette ſoltanto a reſpettivi NN. HH. Rettori, & un Podeſtà Breſciano, e che per la loro diſciplina, e governo ecconomico li Publici Rappreſentanti di Breſcia tengono preciſo incarico di portarſi annualmente a viſitarle. Tali titoli, e prerogative furono anche maturamente riconoſciute dal Preceſſor voſtro Grimani, e contemplate nell'eſteſa delle due mentovate reſpettive Terminazioni 5., e 10. Novembre, ſul fondamento delle Sindicali 1673. 1674. di modo che non può eſſere poſta in dubbio la ſeparazione, & indipendenza delle ſunnominate due Comunità dalla Città, e Territorio di Breſcia, nè poſſono in conſeguen-

za

za li Foraſtieri di eſſe Comunità ſoſtenere, che ſia operativa anco per loro Terminazione 2. Novembre paſſato. Oltre a così chiari fondamenti avendo pur anco creduto neceſſario il Magiſt. antedetto di rintracciar lumi nel propoſito dalli riſpettivi Nunzj delle predette Comunità hà potuto maggiòrmente riconoſcere poi li predetti Privileggj, e per le coſe tutte, che furono da loro reputate eſſere inſuſſiſtenti le preteſe di Foraſtieri. In rifleſſo pertanto alli fatti di ſopra enunziati, & alle ſtabilite providenze, eſſendo coſtante volontà del Senato, che le dette Comunità abbiano a reſtar ferme nella ſtatutaria loro coſtituzione come lo ſpiegano le due ſopracitate Terminazioni 5. 10. Novembre, non dovrà per conſeguenza ſeguire nelle dette due Comunità la elezione de Deputati Foraſtieri alle Taglie, che non può eſſere compatibile con lo ſtato loro, e con le coſe ſurriferite. Ben rimarcabile poi facendoſi il rifleſſo, che li Foraſtieri ſudetti contro le geloſe Publiche maſſime ſianſi fatto lecito, come riferiſce il Magiſt. predetto per li fondati riſcontri avuti di radunarſi in conſiderabile Numero con ſedizioſe maniere coſtituendo in tal guiſa un nuovo Corpo per ſottrarſi dalla dipendenza del-

delle Comunità ſteſſe, ſarà della vigilanza voſtra benemerita il riconoſcere li principali Auttori di tali Adunanze, e chiamandoſi a preſentarſi alla voſtra Carica farete loro quella ſeria ammonizione, che riputarete addattata all'occaſione, ed alle circoſtauze , onde allontanare per l'avvenire ſimili traſcorſi pregiudiciali alli riguardi del Principato, & alla moderazione , e quiete de Sudditi.

E delle preſenti ſia data Copia al Magiſtrato de RR. RR. dell'Entrade Publiche in aggradito riſcontro di quanto ſi delibera a ſeconda de ſuoi zelanti ſuggerimenti.

Andrea Grattarol N. D.

Coſtituto LL. CC. Originarj Abitanti in Lonato.

1791. 31. Decembre.

COſtituito &c. D. Bortolo Angeleri Interv., e Procur. delli D. D. Silveſtro qu. Antonio Barbirolo, & altri LL. CC. Originarj, & Abitanti in Lonato, quì ſotto nominati come da Procure nominate nel Coſtituto di Laudo in f. C. del giorno d' oggi annottato nel Libro Atti, e rilevato avendo, che con abuſo della loro buona fede gli Direttori della Comunità di Lonato ſi ſono ſerviti del loro Nome non già per preſſervare ad eſſi Originarj il luoco del Venzago di propria loro ragione, per il cui oggetto preſtorono il di loro aſſenſo nelle Procure, ma per contendere ad altri Originarſ pur di Lonato abitanti in queſto Ser. Dominio la lor Quota del Venzago, e voler far decidere nell'iſteſſo tempo, che detto luogo ſij di proprietaria privata ragione della ſudetta Comunità, avendogli a tal oggetto anche ſottrati dal pagamento delle Speſe per loro Caratto ſpettanti nella Pendenza vertente nel preſente Seren. Conſ. in confron-

to

to delli ſudetti Originarj non Abitanti ; così come mai fù loro intenzione d' opponere alle Lettere impetrate dagli Originarj non abitanti, mà unicamente di preſſervare negl'Originarj la proprietà del Venzago, perciò nel mentre rittratano eſſi qualunque Procura con il di cui abuſo s' aveſſe per parte de Direttori della ſudetta Comunità creduto di pregiudicare alle di loro innocenti ragioni, proteſtano altresì, che con l'appoggio della ſteſſa non abbiaſi a praticare alcun'Atto, al che contravenindo per parte del Procur. tutto cader dovrà a di lui carico, e pregiudizio, & ſic &c.

Quali LL. CC. ſono.

D, Benetto Barbiroli qu. Giuſeppe.
D. Pietro Felina qu. Paulo.
D. Giacinto Caſſini qu. Lodovico.
D. Franceſco Gallina qu. Giuſeppe.
D. Giacomo Pappa qu. Girolamo.
D. Angelo Molinari qu. Graziadio.
D. Giovanni Picen qu. Orazio.
D. Andrea Segala qu. Orazio.
Sig. Andrea qu. Gio: Maria Cherubini.
D. Franceſco qu. Battiſta Lodolo.
D. Pietro qu. Tomaſo Carella.
D. Antonio qu Bortolo Cherubino.
D. Giuſeppe di Giacomo Perino.

D. Luigi

D. Luigi di Domenico Cherubino.
Sig. Franceſco qu. Pietro Cornelio.
D. Giacomo qu. Pietro Perino.
D. Andrea di Bernardino Piſtone.
Sig. Michiel qu. Andrea Cherubini.
D. Lorenzo qu. Andrea Gallina.
D. Rocco qu. Biaſio Cornelio.
D. Bortolo di Franceſco Pappa.
D. Giacomo qu. Battiſta Lodolo.
D. Giacomo qu. Girolamo Pappa.
D. Giuſeppe qu. Giacomo Parolino.
D. Felice qu. Marco Perino.
D. Agoſtin di Gio: Battiſta Parolino.
Sig. Pietro qu. Andrea Bioni:
Sig. Vicenzo qu. Santino Cherubino.
D. Giacomo qu. Stefano Paghera,
D. Franceſco di Giacomo Paghera.
D. Paulo di Giacomo Paghera.
D. Bortolo qu. Gio: Maifrino.
D. Giovanni qu. Giuſeppe Cenedella.
Sig. Domenico qu. Giacomo Antonio Cherubino.
Sig. Franceſco di Gio: Battiſta Martarello.
Sig. Pietro qu. Amadio Cherubino.
D. Angelo qu. Franceſco Girello.
Sig. Antonio qu. Domenico Cherubino.
Sig. Raimondo qu. Giacomo Antonio Cherubino.
Sig. Paulo di Antonio Cherubino.
D. Gio: qu. Franceſco Perino,

Sig. Pietro qu. Gio: Maria Caſſino.
Sig. Andrea qu. Paulo Franceſchini.
D. Paulo qu. Franceſco Parolino.
D. Steffano di Giacomo Paghera.
Sig. Franceſco qu. Nazario Cherubino.
D. Ottavio qu. Rafaele Pappa.
D. Carlo qu. Giuſeppe Barbiroli.
D. Benedetto qu. Gio: Battiſta Bertazolo.
D. Franceſco qu. Gio: Goglione.
D. Battiſta qu. Giuſeppe Cenedella.
D. Giacinto qu. Andrea Caſſini.
Sig. Bortolamio qu. Antonio Abbate.
Sig. Antonio Figlio del ſudetto Abbate.
D. Gio: qu. Luigi Gallina.
D. Gio: Maria qu. Battiſta Pappa.
D. Matteo qu. Agoſtin Parolino.
D. Silveſtro qu. Antonio Barbirolo.
Sig. Gio: Battiſta di Franceſco Sperini.
D. Franceſco qu. Andrea Gallina.
D. Domenico qu. Antonio Lodolo.
D. Steffano qu. Agoſtin Parolino.
D. Giovanni qu. Paulo Parolino.
D. Giuſeppe qu. Antonio Gallina.
D. Giuſeppe qu. Battiſta Cherubini.
D. Franceſco qu. Antonio Paganino.

Bortolo Angeleri Procur. ut ſupra aff.

Coſtituto di Laudo in F. C

1791. 31. Decembre.

COſtituito &c. D. Bortolo Angeleri Interv., e come Proc. delli DD. Benedetto Barbiroli qu. Giuſeppe, Pietro Felina qu. Paulo, Giacinto Caſſini qu. Lodovico, Franceſco Gallina qu. Giuſeppe, Giacomo Papa qu. Girolamo, Angelo Molinari qu. Graziadio, Gio: Piceno qu. Orazio, Andrea Segala q. Orazio, appar Procura del giorno 2. Aprile 1791., rogata negl' Atti di D. Alberto Porcelli Pub. Nod. di Deſenzano di V. A. con ſua Legalità Prov. 3. Aprile 1791., e con facoltà di far Atti volontarj come in quella.

Nec non come Proc. delli DD. Andrea q. Gio: Maria Cherubini, Franceſco qu. Battiſta Lodolo, Pietro qu. Tomaſo Carella, Antonio qu. Bortolo Cherubini, Giuſeppe di Giacomo Perino, Luigi di Domenico Cherubini, appar Procura del giorno 17. Settembre p. p. rogata negl' Atti di D. Paulo Tin-

Tinchetta P. N. di Lonato di V. A., con ſua Legalità proviſoria del giorno 18. Settembre p. p., con facoltà di far Atti volontarj, come in quella.

Nec non come Proc. delli DD. Franceſco q. Pietro Cornelio, Giacomo qu. Pietro Perino, Andrea di Bernardo Piſtore, Michiele qu. Andrea Cherubini, Lorenzo qu. Andrea Gallina, Rocco qu. Biaſio Cornelio, appar Procura 17. Settembre p. p. rogata negl' Atti di D. Paulo Tinchetta Pub. Nod. di Lonato di V. A., con ſua Legalità Prov. del giorno 18. Settembre p. p., con facoltà di far Atti volontarj come in quella.

Nec non come Procur. delli Sigg. Gio: Battiſta del Sig. Bortolo di Franceſco Pappa, Giacomo qu. Battiſta Lodolo, e Giacomo qu. Girolamo Pappa, appar Procura 26. Settembre p. p. rogata negli Atti di D. Paulo Tinchetta Pub. Nod. di Lonato, con ſua Legalita Prov. de dì 29. Settembre ſudetlo, con facoltà di far Atti volontapj come in quella.

Nec non come Procur. delli DD. Giuſeppe qu. Giacomo Parolino, Felice qu. Marco Perino,

rino, Agoſtin Figlio di Gio: Battiſta Parolino, Pietro qu. Andrea Bioni, Vicenzo qu. Santino Cherubino, Giacomo qu. Stefano Pghera, e. Franceſco di Giacomo Paghera, appar Procura 8. Novembre p. p. Atti di D. Franceſco Pagani Nod. Pub. di Lonato di Veneta Autorità, con ſua Legalità Prov. de dì 16. Novembre ſudetto, con facoltà di far Atti volontarj come in uuella.

Nec non come Procur. delli DD. Paulo di Giacomo Paghera, Bortolo qu. Gio: Maifrino, Gio: qu. Giuſeppe Cenedella, Domenico qu. Giacomo Antonio Cherubino, Franceſco di Gio: Battiſta Martarelo, Pietro qu. Andrea Cherubino, Angelo qu. Franceſco Girello, Antonio qu. Domenico Cherubino, Raimondo qu. Giacomo Antonio Cherubino, Paulo di Antonio Cherubino, Gio: q. Franceſco Perino, e Pietro qu. Gio: Maria Caſſino, appar Procura del giorno 28. Novembre p. p., Atti D. Paulo Tenchetta Nod. di Lonato di Ven. Aut., con ſua Legalità Prov. de dì primo Decembre cadente, con facoltà di far Atti volontarj come in quella.

Nec

Nec non come Procur. delli DD. Andrea qu. Paolo Franceſchini, Paulo q. Franceſco Parolino, e Steffano Figlio di Giacomo Paghera appar Procura primo Decembre cadente ragata in Atti di D. Franceſco Pagani Nod. di V. A. di Lonato con ſua Legalità Proviſoria 3. Decembre ſudetto con facoltà di far Atti volontarj come in quella.

Nec non come Procur. delli Sigg. Franceſco qu. Nazario Cherubino, e Ottavio qu. Raffaele Pappa appar Procura 3. Decembre cadente Atti D. Paulo Tenchetta Pub. Nod. di Lonato di V. A con ſua Legalità Proviſoria 3. Decembre ſudetto con facoltà di far Atti come in quella.

Nec non come Procur. delli DD. Carlo q. Giuſeppe Barbiroli, e Benedetto qu. Gio: Battiſta Bertazzolo appar Procura 7. Decembre cadente Atti Franceſco Pagani Pub. Nod. di V. A. di Lonato con ſua Legalità Proviſoria de dì 8. Decembre ſudetto con facoltà di far Atti volontarj come in quella.

Nec non come Procur. delli DD. Franceſco qu. Gio: Goglione, e Battiſta qu. Giuſeppe Ce-

ne-

nedella appar Procura de dì 7. Decembre cadente Atti D. Paulo Tenchetta P. N. di V. A. di Lonato con ſua Legalità Proviſoria de dì 8. Decembre ſudetto con facoltà di far Atti volontarj come in quella.

Nec non come Procur. delli DD. Giacinto qu' Andrea Caſſini, Bortolameo qu. Antonio Abbate, ed Antonio Figlio del ſudetto Abbate appar Procura 17. Decembre ſudetto, Atti D. Ruffo Zoſimo Ongarini Pub. Nod. di V. A. di Lonato con ſua Legalità Proviſoria de dì 18. Decembre predetto con facoltà di far Atti volontarj come in quella;

Nec non come Procur. delli DD. Gio: qu. Luigi Gallina, Gio: Maria qu. Battiſta Pappa, e Matteo qu. Agoſtino Parolino appar Procura de dì 17. Decembre cadente Atti D. Franceſco Pagani Pub. Nod. di Lonato di V. A. con ſua Legalità Proviſoria de dì 18. Decembre ſudetto con facoltà di far Atti volontarj come in quella.

Nec non come Procur. delli DD. Silveſtro qu. Antonio Barbirolo, Gio: Battiſta di Franceſco Sperini, Franceſco qu. Andrea Gal-

li-

lina, e Domenico qu. Antonio Lodolo appar Procura de dì 22. Decembre cadent. Atti D. Paolo Tenchetta Publico Nodaro di Veneta Auttorità di Lonato con ſua Legalità Proviſoria de dì 22. Decembre ſudetto con facoltà di far Atti volontarj come in quella.

Nec non come Procurator delli DD. Steffano qu. Agoſtino Parolino, Giovanni qu. Paolo Parolino, Giuſeppe qu. Antonio Gallina, Giuſeppe qu. Battiſta Cherubini, e Francesco qu. Antonio Paganino appar Procura de dì 24. Decembre 1791. rogata in Atti di D. Gerolamo Pagani Nod. Pub. di Lonato con ſua Legalità 25. detto con facoltà di far Atti volontarj come in quella, tutti Originarj Abitanti in Lonato, e nella Cauſa vertente nel preſente Ser. Conſ. tra la Sp. Comunità di Lonato, e LL. CC. Aſſuntori da una, e l' Eccellente Giuſeppe Gallina, e L. L. C. C. Originarj non Abitanti di Lonato dall'altra, Procuratorio Nomine ut ſupra volontariamente lauda in F. C. Lettere impetrate da eſſi LL. CC. non Abitanti nel giorno 10. Giugno 1767. dai Preſidenti del Collegio Eccell. de XX. Savj del corpo dell' Eccell. Senato, & ſic &c.

(Bortolo Angeleri Procur. ut ſupra aff.

Coſtituto L.L. C.C. Originarj di rimozion al Conſiglio Eccell. di XL. al Criminal.

1791. 7. Gennaro.

COſtituito D. Bortolo Angeleri Interv., e come Procurator delli Sigg. Franceſco qu. Gio: Antonio Cherubini, Gio: Battiſta del Sig. Carlo Savoldi, Benedetto qu. Giuſeppe Barbirolo, Franceſco qu. Gio: Battiſta Lodolo, Pietro qu. Franceſco Carella, Antonio qu. Bortolo Cherubini, Giuſeppe qu. Giacomo Perini, e Luigi di Domenico Cherubini Originarj abitanti in Lonato L.L. C C. dichiariti col Coſtituto del giorno d' oggi appar Procura de dì 26. Settembre 1791. Atti D. Paulo Tenchetta Publico Nodaro di Lonato di Veneta Auttorità con ſua Legalità Proviſoria 29. Settembre ſudetto con facoltà di far Atti volontarj come in quella, ed in viſta delle riſſerve fatte dalla Spet. Comunità di Lonato nella Scrittura 17. Decembre proſſimo paſſato prodotta nel pre-

preſente Sereniſſimo Conſiglio Giudice Delegato ſi rimove volontariamente quo ſupra nomine dalle Scritture d' eſſi L.L. C.C. Originarj 3. Ottobre, e 21. Decembre proſſimi paſſati non che della relativa Pendenza iſtituita con le Scritture 14. Decembre, e 23. Decembre proſſimo paſſato tanto quanto non foſſero le Scritture ſudette ſtate prodotte, e ſempre colle riſſerve eſpreſſe da detta Communità come ſopra & ſic &c.

(Bortolo Angeleri Procurator ut ſupra affermo.

Coſtituto Noſtro.

1791. 10. Gennaro.

COſtituito &c. D. Zuanne Cavalli Interv. , e per nome dell' Ecc: Giuſeppe Gallina , ed altri L.L. C.C. Originarj di Lonato , ma non abitanti, ed in viſta del Coſtituto di Laudo in Forma Conſilii de dì 31. Decembre proſſimo paſſato annotato nel preſente Sereniſſimo Conſiglio dal Sig. Bortolo Angeleri come Procurator di varj Originarj di Lonato ivi abitanti , coll' appoggio del quale nel momento di voler far credere la loro perſuaſione nella Pendenza iſtituita nel preſente Sereniſſimo Conſiglio da eſſi Coſtituenti ſi vorrebbe forſe preparar nuove inſidie alle ragioni de' medeſimi , come pur troppo hanno paleſato le loro odioſe direzioni anche in paſſato , ora volendo ſoſtenere la Cauſa contro eſſi Originarj non abitanti, ora aceordando giuſta la loro preteſa ora facendo Procura per reclamare contro l' Accordo ſteſſo, ora rimovendoſi nuo-

va-

vamente dalle ſteſſe, tutto eſſendo diretto per tendere nuovi inciampi all' innocenti ragioni di eſſi berſagliati Coſtituenti, proteſtano però al Coſtituto medeſimo, dichiarando, che a fronte dello ſteſſo ſarà fatto il Pender anche in confronto delli medeſimi, rinonziando a qualunque favore che aver poteſſero degli Atti ſteſſi, & ſic &c.

1791. 24. Decembre.

COmparſi perſonalmente negl'Atti di me Notaro ſottoſcritto, & alla preſenza &c. li DD. Stefano qu. Agoſtino Parolino, Giovanni qu. Paolo Parolino, Giuſeppe q. Antonio Gallina, Giuſeppe qu. Battiſta Cherubini, e Franceſco qu. Antonio Pagarino tutti Originarj Abitanti di Lonato, e volontariamente, e nel miglior modo, che hanno potuto, e puonno hanno deputato, & eletto, come così deputano, & eleggono in loro legittimo Procuratore l' Illuſt. Sign. Bortolo Angeleri Interv. nell' Inclita Città di Venezia abſente, ma come ſe foſſe preſente, e tale carico accettante, a poter in nome, e vece di cadaun di detti Comparenti preſentarſi, e comparire al Ser. Conſ. di 40. C. N., & ivi annottare, e ſottoſcrivere nella Cauſa pendente avanti il medeſimo trà il Sign. D. Giuſeppe Gallina qu. Gio: Battiſta, e LL. CC. Originarj di Lonato, mà non Abitanti da una, e la Spet. Comunità di Lonato, e LL. CC. Originarj Abitanti in Lonato dall'altra, ogni, e qualunque Coſtituto, & Atto anche volontario, nec non a poter detto Sign. Angeleri produrre Riccorſi, Eſteſe, e Scritture, & alle pro-

prodotte ex adverſo riſpondere, affine di ſoſtenere l'eſecuzione dei Giudizj ſeguiti in propoſito di Beni, e delle Rendite del Venzago, e di preſſervare le ragioni, e diritti di proprietà di detti Beni del Venzago aſpettanti ſoltanto agl'Originarj antichi di Lonato, e per dette Cauſe preſentarſi avanti qualunque Giudice, Ecc. Magiſt., ai Seren. Conſiglj di 40., e Collegj, e maſſime al Ser. Conſ. di 40. al Criminal G. D., e Ser. Sign. Preſide del medeſimo, eſſer preſente, & aſſiſtere ai Terzi Conſiglj, & alla Trattazione di tutte le Cauſe sì in ordine, che in merito, impetrare Suffraggj, e Sequeſtri, annottare, e ſottoſcrivere Atti, Coſtituti d'ogni genere anche volontarj, aſſumere in anima di detti Comparenti qualunque lecito giuramento, e quello diferire ad altri, tanſar, e far tanſar ſpeſe, e le ſteſſe raſcuotere, e farne le Ricevute, e circa le coſe tutte riferite, operare quanto foſſe opportuno, impartendo al detto Sig. Angeleri eſpreſſa facoltà di rivocare qualunque Procura fatta da detti Comparenti per le Cauſe ſuaccennate, & impartendogli pure facoltà di poter in qualunque tempo ſoſtituire uno, o più Procuratori con eguale, o più

o più limitata auttorità, promettendo &c., & obbligando &c.

Preſenti li Sign. Gio: Battiſta qu. Sig. Pietro Gerardi, e Sig. Franceſco del Sig. Gio: Battiſta Pagani Teſtimonj &c.

De quibus rogatus ſum Ego Hieronymus Pagani Not. ad L. S.

Supraſcriptum Exemplum ſumptum fuiſſe ex ſuo Originali exiſtente in Actis meis; Teſtor Ego Hieronymus Mauritius Leonardus Filius D. Jo: Baptiſtæ Pagani Not. Coll., & in fidem me more ſolito ſubſcripſi, ac ſignavi cum reſſervatione tamen &c.

Omiſſa Legalitate.

Adi 8. Gennaro 1792. Lonato. Ind. decima.

COmparſo perſonalmente negl' Atti di me Nodaro infraſcritto D. Vicenzo q. Santino Cherubino, quale volontariamente inſtò annottarſi, che eſſendoſi jeri portato ſulle inſinuazioni del Sign. Franceſco Franceſchini Deputato Publico da D. Lelio Arighi Nodaro, per rilevare qual Carta foſſe occorrente a beneficio di queſti Originarj abitanti, e della Comunità contro gli Originarj non abitanti, e portatoſi detto Cherubino dal detto Arighi Nodaro, mentre trovavaſi colà preſente il Sig. Sebaſtiano Appollonio Sindico della Comunità, dal detto Nodaro fu ricercato al Comparente il proprio nome, e cognome, e gli fu aggiunto di non ſtacarſi dalla Comunità, dopo di che è ſtato dal detto Arighi licenziato. Siccome ha detto Comparente inteſo vociferarſi, che l' Arighi Nodaro abbia compreſo il di lui nome unitamente a quello delli altri, che in jeri furono fatti comparire, ove veniva loro indicato dai Direttori di Comunità; Perciò egli riſſolutamente proteſta di praticare i proprj riccorſi nella ſua ſpecialità

nel

nel caſo, che foſſe ſtato dal detto Nodaro ſegnato alcun Atto Publico, volendo egli che abbia luogo in tutte le parti la Procura fatta del dì come in quella nel Sig. Bortolo Angeleri Interv. di Venezia. Così detto Cherubino inſtò annottarſi, ed intimarſi per ogni buon fine, ed effetto al detto D. Lelio Arighi Nodaro, e così &c.

Preſenti il Sig. Domenico Cendetta, e D. Luigi di Gio: Battiſta Bolgarino Teſtimonj &c.

De quibus rogatus ſum Ego Paulus Tenchetta Not. ad L. S.

Concordare exemplum retroſcriptum cum ſuo Originali, ut in Actis meis teſtor Ego Paulus Tenchetta V. A. Not. Leonati Coll., & ideo ſolito meo ſigno in fidem me ſubſcripſi ac ſignavi, & cum reſſervationem tamen &c.

Omiſſa Legalitate.

Procura Originarj abitanti in Lonato nell' Interveniente Angeleri in Nu. 18.

1791. 26. Settembre.

1790. 2.

Simile d'altri 8.

1791. 17. Settembre.

Simile d'altri 6.

1791. 8. Novembre.

Simile d'altri 6.

Detto.

Simile d'altri 9.

1791. 28. Novembre.

Simile d'altri 12.

1791. primo Decembre.

Simile d'altri 3.

---

3. detto.

Simile d'altri 2.

---

7. detto.

Simile d'altri 2.

Detto.

Simile d'altri 2.

---

17. detto.

Simile d'altri 3.

Det-

Detto.

Simile d'altri 3.

---

19. detto.

Simile d'altri 4.

---

30. detto.

Simile d'altri 6.

---

24. detto.

Simile d'altri 5.

1791. 2. Gennaro.

Simile d'altri 5.

---

7. detto.

Simile d'altri 2.

---

8. detto.

Costituto annottato in Lonato.